Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/118 LSC. /423 (A) COLLECTIVE AGREEMENTS - BOLOGNA

MAY - SEPT. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8 (A) COLLECTIVE AGREEMENTS - BOLOGNA

MAY - SEPT. 1945

B O L O G N A

1	All Industry	21.5.45
2	Building Trades	
3	Cleaning Chimnery & Fountains	
4	Metal Mechanical	
5	Book-Making	
6	Brik Furnace	
7	Chemical & Pharmacy	
8	Food Storage	
9	Tramways	
10	All Industry (Accordi precedenti al 24.8.45)	
11	All Indstry (CONTINGENCY)	14.8.45
12	Transportation (Office Employees)	
13	Auto Cycles	
14	Coma	
15	Commerce (Iron Metals & Similar)	
16	Hotel Restaurants	
17	Gas	
18	Babers & Artisan	
19	Agriculture (Thrashing)	
20	Commerce Liberation Bonus	
21	Banking (Intersse Nazionale)	
22	Fruit & Vegetables	
23	Types	
24	Bukeries	
25	Electrical Radio	
26	Books Papaers	
27	Wages rates.	

1876

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12 Transportation (Office Employees)
13 Auto Cycles
14 Coal
15 Commerce (Iron Metals & Similar)
16 Hotel Restaurants
17 Gas
18 Babers & Artisan
19 Agriculture (Thrashing)
20 Commerce Liberation Bonus
21 Banking (Intersse Nazionale)
22 Fruit & Vegetables
23 Types
24 Bukeries
25 Electrical Radio
26 Books Papaers
27. Wages rates.

1876

X h-2-46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGNA
Industria: CONCIARI

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - Otto ore al giorno -

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.addizion. Indennità di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Tratten R.M.4, compl 1,02
-	1	2	3	4	5	6	7	8
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: selezionatori rasatori	75,60	16,40	20	10		122	3,85
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: cond. macchine da pelare	66,40	16,40	20	10		112,80	3,40
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es:							
D	APPRENDISTI dai 18 ai 20 anni							
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni							
F	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2,35
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1,50
	DONNE SEMIQUALIFICATE	44		20	10		74	1,80
	DONNE NON QUALIFICATE	40		20	10		70	1,65

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali -
Unione Industriali - Bologna - Data: 12/

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= setti
" " compl. " " " " " " 375.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(in lire) - Otto ore al giorno -

Luogo: BOLOGNA
Industria: CONCIARIA

Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.addizion. Indennità di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.M.4,08% complem. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
75,60	16,40	20	10		122	3,85	200
66,40	16,40	20	10		112,80	3,40	170
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	100
44		20	10		74	1,80	120
40		20	10		70	1,65	110

: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali -
Unione Industriali - Bologna - Data: 12/6/1945
ghe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
attenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= settimanali
" complem. " " " " " " 375.= "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGNA
Industria: FIBRE TE
e C

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - Otto ore al giorno -

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglie in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.addizion. Indennità di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Tratte R.M.4 comp. 1,0
-	1	2	3	4	5	6	7	8
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: *alfrezisti montatori*	76	16,40	20	10		122,40	3,8
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: *Solfuratori conc. forni*	68,80	16,40	20	10		115,20	3,5
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es: *preparatori sud controllo peso*	65,60	16,40	20	10		112.-	3,3
D	APPRENDISTI dai 18 ai 20 anni							
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni							
F	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2,35
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1,50
	DONNE SEMIQUALIFICATE	40,80		20	10		70,80	1,65
	DONNE NON QUALIFICATE	37,60		20	10		67,60	1,50

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali -
Unione Industriali - Bologna -
Data: 12/6

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= settim
" " complem. " " " " " " 375.= "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ME (in lire) - Otto ore al giorno -

Luogo: BOLOGNA
Industria : FIBRE TESSILI ARTIFICIALI e CELLOFAN

Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.eddizion. Indennità di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.M.4,08% complem. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
76	16,40	20	10		122,40	3,85	210
68,80	16,40	20	10		115,20	3,50	180
65,60	16,40	20	10		112.-	3,35	170
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	100
40,80		20	10		70,80	1,65	110
37,60		20	10		67,60	1,50	100

one: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali -
Unione Industriali - Bologna - Data: 12/6/1945
righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= settimanali
" complem. " " " " " " 375.= "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGN
Industria: CALZATUR
e AFF

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - Otto ore al giorno -

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.addizion. Indennità di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Tratt. R.M. com. l.
	1	2	3	4	5	6	7	
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: tagliatori / tranciatori	76	16,40	20	10		122,40	3,
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: applicatori suole / cucitori	68	16,40	20	10		114,40	3,
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es: sagomatori tessuti / tagliatori "	62,40	16,40	20	10		108,80	2,
D	APPRENDISTI dai 18 ai 20 anni							
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni							
F	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2,
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1,
	DONNE SEMIQUALIFICATE	48		20	10		78	1,
	DONNE NON QUALIFICATE	42,40		20	10		72,40	1,

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali - Unione Industriali - Bologna -

Data: 1

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= set
" " complem. " " " " " " 375.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(in lire) - Otto ore al giorno -

Luogo: BOLOGNA
Industria: CALZATURE, CUOIO, PELLI e AFFINI

Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.addizion. Indennità di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.M.4,08% complem. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
76	16,40	20	10		122,40	3,85	200
68	16,40	20	10		114,40	3,45	170
62,40	16,40	20	10		108,80	2,55	155
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	100
48		20	10		78	1,95	130
42,40		20	10		72,40	1,70	120

Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali -
Unione Industriali - Bologna - Data: 12/6/1945

ghe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
attenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= settimanali
" complem. " " " " " " 375.= "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGN
Industria: GOMMA E C

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - otto ore al giorno -

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.addizion. Indennità di guerra	Indennità sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Tratt. R.M.4 comp. 1,0
	1	2	3	4	5	6	7	
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: macchinisti, vulcanizzatori	75,60	16,40	20	10		122	3,8
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: controllori, collaudatori	66,40	16,40	20	10		112,80	3,4
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es: pulitori							
D	APPRENDISTI dai 18 ai 20 anni							
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni							
F	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2,3
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1,5
	DONNE SEMIQUALIFICATE	44		20	10		74	1,8
	DONNE NON QUALIFICATE	40		20	10		70	1,6

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali
Unione Industriali - Bologna
Data:

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180 sett
" complem. " " " " " " 375.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(in lire) - otto ore al giorno -

Luogo: BOLOGNA
Industria: GOMMA E CONDUTTORI ELETTRICI

Tariffa base in genere secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.addizion. Indennità di guerra	Indennità sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.M.4,08% compl.em. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
75,60	16,40	20	10		122	3,85	200
66,40	16,40	20	10		112,80	3,40	175
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	100
44		20	10		74	1,80	120
40		20	10		70	1,65	110

: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali
Unione Industriali - Bologna
ne lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
ttenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180 settimanali
" complem. " " " " " " 375.= "

Data: 12/6/1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGNA
Industria: GRAFICHE E

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - otto ore al giorno -

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.addizion. Indennità di guerra	Indennità sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Tratte R.M.4. compl 1,02
	1	2	3	4	5	6	7	8
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: meccanici saldatori	76	16,40	20	10		122,40	3,85
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: elettricisti, verniciatori	68	16,40	20	10		114,40	3,45
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es:							
D	APPRENDISTI dai 18 ai 20 anni							
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni	62,80	16,40	20	10		109,20	3,20
F	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2,35
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1,50
	DONNE SEMIQUALIFICATE	44	16,40	20	10		74	1,30
	DONNE NON QUALIFICATE	36		20	10		66	1,45

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali
Unione Industriali - Bologna
Data: 1

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.130 setti
" complem. " " " " " " 375.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ORE (in lire) - otto ore al giorno -

Luogo: BOLOGNA
Industria: GRAFICHE E AFFINI

Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.addizion. Indennità di guerra	Indennità sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.M.4,08% compleм. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
76	16,40	20	10		122,40	3,85	210
68	16,40	20	10		114,40	3,45	170
62,80	16,40	20	10		109,20	3,20	165
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	100
44		20	10		74	1,80	120
36		20	10		66	1,45	90

15-11

Fonte: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali
Unione Industriali - Bologna

Data: 12/6/1945

Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180 settimanali
" " complem. " " " " " " 375.= "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOG
Industria : CELLUL
e C

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - Otto ore al giorno -

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.3.44	Assegni - Indenn.eddizion. Indennità di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Tra R. co
	1	2	3	4	5	6	7	
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: *fornitori alimentari*	75,60	16,40	20	10		122	3
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: *cond.elettrolitici e tagliatrici*	70	16,40	20	10		116,40	3
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es: *sfibratori legno sottoconduttori*	67,60	16,40	20	10		114	3
D	APPRENDISTI dai 18 ai 20 anni							
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni	64	16,40	20	10		110,40	3
F	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1
	DONNE SEMIQUALIFICATE	42		20	10		72	1
	DONNE NON QUALIFICATE	40,80		20	10		70,80	1

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali -
Unione Industriali - Bologna - Data: 1

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R. . sono a carico degli operai che raggiungono L.180.- set
" " complem. " " " " " " 375.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGNA
Industria : CELLULOSA, CARTA e CARTONE

(in lire) - Otto ore al giorno -

Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.3.44	Assegni - Indenn.addizion. Indennità di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.D.L.4.087 complem. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
75,60	16,40	20	10		122	3,85	210
70	16,40	20	10		116,40	3,55	180
67,60	16,40	20	10		114	3,45	170
64	16,40	20	10		110,40	3,25	165
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	100
42		20	10		72	1,70	120
40,80		20	10		70,80	1,65	110

ne: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali - Data: 12/6/1945
Unione Industriali - Bologna -
righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
trattenute di R. . sono a carico degli operai che raggiungono L.150.- settimanali
" " complem. " " " " " " 375.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

luogo: BOLOGNA
Industria: CHIMICA F

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - otto ore al giorno -

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn. addizion. Indennità di guerra	Indennità sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Tratt. R.M. 4 compl. 1,5
	1	2	3	4	5	6	7	
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: nitratori, solfuratori	73,60	16,40	20	10		120	3,7
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: cond. macchine, tornitori	65,60	16,40	20	10		112	3,3
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es:							
D	APPRENDISTI dai 18 ai 20 anni							
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni							
F	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2,9
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1,9
	DONNE SEMIQUALIFICATE	44		20	10		74	1,9
	DONNE NON QUALIFICATE	40		20	10		70	1,9

1865

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali
Unione Industriali - Bologna

Data:

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.130 set.
" " compl. " " " " " " 375.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGNA
Industria: CHIMICA ED AFFINI

ALIERE (in lire) - otto ore al giorno -

	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indemn. addizion. Indennità di guerra	Indennità sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.M. 4,08% compleм. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
	2	3	4	5	6	7	8	9
TI	73,60	16,40	20	10		120	3,75	200
I	65,60	16,40	20	10		112	3,35	170
I								
TI								
	57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
	37,60		20	10		67,60	1,50	100
	44		20	10		74	1,80	130
	40		20	10		70	1,65	110

1863

ormazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali
Unione Industriali - Bologna
Data: 12/6/1945

i: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.130 settimanali
" " compleм. " " " " " " 375.= "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGNA
Industria: CEMENTO

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - otto ore al giorno -

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn. audizion. Indennità di guerra	Indennità sostitutiva delle mense	ag		Importo giornal. lordo	Tratt. R.M. com. l.
	1	2	3	4	5		6	7	
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: Capi forno Modellatori	72	16,40	20	10			118,40	3
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: Armatori Pavimentatori	65,60	16,40	20	10			112	3
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es:								
D	APPRENDISTI dai 18 ai 20 anni								
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni								
F	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10			104	2
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10			67,60	1
	DONNE SEMIQUALIFICATE	42		20	10			72	1
	DONNE NON QUALIFICATE	36		20	10			66	1

1868

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali
Unione Industriali - Bologna

Data

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180 se
" " complem. " " " " " " 375.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(in lire) - otto ore al giorno -

Luogo: BOLOGNA
Industria: CEMENTO, CALCE E LATERIZI

Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.3.44	Assegni - Indenn. addizion. Indennità di guerra	Indennità sostitutiva della mensa	sg	Importo giornal. lordo	Trattenute R.M. 4,03% compleм. 1,52%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
72	16,40	20	10		118,40	3,65	190
65,60	16,40	20	10		112	3,35	170
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	100
42		20	10		72	1,70	120
36		20	10		66	1,45	90

1868

ne: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali
Unione Industriali - Bologna

Date: 12/6/1945

ghe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
rattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180 settimanali
" complem. " " " " " " 375.= "

1462

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - Otto ore al giorno -

Luogo: BOLOGNA
Industria: ALIMENTARI

CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.2.44	Assegni - Indenn. di guerra	Indenn.Addizion. Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Tratte R.M.4, Compl 1,02
1	2	3	4	5	6	7	8
A OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: Meccanici Aggiustatori	77,60	16,40	20	10		124	3,
B OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: Scuoiatori, Macellatori	69,60	16,40	20	10		116	3,
C OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es:							
D APPRENDISTI dai 18 ai 20 anni							
E MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni	62,80	16,40	20	10		109,20	3,
F MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2,
MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1,
DONNE semiqualificate	43,20		20	10		73,20	1,
DONNE non qualificate	36		20	10		66	1,

1861-3

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali - Unione Industriali - Bologna

Data: 12/

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= se
" " complement. " " " " " " 375.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ERE (in lire) - Otto ore al giorno -

Luogo: BOLOGNA
Industria: ALIMENTARI, AGRICOLE e VARIE

Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.3.44	-Assegni - Indenn. di guerra	Indenn.Addizion. Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.M.4,08% Complem. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
77,60	16,40	20	10		124	3,95	210
69,60	16,40	20	10		116	3,55	170
62,80	16,40	20	10		109,20	3,20	165
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	100
43,20	1861	20	10		73,20	1,75	110
36		20	10		66	1,45	90

ione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali - Unione Industriali - Bologna
Data: 12/6/1945
righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= settimanali
" complement. " " " " " " 375.= "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGNA
Industria: MOLITORI

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - Otto ore al giorno -

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.3.44	Assegni - Indenn. di guerra	Addizion. Indenn. sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Ritt R.M. Comp 1,8
	1	2	3	4	5	6	7	
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: Cilindristi Gramolatori	76,80	16,40	20	10		123,20	3,
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: Bollettisti, Incassatori	70,40	16,40	20	10		116,80	3,
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es:							
D	APPRENDISTI dai 18 ai 20 anni							
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni	62,80	16,40	20	10		109,20	3,
	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2,
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1,
	DONNE semiqualificate	43,20		20	10		73,20	1,
	DONNE non qualificate	36		20	10		66	1,

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali - Unione Industriali - Bologna

Data: 12

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= s
" " complement. " " " " " " 375.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ERE (in lire) - Otto ore al giorno -

Luogo: BOLOGNA
Industria: MOLITORIA, PASTAIA E RISIERA

Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 12.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.Addizion. Indenn. di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.M.4,05% Complem. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
76,80	16,40	20	10		123,20	3,90	200
70,40	16,40	20	10		116,80	3,60	175
62,80	16,40	20	10		109,20	3,20	160
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	100
43,20		20	10		73,20	1,75	120
36		20	10		66	1,45	95

1865

one: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali -
Unione Industriali - Bologna

Data: 12/6/1945

righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= settimanali
" complement. " " " " " " 375.= "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - Otto ore al giorno -

Luogo: BOLOGNA
Industria: LANIERA, TINTO

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.Addizion. Indenn. di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Tratt. R.M.4 Comp. 1,0
-	1	2	3	4	5	6	7	8
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: Registratori Pettinatori Filatori	78,40	16,40	20	10		124,80	4
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: Classificatori Tessitori	72,80	16,40	20	10		119,20	3
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es: Lavatori Asciugatori	68,80	16,40	20	10		115,20	3
D	APPRENDISTI dai 18 ai 20 anni	50,95	16,40	20	10		97,35	2
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni							
	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1
	DONNE semiqualificate	56	1863	20	10		86	2
	DONNE non qualificate	48		20	10		78	1

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali - Unione Industriali - Bologna

Data: 12/6

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= set
" " complement. " " " " " " 375.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGNA
Industria: LANIERA, TAPPETI e TINTORIA

in lire) - Otto ore al giorno -

ria base in re secondo ettino Atti ciali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.Addizion. Indenn. di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.M.4,08% Complem. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
78,40	16,40	20	10		124,80	4	205
72,80	16,40	20	10		119,20	3,70	185
68,80	16,40	20	10		115,20	3,50	170
50,95	16,40	20	10		97,35	2,05	120
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	95
56		20	10		86	2,30	100
48		20	10		78	1,95	110

186

: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali - Data: 12/6/1945
Unione Industriali - Bologna
ghe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate.
attenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= settimanali
" complement. " " " " " " 375.= "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo:

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - Otto ore al giorno - Industria: TESS

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.Addizion. Indenn. di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Tratte R.M.4, Compl 1,8
	1	2	3	4	5	6	7	8
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: Coloristi Meccanici	76,80	16,40	20	10		123,20	3,
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: Incollatori Tessitori	68,80	16,40	20	10		115,20	3,
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es: Sbiancatori Lavatori	64,80	16,40	20	10		111,20	3,
D	APPRENDISTI dai 18 al 20 anni	48,25	16,40	20	10		94,65	1,
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni							
F	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2,
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1,
	DONNE SEMIQUALIFICATE	43,20		20	10		73,20	2,
	DONNE NON QUALIFICATE	40		20	10		70	1,

186 A

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali - Unione Industriali - Bologna. Data: 12

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate -
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= set
" " Complem/ " " " " " " " 375.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGNA

Industria: TESSILE

(in lire) - Otto ore al giorno -

Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.9.44	Assegni - Indenn.Addizion. Indenn. di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.M.4,08% Complem. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
76,80	16,40	20	10		123,20	3,90	200
68,80	16,40	20	10		115,20	3,50	180
64,80	16,40	20	10		111,20	3,30	170
48,25	16,40	20	10		94,65	1,95	130
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	100
43,20		20	10		73,20	2,10	110
40		20	10		70	1,65	105

1864

one: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali - Data: 12/6/1945
Unione Industriali - Bologna.
righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate -
trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= settimanali
" Complem/ " " " " " " 375.= "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo:

TARIFFE GIORNALIERE (in lire) - Otto ore al giorno - Industria: ABBIG

	CLASSIFICA	Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.1.44	Assegni - Indenn.Addizion. Indenn. di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Tratte R.M.4 Compl. 1,0
	1	2	3	4	5	6	7	8
A	OPERAI SPECIALIZZATI come p.es: Tallonai Sarti	88	16;40	20	10		134,40	4,5
B	OPERAI QUALIFICATI di 1° grado come p.es: Lavoratori macchin	72	16,40	20	10		118,40	3,6
C	OPERAI QUALIFICATI di 2° grado come p.es: Stiratori							
D	APPRENDISTI dai 18 al 20 anni							
E	MANOVALI SPECIALISTI sopra i 18 anni							
F	MANOVALI COMUNI sopra i 18 anni	57,60	16,40	20	10		104	2,3
	MANOVALI COMUNI 16 - 18 anni	37,60		20	10		67,60	1,5
	DONNE SEMIQUALIFICATE	62		20	10		92	2,5
	DONNE NON QUALIFICATE	50		20	10		80	2,0

18663

Fonti d'informazione: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali - Unione Industriali - Bologna. Data: 12

Osservazioni: Le righe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate -
Le trattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= set
" " Complem/ " " " " " " " 375.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Luogo: BOLOGNA
Industria: ABBIGLIAMENTO

(in lire) - Otto ore al giorno -

Tariffa base in vigore secondo Bollettino Atti Ufficiali data 15.3.45	Assegni di famiglia in base a moglie e 2 figli Decreto 1.3.44	Assegni - Indenn.Addizion. Indenn. di guerra	Indenn.sostitutiva della mensa		Importo giornal. lordo	Trattenute R.M.-4,08% Complem. 1,02%	Tariffa prevalente Salario medio in effetto corrisposto
2	3	4	5	6	7	8	9
88	16;40	20	10		134,40	4,50	220
72	16,40	20	10		118,40	3,65	180
57,60	16,40	20	10		104	2,35	150
37,60		20	10		67,60	1,50	100
62		20	10		92	2,50	130
50		20	10		80	2,05	120

1863

ne: Ministero del Lavoro - Bollettino Atti Ufficiali - Data: 12/6/1945
Unione Industriali - Bologna.
ighe lasciate in bianco sono per le categorie non contemplate -
rattenute di R.M. sono a carico degli operai che raggiungono L.180.= settimanali
" Complem/ " " " " " " 375.= "

Bulgaro Boots 96
AVD PAPERS

Il giorno 2 agosto 1945 in Bologna tra i rappresentanti del Sindacato Commercianti libro e carta (librerie, cartolerie, negozi promiscui di cartoleria e libreria; agenzie di distribuzione giornali, grossisti di carta) ed i rappresentanti della relativa Federazione dei lavoratori, assistiti dal rappresentante della Camera Confederale del Lavoro é stato stipulato il seguente accordo salariale valevole per le aziende della provincia di Bologna :

I) Le retribuzioni da corrispondersi al personale delle qualifiche sottoindicate con le relative distinzioni, vengono fissate nella seguente misura al lordo di ogni trattenuta gravante per legge o per contratto sui lavoratori, intendendosi assorbiti in tali minimi tutte le indennità finora corrisposte in modo continuativo.
I dipendenti retribuiti in parte con una percentuale sulle vendite, conservano il diritto alla percentuale stessa, salvo la possibilità di una modificazione dell'entità di tale percentuale, da concordarsi singolarmente.
Per il personale femminile impiegatizio ed operaio sui minimi fissati sarà da operare la riduzione del 15 %.

1862

I° PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

I^ Categoria
- Capo reparto e capo servizio tecnico amministrativo, con relativa responsabilità e capi ufficio alle dipendenze.
- Capo Ufficio con almeno 3 impiegati alle dipendenze
- Corrispondente di concetto in almeno tre lingue estere.
- Primo commesso (in grande libreria che tratti tutti i rami librari) con responsabilità sul proprio reparto e con commessi e aiuto commessi alle dipendenze.

£. 3.400=

2^ Categoria
- Cassiere principale, con almeno due casse
- Magazziniere consegnatario, con almeno tre magazzinieri o aiuto magazzinieri alle dipendenze.
- Contabile di concetto.
- Commesso di libreria
- Corrispondente di concetto con funzione autonoma.

£. 2.80[illegible]=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nali, grossisti di carta) ed i rappresentanti della relativa Federazione dei lavoratori, assistiti dal rappresentante della Camera Confederale del Lavoro é stato stipulato il seguente accordo salariale valevole per le aziende della provincia di Bologna :

I) Le retribuzioni da corrispondersi al personale delle qualifiche sottoindicate con le relative distinzioni, vengono fissate nella seguente misura al lordo di ogni trattenuta gravante per legge o per contratto sui lavoratori, intendendosi assorbiti in tali minimi tutte le indennità finora corrisposte in modo continuativo.
I dipendenti retribuiti in parte con una percentuale sulle vendite, conservano il diritto alla percentuale stessa, salve la possibilità di una modificazione dell'entità di tale percentuale, da concordarsi singolarmente.
Per il personale femminile impiegatizio ed operaio sui minimi fissati sarà da operare la riduzione del 15 %.

1862

I° PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

I^ Categoria

- Capo reparto e capo servizio tecnico amministrativo, con relativa responsabilità e capi ufficio alle dipendenze.
- Capo Ufficio con almeno 3 impiegati alle dipendenze
- Corrispondente di concetto in almeno tre lingue estere.
- Primo commesso (in grande libreria che tratti tutti i rami librari) con responsabilità sul proprio reparto e con commessi e aiuto commessi alle dipendenze.

£. 3.400=

2^ Categoria

- Cassiere principale, con almeno due casse
- Magazziniere consegnatario, con almeno tre magazzinieri o aiuto magazzinieri alle dipendenze.
- Contabile di concetto.
- Commesso di libreria
- Corrispondente di concetto con funzione autonoma.
- Ispettore propagandista.

£. 2.80[illegible]=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3^ Categoria :
1) - contabile d'ordine - aiuto commesso di libreria, Stenodattilografo, Fatturista - Cassiere di negozio - Distributore di aziende giornalistiche addetto al servizio di abbonamento ai periodici - operatori di macchine contabili -, corrispondenti comuni - magazziniere di libreria e di grossisti. £. 1.900=

2) - Compositrista - Dattilografo - raccoglitore d'ordini - Distributore di biblioteche circolanti - commesso di carto-librerie - addetto al controllo merci in arrivo e in partenza - addetto all'invio di volumi in esame - aiuto distributore di agenzie giornalistiche- esattore di librerie - scritturale con mansioni comuni. £. 1.500=

APPRENDISTI (oltre i 16 anni):

primo anno.....2. 800=
secondo anno....." 1000=
terzo anno....." 1200=

1861

II° PERSONALE CON MANSIONI NON DISTINTIVE

	oltre i 21 anni	18-21 anni	16-18 a
Uomini di fatica con mansioni speciali :(autisti - portieri - custodi - imballatori - impacchettatori di magazzino)	8½=	6.=	5.=
Uomini di fatica comuni : (facchini - fattorini per recapito, per la pulizia dei negozi, dei magazzini, ecc.)	7.50	5.50	4.5
Taglistori di testate.	7.50	5.50	4.5
Ciclisti con biciclette proprie per distribuzione giornali	12.=	10.=	8.=

2°) In aggiunta agli stipendi e paghe basa sopra indicati, verrà corrispos

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Distributore di aziende giornalistiche addetto al servizio di abbonamento ai periodici - operatori di macchine contabili -, corrispondenti comuni - magazziniere di libreria e di grossisti. £. 1.900=

2) - Compositrista - Dattilografo - raccoglitore d'ordini - Distributore di biblioteche circolanti - commesso di carto-librerie - addetto al controllo merci in arrivo e in partenza - addetto all'invio di volumi in esame - aiuto distributore di agenzie giornalistiche- esattore di librerie - scritturale con mansioni comuni. £. 1.500=

APPRENDISTI (oltre i 16 anni):

primo anno.....£. 800=
secondo anno....." 1000=
terzo anno....." 1200=

1861

II° PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

	oltre i 21 anni	18-21 anni	16-18 a
Uomini di fatica con mansioni speciali: (autisti - portieri - custodi - imballatori - impacchettatori di magazzino)	8.==	6.==	5.=
Uomini di fatica comuni: (facchini - fattorini per recapito, per la pulizia dei negozi, dei magazzini, ecc.)	7.50	5.50	4.5
Taglistori di testate.	7.50	5.50	4.5
Ciclisti con biciclette proprie per distribuzione giornali	12.==	10.==	8.=

2°) In aggiunta agli stipendi e paghe basa sopra indicati, verrà corrisposta una indennità di carovita, da corrispondersi per giornate di effettiva presenza al lavoro. Le ferie annualmente spettanti al lavoratore e le giornate considerate festività ufficiali dal calendario ufficiale che verrà compilato dalle competenti autorità, verranno retribuite con lo stipendio o paga base e relative indennità di carovita

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Oltre 21 anni	18-21 anni	16-18 anni
UOMINI			
Impiegati	100.=	64 .=	48.=
Non impiegati	12.50	8.=	6.=
DONNE			
Impiegate	80.=	48.=	24.=
Non impiegate	8.=	6.=	4.=

3°) Le retribuzioni e l'indennità di carovita di cui sopra s'intendono per 8 ore giornaliere.

4°) Il presente accordo entra in vigore alla data del 1° giugno 1945.

p. il SINDACATO LAVORATORI
f.to Aleeo Degli Esposti

p. IL SINDACATO DATORI DI LAVORO
f.to Calisto Sarti

p. LA CAMERA DEL LAVORO
f.to Bonazzi

1860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna - Electrical Radio 95

Il giorno 16 luglio 1945 in Bologna, presso la Sede dell'Asso= ciazione dei Commercianti, tra i rappresentanti del Sindacato dei Commercianti in materiale elettrico e radio , e i lavoratori addetti all'attività medesima; assistiti da un rappresentante della Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Bologna, si è stipulato il seguente accordo valevole per tutti i dipendenti delle aziende suddette.

E' stato convenuto il seguente adeguamento agli stipendi e salari:

CATEGORIA OPERAIA		
Operaio specializzato	all'ora	£.9,50
Operaio qualificato	"	" 8,50
Operaio comune o manovale specializzato sopra i 18 anni	"	" 7,50
Operaio comune o manovale specializz.dai 16 al 18 anni	"	" 5,30
Manovale comune sopra i 18 anni	"	" 7,20
Manovale comune dai 16 ai 18 anni	"	" 4,70
Aprendista di anni 16 con 2 anni di tirocinio come fattorino	"	" 4,30
Fattorino 1^ assunzione di anni 15	"	" 4,00
Fattorino 1^ assunzione di anni 14	"	" 3,00

Il fattorino dopo due anni di tirocinio passa alla categoria de= gli apprendisti.

- Per gli apprendisti sono fissati per raggiungere la qualifica (operaio qualificato) i seguenti otto scatti semestrali:(4,70 = 5,30 6,-- = 6,50 ÷ 7,-- = 7,50 = 8,-- = 8,50).

1853

CATEGORIA IMPIEGATI		
Categoria a)		
1°) Uomini e donne	£.	4.000.-
Categoria b)		
2°) Uomini di età superiore ai 21 anni	"	3.300.-
Donne di età superiore ai 21 anni	"	2.700.-
Uomini di età inferiore ai 21 anni	"	2.500.-
Donne di età inferiore ai 21 anni	"	2.000.-
Categoria C)		
1°) Uomini di età superiore ai 21 anni	"	2.200.-
" " " dai 20 ai 21 anni	"	2.000.-
" " " dai 19 ai 20 anni	"	1.800.-
" " " dai 18 ai 19 anni	"	1.600.-
" " " dai 17 ai 18 anni	"	1.400.-
" " " dai 16 ai 17 anni	"	1.150.-
" " " sotto i 16 anni	"	900.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

suddette.

E' stato convenuto il seguente adeguamento agli stipendi e salari:

CATEGORIA OPERAIA

Operaio specializzato	all'ora	£.9,50
Operaio qualificato	"	" 8,50
Operaio comune o manovale specializzato sopra i 18 anni	"	" 7,50
Operaio comune o manovale specializz.dai 16 al 18 anni	"	" 5,30
Manovale comune sopra i 18 anni	"	" 7,20
Manovale comune dai 16 ai 18 anni	"	" 4,70
Apprendista di anni 16 con 2 anni di tirocinio come fattorino	"	" 4,30
Fattorino 1^ assunzione di anni 15	"	" 4,00
Fattorino 1^ assunzione di anni 14	"	" 3,00

Il fattorino dopo due anni di tirocinio passa alla categoria degli apprendisti.

Per gli apprendisti sono fissati per raggiungere la qualifica (operaio qualificato) i seguenti otto scatti semestrali:(4,70 = 5,30 6,-- = 6,50 ± 7,-- = 7,50 = 8,-- = 8,50).

1859

CATEGORIA IMPIEGATI

Categoria a)		
1°) Uomini e donne	£.	4.000.-
Categoria b)		
2°) Uomini di età superiore ai 21 anni	"	3.300.-
Donne di età superiore ai 21 anni	"	2.700.-
Uomini di età inferiore ai 21 anni	"	2.500.-
Donne di età inferiore ai 21 anni	"	2.000.-
Categoria C)		
1°) Uomini di età superiore ai 21 anni	"	2.200.-
" " " dai 20 ai 21 anni	"	2.000.-
" " " dai 19 ai 20 anni	"	1.800.-
" " " dai 18 ai 19 anni	"	1.600.-
" " " dai 17 ai 18 anni	"	1.400.-
" " " dai 16 ai 17 anni	"	1.150.-
" " " sotto i 16 anni	"	900.-
2°) Donne di età superiore ai 21 anni	"	1.800.-
" " " dai 20ai 21 anni	"	1.650.-
" " " dai 19 ai 20 anni	"	1.500.-
" " " dai 18 ai 19 anni	"	1.350.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Donne dai 17 ai 16 anni £. 1.200.-
" " 16 ai 17 anni " 1.050.-
" di età sotto i 16 anni " 85[illegible].-

Le retribuzioni relative alle qualifiche sopra indicate, con le relative distinzioni, restano così fissate per quanto riguarda lo stipendio o salario, al lordo delle trattenute gravanti per legge o per contratto sui lavoratori; restando in esse assorbite - tutte le altre indennità finora corrisposte in modo continuativo, ad eccezione delle indennità di mensa, stabilite con decorrenza 1 aprile, che seguiterà ad essere corrisposta nella misura di lire 10 per ogni giornata di effettiva presenza, così pure durante le giornate di trasferta in aggiunta alle relative indennità.

INDENNITA' CARO-VITA

Agli stipendi o salari di cui sopra dovrà essere aggiunta una indennità di caro-vita nella seguente misura:

- operai e impiegati oltre i 21 anni all'ora £. 12.-
- donne " £. 10.-
- operai e impiegati donne e uomini dai 18 ai 21 anni " £. 10.-
- operai e impiegati donne e uomini dai 16 ai 18 anni " £. 8.-
- fattorini di anni 15 " £. 5.-
- fattorini di anni 14 " £. 4.-

L'indennità di caro-vita spetta anche nel periodo di ferie.-

INDENNITA' DI BICICLETTA

Al lavoratore che per servizio adopera la propria bicicletta ha diritto ad una indennità giornaliera di £. 5.-

INDENNITA' DI TRASFERTA

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore a:

- per 2 pasti con pernottamento £. 150
- per 2 pasti senza pernottamento £. 100
- per un pasto £. 50.

INDENNITA' DI ANZIANITA'

- Rimane confermato che l'indennità di anzianità spetta anche nel caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore purchè il dipendente abbia dato il regolare preavviso;
- Per qualsiasi altra disposizione non contemplata nel presente accordo ci si riferisce ai vigenti contratti di lavoro e disposizioni in vigore nel settore del commercio.

Il presente accordo entrerà in vigore dal 16 luglio 1948 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tutte le altre indennità finora corrisposte in modo continuativo, ad eccezione delle indennità di mensa, stabilite con decorrenza 1 aprile, che seguiterà ad essere corrisposta nella misura di lire 10 per ogni giornata di effettiva presenza, così pure durante le giornate di trasferta in aggiunta alle relative indennità.

INDENNITA' CARO-VITA

Agli stipendi e salari di cui sopra dovrà essere aggiunta una indennità di caro-vita nella seguente misura:

- operai e impiegati oltre i 21 anni	all'ora	£. 12.-
- donne	"	£. 10.-
- operai e impiegati donne e uomini dai 18 ai 21 anni	"	£. 10.-
- operai e impiegati donne e uomini dai 16 ai 18 anni	"	£. 8.-
- fattorini di anni 15	"	£. 5.-
- fattorini di anni 14	"	£. 4.-

L'indennità di caro-vita spetta anche nel periodo di ferie.-

INDENNITA' DI BICICLETTA

Al lavoratore che per servizio adopera la propria bicicletta ha diritto ad una indennità giornaliera di £. 5.-

INDENNITA' DI TRASFERTA

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore a:

- per 2 pasti con pernottamento	£. 150
- per 2 pasti senza pernottamento	£. 100
- per un pasto	£. 50.

INDENNITA' DI ANZIANITA'

- Rimane confermato che l'indennità di anzianità spetta anche nel caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore purchè il dipendente abbia dato il regolare preavviso;
- Per qualsiasi altra disposizione non contemplata nel presente accordo ci si riferisce ai vigenti contratti di lavoro e disposizioni in vigore nel settore del commercio.

Il presente accordo entrerà in vigore dal 1° Luglio 1945 ed avrà applicazione nel territorio del solo Comune di Bologna.-

p. IL SINDACATO LAVORATORI
f° Gilberto Lovatti
f° Berta Turrini
f° Martelli Luciano

p. IL SINDACATO COMMERCIANTI
f° Occhi Tullio
f° Occoni F.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
EMILIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna — Clothing

Il giorno 28 luglio 1945 in Bologna, tra i rappresentanti dei Sindacati grossisti e detta lianti abbigliamento, categoria dei tessuti, mercerie, maglierie e filati, e i rappresentanti dei lavoratori dell'abbigliamento, con l'intervento dei rappresentanti della locale Camera del Lavoro, è stato stipulato il seguente accordo, valevole per il territorio del Comune di Bologna:

1) - Le retribuzioni da corrispondersi al personale delle qualifiche sotto indicate, con le relative distinzioni, vengono fissate nella seguente misura, al lordo di ogni trattenuta gravante per legge o per contratto sui lavoratori, intendendosi assorbite in tali minimi di paga tutte le indennità finora corrisposte a titolo continuativo:

I° - PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

		Mensili
A)-	1°) Gerenti di negozio e di magazzino all'ingrosso	£. 5.000
	2°) Capi di servizio amministrativo	" 5.000-
	3°) Capo reparto vend. con responsabilità tecn. amm/va	" 4.000-
B)	1°) Capi ufficio Amm/vi, con almeno 3 dipendenti	" 3.500
	2°) Cassiere principale, con almeno 3 dipendenti	" 3.500-
	3°) Capo reparto vendite, con almeno 3 dipendenti	" 3.500-
	4°) Magazziniere, con almeno tre dipendenti	" 3.500-
	5°) Contabile con mansioni di concetto	" 3.000-
	6°) Corrispondente (almeno una lingua estera)	" 2.500-
	7°) Vetrinista decoratore	" 3.500-
	8°) Vetrinista comune	" 2.500-
	9°) Commesso dettaglio	" 3.000-
	10°) Commesso ingrosso	" 2.500-
C)	1°) Contabile d'ordine	" 2.000-
	2°) Cassiere	" 2.000-
	3°) Cassiere addetto esclusivamente ai registr. di cassa	" 1.500-
	4°) Magazziniere e spedizioniere	" 2.000-
	5°) Stenodattilografo	" 2.000-
D)	1°) Aiuto commessi per i primi due anni	" 1.300-
	2°) Aiuto commesso dettaglio	" 1.800-
	3°) Aiuto commesso ingrosso	" 1.500-
	4°) Fatturista	" 1.500-
	5°) Aiuto-contabile	" 1.500-
	6°) Campionarista	" 1.500-
	7°) Dattilografo	" 1.500-
	8°) Impiegato d'ordine	" 1.500-
	9°) Preparatori commissioni	" 1.300-
E)	1°) Apprendista tecnico e amministrativo	" 600-
	2°) Apprendista tecnico e amm/vo dai 16 ai 18 anni	" 800-
	3°) Apprendista tecnico e amm/vo dai 18 ai 21 anni	" 1.000-

1858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) - Le retribuzioni da corrispondersi al personale delle qualifiche sotto indicate, con le relative distinzioni, vengono fissate nella seguente misura, al lordo di ogni trattenuta gravante per legge o per contratto sui lavoratori, intendendosi assorbite in tali minimi di paga tutte le indennità comunque corrisposte a titolo continuativo:

I°.- PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

		Mensili
A)- 1°)	Gerenti di negozio e di magazzino all'ingrosso	£. 5.000
2°)	Capi di servizio amministrativo	" 5.000
3°)	Capo reparto vend. con responsabilità tecn. amm/va	" 4.000-
B) 1°)	Capi ufficio Amm/vi, con almeno 3 dipendenti	" 3.500
2°)	Cassiere principale, con almeno 3 dipendenti	" 3.500-
3°)	Capo reparto vendite, con almeno 3 dipendenti	" 3.500-
4°)	Magazziniere, con almeno tre dipendenti	" 3.500-
5°)	Contabile con mansioni di concetto	" 3.000-
6°)	Corrispondente (almeno una lingua estera)	" 2.500-
7°)	Vetrinista decoratore	" 3.500-
8°)	Vetrinista comune	" 2.500-
9°)	Commesso dettaglio	" 3.000-
10°)	Commesso ingrosso	" 2.500-
C) 1°)	Contabile d'ordine	" 2.000-
2°)	Cassiere	" 2.000-
3°)	Cassiere addetto esclusivamente al registr.di cassa	" 1.500-
4°)	Magazziniere e spedizioniere	" 2.000-
5°)	Stenodattilografo	" 2.000-
D) 1°)	Aiuto commessi per i primi due anni	" 1.300-
2°)	Aiuto commesso dettaglio	" 1.800-
3°)	Aiuto commesso ingrosso	" 1.500-
4°)	Fatturista	" 1.500-
5°)	Aiuto-contabile	" 1.500-
6°)	Campionarista	" 1.500-
7°)	Dattilografo	" 1.500-
8°)	Impiegato d'ordine	" 1.500-
9°)	Preparatori commissioni	" 1.300-
E) 1°)	Apprendista tecnico e amministrativo	" 600-
2°)	Apprendista tecnico e amm/vo dai 16 ai 18 anni	" 800-
3°)	Apprendista tecnico e amm/vo dai 18 ai 21 anni	" 1.000-

II°.- PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

1°)	Autista	" 2.000-
2°)	Imballatore-facchino	" 2.000-
3°)	Fattorino fino ai 18 anni	" 600-

1858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI

B O L O G N A

Bologna, 30 luglio 1945

N° di prot. 1242/46

UFFICIO: SINDACALE

A TUTTI GLI ASSOCIATI DEI SINDACATI GROSSISTI E DETTAGLIANTI ABBIGLIAMENTO, MERCERIE E CONFEZIONI E ARREDAMENTO

LORO SEDI

OGGETTO: Adeguamento salariale dipendenti.

Vi trasmettiamo copia dell'accordo salariale stipulato con il Sindacato dei lavoratori dell'abbigliamento, valevole nel per il territorio del Comune di Bologna, per i dipendenti delle aziende grossiste e dettaglianti dell'abbigliamento, arredamento, mercerie e confezioni, tessuti, maglierie e filati.

IL PRESIDENTE
(Amato Festi)

N° 1 ALLEGATO.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Per il personale femminile le precedenti retribuzioni si intendono diminuite del 15%.

2°) In aggiunta alle paghe e stipendi base sopra indicati verrà corrisposta una indennità di carovita nella misura seguente, per ciascuna te di effettiva presenza al lavoro:

	Uomini	Donne
1) Personale di età superiore ai 21 anni al giorno	£.100,--	80,---
2) " " " dai 18 ai 21 anni " " "	70,--	50,--
3) Personale fino ai 18 anni " " "	30,--	30,--

3°) Per dimostrare la propria solidarietà e concretamente venire in aiuto ai propri ex dipendenti licenziati in seguito alla situazione anormale creatasi con il blocco della merci, le difficoltà di assegnazione ed i bombardamenti, i datori di lavoro accordano ai propri ex dipendenti che non rientrino nelle condizioni sotto specificate, una speciale premio da corrispondersi una volta tanto nella seguente misura:

- Licenziati dal 1 marzo	1942 al 30 agosto	1942	£.15.000,--
- " " 1 settembre	1942 al 28 febbraio	1943	" 12.500,--
- " " 1 marzo	1943 al 30 agosto	1943	" 10.000,--
- " " 1 settembre	1943 al 28 febbraio	1944	" 7.500,--
- " " 1 marzo	1944 al 30 agosto	1944	" 5.000,--
- " " 1 settembre	1944 al 28 febbraio	1945	" 2.500,--

Per i dipendenti che al momento del licenziamento non avevano raggiunto i 21 anni, sarà apportata una riduzione sul suddetto premio nella misura del 30%.

1857

Non hanno diritto al premio i lavoratori licenziati per anzianità, cattiva rendimento, indisciplina, inosservanza delle norme di lavoro; dimissioni volontarie, gli stessi licenziati, o coloro che in data posteriore al licenziamento sono stati assunti in altre aziende, anche di altro genere, o comunque hanno svolto una attività lavorativa continuativa.

Per facilitare la riassunzione del personale licenziato, le aziende che all'entrata in vigore del presente accordo riassumeranno i propri ex dipendenti sono esenti dal pagamento del suddetto premio, restando stabilito che la decorrenza dello stipendio avrà inizio dal 1 luglio 1945.

4°) Per non gravare le aziende di un onere troppo gravoso e imprevedu to ed in considerazione dei vantaggi ottenuti d'altra parte dal presente accordo salariale, irappresentanti dei lavoratori accettano per le categorie da essi rappresentate, ed i rappresentanti della Camera del Lavoro sanciscono, la seguente clausola, espressamente rinunziando al maggior diritto eventuale loro spettante:

I datori di lavoro potranno licenziare senza indennità di preav

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2)	dai 18 ai 21 anni	"	"	70,-- 50,--
3)	Personale fino ai 18 anni	"	"	30,-- 30,--

3°) Per dimostrare la propria solidarietà e concretamente venire in aiuto dei propri ex dipendenti licenziati in seguito alla situazione anormale creatasi con il blocco delle merci, le difficoltà di assegnazione ed i bombardamenti, i datori di lavoro accorderanno ai propri ex dipendenti che non rientrino nelle condizioni sotto specificate, una speciale premio da corrispondersi una volta tanto nella seguente misura:

- Licenziati	dal	1 marzo	1942	al 30 agosto	1942	£.15.000,--
- "	"	1 settembre	1942	al 28 febbraio	1943	" 12.500,--
- "	"	1 marzo	1943	al 30 agosto	1943	" 10.000,--
- "	"	1 settembre	1943	al 28 febbraio	1944	" 7.500,--
- "	"	1 marzo	1944	al 30 agosto	1944	" 5.000,--
- "	"	1 settembre	1944	al 28 febbraio	1945	" 2.500,--

Per i dipendenti che al momento del licenziamento non avevano raggiunto i 21 anni, sarà apportata una riduzione sul suddetto premio nella misura del 30%.

1857

Non hanno diritto al premio i lavoratori licenziati per anzianità, cattivo rendimento, indisciplina, inosservanza delle norme di lavoro; dimissioni volontarie, gli avventizi licenziati, e coloro che in data posteriore al licenziamento sono stati assunti in altre aziende, anche di altro genere, e comunque hanno svolto una attività lavorativa continuativa.

Per facilitare la riassunzione del personale licenziato, le aziende che all'entrata in vigore del presente accordo riassumeranno i propri ex dipendenti sono esenti dal pagamento del suddetto premio, restando stabilito che la decorrenza dello stipendio avrà inizio dal 1 luglio 1945.

4°) Per non gravare le aziende di un onere troppo grevoso e imprevedute ed in considerazione dei vantaggi ottenuti d'altra parte dal presente accordo salariale, i rappresentanti dei lavoratori accettano per le categorie da essi rappresentate, ed i rappresentanti della Camera del Lavoro sanciscono, la seguente clausola, espressamente rinunziando al maggior diritto eventuale loro spettante :

- I datori di lavoro potranno licenziare senza indennità di preavviso i propri dipendenti alla data del 30 giugno 1945 sulla base

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delle retribuzioni corrisposte prima dell'entrata in vigore del presente accordo, con l'obbligo della riassunzione del medesimo personale alla data del 1° luglio 1945. All'atto di un successivo licenziamento le relative indennità verrà corrisposta sulla base del solo stipendio con esclusione dell'indennità di carovita con decorrenza dal 1 luglio 1945, intendendosi che si è iniziato in tale data un nuovo rapporto di lavoro. In tale caso l'indennità di cui sopra dovrà venir computata come se il rapporto di lavoro non fosse mai stato risolto. Parimenti dovrà venir effettuato il computo ai termini di ferie spettanti annualmente al lavoratore, come se il rapporto di lavoro non fosse mai stato risolto.

5°) Il presente accordo entrerà in vigore il 1 luglio 1945.

6°) In eventuale contratto nazionale o provinciale porta di diritto la decadenza dell'attuale accordo.

p. i LAVORATORI
F/to Meluzzi Francesco
" Spezzoli Carlo
" Sergio Balbiani
" Villa Elisea
Rocchi Luciano

p. I COMMERCIANTI
F/to Augusto Sabeli
" Filiberto Pasquini
" Savini Adelmo
" Cesare Pezzoli
" Galileo Ghelli
" Gaetano Fontana

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE * UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna - Wood and Timber

Il giorno 24 luglio 1945 in Bologna presso la Sede dell'Associazione Commercianti, fra il Sindacato dei commercianti in legnami ed il Sindacato dei lavoranti in legno e affini, si è stipulato il seguente accordo salariale a favore degli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio di legnami nel territorio della Provincia di Bologna con esclusione della zona di Imola.

ART.1

I minimi di retribuzione mensili al lordo delle R.M. e dei contributi a carico del dipendente vengono così fissati.

	Mensili
CATEGORIA A - Personale con mansioni direttive	£.4.600,--
CATEGORIA B - Personale con mansioni di concetto: (Capi di ufficio o di servizio tecnico, capi di ufficio o servizio amministrative, magazzinieri consegnatari con responsabilità tecnica o amministrativa, contabili di concetto, agente-acquistatore, corrispondente di concetto ed altro personale con mansioni di concetto)	
Uomini di età superiore ai 21 anni	" 3.500,--
Donne " " " " 21 "	" 3.000,--
Uomini di età inferiore ai 21 anni	" 2.500,--
Donne " " " " 21 "	" 2.000,--
CATEGORIA C - Personale con mansioni di grado comune (contabili d'ordine, fatturisti, cassieri comuni, stenodattilografi, magazzinieri anche se con mansioni di vendita, altri impiegati d'ordine anche se con mansioni di vendita)	
1°) Uomini di età inferiore ai 21 anni	" 2.200,--
" " " dai 20 ai 21 anni	" 2.000,--
" " " " 19 " 20 "	" 1.800,--
" " " " 18 " 19 "	" 1.600,--
" " " " 17 " 18 "	" 1.400,--
" " " " 16 " 17 "	" 1.150,--
" inferiori ai 16 anni	" 900,--
2°) Donne di età inferiore ai 21 anni	" 1.800,--
" " " dai 20 ai 21 anni	" 1.650,--
" " " dai 19 ai 20 "	" 1.550,--
" " " " 18 " 19 "	" 1.350,--
" " " " 17 " 18 "	" 1.200,--
" " " " 16 " 17 "	" 1.050,--
" " " inferiore ai 16 anni	" 850,--
CATEGORIA D - Personale subalterno e ausiliario (uscieri, portieri, custodi, fattorini, guardie notturne) il medesimo trattamento fatto alle donne di categoria C).	
CATEGORIA E - Personale operaio qualificato :	" 11 orario

1956

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I minimi di retribuzione mensili al lordo delle R. . e dei contributi a carico del dipendente vengono così fissati.

	Mensili
CATEGORIA A - Personale con mansioni direttive	£.4.600,--
CATEGORIA B - Personale con mansioni di concetto: (Capi di ufficio o di servizio tecnico, capi di ufficio o servizio amministrativo, magazzinieri consegnatari con responsabilità tecnica o amministrativa, contabili di concetto, agente-acquistatore, corrispondente di concetto ed altro personale con mansioni di concetto)	
Uomini di età superiore ai 21 anni	" 3.500,--
Donne " " " " 21 "	" 3.000,--
Uomini di età inferiore ai 21 anni	" 2.500,--
Donne " " " " 21 "	" 2.000,--
CATEGORIA C - Personale con mansioni di grado comune (contabili d'ordine, fatturisti, cassieri comuni, stenodattilografi, magazzinieri anche se con mansioni di vendita, altri impiegati d'ordine anche se con mansioni di vendita)	
1°) Uomini di età inferiore ai 21 anni	" 2.200,--
" " " dai 20 ai 21 anni	" 2.000,--
" " " " 19 " 20 "	" 1.800,--
" " " " 18 " 19 "	" 1.600,--
" " " " 17 " 18 "	" 1.400,--
" " " " 16 " 17 "	" 1.150,--
" inferiori ai 16 anni	" 900,--
2°) Donne di età inferiore ai 21 anni	" 1.800,--
" " " dai 20 ai 21 anni	" 1.650,--
" " " dai 19 ai 20 "	" 1.550,--
" " " " 18 " 19 "	" 1.350,--
" " " " 17 " 18 "	" 1.200,--
" " " " 16 " 17 "	" 1.050,--
" " " inferiore ai 16 anni	" 850,--
CATEGORIA D - Personale subalterno e ausiliario (uscieri, portieri, custodi, fattorini, guardie notturne) il medesimo trattamento fatto alle donne di categoria C).	
CATEGORIA E - Personale operaio qualificato :	
Collaudatori, misuratori, assortitori	" 11 orarie
Segantini, squadratori, attrezzisti	" 10 "
Operai comuni e personale di fatica	" 8 "
Artisti	settimanali "540 - -
Conducenti di veicoli a trazione animale	" "432 - -
Operaie di età superiore ai 18 anni	" 5 orarie
" " " fino ai 18 anni	" 4 "

1856

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Apprendisti con mansioni non impiegatizie
di età dai 18 ai 21 anni £.8,-- orarie
" " " 16 " 18 " " 5,-- "
" " " 14 " 16 " " 3,50 "

Resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore già praticato dall'azienda.

ART.2

Ai dipendenti, impiegati e operai, sarà corrisposta per ogni ora di effettivo servizio, una indennità di carovita così fissata:

Uomini oltre i 21 anni	£.12 orarie
" dai 18 ai 21 anni	" 10 "
" " 16 " 18 "	" 8 "
" fino ai 16 anni	" 6 "
Donne sopra i 18 anni	" 9 "
" sotto i 18 anni	" 6 "

ART.3

Le retribuzioni di cui all'art.1 sono state fissate per un orario di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, ad eccezione del personale addetto a lavori di carattere discontinuo pei quali l'orario è di 9 ore giornaliere e 54 settimanali.

ART.4

Resta inteso che le indennità di presenza e di guerra vengono assorbite nelle nuove paghe. Continuerà ad essere corrisposta l'indennità di mensa secondo le norme istitutive.

ART.5

Per le aziende non residenti nel Comune di Bologna i minimi di retribuzione e il caro vita vanno ridotti del 10%.

ART.6

Le spese di trasferta saranno rimborsate a presentazione della lista.

ART.7

Il presente accordo entra in vigore dal 1° maggio 1945.-

p. IL SINDACATO LAVORATORI
f° Giacomo Golinelli

p. IL SINDACATO COMMERCIANTI
f° Luigi Poluzzi

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.2

Ai dipendenti, impiegati e operai, sarà corrisposta per ogni ora di effettivo servizio, una indennità di carovita così fissata:

Uomini oltre i 21 anni	£.12 orarie
" dai 18 ai 21 anni	" 10 "
" " 16 " 18 "	" 8 "
" fino ai 16 anni	" 6 "
Donne sopra i 18 anni	" 9 "
" sotto i 18 anni	" 6 "

ART.3

Le retribuzioni di cui all'art.1 sono state fissate per un orario di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, ad eccezione del personale addetto a lavori di carattere discontinuo pei quali l'orario è di 9 ore giornaliere e 54 settimanali.

ART.4

Resta inteso che le indennità di presenza e di guerra vengono assorbite nelle nuove paghe. Continuerà ad essere corrisposta l'indennità di mensa secondo le norme istitutive.

ART.5

Per le aziende non residenti nel Comune di Bologna i minimi di retribuzione e il caro vita vennero ridotti del 10%.

ART.6

Le spese di trasferta saranno rimborsate a presentazione della lista.

ART.7

Il presente accordo entra in vigore dal 1° maggio 1945.-

p. IL SINDACATO LAVORATORI
f° Giacomo Golinelli

p. IL SINDACATO COMMERCIANTI
f° Luigi Poluzzi

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO BOLOGNA — MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna

Il giorno 10 luglio 1945 tra i rappresentanti del Sindacato albergo e mense ed i rappresentanti del Sindacato dei Lavoratori addetti ai ristoranti, trattorie e osterie con cucina, assistiti dal rappresentante della locale Camera del Lavoro, è stato stipulato il seguente accordo valevole per gli esercizi situati nel territorio del Comune di Bologna:

1°) Le retribuzioni mensili per il personale specificato restano fissate nella seguente misura mensile, con assorbimento di ogni altra e diversa indennità finora corrisposta in modo continuativo, ad eccezione di una indennità di carovita da corrispondersi per giornate di effettiva presenza.

PER GLI ESERCIZI DI 1^ E 2^ CATEGORIA:

	Retribuzione mensile /	Carovita giornaliero /	Retribuzione globale per 26 gg.lavorativi.
- Direttore	5.304,--	96,--	7.800,--
- 1° cuoco	3.512,--	96,--	6.008,--
- 2° cuoco	2.874,--	96,--	5.370,--
- 3° cuoco	2.322,--	96,--	4.818,--
- Aiuto cuoco	1.000,--	90,--	3.340,--
- Apprendista cuoco	500,--	40,--	1.540,--
- Sguattero	1.000,--	90,--	3.340,--
- Cantiniere, dispensiere	1.000,--	90,--	3.340,--
- Guardarobiera	800,--	70,--	2.620,--
- Sfoglina, sguattera	1.000,--	75,--	2.950,--
- Marchiere	1.200,--	100,--	3.800,--
- Marchiera	1.000,--	77,--	3.002,--

PER GLI ESERCIZI DI 3^ E 4^ CATEGORIA:

- 1° cuoco (2° cuoco nei locali di 1^ e 2^ categ.)	2.874,--	96,--	5.370,--
- Cuoco (3° cuoco nei locali di 1^ e 2^ Categ.)	2.322,--	96,--	4.818,--
- Cuoco	1.600,--	96,--	4.096,--
- Aiuto cuoco	1.000,--	90,--	3.340,--
- Aiuto cuoca	1.000,--	75,--	2.950,--
- Sguattero, cantiniere	900,--	90,--	3.240,--
- Sguattera	900,--	75,--	2.850,--

2°) Le retribuzioni di cui sopra si intendono fissate per un orario di lavoro di nove ore giornaliere e 54 settimanali ivi comprese l'ora necessaria per consumare i pasti. Le ore di lavoro in più delle nove verranno retribuite senza alcuna maggiorazione.

3°) Il presente accordo entra in vigore dal 24 maggio 1945.

...L SIND.O.TO ...E CLNAI

185

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sete nella seguente misura mensile, con assorbimento di ogni altra e diversa indennità finora corrisposta in modo continuativo, ad eccezione di una indennità di carovita da corrispondersi per giornate di effettiva presenza.

PER GLI ESERCIZI DI 1^ E 2^ CATEGORIA:

	Retribuzione mensile /	Carovita - giornaliero /	Retribuzione globale per 26 gg.lavorativi.
- Direttore	5.304,--	96,--	7.800,--
- 1° cuoco	3.512,--	96,--	6.008,--
- 2° cuoco	2.874,--	96,--	5.370,--
- 3° cuoco	2.322,--	96,--	4.818,--
- Aiuto cuoco	1.000,--	90,--	3.340,--
- Apprendista cuoco	500,--	40,--	1.540,--
- Sguattero	1.000,--	90,--	3.340,--
- Cantiniere, dispensiere	1.000,--	90,--	3.340,--
- Guardarobiera	800,--	70,--	2.620,--
- Sfoglina, sguattera	1.000,--	75,--	2.950,--
- Marchiere	1.200,--	100,--	3.800,--
- Marchiera	1.000,--	77,--	3.002,--

PER GLI ESERCIZI DI 3^ E 4^ CATEGORIA:

- 1° cuoco (2° cuoco nei locali di 1^ e 2^categ.)	2.874,--	96,--	5.370,--
- Cuoco (3° cuoco nei locali di 1^ e 2^ Categ.)	2.322,--	96,--	4.818,--
- Cuoco	1.500,--	96,--	4.096,--
- Aiuto cuoco	1.000,--	90,--	3.340,--
- Aiuto cuoca	1.000,--	75,--	2.950,--
- Sguattero, cantiniere	900,--	90,--	3.240,--
- Sguattera	900,--	75,--	2.850,--

2°) Le retribuzioni di cui sopra si intendono fissate per un orario di lavoro di nove ore giornaliere e 54 settimanali ivi compresa l'ora necessaria per consumare i pasti. Le ore di lavoro in più delle nove verranno retribuite senza alcuna maggiorazione.

3°) Il presente accordo entra in vigore dal 24 maggio 1945.

IL SINDACATO LAVORATORI
F/to Berancini Cesare
" Vronesi Augusto
" Romagnoli Giuseppe
" Raffanini Fernando

IL SINDACATO ESERCENTI
F/to Landini Luigi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
EMILIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna - Food

Il giorno 7 luglio 1945 in Bologna, tra i rappresentanti dei Sindacati dei commercianti grossisti e dettaglianti in generi alimentari misti, pane e pasta, frutta e verdura, salumerie, drogherie e la Federazione dei lavoratori addetti all'alimentazione, assistiti dal rappresentante della locale Camera del Lavoro, si è stipulato il seguente accordo sindacale valevole per tutti i dipendenti dalle aziende suddette, con esclusione del personale dipendente dalle aziende esercitanti il commercio ortofrutticolo per i quali è valevole un particolare accordo:

1°) Le remunerazioni relative alle qualifiche sottoindicate, con le relative distinzioni, restano così fissate per quanto riguarda lo stipendio o salario mensile, al lordo delle trattenute gravanti per legge o per contratto sui lavoratori; restando in essa compresi tutte le altre indennità finora corrisposte in modo continuativo, ad eccezione dell'indennità di mensa che seguiterà ad essere corrisposta nella misura di 10 lire per ogni giornata di effettiva presenza.

I° IMPIEGATI E IMPIEGATE D'AMMINISTRAZIONE — 1854

1ª CATEGORIA:

Uomini e donne £.4.500,--

2ª CATEGORIA:

a) Uomini di età superiore ai 21 anni " 3.300,--
b) Donne di età superiore ai 21 anni " 2.700,--
c) Uomini di età inferiore ai 21 anni " 2.500,--
d) Donne di età inferiore ai 21 anni " 2.000,--

3ª CATEGORIA:

a) Uomini di età superiore ai 21 anni " 2.200,--
b) Uomini di età dai 20 ai 21 anni " 2.000,--
" " " " 19 " 20 " " 1.800,--
" " " " 18 " 19 " " 1.600,--
" " " " 17 " 18 " " 1.400,--
" " " " 16 " 17 " " 1.150,--
" " " sotto i 16 anni " 900,--

c) Donne di età superiore ai 21 anni " 1.800,--
" " " dai 20 ai 21 anni " 1.650,--
" " " " 19 " 20 " " 1.500,--
" " " " 18 " 19 " " 1.350,--
" " " " 17 " 18 " " 1.200,--
" " " " 16 " 17 " " 1.050,--
" " " sotto i 16 anni " 850.

II PERSONALE DI NEGOZIO E DI MAGAZZINO:

Gestori o capi reparto " 2.600,--

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

aziende esercitanti il commercio ortofrutticolo per i quali è vale=
vole un particolare accordo:

1°) Le retribuzioni relative alle qualifiche sottoindicate, con le relative distinzioni, restano così fissate per quanto riguarda lo stipendio o salario mensile, al lordo delle trattenute gra=vanti per legge o per contratto sui lavoratori, restando in es=so assorbite tutte le altre indennità finora corrisposte in mo=do continuativo, ad eccezione dell'indennità di mensa che segui=terà ad essere corrisposta nella misura di 10 lire per ogni gior=nata di effettiva presenza.

1854

I° IMPIEGATI E IMPIEGATE D'AMMINISTRAZIONE

1ª CATEGORIA:

Uomini e donne £.4.500,--

2ª CATEGORIA:

a) Uomini di età superiore ai 21 anni " 3.300,--
b) Donne di età superiore ai 21 anni " 2.700,--
c) Uomini di età inferiore ai 21 anni " 2.500,--
d) Donne di età inferiore ai 21 anni " 2.000,--

3ª CATEGORIA:

a) Uomini di età superiore ai 21 anni " 2.200,--
b) Uomini di età dai 20 ai 21 anni " 2.000,--
" " " " 19 " 20 " " 1.800,--
" " " " 18 " 19 " " 1.600,--
" " " " 17 " 18 " " 1.400,--
" " " " 16 " 17 " " 1.150,--
" " " sotto i 16 anni " 900,--

b) Donne di età superiore ai 21 anni " 1.800,--
" " " dai 20 ai 21 anni " 1.650,--
" " " " 19 " 20 " " 1.500,--
" " " " 18 " 19 " " 1.350,--
" " " " 17 " 18 " " 1.200,--
" " " " 16 " 17 " " 1.050,--
" " " sotto i 16 anni " 850.

II° PERSONALE DI NEGOZIO E DI MAGAZZINO:

- Gestori e capi reparto " 2.600,--
- Commessi e cassieri oltre 21 anni " 2.400,--
- Commessi dai 18 ai 21 anni " 1.900,--
- Aiuto commessi " 2.100,--
- Autisti " 2.400,--

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Uomini da fatica oltre 21 anni	£. 2.300,--
Fatterini e uomini da fatica dai 18 ai 21 anni	" 1.600,--
Fatterini e uomini da fatica dai 16 ai 18 anni	" 1.400,--
Fatterini e uomini da fatica fino ai 16 anni	" 900,--
Apprendisti dai 18 ai 21 anni	" 1.600,--
" " 16 " 18 "	" 1.400,--
" fino ai 16 anni	" 900,--

Per il personale femminile le retribuzioni di cui sopra, riferentesi al personale maschile, saranno ridotte del 10%.

2°) Alle stipendio o salario mensile di cui sopra dovrà essere aggiunta una indennità di carovita per ogni giornata di effettiva presenza nella misura seguente:

- Uomini sopra i 21 anni	£. 100,--
- Uomini dai 18 ai 21 anni	" 80,--
- Donne sopra i 18 anni	" 80,--
- Uomini e donne dai 16 ai 18 anni	" 60,--
- Uomini e donne fino ai 16 anni	" 35,--

Tale indennità di carovita dovrà essere corrisposta anche durante il periodo delle ferie.

Resta stabilito che il trattamento economico di maggior favore goduto dai dipendenti all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo deve essere mantenuto.

Le retribuzioni ed il carovita fissato per i gerenti o gestori di negozio debbono essere maggiorati del 5% in considerazione delle responsabilità da loro assunte.

3°) Le retribuzioni di cui sopra si intendono fissate per 8 ore giornaliere e 48 settimanali. I dipendenti addetti alla vendita ed in generale di negozi si impegnano a protrarre tale orario fino ad un massimo di un quarto d'ora dopo la chiusura della mattina e quella della sera per provvedere esclusivamente alla pulizia del negozio, intendendosi il compenso per tale prestazione già compreso nella normale retribuzione. Qualora la mezzora di tolleranza giornaliera sopradetta venga superata, il lavoro eccedente le otto ore dovrà venir retribuito con le retribuzioni corrisposte per il lavoro straordinario.

4°) Il presente accordo entrerà in vigore dal 15 maggio 1945 ed avrà applicazione nel territorio del solo Comune di Bologna.

IL SINDACATO DEI LAVORATORI
f° Negrini Giuseppe
f° Bragaglia Fierino
f° Ferraresi Renato

IL SINDACATO COMMERCIANTI
f° Canè Riccardo
f° Corradi Govoni
f° Bruno Masini
f° Pietro Genovesi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

900,--

Per il personale femminile le retribuzioni di cui sopra, riferentesi al personale maschile, saranno ridotte del 10%.

2°) Alle stipendio o salario mensile di cui sopra dovrà essere aggiunta una indennità di carovita per ogni giornata di effettiva presenza nella misura seguente:

- Uomini sopra i 21 anni	£. 100,--
- Uomini dai 18 ai 21 anni	" 80,--
- Donne sopra i 18 anni	" 80,--
- Uomini e donne dai 16 ai 18 anni	" 60,--
- Uomini e donne fino ai 16 anni	" 35,--

Tale indennità di carovita dovrà essere corrisposta anche durante il periodo delle ferie.

Resta stabilito che il trattamento economico di maggior favore goduto dai dipendenti all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo deve essere mantenuto.

Le retribuzioni ed il carovita fissato per i gerenti o gestori di negozio debbono essere maggiorati del 5% in considerazione delle responsabilità da loro assunte.

3°) Le retribuzioni di cui sopra si intendono fissate per 8 ore giornaliere e 48 settimanali. I dipendenti addetti alla vendita ed in generale di negozi si impegnano a protrarre tale orario fino ad un massimo di un quarto d'ora dopo la chiusura della mattina e quella della sera per provvedere esclusivamente alla pulizia del negozio, intendendosi il compenso per tale prestazione già compreso nella normale retribuzione. Qualora la mezzora di tolleranza giornaliera sopradetta venga superata, il lavoro eccedente le otto ore dovrà venir retribuito con le retribuzioni corrisposte per il lavoro straordinario.

4°) Il presente accordo entrerà in vigore dal 15 maggio 1945 ed avrà applicazione nel territorio del solo Comune di Bologna.

IL SINDACATO DEI LAVORATORI
f° Negrini Giuseppe
f° Bragaglia Fierino
f° Ferraresi Renato
f° Bertuzzi Celso
f° Benvicini Onello
f° Antonio Finelli
f° Stanzani-Primo
f° Lodi Antonio
f° Adolfo Volta

IL SINDACATO COMMERCIANTI
f° Canè Riccardo
f° Corrado Govoni
f° Bruno-Masini
f° Pietro Genovesi
f° Magnani Arnaldo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE * UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna Caffè Bars.

Il giorno 18 luglio 1945 in Bologna fra il Sindacato dei Caffè-Bars ed Osterie e la Federazione addetti all'alimentazione, Sindacato arte bianca

si è stipulato il seguente contratto salariale a favore dei dipendenti dai laboratori di pasticceria, dolciumi ed affini delle aziende commerciali.

ART.1.

Viene istituita per tutti gli operai addetti ai laboratori una indennità di caro-vita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia, della indennità di presenza e di altre [illegible] indennità accessorie) fissata nella seguente misura:

UOMINI -	Oltre i 21 anni.....	£. 12,—	all'ora
	fra i 18 e i 21 anni.....	" 10,—	"
	sotto i 18 anni.....	" 8,—	"
DONNE -	oltre i 21 anni.....	£. 10,—	all'ora
	fra i 18 e i 21 anni.....	" 8,—	"
	sotto i 18 anni.....	" 7,—	"

1853

La suddetta indennità orario verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni famigliari e l'indennità di mensa e resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

ART.2

Sono state inoltre stabilite le seguenti paghe base orarie:

UOMINI -	1° lavorante.....	£. 9,60	all'ora
	2° "	" 9,—	"
	3° "	" 8,60	"
	Aiutante manovale.....	" 8,—	"
	apprendisti dai 16 ai 18 anni.....	" 5,—	"
	apprendisti inferiori ai 16 anni...	" 4,10	"
DONNE ADDETTE ALLA PRODUZIONE			
	1° lavorante.....	£. 5,70	all'ora
	2° lavorante.....	£. 5,30	"
	aiutante e manovale.....	£. 4,80	"
DONNE ADDETTE ALLA CONFEZIONE:			
	Sopra i 18 anni.....	£. 4,50	all'ora
	sotto i 18 anni.....	" 3,70	"

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del 1° maggio 1945.-

PER I DATORI DI LAVORO p.LA CAMERA CONFEDERALE DEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.1

Viene istituita per tutti gli operai addetti ai laboratori una indennità di caro-vita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia, della indennità di presenza e di altre [illegible] indennità accessorie) fissata nella seguente misura:

UOMINI -	Oltre i 21 anni.....	£. 12,—	all'ora
	fra i 18 e i 21 anni.....	" 10,—	"
	sotto i 18 anni.....	" 8,—	"
DONNE -	oltre i 21 anni.....	£. 10,—	all'ora
	fra i 18 e i 21 anni.....	" 8,—	"
	sotto i 18 anni.....	" 7,—	"

1853

La suddetta indennità orario verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni famigliari e l'indennità di mensa e resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

ART.2

Sono state inoltre stabilite le seguenti paghe base orarie:

UOMINI -	1° lavorante.....	£. 9,60	all'ora
	2° "	" 9,—	"
	3° "	" 8,60	"
	Aiutante manovale.....	" 8,—	"
	apprendisti dai 16 ai 18 anni.....	" 5,—	"
	apprendisti inferiori ai 16 anni...	" 4,10	"
DONNE ADDETTE ALLA PRODUZIONE			
	1° lavorante.....	£. 5,70	all'ora
	2° lavorante.....	£. 5,30	"
	aiutante e manovale.....	£. 4,80	"
DONNE ADDETTE ALLA CONFEZIONE:			
	Sopra i 18 anni.....	£. 4,50	all'ora
	sotto i 18 anni.....	" 3,70	"

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del 1° maggio 1945.-

PER I DATORI DI LAVORO
f° Sammartin Luigi

p.LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
f° Onorato Malaguti

FEDERAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE
f° Pancaldi Rino

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna Bracciali 24

Il giorno 19 luglio 1945 in Bologna, tra i rappresentanti del Sindacato macellai (datori di lavoro) e la lega dei dipendenti da macellerie, si è convenuto il seguente accordo salariale valevole per il Comune di Bologna:

I) Le retribuzioni che verranno corrisposte ai dipendenti da macellerie vengono fissate nella seguente misura per le qualifiche in appresso indicate, al lordo delle trattenute gravanti per legge o per contratto sul lavoratore, intendendosi assorbite nella paga base settimanale ogni altra e diversa indennità finora corrisposta a titolo continuativo, ad eccezione della indennità di mensa. Anche la indennità di carovita che l'indennità di mensa per il personale addetto alla vendita vengono corrisposte in misura fissa settimanale, mentre per gli impiegati le due suddette indennità vengono corrisposte per giornate di effettiva presenza.

I^) Personale addetto alla vendita

		Paga base settimn.	Carovita settimn.	Indenn. mensa settimanale
a)	tagliatore (1° banconiere)	L. 900.=	576.==	60.==
b)	" 2° "	" 800.=	576.==	60.==
c)	fattorino dai 16 ai 18 anni	" 500.=	480.==	60.==
d)	" " 14 " 16 "	" 200.=	380.==	60.==

II^ Impiegati

		Mensile	Giornaliera	Giornaliera
a)	Cassiere sopra i 21 anni	L. 2200.=	80.=	10.=
b)	" dai 18 ai 21 "	" 2000.=	60.=	10.=
c)	" " 16 " 18 "	" 1500.=	40.=	10.=
b)	Cassiera sopra i 21 anni	" 1800.=	70.=	10.=
	" dai 18 ai 21 "	" 1650.=	50.=	10.=
	" dai 16 ai 18 "	" 1550.=	35.=	10.=

2) Le condizioni di maggior favore praticate ai lavoratori all'entrata in vigore del presente accordo dovranno essere mantenute.

3) Il presente accordo ha inizio con il 15 giugno 1945

4) Si pattuisce espressamente che le retribuzioni del presente accordo verranno riviste di comune consenso qualora le condizioni del mercato e le possibilità di vendita per ordini delle Autorità venissero stabilmente e sensibilmente modificate.

p. IL SINDACATO DEI DATORI DI LAVORO
f.to Tampellini Cesare
" Zanetti Alfonso

p. IL SINDACATO DEI LAVORATORI
f.to Scale Aldo
" Scorani Vittorio

p. LA FEDERAZIONE ADDETTI ALLA ALIMENTAZIONE
f.to G. Cucchini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

- Bologna - Tipo 129

Il giorno 19 luglio 1945 in Bologna presso la Sede dell'Associazione dei Commercianti fra le aziende esercenti il commercio di macchine da scrivere, calcolatrici e contabili e la S.A. Olivetti da una parte, ed il gruppo operai meccanografici, i dipendenti dalla S.A. Olivetti compresi, aderente alla Camera del Lavoro di Bologna dall'altra,

si è stipulato il presente accordo salariale a favore degli addetti ai laboratori dei negozi di vendita di macchine da scrivere, calcolatrici e contabili del Comune di Bologna.

ART.1

I minimi di paga e indennità di carovita al lordo delle trattenute di legge o di contratto restano così fissati:

- Operaio specializzato	£. 13,--	all'ora
- " qualificato di 1^ cat.	" 10,50	"
- " " " 2^ "	" 8,--	"
- " " " 3^ "	" 6,--	"
- Apprendista dai 18 ai 21 anni	" 4,50	"
- " " 16 " 18 "	" 3,--	"
- " " 14 " 16 "	" 2,--	"

Per ogni ora di effettivo lavoro gli operai avranno diritto ad una indennità di carovita fissata nella seguente misura : 1851

- Operai dai 21 anni in poi	£. 12,--	oraria
- " " 18 ai 21 anni	" 10,--	"
- " " 16 " 18 "	" 8,--	"
- " " 14 " 16 "	" 5,--	"

ART.2

Si intende per :

OPERAIO SPECIALIZZATO - L'operaio qualificato che eseguisca lavori pei quali occorra una particolare capacità tecnica quale quella che si acquista attraverso un necessario periodo di tirocinio o dopo aver seguito corsi pratici, e che compiano a regola d'arte ogni lavoro inerente alla loro specializzazione (in macchine da scrivere, calcolatrici o contabili).

OPERAIO QUALIFICATO DI I^ CATEGORIA - colui che, pur non avendo la capacità tecnica dell'operaio specializzato, compia lavori che per la loro complessità o precisione o responsabilità richiedano specifiche capacità professionali in macchine da scrivere, calcolatrici o contabili.

OPERAIO QUALIFICATO DI II^ CATEGORIA - colui che è in grado di eseguire riparazioni nelle macchine del ramo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trici e contabili del Comune di Bologna.

ART.1

I minimi di paga e indennità di carovita al lordo delle trattenute di legge o di contratto restano così fissati:

- Operaio specializzato	£.13,-- all'ora
- " " qualificato di 1^ cat.	" 10,50 "
- " " " 2^ "	" 8,-- "
- " " " 3^ "	" 6,-- "
- Apprendista dai 18 ai 21 anni	" 4,50 "
- " " 16 " 18 "	" 3,-- "
- " " 14 " 16 "	" 2,-- "

Per ogni ora di effettivo lavoro gli operai avranno diritto ad una indennità di carovita fissata nella seguente misura :

1851

- Operai dai 21 anni in poi	£.12,-- orarie
- " " 18 ai 21 anni	" 10,-- "
- " " 16 " 18 "	" 8,-- "
- " " 14 " 16 "	" 5,-- "

ART.2

Si intende per :

OPERAIO SPECIALIZZATO - L'operaio qualificato che eseguisca lavori pei quali occorra una particolare capacità tecnica quale quella che si acquista attraverso un necessario periodo di tirocinio o dopo aver seguito corsi pratici, e che compiano a regola d'arte ogni lavoro inerente alla loro specializzazione (in macchine da scrivere, calcolatrici o contabili).

OPERAIO QUALIFICATO DI I^ CATEGORIA - colui che, pur non avendo la capacità tecnica dell'operaio specializzato, compia lavori che per la loro complessità o precisione o responsabilità richiedano specifiche capacità professionali in macchine da scrivere, calcolatrici o contabili.

OPERAIO QUALIFICATO DI II^ CATEGORIA - colui che è in grado di eseguire riparazioni nelle macchine del ramo.

OPERAIO QUALIFICATO DI III^ CATEGORIA - colui che svolge mansioni per le quali non sono richieste particolari capacità, quali lavori di manutenzione e pulitura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

FILMED AS FOUND

IN COLLECTION

ART.3

L'indennità di mensa e gli assegni familiari continueranno ad essere corrisposti secondo le norme vigenti.

Resta inteso che l'indennità di presenza e l'indennità di guerra vengono assorbite nelle nuove retribuzioni.

ART.4

L'orario normale di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e 48 settimanali.

Le ore di lavoro straordinarie compiute in laboratorio saranno retribuite con una maggiorazione del 15%. Per il lavoro straordinario del personale inviato fuori Comune varranno gli accordi che saranno stabiliti a situazione normalizzata.

ART.5

Le spese di trasferta verranno rimborsate a presentazione di lista.

ART.6

L'indennità di carovita va corrisposta per il periodo di ferie.

ART.7

Le retribuzioni ed indennità di carovita di cui all'art.1 debbono essere corrisposte dal 15 giugno 1945.

LA COMMISSIONE OPERAI

F/to Zanni Tito
" illeggibile
" "
" Zanarini Fioravante

IL SINDACATO DATORI DI LAVORO

F/to Luciano Fornasini
" p. "UMA" Ida Cervasi
" p.Griffini Guido Borelli
" p.Piccoli Scartolini
" P.ing.Olivotti rag.Pozzani
" Maloguti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna - FRUIT 92

CONTRATTO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, CON ESCLUSIONE DELLA ZONA DI IMOLA.

Il giorno 15 del mese di luglio 1945, presso la Sede dell'Associazione dei Commercianti, fra il Sindacato dei grossisti di prodotti ortofrutticoli e il Sindacato dei lavoratori dipendenti,

si è stipulato il seguente contratto valevole per i lavoratori delle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli della Provincia di Bologna, con esclusione della zona di Imola.

ART.1 - IMPIEGATI.

I minimi di retribuzione per il personale impiegatizio ed equiparato vengono fissati, al lordo della trattenuta di R.M. e di quanto possa venir a carico del lavoratore, come segue :

	Mensili
1^ CATEGORIA :	
a) Uomini e donne	£. 4.500,--
2^ CATEGORIA :	
a) Uomini di età superiore ai 21 anni	" 3.300,--
b) Donne di età superiore ai 21 anni	" 2.700,--
c) Uomini di età inferiore ai 21 anni	" 2.500,--
d) Donne di età inferiore ai 21 anni	" 2.200,--
3^ CATEGORIA :	
a) Uomini di età superiore ai 21 anni	" 2.500,--
Uomini di età dai 20 ai 21 anni	" 2.300,--
Uomini di età dai 19 ai 20 anni	" 2.100,--
Uomini di età dai 18 ai 19 anni	" 1.900,--
Uomini di età dai 17 ai 18 anni	" 1.700,--
Uomini di età dai 16 ai 17 anni	" 1.450,--
Uomini di età sotto i 16 anni	" 1.200,--
b) Donne di età superiore ai 21 anni	" 2.100,--
Donne di età dai 20 ai 21 anni	" 1.850,--
Donne di età dai 19 ai 20 anni	" 1.700,--
Donne di età dai 18 ai 19 anni	" 1.550,--
Donne di età dai 17 ai 18 anni	" 1.300,--
Donne di età dai 16 ai 17 anni	" 1.150,--
Donne di età sotto i 16 anni	" 950,--

ART. 2

Appartengono alla 1^ Categoria coloro che svolgono le mansioni di:
1^ - Direttori tecnici ed amministrativi;-
2^ - Capi uffici commerciali, tecnici e contabili;

1850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tofrutticoli e il Sindacato dei lavoratori dipendenti,

si è stipulato il seguente contratto valevole per i lavoratori delle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli della Provincia di Bologna, con esclusione della zona di Imola.

ART.1 - IMPIEGATI.

I minimi di retribuzione per il personale impiegatizio ed equiparato vengono fissati, al lordo della trattenuta di R.M. e di quanto possa venir a carico del lavoratore, come segue :

	Mensili
1^ CATEGORIA :	
a) Uomini e donne	£. 4.500,--
2^ CATEGORIA :	
a) Uomini di età superiore ai 21 anni	" 3.300,--
b) Donne di età superiore ai 21 anni	" 2.700,--
c) Uomini di età inferiore ai 21 anni	" 2.500,--
d) Donne di età inferiore ai 21 anni	" 2.200,--
3^ CATEGORIA :	
a) Uomini di età superiore ai 21 anni	" 2.500,--
Uomini di età dai 20 ai 21 anni	" 2.300,--
Uomini di età dai 19 ai 20 anni	" 2.100,--
Uomini di età dai 18 ai 19 anni	" 1.900,--
Uomini di età dai 17 ai 18 anni	" 1.700,--
Uomini di età dai 16 ai 17 anni	" 1.450,--
Uomini di età sotto i 16 anni	" 1.200,--
b) Donne di età superiore ai 21 anni	" 2.100,--
Donne di età dai 20 ai 21 anni	" 1.850,--
Donne di età dai 19 ai 20 anni	" 1.700,--
Donne di età dai 18 ai 19 anni	" 1.550,--
Donne di età dai 17 ai 18 anni	" 1.300,--
Donne di età dai 16 ai 17 anni	" 1.150,--
Donne di età sotto i 16 anni	" 950,--

1850

ART. 2

Appartengono alla 1^ Categoria coloro che svolgono le mansioni di:

1° - Direttori tecnici ed amministrativi;
2° - Capi ufficio commerciali tecnici e contabili;
3° - Ispettori;
4° - Gestori;
5° - Corrispondenti specializzati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Appartengono alla 2^ Categoria coloro che svolgono le mansioni di:

1° - Corrispondenti comuni;
2° - Cassieri principali;
3° - Contabili di concetto;
4° - Magazzinieri consegnatari;
5° - Addetti ufficio acquisti e vendite.

Appartengono alla 3^ Categoria coloro che svolgono le mansioni di:

A) 1° - Aiuto contabile;
2° - Aiuto magazziniere;
3° - Aiuto cassieri o cassieri di magazzino;
4° - Stenodattilografi;
5° - Scritturali;
6° - Sorveglianti;
7° - Dattilografi;

B) SUBALTERNI:

8° - Uscieri;
9° - Fattorini.

Coloro i quali svolgono, in modo continuativo, mansioni di più categoria, devono essere assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni svolte prevalentemente.

ART. 3

Per ogni triennio di anzianità di servizio maturata presso l'azienda dopo il compimento del 21° anno di età, i dipendenti di cui all'art.2 avranno diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 4%.

Tali aumenti saranno corrisposti a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Coloro che sono in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, avranno diritto ad un aumento calcolato sullo stipendio di cui all'art.1, pari a tante volte l'aliquota di maggiorazione sopra precisata quanti sono i trienni di anzianità maturati presso l'azienda dopo il compimento del 21 anno di età.

Agli effetti del presente articolo non si deve tener calcolo dell'eventuale anzianità di servizio che il dipendente ha maturato svolgendo mansioni non impiegatizie.

ART. 4

Per ogni giornata di effettiva presenza, l'impiegato avrà diritto ad una indennità di carovita, al lordo dell'imposta di R.M. fissata nella misura seguente :

	Uomini	Donne
- Con oltre 21 anni di età	£.100,--	80,--
- Con età [illegible]		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) 1° - Aiuto contabile;
2° - Aiuto magazziniere;
3° - Aiuto cassieri o cassieri di magazzino;
4° - Stenodattilografi;
5° - Scritturali;
6° - Sorveglianti;
7° - Dattilografi;

B) SUBALTERNI:

8° - Uscieri;
9° - Fattorini.

Coloro i quali svolgono, in modo continuativo, mansioni di più categoria, devono essere assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni svolte prevalentemente.

ART. 3

Per ogni triennio di anzianità di servizio maturata presso l'azienda dopo il compimento del 21° anno di età, i dipendenti di cui all'art.2 avranno diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 4%.

Tali aumenti saranno corrisposti a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Coloro che sono in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, avranno diritto ad un aumento calcolato sullo stipendio di cui all'art.1, pari a tante volte l'aliquota di maggiorazione sopra precisata quanti sono i trienni di anzianità maturati presso l'azienda dopo il compimento del 21 anno di età.

Agli effetti del presente articolo non si deve tener calcolo dell'eventuale anzianità di servizio che il dipendente ha maturato svolgendo mansioni non impiegatizie.

ART. 4

Per ogni giornata di effettiva presenza, l'impiegato avrà diritto ad una indennità di carovita, al lordo dell'imposta di R.M. fissata nella misura seguente :

	Uomini	Donne
- Con oltre 21 anni di età	£.100,--	80,--
- Con età dai 18 ai 21 anni	" 80,--	60,--
- Con età dai 16 ai 18 anni	" 60,--	60,--
- Con età inferiore ai 16 anni	" 35,--	35,--.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 5 - OPERAI.

Le paghe da corrispondersi agli operai, al lordo dell'imposta di R.M. e di quanto possa venir posto a carico del lavoratore, vengono fissate come segue :

		paga giornaliera
- Capo squadra		£.116,--
- Autisti, - Meccanici, - Carrettieri, - Uomini di fatica	Con età superiore ai 21 anni	" 96,--
	dai 18 ai 21 anni	" 80,--
	fino ai 18 anni	" 56,--
- Capo squadra (donna)		" 74,--
- Operaie con età superiore ai 18 anni		" 56,--
- " dai 16 ai 18 anni		" 48,--
- " fino ai 16 anni		" 36,--

ART. 6

Per ogni giornata di effettiva presenza, sarà dovuta una indennità di carovita, al lordo dell'imposta di R.M., nella seguente misura:

UOMINI con età superiore ai 21 anni	£.100,--	giornaliere	
dai 18 ai 21 anni	" 80,--	"	
dai 16 ai 18 anni	" 60,--	"	
inferiore ai 16 anni	" 35,--	"	1849
DONNE con età sopra i 18 anni	" 70,--	"	
dai 16 ai 18 anni	" 60,--	"	
inferiore ai 16 anni	" 35,--	"	

ART. 7

Alle lavoratrici assunte per le lavorazioni stagionali turniste saranno dovute, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, £.7,20 di paga e £.8,-- di indennità di carovita, al lordo delle trattenute di legge.

Qualora la lavoratrice stagionale sia richiesta di presentarsi e non riceva lavoro, sarà compensata con un minimo di due ore di paga comprensiva dell'indennità di carovita; qualora sia trattenuta per qualche tempo la lavoratrice deve essere pagata anche per il periodo di attesa.

ART.8 -NORME COMUNI.

L'indennità di carovita non fa parte a nessun effetto della retribuzione. Deve però essere corrisposta per il periodo delle ferie e per le feste infrasettimanali.

ART. 9

L'orario di lavoro per le [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Meccanici - Carrettieri - Uomini di fatica	con età superiore ai 21 anni	"	96,--
	dai 18 ai 21 anni	"	80,--
	fino ai 18 anni	"	56,--
- Capo squadra (donna)		"	74,--
- Operaie con età superiore ai 18 anni		"	56,--
- " dai 16 ai 18 anni		"	48,--
- " fino ai 16 anni		"	36,--

ART. 6

Per ogni giornata di effettiva presenza, sarà dovuta una indennità di carovita, al lordo dell'imposta di R.M., nella seguente misura:

UOMINI con età superiore ai 21 anni	£.	100,--	giornaliere
dai 18 ai 21 anni	"	80,--	"
dai 16 ai 18 anni	"	60,--	"
inferiore ai 16 anni	"	35,--	"
DONNE con età sopra i 18 anni	"	70,--	"
dai 16 ai 18 anni	"	60,--	"
inferiore ai 16 anni	"	35,--	"

1849

ART. 7

Alle lavoratrici assunte per le lavorazioni stagionali turniste saranno dovute, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, £.7,20 di paga e £.8,-- di indennità di carovita, al lordo delle trattenute di legge.

Qualora la lavoratrice stagionale sia richiesta di presentarsi e non riceva lavoro, sarà compensata con un minimo di due ore di paga comprensiva dell'indennità di carovita; qualora sia trattenuta per qualche tempo la lavoratrice deve essere pagata anche per il periodo di attesa.

ART.8 -NORME COMUNI.

L'indennità di carovita non fa parte a nessun effetto della retribuzione. Deve però essere corrisposta per il periodo delle ferie e per le feste infrasettimanali.

ART. 9

L'orario di lavoro per le retribuzioni fissate all'art.1 e 5 valgono per un orario normale di 8 ore giornaliere e 48 settimanali. Qualora, eccezionalmente, il dipendente presti servizio secondo un orario di 9 ore, la 9 ora dovrà essere retribuita sulla pura paga

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

oraria-senza maggiorazione per le ore straordinarie. Il lavoro effettuato oltre la 9ª ora deve venir retribuito colla maggiorazione del 25% tanto sulla paga base che sul carovita.

- Per le lavoratrici stagionali l'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 10 ore di lavoro giornaliere.

Per il lavoro festivo la maggiorazione da farsi è del 50%. Qualora le aziende siano obbligate ad aprire nei giorni festivi, il lavoro sarà compensato col 25% di maggiorazione, salvo il diritto del lavoratore all'orario compensativo di riposo.

ART. 10

Al fine della regolarizzazione degli arretrati dovuti per l'applicazione del presente contratto, l'indennità di presenze, l'indennità di guerra e gli eventuali acconti accordati, nonché gli stipendi e salari corrisposti a partire dal 15 maggio, s'intendono assorbiti nel nuovo trattamento economico.

Restano in vigore le condizioni di maggior favore acquisite dai lavoratori e di fatto applicate.

E' mantenuta l'indennità di mensa che sarà corrisposta secondo le norme istitutive.

ART. 11

Al personale inviato in trasferta saranno rimborsate le spese sostenute e pié di lista.

ART. 12

Nei Comuni della provincia le retribuzioni e l'indennità di carovita fissati sia per gli impiegati e subalterni, sia per il personale operaio fisso e stagionale, saranno ridotti del 15%.

ART. 13

Per quanto non è previsto nel presente contratto, restano in vigore gli accordi precedenti.

ART. 14

Il presente contratto entra in vigore dal 15 maggio 1945. Non è applicabile ai lavoratori che si siano dimessi volontariamente nel periodo che va dal 15 maggio 1945 al 15 luglio 1945.

p. IL SINDACATO DATORI DI LAVORO
F/to Giorgio Adami
" Federico Giorgi

p. IL SINDACATO DEI LAVORATORI
F/to Vengoli Adolfo
" Cesare Cacciari
" Venusta Bonazzi Avoni

p. LA FEDERAZIONE ADDETTI ALL'ALIMENTAZIONE
F/to G. Zucchini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le aziende siano obbligate ad aprire nei giorni festivi, il lavoro sarà compensato col 25% di maggiorazione, salvo il diritto del lavoratore all'orario compensativo di riposo.

ART. 10

Al fine della regolarizzazione degli arretrati dovuti per l'applicazione del presente contratto, l'indennità di presenza, l'indennità di guerra e gli eventuali acconti accordati, nonché gli stipendi e salari corrisposti a partire dal 15 maggio, s'intendono assorbiti nel nuovo trattamento economico.

Restano in vigore le condizioni di maggior favore acquisite dai lavoratori e di fatto applicate.

E' mantenuta l'indennità di mensa che sarà corrisposta secondo le norme istitutive.

ART. 11

Al personale inviato in trasferta saranno rimborsate le spese sostenute e pié di lista.

ART. 12

Nei Comuni della provincia le retribuzioni e l'indennità di carovita fissati sia per gli impiegati e subalterni, sia per il personale operaio fisso e stagionale, saranno ridotti del 15%.

ART. 13

Per quanto non è previsto nel presente contratto, restano in vigore gli accordi precedenti.

ART. 14

Il presente contratto entra in vigore dal 15 maggio 1945. Non è applicabile ai lavoratori che si siano dimessi volontariamente nel periodo che va dal 15 maggio 1945 al 15 luglio 1945.

p.IL SINDACATO-DATORI DI LAVORO
F/to Giorgio Adami
" Federico Giorgi

p. IL SINDACATO DEI LAVORATORI
F/to Bengali Adolfo
" Cesare Caccialari
" Venusta Benazzi Avoni

p. LA FEDERAZIONE ADDETTI ALL'ALIMENTAZIONE
F/to G. Zucchini

UFFICIO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE UFFICIO REGIONALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna Banking

27 Gen

ACCORDO STIPULATO FRA I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE BANCHE

DI INTERESSE NAZIONALE OPERANTI IN BOLOGNA E I DELEGATI DELLA LOCALE

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

=?=.=.=.=.=.=.=.=.=

Si sono oggi riuniti i legali rappresentanti delle Banche di Interesse Nazionale operanti in Bologna; nelle persone dei Sigg.ri:

- RAG. UMBERTO PRESBITERO = Ispettore del Credito Italiano;
- CAV.RAG. RENO MONTEVECCHI = Direttore della Banca Commerciale Italiana;
- CAV. EMILIO VERZINI = Direttore del Banco di Roma;
- e i delegati della locale Camera Confederale del Lavoro, nelle persone dei Sigg.ri:

- DOTT.IGNAZIO RAMBIANI
- RAG. CESARE CAZZOLA
- PROF.DOTT.LUIGI LECCHI

assistiti dai Sigg.ri:

1848

- RAG. UGO BASSI
- RAG. RENATO BARAGIOLA
- RAG. UGO RIBECCHI

Segretari delle Commissioni Sindacali interne dei tre Istituti suddetti per esaminare la proposta delle Banche stesse relativa alla concessione di un'indennità temporanea di contingenza al personale loro dipendente.

I convenuti hanno deliberato di adottare in favore del personale in servizio presso le Sedi di Bologna, delle predette Banche, i provvedimenti in appresso indicati, con decorrenza 1° Gennaio 1945 analogamente a quanto stipulato fra le Direzioni Centrali delle tre Banche in parola e la Camera Confederale del Lavoro di Milano.

INDENNITA' TEMPORANEA DI CONTINGENZA =

1°) A tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età &/ 3.000,==

2°) Al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° e il 30° anno e al personale femminile di età compresa tra il 21° e il 30° anno " 2.000,==

3°) Al personale di età compresa tra il 17° e il 21 an= " 1.500,==

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si sono oggi riuniti i legali rappresentanti delle Banche di interesse Nazionale operanti in Bologna; nelle persone dei Sigg.ri:

- RAG. UMBERTO PRESBITERO = Ispettore del Credito Italiano;
- CAV.RAG. RENO MONTEVECCHI = Direttore della Banca Commerciale Italiana;
- CAV. EMILIO VEZZINI = Direttore del Banco di Roma;
- e i delegati della locale Camera Confederale del Lavoro, nelle persone dei Sigg.ri:
- DOTT.RENATO BAMBIANI
- RAG. CESARE CAVIOLA
- PROF.DOTT.LUIGI BECCHI

assistiti dai Sigg.ri:

-RAG. UGO BASSI
- RAG. RENATO BARACCHI
- RAG. UGO BERNACCHI

1848

Segretari delle Commissioni Sindacali interne dei tre Istituti suddetti per esaminare la proposta delle Banche stesse relativa alla concessione di un'indennità temporanea di contingenza al personale loro dipendente.

I convenuti hanno deliberato di adottare in favore del personale in servizio presso le Sedi di Bologna, delle predette Banche, i provvedimenti in appresso indicati, con decorrenza 1° Gennaio 1945 analogamente a quanto stipulato fra le Direzioni Centrali delle tre Banche in parola e la Camera Confederale del Lavoro di Milano.

INDENNITA'TEMPORANEA DI CONTINGENZA =

1°) A tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età £. 3.000,==

2°) Al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° e il 30° anno e al personale femminile di età compresa tra il 21° e il 30° anno " 2.000,==

3°) Al personale di età compresa tra il 17° e il 21 anno " 1.500,==

4°) Al personale di età inferiore al 17° anno " 1.000,==

5°) Maggiorazione per ogni persona a carico fino a tre " 500,==

.../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6°) Per ogni persona a carico in più delle tre £. 150,==

S'intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari.

Per il suddetto personale che lavora ad orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Gli importi previsti ai punti 1°), 2°), 3°) e 4°) verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.

La suddetta indennità dato il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi; non va di conseguenza considerata per la determinazione della indennità di richiamo.

Si intende che detta indennità compete esclusivamente al personale in servizio alla data del presente accordo.

In occasione del pagamento degli arretrati spettanti al personale, le Aziende assorbiranno quanto è stato concesso al personale stesso nel 1945 a titolo di anticipo sui futuri aumenti economici.

L'importo della indennità è da corrispondere alla fine di ciascun mese assieme con lo stipendio mensile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 27 Giugno 1945=

F.to UMBERTO PRESBITERO = Ispettore Credito Italiano Sede di Bologna
" EMILIO VEZZANI
" RENO MONTEVECCHI
" BARBIANI RENATO = Segretario Prov.Sindacato Bancario
" CESARE CAZZOLA
" UGO BASSI
" RENATO BARAGIOLA
" UGO BEBECCHI
" LUIGI ZACCHI
" Clodoveo Bonazzi

Approvato con decorrenza dal 1° Giugno 1945

F.to E. Lovanio.

1847

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Gli importi previsti ai punti 1°), 2°), 3°) e 4°) verranno computati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.

La suddetta indennità dato il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi; non va di conseguenza considerata per la determinazione della indennità di richiamo.

Si intende che detta indennità compete esclusivamente al personale in servizio alla data del presente accordo.

In occasione del pagamento degli arretrati spettanti al personale, le Aziende accerteranno quanto è stato concesso al personale stesso nel 1945 a titolo di anticipo sui futuri aumenti economici.

L'importo della indennità è da corrispondere alla fine di ciascun mese assieme con lo stipendio mensile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 27 Giugno 1945=

P.to UMBERTO BASSETTERO = Ispettore Credito Italiano Sede di Bologna
" EMILIO VEZZINI
" RENK MONTEVECCHI
" BARBIANI RENATO = Segretario Prov.Sindacato Bancario
" GIORGIO GAZZOLA
" UGO BASSI
" RENATO BARAGIOLA
" UGO BERECCHI
" LUIGI ZECCHI
" Giocovec Bonazzi

Approvato con decorrenza dal 1° Giugno 1945

F.to M. Iovanic.

1847

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

VERBALE DI ACCORDO INTERVENUTO FRA I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO:

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA, CREDITO ROMAGNOLO, MONTE DI BOLOGNA, BANCA POPOLARE DI CREDITO IN BOLOGNA, BSATTOMIA E BANCO SANTI, BANCO DI CREDITO GENERALE, BANCO FELICE CAVAZZA S.A. e IL SINDACATO DIPENDENTI DA AZIENDE DI CREDITO E SERVIZI TRIBUTARI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Il giorno 18 giugno 1945, alle ore 16,30, si sono riuniti presso la Sede Centrale della Cassa di Risparmio in Bologna i sottonotati signori in rappresentanza dei suddetti Istituti di Credito e del Sindacato Dipendenti da Aziende di Credito e Servizi Tributari della Provincia di Bologna:

PER GLI ISTITUTI DI CREDITO -

- VIGNOLI Avv. Comm. GIUSEPPE	per la Cassa di Risparmio in Bologna e per il Banco Felice Cavazza S.A.
- FERRANTINI Avv. Comm. GIULIO	per il Credito Romagnolo
- MURE' Dr. Comm. RUGGERO	per il Monte di Bologna
- MARTINI Dr. Comm. MARIO	per la Banca Popolare di Credito in Bologna
- MINALDI Rag. Cav. Uff. MINALDO	per la Banca Cooperativa di Bologna
- GENTI Cav. EMILIO	per l'Esattoria e il Banco Santi Bologna
- MASINI Rag. NICOLA	per il Banco di Credito Generale

PER IL SINDACATO -

1845

- BARBIANI Dr. RENATO	Membro della Segreteria provvisoria del Sindacato
- ZECCHI Dr. LUIGI	id.
- CALZOLA Rag. CESARE	id.
- RASSI Rag. Cav. UGO	id.
- BASTIA Dr. ALBERTO	Segretario della Commissione Sindacale Aziendale della Cassa di Risparmio in Bologna
- FANTINI Rag. RINO	id. del Credito Romagnolo
- DOSI Rag. FERDINANDO	id. del Monte di Bologna
- SAPURRO Rag. MICHELE	id. della Banca Popolare di Credito in Bologna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DI CREDITO E SERVIZI TRIBUTARI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Il giorno 18 giugno 1945, alle ore 16,30, si sono riuniti presso la Sede Centrale della Cassa di Risparmio in Bologna i sottonotati signori in rappresentanza dei suddetti Istituti di Credito e del Sindacato Dipendenti da Aziende di Credito e Servizi Tributari della Provincia di Bologna:

PER GLI ISTITUTI DI CREDITO -

- VIGNOLI Avv. Comm. GIUSEPPE	per la Cassa di Risparmio in Bologna e per il Banco Felice Cavazza S.A.
- FERRANTINI Avv. Comm. GIULIO	per il Credito Romagnolo
- MURE' Dr. Comm. RUGGERO	per il Monte di Bologna
- MARTINI Dr. Comm. MARIO	per la Banca Popolare di Credito in Bologna
- RINALDI Rag. Cav. Uff. RINALDO	per la Banca Cooperativa di Bologna
- GENTI Cav. EMILIO	per l'Esattoria e il Banco Santi Bologna
- MASINI Rag. NICOLA	per il Banco di Credito Generale

PER IL SINDACATO -

1846

- BARBIANI Dr. RENATO	Membro della Segreteria provvisoria del Sindacato
- ZANGHI Dr. LUIGI	id.
- GAZZOLA Rag. CESARE	id.
- BASSI Rag. Cav. UGO	id.
- BASTIA Dr. ALBERTO	Segretario della Commissione Sindacale Aziendale della Cassa di Risparmio in Bologna
- FANTINI Rag. RINO	id. del Credito Romagnolo
- DOSI Rag. FERDINANDO	id. del Monte di Bologna
- CAPURRO Rag. MICHELE	id. della Banca Popolare di Credito in Bologna
- LANZARINI Rag. LUCIANO	id. della Banca Cooperativa di Bologna
- MINAN Dr. RENATO	id. dell'Esattoria del Banco Santi
- CERVELLATI WALTER	id. del Banco di Credito Generale

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- POGGI Dr. RENATO — Segretario della Commissione Sindacale Aziendale del Banco Felice Cavazza S.A.

In seguito a lunga ed esauriente discussione fra gli intervenuti, è stato stipulato il seguente accordo da applicarsi a tutto il personale dipendente dagli Istituti suddetti, operante in Bologna e in Filiali e Agenzie della Provincia di Bologna:

Art. 1. - In aggiunta alla retribuzione e alle indennità a qualsiasi titolo corrisposte attualmente, è istituita una indennità di carovivari nelle misure mensili (al lorde di ricchezza mobile) risultanti dalla seguente tabella:

	Personale maschile	Personale femminile
In servizio a Bologna.	2.700,—	2.400,—
In servizio a Imola e a S.Giovanni in Persiceto. . . .	2.400,—	2,100,—
In servizio in altre località della Provincia.	1.800,—	1.500,—

L'indennità verrà pagata a fine mese unitamente ai normali emolumenti mensili.

1845

Art. 2. - L'indennità non fa parte ad alcun effetto della retribuzione ed in particolare non potrà venire computata nel calcolo delle indennità spettanti in caso di liquidazione, nè agli effetti del compenso per eventuale lavoro straordinario.

Art. 3. - L'indennità verrà corrisposta anche durante le assenze per malattia ed infortunio e le ferie.

Art. 4. - L'indennità è concessa a titolo di anticipo su ogni e qualsiasi maggiorazione di retribuzione che con qualsivoglia nome, a termini di legge e di contratto, abbia a venire disposta in futuro. Essa verrà quindi compensata con queste eventuali maggiorazioni.

Art. 5. - Al personale assunto per un servizio non superiore alle tre ore giornaliere l'indennità verrà corrisposta sotto forma di compenso orario ragguagliate alle indennità mensili sopra indicate.

Art. 6. - L'accordo ha decorrenza dal 16 giugno 1945 ed avrà vigore fino a tutto il 15 agosto p.v. Se entro il 10 agosto p.v. non fossero ancora in atto gli adeguamenti salariali di cui all'art.4, le parti contraenti si riuniranno per esaminare di nuovo il problema.

Art. 7. - L'applicazione del presente accordo è naturalmente subordinata all'approvazione da parte del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna COMMERCIO 20

COPIA

LIBERATION BONUS

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL "PREMIO DI LIBERAZIONE" A TUTTI I LAVORATORI DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 28 Giugno 1945 fra l'Associazione dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Bologna è stato stipulato un accordo economico-collettivo per la Concessione di un "Premio di Liberazione" a tutti i lavoratori del Commercio con particolare riguardo ai combattenti della libertà.

Art.1° = A tutti coloro che possono comprovare, con documenti autorizzati, di essere stati nelle formazioni patriottiche o comunque di aver lavorato per esse, anche se hanno abbandonato il lavoro dopo l'8 Settembre 1943, le ditte commerciali presso le quali erano in forza corrisponderanno un premio di L.3.000,==(tremila) al netto di qualsiasi trattenuta.

Art.2° = A tutti i lavoratori che nel periodo dal 1° al 15 Settembre 1944 erano presenti al lavoro nelle varie aziende commerciali o che nello stesso periodo erano assenti per giustificati motivi, sarà corrisposto un premio nella seguente misura, al netto di qualsiasi trattenuta:

1844

a) Uomini sopra i 18 anni.....L. 2.500,==
b) Uomini sotto i 18 anni e donne....." 1.500,==

Art.3°- Non avranno diritto al premio di liberazione tutti coloro che hanno prestato servizio nelle brigate nere, nella SS. italiana o nell'esercito repubblichini fascista, nonchè tutti coloro che sono stati iscritti nel partito repubblichino fascista o sono stati spie o traditori alle dipendenze dei fascisti e dei tedeschi (riconosciuti tali dai Comitati di Agitazione in accordo con quelli di liberazione aziendali).

Art.4° = Le somme corrisposte dalle aziende allo stesso titolo dopo la liberazione, si intendono assorbite per l'intero ammontare di esse, nel premio stabilito dal presente accordo, fermo restando il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

Art.5° = Tenute presenti le difficoltà contingenti relative alle disponibilità valutarie, le aziende, qualora non fossero in grado di corrispondere immediatamente ai lavoratori l'importo totale del premio, potranno rateizzare il premio stesso che comunque dovrà essere liquidato entro e non oltre il 15 Agosto 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pulato un accordo economico-collettivo per la Concessione di un "Premio di Liberazione" a tutti i lavoratori del Commercio con particolare riguardo ai combattenti della libertà.

Art.1° = A tutti coloro che possono comprovare, con documenti autorizzati, di essere stati nelle formazioni patriottiche o comunque di aver lavorato per esse, anche se hanno abbandonato il lavoro dopo l'8 Settembre 1943, le ditte commerciali presso le quali erano in forza corrisponderanno un premio di L.3.000,==(tremila) al netto di qualsiasi trattenuta.

Art.2° = A tutti i lavoratori che nel periodo dal 1° al 15 Settembre 1944 erano presenti al lavoro nelle varie aziende commerciali o che nello stesso periodo erano assenti per giustificati motivi, sarà corrisposto un premio nella seguente misura, al netto di qualsiasi trattenuta:

1844

a) Uomini sopra i 18 anni.....L. 2.500,==
b) Uomini sotto i 18 anni e donne....." 1.500,==

Art.3°- Non avranno diritto al premio di liberazione tutti coloro che hanno prestato servizio nelle brigate nere, nelle SS. italiane o nell'esercito repubblichini fascista, nonchè tutti coloro che sono stati iscritti nel partito repubblichino fascista o sono stati spie o traditori alle dipendenze dei fascisti e dei tedeschi (riconosciuti tali dai Comitati di Agitazione in accordo con quelli di liberazione aziendali).

Art.4° = Le somme corrisposte dalle aziende allo stesso titolo dopo la liberazione, si intendono assorbite per l'intero ammontare di esse, nel premio stabilito dal presente accordo, fermo restando il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

Art.5° = Tenute presenti le difficoltà contingenti relative alle disponibilità valutarie, le aziende, qualora non fossero in grado di corrispondere immediatamente ai lavoratori l'importo totale del premio, potranno rateizzare il premio stesso che comunque dovrà essere liquidato entro e non oltre il 15 Agosto 1945.

Art.6° = Il presente accordo economico-collettivo provinciale entra in vigore nello stesso giorno della sua stipulazione.

IL SEGRETARIO DELLA CAMERA CONF.DEL LAVORO: F.to Onorato [illegible]

IL PRES. DELLA ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI F.to Amato Festi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PREMI MACCHINE PE[illegible] LA TREBBIATURA DEL GRANO

Il giorno 27 giugno 1945 fra l'Associazione degli Agricoltori della Provincia di Bologna, rappresentata dall'avvocato Giovanni Lalatta, avv. Giovanni Neri e ing. Andrea Stagni

e

la Associazione Provinciale Trebbiatori rappresentata dai sig.ri: Benfenati, Bitelli, Tarozzi, Sarti, Stracciari, è stato stipulato il seguente accordo economico da valere per la trebbiatura dei cereali estivi durante l'anno 1945

Art. I

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'avena e dell'orzo, sono le seguenti;

Misura del battitoio	Locomobile		motore-a-scoppio					
	senza brucia pula		con brucia pula		senza traino - con traino			
	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa
da cm. 153 a cm. 107	—	—	60	47	72,50	— .56	75	61
da cm. 100 a cm. 91	—	—	62	49	75.=	61	77	63
da cm. 80 a cm. 61	—	—	65	52	78.=	64	80	66

Art. 2

Se la trebbiatura verrà eseguita con trebbiatrici, comunque azionate sfornite di brillatore e di secondo ventilatore, o che pure avendoli non siano in perfetta efficienza, le tariffe di cui sopra saranno ridotte di [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...Maiorfi, Tarozzi, Sarti, Straccisri, è stato stipulato il seguente accordo economico da valere per la trebbiatura dei cereali estivi durante l'anno 1945

Art. I

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'avena e dell'orzo, sono le seguenti;

Misura del battitore	Locomobile				motore-a-scoppio			
	senza brucia pula		con brucia pula		senza traino - con traino			
	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa
da cm.153 a cm. 107	—	—	60	47	72,50	— .58	75	61
da cm.100 a cm. 91	—	—	62	49	75.=	61	77	63
da cm.80 a cm. 61	—	—	65	52	78.=	64	80	66

Art. 2

Se la trebbiatura verrà eseguita con trebbiatrici, comunque azionate sfornite di brillatore e di secondo ventilatore, o che pure avendoli non siano in perfetta efficienza, le tariffe di cui sopra saranno ridotte di L.5 al Q.le.

Se la trebbiatura ~~mxxà~~ verrà eseguita con trebbiatrici, comunque azionate che pur avendo il trebbiatore non siano fornite del secondo ventilatore o che questo non sia in perfetta efficienza, le tariffe di cui sopra saranno

./.

1843

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ridotte di L. 4 al Q.le

Art. 4

Nel caso di cereali falciati o mietuti a terra e per i quali non si provvede alla pressatura della paglia, le tariffe di cui all'art.I saranno aumentate di L.I,40 al Q.le.

Art. 5

Nel caso in cui venga affidata allo stesso trebbiatore la trebbiatura di partite di cereali superiori agli 800 Q.li appartenenti ad un solo conduttore in fondi viciniori, verrà applicata una riduzione fino al IO%.
Per la trebbiatura in aziende con produzioni inferiori ai 25 Q.li si applicherà un aumento fino del IO%.

Detti sconti aumenti saranno applicati sulle tariffe sopra prevviste per ciascuno dei tipi di macchine adoperate dal trebbiatore per la trebbiatura dei vari fondi.

Art. 6

Nel caso in cui l'agricoltore non usi la pressa gli operai pressarini saranno addebiti a lavori d'aia e la spesa relativa al loro salario verrà dall'agricoltore rimborsata al trebbiatore.

Art. 7

Qualora la trebbiatura venga eseguita con gruppi trebbianti azionati da motore elettrico e l'energia sia fornita dal produttore dalla tariffa sarà defalcata la spesa totale relativa alla mancanza della motrice.

1842

Art. 8

Per il vitto i trainì od i trasporti valgono gli usi e le consuetudini locali, accertati o da accertare da parte del Consiglio di Commercio, Industria e Agri coltura di Bologna.

Firme illegibili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna Barbers & Artisans

ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER TUTTI I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ARTIGIANE DI BARBIERE DELLA CITTA' DI BOLOGNA.

78

Art.1 - Fermo restando tutte le altre disposizioni contrattuali vigenti la retribuzione oraria complessiva dei lavoratori in oggetto viene stabilita nelle seguenti misure con decorrenza dal giorno 14 agosto 1945:

	paga base	id.carovita
Lavoranti di 1ª categoria	L. 8	L.7
" " 2ª "	" 6	
Uomini inf.ai 18 anni e donne	" 4	

Art.2 - L'indennità di carovita è corrisposto in ragione delle ore di effettive presenza al lavoro. Essa è nondimeno dovuta anche durante il periodo di ferie annuali.

Art.3 - L'indennità stessa è comprensiva dell'indennità di guerra, già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie. Il trattamento di cui al presente articolo non è comprensivo degli assegni familiari.

1841

Art.4 - Resta fermo il trattamento di maggiore favore eventualmente già usufruito dal lavoratore.

Art.5 - A tutti i lavoranti barbieri viene corrisposta una indennità di L.250== in conto della ritardata conclusione dell'accordo. Tale indennità viene conguagliata in ragione di L.50 settimanali per i lavoranti che sono stati assunti al servizio in data posteriore al 7 luglio 1945.

Art.6 - L'orario di lavoro viene stabilito come alle tabelle concordate con un massimo lavorativo di ore 54 settimanali.

Art. 7- Salvo quanto previsto nell'art.1, il presente accordo entra in vigore dal giorno della sua stipulazione.

p.LA FEDERAZIONE ARTIGIANI
F/to Lanzi Giovanni

p.LA CAMERA CONFEDERALE D.LAVORO
F/to Bonazzi Cledovec

p.LA SEZIONE PROPRIETARI BARBIERI
F/to Fontana Davide
F/to Girotti Ferdinando

p.IL SINDACATO LAVORANTI BARBIERI
F/to Patuelli Mario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

	paga base	id.carovita
Lavoranti di 1ª categoria	L. 8	
" " 2ª "	" 6	L.7
Uomini inf.ai 18 anni e donne	" 4	

Art.2 - L'indennità di carovita è corrisposto in ragione delle ore di effettive presenza al lavoro.Essa è nondimeno dovuta anche durante il periodo di ferie annuali.

Art.3 - L'indennità stessa è comprensiva dell'indennità di guerra,già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie.Il trattamento di cui al presente articolo non è comprensivo degli assegni familiari.

Art.4 - Resta fermo il trattamento di maggiore favore eventualmente già usufruito dal lavoratore. 1841

Art.5 - A tutti i lavoranti barbieri viene corrisposta una indennità di L.250== in conto della ritardata conclusione dell'accordo. Tale indennità viene conguagliata in ragione di L.50 settimanali per i lavoranti che sono stati assunti al servizio in data posteriore al 7 luglio 1945.

Art.6 - L'orario di lavoro viene stabilito come alle tabelle concordate con un massimo lavorativo di ore 54 settimanali.

Art. 7- Salvo quanto previsto nell'art.I,il presente accordo entra in vigore dal giorno della sua stipulazione.

p.LA FEDERAZIONE ARTIGIANI
F/to Lanzi Giovanni

p.LA CAMERA CONFEDERALE D.LAVORO
F/to Bonazzi Clodoveo

p.LA SEZIONE PROPRIETARI BARBIERI
F/to Fontana Davide
F/to Girotti Ferdinando

p.IL SINDACATO LAVORANTI BARBIERI
F/to Patuelli Mario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna Gas
17

AZIENDA MUNICIPALIZZATA DEL GAS DI BOLOGNA

V E R B A L E

dell'adunanza tenuta dalla Commissione Amministratrice il 30 giugno 1945 e insediamento.

o m i s s i s

2°) - Delibera l'applicazione, con decorrenza dal 3 aprile 1945, delle seguenti tabelle:

GRADO		QUALIFICHE		STIPENDIO O PAGA MENSILE INIZIALE
DIRIGENTI		Direttore		£. 9.500=
		Dirigente servizi tecnici e dirigente servizi amministrativi		" 6.200=
		Dirigente d'officina		" 5.700=
I CAT.	I^ classe	Capi servizio	Amm.vi	" 4.800=
			tecnici	" 5.000=
	2^ classe	Capi reparto	Amm.vi	" 4.500=
			tecnici	" 4.700=
	I^ classe	Sostituti ingegnere e chimico aggiunto	Amm.vi	" 4.200=
			tecnici	" 4.400=
	2^ classe	Applicati superiori	Amm.vi	" 4.000=
2^ CAT.		Assistenti,ispett.magazz.	tecnici	" 4.200=
	3^ classe	Applicati di I°grado,capisquadra officina e S.L.	Amm.vi	" 3.800=
		disegnatori e assistenti aggiunti	tecnici	" 4.000=
	I^ classe	Applicati di 2° grado,fatturisti,capisquadra ispettorato,operai qualificati		" 3.600=
3^ CAT.	2^ classe	Esattori,fatterino di cassa, autisti,verificatori,letturisti,muratori,Sezione lavori, addetto apparecchi,aiuti di officina e S.L.,addetto botte sifoni e funicolare		" 3.400=
	3^classe	Usciere capo,telefonista,scenditori,manovratori,portieri d'officina,aiuto magazzino di 2^, aiuto chimico,		" 3.200=

1846

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'adunanza tenuta dalla Commissione Amministratrice il 30 giugno 1945 e insediamento.

o m i s s i s

2°) - Delibera l'applicazione, con decorrenza dal 3 aprile 1945, delle seguenti tabelle:

GRADO		QUALIFICHE		STIPENDIO O PAGA MENSILE INIZIALE	
DIRIGENTI		Direttore		£.	9.500=
		Dirigente servizi tecnici e dirigente servizi amministrativi		"	6.200=
		Dirigente d'officina		"	5.700=
I CAT.	I^ classe	Capi servizio	Amm.vi	"	4.800=
			tecnici	"	5.000=
	2^ classe	Capi reparto	Amm.vi	"	4.500=
			tecnici	"	4.700=
2^ CAT.	I^ classe	Sostituti ingegnere e chimico aggiunto	Amm.vi tecnici	"	4.200= 4.400=
	2^ classe	Applicati superiori	Amm.vi	"	4.000=
		Assistenti, ispett.magazz.	tecnici	"	4.200=
	3^ classe	Applicati di I° grado, capisquadra officina e S.L.	Amm.vi	"	3.800=
		disegnatori e assistenti aggiunti	tecnici	"	4.000=
3^ CAT.	I^ classe	Applicati di 2° grado, fatturisti, capisquadra ispettorato, operai qualificati		"	3.600=
	2^ classe	Battitori, fattorino di cassa, autisti, verificatori, letturisti, muratori, Sezione lavori, addetto apparecchi, aiuti di officina e S.L., addetto botte sifoni e funicolare		"	3.400=
	3^classe	Usciere capo, telefonista, accenditori, manovratori, portieri d'officina, aiuto magazzino di 2^, aiuto chimica,		"	3.200=
	4^ classe	Uscieri, portieri, manovali d'officina e d'ispettorato, scavaterra, addetti pulizia		"	3.000=

./.

1846

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

==== uno scatto triennale del 10 % ====
==== otto scatti biennali del 5 % ====

CARCVIVERI DI L. 900= MENSILI per tutti, rivedibile ogni due mesi.
TRATTAMENTODI RIPOSO A carico aziende.
RITENUTA PEN. R.M. uguale per tutti e cioé nella stessa misura fissata per gli operai.
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE: 3 aprile 1945.

1839

Gli stipendi e,i caroviveri stabiliti nella nuova tabella sono comprensivi di tutte le indennità accessorie attualmente corrisposte (indennità di presenza, indennità di guerra, caroviveri congelati).

Resta pertanto soppressa l'indennità di caroviveri operai di cui al punto b) dell'art. 40 del contratto collettivo di lavoro e l'indennità aggiunta di famiglia agli impiegati, di cui all'art. 2 delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro. Nemmeno si applicherà più l'art.39 del vigente contratto collettivo di lavoro impiegati: disposizioni speciali per gli impiegati tecnici.

Agli effetti dello straordinario, per la determinazione della retribuzione oraria, si dividerà anche per i tecnici lo stipendio normale mensile degli impiegati amministrativi dello stesso grado per 175; per li operai dividerà il salario normale mensile per 240.

In aggiunta agli stipendi stabiliti nella tabella restano in vigore la indennità di mensa, quella di bicicletta, di cassa e d'ufficina.

L'indennità di'sedute al segretario viene fissata in £. 300= mensili e quella attribuita al sostituto contabilità generale pure in £. 300= mensili.

Per quanto si riferisce al personale provvisorio si stabilisce che agli impiegati provvisori e agli operai provvisori venga fatto lo stesso trattamento economico degli impiegati ed operai stabilizzati ad eccezione del passaggio in pianta stabile.

In ultimo la Commissione, su riferimento del presidente ed essendosi ritirato l'ing. Zuffi, ritenuta la necessità di ricompensare la maggiore attività e la maggiore responsabilità del posto di direttore in confronto degli impiegati di grado minore, il che non avverrebbe se si applicasse la tabella su riportata collocando il direttore all'inizio e pertanto col godimento del solo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAROVIVERI DI £. 900= MENSILI per tutti, rivedibile ogni due mesi.
TRATTAMENTO DI RIPOSO A carico azienda.
RITENUTA PER C.N. uguale per tutti e cioé nella stessa misura fissata per gli operai.
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE: 3 aprile 1945.

1839

Gli stipendi e i caroviveri stabiliti nella nuova tabella sono comprensivi di tutte le indennità accessorie attualmente corrisposte (indennità di presenza, indennità di guerra, caroviveri congelati).

Resta pertanto soppressa l'indennità di caroviveri operai di cui al punto b) dell'art. 40 del contratto collettivo di lavoro e l'indennità aggiunta di famiglia agli impiegati, di cui all'art. 2 delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro. Nemmeno si applicherà più l'art.39 del vigente contratto collettivo di lavoro impiegati: disposizioni speciali per gli impiegati tecnici.

Agli effetti dello straordinario, per la determinazione della retribuzione oraria, si dividerà anche per i tecnici lo stipendio normale mensile degli impiegati amministrativi dello stesso grado per 175; per li operai dividerà il salario normale mensile per 240.

In aggiunta agli stipendi stabiliti nella tabella restano in vigore la indennità di mensa, quella di bicicletta, di cassa e d'officina.

L'indennità di seduta al segretario viene fissata in £. 300= mensili e quella attribuita al sostituto contabilità generale pure in £. 300= mensili.

Per quanto si riferisce al personale provvisorio si stabilisce che agli impiegati provvisori e agli operai provvisori venga fatto lo stesso trattamento economico degli impiegati ed operai stabilizzati ad eccezione del passaggio in pianta stabile.

In ultimo la Commissione, su riferimento del presidente ad essendosi ritirato l'ing. Zuffi, ritenuta la necessità di ricompensare la maggiore attività e la maggiore responsabilità del posto di direttore in confronto degli impiegati di grado minore, il che non avverrebbe se si applicasse la tabella su riportata collocando il direttore all'inizio e pertanto col godimento del solo stipendio base, anche in considerazione che l'ing. Zuffi entra in servizio in età non più giovenile e con notevole esperienza già acquistata, delibera di riconoscere all'ing. Jonio Zuffi, quale Direttore dell'Azienda Municipalizzata del Gas di Bologna, una anzianità convenzionale di anni 9 in modo che la sua anzianità sia riportata al 12 maggio 1936 (poichè l'ing. Zuffi é entrato in effettivo servizio il 12 maggio 1945) e pertanto il trattamen-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to economico che gli compete alla predetta data del 12 maggio 1945 sia quello previsto dalle tabelle che vanno in vigore all'inizio del 10° anno.

c h i e s i s

Atto letto e approvato dedute stante.

Bologna, 6 luglio 1945

copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
F.to Ugo Giovine

1838

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna 16
Hotels & restaurants

(2)

Il giorno 5 luglio 1945 fra il Sindacato dei Caffè Bars e il Sindacato dei lavoratori dell'Albergo Mensa

si è stipulato il presente contratto salariale valevole per i dipendenti dai Bars, Caffè, gelaterie e locali promiscui di bars pasticceria del Comune di Bologna.

ART. 1

I minimi di retribuzione, l'indennità di carovita, e la indennità di mensa restano così fissate al lordo dei contributi gravanti per legge e per contratto sui lavoratori.

	Paga base	Carovita	Mensa	Paga mensile
- Direttore 1^e 2^cat.	3.544	96,==	10,-	6.300
- Vice dirett.1^ e 2^cat.	2.844	96,-	10,-	5.600
- Dirett.3^ e 4^cat.trat. da Vice direttore	2.844	96,-	10,-	5.600
- Banconiere 1^e 2^cat.	1.900	96,-	10,-	4.656
- " 3^e 4^ "	1.500	96,-	10,-	4.256
- Aiuto banconiere	1.100	64,-	10,-	3.024
- Apprendista	650	32,-	10,-	1.742
- Cassiere	2.200	96,-	10,-	4.956
- Cassiera	1.700	64,-	10,-	3.624
- Marchiera	1.400	64,-	10,-	3.324
- Uomo da fatica e sguattero.....	1.260	80,-	10,-	3.600
- Fattorino	400	32,-	10,-	1.492
- Cantiniere e magazzin.-	1.500	96,-	10,-	4.204
- Gelatiere specializzato assunto stagione estiva	3.200	96,-	10,-	5.956
- Gelatiere comune	1.900	96,-	10,-	4.656
- Banconiere gelateria da 18 anni.....	900	64,-	10,-	2.824
- Banconiere gelateria inferiore ai 18 anni.....	480	56	10,-	2.196
- Commesso pasticceria	1.900	96	10,-	4.656
- Sguattera e Commessa I/a	1.000	80	10,-	3.340
- Commessa pasticceria e 2/a 3/a e 4/a	680	80	10,-	3.020
- Aiuto comm.pasticceria	480	56,-	10,-	2.196
- Apprendista pastic.	424	24,-	10,-	1.308

Personale di pulizia assunto a orario ridotto £.15 all'ora.

- Marchiera s'intende colei che non ha altra mansione che distribuire e ritirare i gettoni.

1837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ti per legge e per contratto sa…	Paga base	Carovita	Mensa	…mensile
- Direttore 1^e 2^cat.	3.544	96,==	10,-	6.300
- Vice dirett.1^ e 2^cat.	2.844	96,-	10,-	5.600
- Dirett.3^ e 4^cat.trat. da Vice direttore	2.844	96,-	10,-	5.600
- Banconiere 1^e 2^cat.	1.900	96,-	10,-	4.656
- " 3^e 4^ "	1.500	96,-	10,-	4.256
- Aiuto banconiere	1.100	64,-	10,-	3.024
- Apprendista	650	32,-	10,-	1.742
- Cassiere	2.200	96,-	10,-	4.956
- Cassiera	1.700	64,-	10,-	3.624
- Marchiera	1.400	64,-	10,-	3.324
- Uomo da fatica e sguattero.....	1.260	80,-	10,-	3.600
- Fattorino	400	32,-	10,-	1.492
- Cantiniere e magazzin.-	1.500	96,-	10,-	4.204
- Gelatiere specializzato assunto stagione estiva	3.200	96,-	10,-	5.956
- Gelatiere comune	1.900	96,-	10,-	4.656
- Banconiere gelateria da 18 anni.....	900	64,-	10,-	2.824
- Banconiere gelateria inferiore ai 18 anni.....	480	56	10,-	2.196
- Commesso pasticceria	1.900	96	10,-	4.656
- Sguattera e Commessa I/a e 2/a	1.000	80	10,-	3.340
- Commessa pasticceria 3/a e 4/a	680	80	10,-	3.020
- Aiuto comm.pasticceria	480	56,-	10,-	2.196
- Apprendista past_cc.	424	24,-	10,-	1.308

Personale di pulizia assunto a orario ridotto £.15 all'ora.

- Marchiera s'intende colei che non ha altra mansione che distribuire e ritirare i gettoni.
- Fattorino s'intende il ragazzo per commissioni e altre piccole mansioni escludendo il lavoro da fatica e altri lavori classificati.
- Personale femminile delle categorie banconiere, aiuto banconiere, apprendiste banconiere il 12% in meno dell'elemento uomo della stessa categoria a detrarsi metà sulla stipendio base e metà sul carovita

1837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Viene inoltre stabilito:

1°) Lo stipendio mensile s'intende corrisposto a tutto il personale suelencato per 26 giorni lavorativi.

2°) L'orario è fissato in otto ore giornaliere per tutti escluso il direttore. Le ore lavorate in più delle otto ore giornaliere verranno pagate a tariffa normale (cioé, paga base più carovita) come dalla ~~prescritta~~ presente tabella, senza alcuna maggiorazione.

3°) L'orario di servizio del direttore è fissato in ore 10. Le ore prestete in più saranno pagate a tariffa normale (paga base più carovita), senza alcuna maggiorazione.

4°) Dalle tariffe su elencate sono esclusi gli assegni familiari.

5°) Il presente accordo entra in vigore con la data del 24 maggio 1945.

IL SINDACATO ALBERGO E MENSA
F/to Raffanini Fernando
" Sandri Alberto
" Pasqui Nello
" Baroncini Cesare

IL SINDACATO DEI COMMERCIANTI
F/to Comparone-Viterbo
" Alvisi Ugo

1836

p.LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F/to Bonazzi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna Commerce

ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 11 luglio, tra il Presidente ed il Vice-Presidenti dell'Associazione dei Commercianti della Provincia di Bologna e i Segretari della Camera Confederale del Lavoro, è stato stipulato il seguente accordo salariale, diretto a fissare il trattamento economico minimo per i dipendenti di tutte le categorie commerciali, ad eccezione delle seguenti per le quali è stato stipulato un particolare accordo:

- Grossisti e dettaglianti tessuti, merceria, maglierie e filati - caffè, bar, gelaterie e locali promiscui di bar pasticceria - Operai grossisti e dettaglianti combustibili solidi - Ferro, metalli, ferramenta, rottami, macchine e utensilerie - Laboratori pasticceria, dolciumi ed affini delle aziende commerciali - Fondaci legname - Grossisti e dettaglianti generi alimentari misti, pane e pasta, frutta e verdura, salumerie e drogherie - Materiale elettrico e radio - Ristoranti, trattorie e osterie con cucina - Macellerie - Libro e carta - Automotocicli ed accessori - Spedizionieri e corrieri Farmacisti laureati e diplomati - Grossisti prodotti chimici e specialità farmaceutiche - Macchine da scrivere, calcolatrici e contabili - Panificatori - Ortofrutticoli - Alberghi diurni.

I°) - I minimi di stipendio paga per i lavoratori delle qualifiche sottoindicate restano così fissati:

PERSONALE CON MANSIONI DI CARATTERE IMPIEGATIZIO 1833

A. Personale con mansioni di carattere direttivo che non rivesta la qualifica di dirigente d'azienda £.4.000 mens.

B.1 Capo ufficio - Capo contabile - Gerente di negozio con responsabilità tecnica e amministrativa - Cassiere con responsabilità di cassa e almeno tre casse dipendenti - Magazzinieri consegnatario con responsabilità tecnica e amm/va, e almeno tre dipendenti - Capo reparto anche addetto alla vendita con responsabilità del proprio reparto, e almeno tre dipendenti - Ispettore amministrativo senza percentuale " 3.500 "

2) Contabile con mansioni di concetto - Corrispondente con mansioni di concetto " 3.200 "

C.1) Cassiere - Contabile - Commesso - Magazziniere - " 2.500 "

2) Scritturale - Fatturista - Addetto alle macchine calcolatrici - Archivista - Dattilografo - Aiuto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

minimo per i dipendenti di tutte le categorie commerciali, ad eccezione delle seguenti per le quali è stato stipulato un particolare accordo:

- Grossisti e dettaglianti tessuti, mercerie, maglierie e filati - caffè, bar, gelaterie e locali promiscui di bar pasticceria - Operai grossisti e dettaglianti combustibili solidi - Ferro, metalli, ferramenta, rottami, macchine e utensileria - Laboratori pasticceria, dolciumi ed affini delle aziende commerciali - Fondaci legname - Grossisti e dettaglianti generi alimentari misti, pane e pasta, frutta e verdura, salumerie e drogherie - Materiale elettrico e radio - Ristoranti, trattorie e osterie con cucina - Macellerie - Libro e carta - Automotocicli ed accessori - Spedizionieri e corrieri Farmacisti laureati e diplomati - Grossisti prodotti chimici e specialità farmaceutiche - Macchine da scrivere, calcolatrici e contabili - Panificatori - Ortofrutticoli - Alberghi diurni.

I°)-I minimi di stipendio paga per i lavoratori delle qualifiche sottoindicate restano così fissati:

PERSONALE CON MANSIONI DI CARATTERE IMPIEGATIZIO

A. Personale con mansioni di carattere direttivo che non rivesta la qualifica di dirigente d'azienda . . £.4.000 mens.

B.1 Capo ufficio - Capo contabile - Gerente di negozio con responsabilità tecnica e amministrativa - Cassiere con responsabilità di cassa o almeno tre casse dipendenti - Magazzinieri consegnatario con responsabilità tecnica e amm/va, e almeno tre dipendenti - Capo reparto anche addetto alla vendita con responsabilità del proprio reparto, e almeno tre dipendenti - Ispettore amministrativo senza percentuale . " 3.500 "

2) Contabile con mansioni di concetto - Corrispondente con mansioni di concetto " 3.200 "

C.1) Cassiere - Contabile - Commesso - Magazziniere - " 2.500 "

2) Scritturale - Fatturista - Addetto alle macchine calcolatrici - Archivista - Dattilografo - Aiuto commesso - Aiuto Magazziniere - Campionarista - Allestitore di commissioni " 2.100 "

PERSONALE CON MANSIONI DI CARATTERE NON IMPIEGATIZIO

1) Operaio specializzato: è quello adibito a mansioni richiedenti particolari condizioni tecniche e per esplicazione delle quali è necessario un periodo di

./.

1835

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tirocinio e di preparazione teorico-pratica £ 576 sett.

Operaio qualificato: è quello adibito a mansioni per le quali non sono necessarie la preparazione e le qualità tecniche richieste all'operaio specializzato, e tuttavia di maggior rilievo quelle dell'operaio comune " 540 "

Operaio comune: è quello che svolge mansioni per le quali non è necessaria una particolare preparazione o tirocinio. " 408 "

2) Autista " 576 "

3) Personale di fatica " 408 "

4) Conducente di veicoli a trazione animale o di furgoncino a pedale " 456 "

5) Usciere - Custode - Portiere - Custode notturno - Fattorino di età superiore ai 21 anni " 378 "

6) Guardie notturne " 480 "

APPRENDISTI

Con mansioni impiegatizie

Dai 14 ai	16 anni	£. 900 mens.	
" 16 "	18 "	" 1.500 "	
" 18 "	20 "	" 1.600 "	
" 20 "	21 "	" 1.900 "	

con mansioni non impiegatizie

Dai 14 ai	16 anni	£ 192	sett.
" 16 "	18 "	" 336	"
" 18 "	20 "	" 360	"
" 20 "	21 "	" 408	"

Le ventuali mansioni non elencate e specificate si intendono comprese nella categoria più affine.

Il personale impiegatizio e non impiegatizio femminile subisce sui precedenti stipendi o paghe una riduzione del 10%. Se però il personale non impiegatizio femminile è adibito a lavori usualmente compiuti dall'uomo, deve essere retribuito con la stessa paga spettante a quello maschile.

Negli stipendi o salari sopra indicati si intendono assorbite tutte le indennità finora corrisposte a titolo continuativo, ad eccezione dell'indennità di mensa che seguite avvenir corrisposta nella misura di £.10 a favore dei lavoratori di ogni qualifica ed età, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, conformemente a quanto è disposto per l'indennità di carovita di cui al successivo paragrafo II°).

II°)- In aggiunta agli stipendi e salari sopraindicati, viene corrisposta una indennità di carovita per giornata di effettiva presenza al lavoro, nella misura sottospecificata.

Si intendono giornate di effettiva presenza anche le giornate di ferie spettanti annualmente ai lavoratori, le festività riconosciute o che verrà stabilito (escluse le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778521

cinio	" 408	"
2) Artista	" 576	"
3) Personale di fatica	" 408	"
4) Conducente di veicoli a trazione animale o di furgoncino a pedale	" 456	"
5) Usciere - Custode - Portiere - Custode notturno - Fattorino di età superiore ai 21 anni	" 378	"
6) Guardie notturne	" 480	"

APPRENDISTI:

Con mansioni impiegatizie				con mansioni non impiegatizie				
Dai 14 ai 16 anni	£. 900 mens.			Dai 14 ai 16 anni	£ 192	sett.		
" 16 " 18 "	" 1.500 "			" 16 " 18 "	" 336	"		
" 18 " 20 "	" 1.600 "			" 18 " 20 "	" 360	"		
" 20 " 21 "	" 1.900 "			" 20 " 21 "	" 408	"		

Le eventuali mansioni non elencate e specificate si intendono comprese nella categoria più affine.

Il personale impiegatizio e non impiegatizio femminile subisce sui precedenti stipendi e paghe una riduzione del 10%. Se però il personale non impiegatizio femminile è addibito a lavori usualmente compiuti dall'uomo, deve essere retribuito con la stessa paga spettante a quello maschile.

Negli stipendi e salari sopra indicati si intendono assorbite tutte le indennità finora ad essi corrisposte a titolo continuativo, ad eccezione dell'indennità di mensa che seguita a venir corrisposta nella misura di £.10 a favore dei lavoratori di ogni qualifica ed età, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, conformemente a quanto è disposto per l'indennità di carovita di cui al successivo paragrafo II°).

II°)- In aggiunta agli stipendi e salari sopraindicati, viene corrisposta una indennità di carovita per giornata di effettiva presenza al lavoro, nella misura sottospecificata.

Si intendono giornate di effettiva presenza anche le giornate di ferie spettanti annualmente ai lavoratori, le festività riconosciute dal calendario ufficiale che verrà stabilito (escluse le

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

domenicho) e la giornata in cui il lavoratore, con il consenso del datore di lavoro, rimane assente dal lavoro un numero di ore superiore alla metà della giornata lavorativa:

Oltre i 21 anni	dai 18 ai 21 anni	dai 14 ai 18 anni
£. 96,-- giornaliere	£. 81,-- giornaliere	£. 67,-- giornaliere

APPRENDISTI:

Dai 20 ai 21 anni	dai 18 ai 20 anni	dai 16 ai 18 anni	dai 14 ai 16 anni
£.60,-- giornaliere	£. 55,-- giornaliere	£. 43,-- giornaliere	£.29,-- giornaliere

Il personale impiegatizio e non impiegatizio femminile subisce sulle **precedenti** indennità di carovita una riduzione del 10%.

III°) -La giornata normale di lavoro si intende di 8 ore. Il personale con mansioni di carattere discontinuo, qualora per esigenze dell'azienda presti servizio secondo un orario di 9 ore, deve venir retribuito in ragione di 9 ore senza maggiorazione per lavoro straordinario.

Le ore di lavoro straordinario devono essere compensate con un aumento del 20% sia sulla paga base che sul caroviveri. Le ore di lavoro nella giornate festive o di riposo devono essere compensate con un aumento del 40% sia sulla paga base che sul caroviveri. Tale maggiorazione per il lavoro in giorno festivo non è dovuta ai dipendenti delle aziende che per le proprie normali esigenze siano costretti a lavorare anche nei giorni festivi, qualora venga concesso un egual numero di ore di riposo nei giorni feriali.

IV°) -I lavori e le mansioni particolari che per la loro natura godevano di una apposita indennità, nei rispettivi contratti di lavoro di categoria (indennità di cassa, per manipolazione materie nocive, velenose, stupefacenti, ecc.) continuano a godere il loro stesso trattamento, in aggiunta alle retribuzioni del presente accordo.

V°)- Il presente accordo entra in vigore dal giorno 15 maggio 1945.

VI°)-Il presente accordo è valevole per le aziende esercenti nel Comune di Bologna. Nel caso di estensione a località della provincia, sarà apportata sulle paghe e stipendi, nonchè sull'indennità di carovita, una riduzione del 15%.

IL PRESIDENTE ED I VICE PRESIDENTI
DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI

F/to Amato Festi
" Amilcare Lodi
" Amleto Fiorentini

I SEGRETARI
DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

F/to Cladovco Bandzzi
" Onorato Malaguti
" Francesco Vannini

1834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

£. 96,-- giornaliere

APPRENDISTI:

Dai 20 ai 21 anni
£.60,-- giornaliere

dai 18 ai 20 anni
£. 55,-- giornaliere

dai 16 ai 18 anni
£. 43,-- giornaliere

dai 14 ai 16 anni
£.29,-- giornaliere

Il personale impiegatizio e non impiegatizio femminile subisce sulle precedenti indennità di carovita una riduzione del 10%.

I.I°) -La giornata normale di lavoro si intende di 8 ore. Il personale con mansioni di carattere discontinuo, qualora per esigenze dell'azienda presti servizio secondo un orario di 9 ore, deve venir retribuito in ragione di 9 ore senza maggiorazione per lavoro straordinario.

1934

Le ore di lavoro straordinario devono essere compensate con un aumento del 20% sia sulla paga base che sul carovita. Le ore di lavoro nella giornata festiva o di riposo devono essere compensate con un aumento del 40% sia sulla paga base che sul carovita. Tale Maggiorazione per il lavoro in giorno festivo non è dovuta ai dipendenti dalle aziende che per le proprie normali esigenze siano costretti a lavorare anche nei giorni festivi, qualora venga concesso un egual numero di ore di riposo nei giorni feriali.

IV°) -I lavori e le mansioni particolari che per la loro natura godevano di una apposita indennità, nei rispettivi contratti di lavoro di categoria (indennità di cassa, per manipolazione materie nocive, velenose, stupefacenti, ecc.) continuano a godere il loro stesso trattamento, in aggiunta alle retribuzioni del presente accordo.

V°)- Il presente accordo entra in vigore dal giorno 15 maggio 1945.

VI°)-Il presente accordo è valevole per le aziende esercenti nel Comune di Bologna. Nel caso di estensione a località della provincia, sarà apportata sulle paghe e stipendi, nonchè sull'indennità di carovita, una riduzione del 15%.

IL PRESIDENTE ED I VICE PRESIDENTI
DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI

F/to Amato Festi
" Amilcare Lodi
" Amleto Fiorentini

I SEGRETARI
DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

F/to Cleodevo Bandzzi
" Onorato Malaguti
" Francesco Vannini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C=O=P=I=A=

Bologna 15

Commerce (non, medals etc.)

Il giorno 27 giugno 1945 in Bologna fra il Sindacato dei Commercianti in ferro metalli e derivati ed il Sindacato dei Lavoratori delle Aziende commerciali di ferro, ferramenta, metalli ed affini, si è stipulato il seguente contratto salariale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio o in ferro e metalli, ferramenta, rottami, macchine e utensileria nel territorio del Comune di Bologna.

Art. I° Ai minimi salariali previsti dal contratto provinciale integrativo del 25 gennaio 1937, maggiorati da tutti gli aumenti successivi di legge o di contratto, ed agli stipendi e salari di fatto percepiti dai lavoratori alla data del presente contratto vengono conglobati ed entrano a far parte integrante dei predetti stipendi e salari a tutti gli effetti, le indennità di presenza, di guerra, e di mensa, corrisposte ai lavoratori secondo le norme istitutive.

Art. 2° Con effetto retroattivo dal I° maggio 1945 viene corrisposta una indennità di carovita per ogni giornata di effettiva presenza nelle seguenti misure : al lordo dei tributi di carattere fiscale :

I° L.100 ai lavoratori di entrambi i sessi che percepiscono gli assegni familiari.
2° L. 75 ai lavoratori di età superiore ai I8 anni. compiuti.
3° L. 50 ai lavoratori di età inferiore ai I8 anni compiuti

L'indennità di caro vita spetta anche nel periodo di ferie.

1833

p. IL SINDACATO LAVORATORI F.to

Francesco Vannini
Fulberto Saroncelli
Attilio Ventura
Mario Forbani

p. IL SINDACATO COMMERCIANTI F.to:

Dario Meriggiani
Umberto Castaldini
Carlo Saltarelli
Enrico Brunetti
Giuseppe Serra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ferramenta, rottami, macchine e [illegible]
di Bologna.

Art. I° Ai minimi salariali previsti dal contratto provinciale integrativo del 25 gennaio 1937, maggiorati da tutti gli aumenti successivi di legge o di contratto, ed agli stipendi e salari di fatto percepiti dai lavoratori alla data del presente contratto vengono conglobati ed entrano a far parte integrante dei predetti stipendi e salari a tutti gli effetti, le indennità di presenza, di guerra, e di mensa, corrisposte ai lavoratori secondo le norme istitutive.

Art. 2° Con effetto retroattivo dal I° maggio 1945 viene corrisposta una indennità di carovita per ogni giornata di effettiva presenza nelle seguenti misure : al lordo dei tributi di carattere fiscale :

I° L.100 ai lavoratori di entrambi i sessi che percepiscono gli assegni familiari.
2° L. 75 ai lavoratori di età superiore ai I8 anni. compiuti.
3° L. 50 ai lavoratori di età inferiore ai I8 anni compiuti

L'indennità di caro vita spetta anche nel periodo di ferie.

1833

p. IL SINDACATO LAVORATORI F.to

Francesco Vannini
Fulberto Baroncelli
Attilio Ventura
Mario Forhani

p. IL SINDACATO COMMERCIANTI F.to:

Dario Meriggiani
Umberto Castaldini
Carlo Saltarelli
Enrico Brunetti
Giuseppe Serra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

Il giorno 30 Giugno 1945 in Bologna fra il Sindacato dei Commercianti dettaglianti e grossisti in combustibili solidi, il Sindacato operai e impiegati addetti al commercio dei combustibili solidi e la Camera Confederale del Lavoro

si è stipulato il seguente contratto salariale a favore degli operai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio di combustibili solidi nel territorio di Bologna e Provincia.

ARTICOLO I.

Ai minimi salariali previsti dai contratti provinciali integrativi del 1° ottobre 1937 maggiorati da tutti gli aumenti successivi di legge e di contratto, ed ai salari di fatto percepiti dagli operai alla data del presente contratto, viene conglobata ed entra a far parte integrante del salario a tutti gli effetti l'indennità di presenza corrisposta ai lavoratori secondo le norme istitutive.

ARTICOLO 2°.

Con effetto retroattivo dal 1° Maggio 1945 viene corrisposta agli operai una indennità di caro-vita, per ogni giornata di effettiva presenza, di L.120.

Detta indennità spetta anche nel periodo di ferie annuali.

L'indennità di guerra è assorbita dalla indennità di carovita;resta invece distinta e verrà corrisposta a parte l'indennità di mensa secondo le norme istitutive.

ARTICOLO 3°.

Agli impiegati delle Aziende indicate in premessa, in attesa degli adeguamenti in corso di trattazione, verrà corrisposta una indennità di caro-vita di L.60 per ogni giornata di effettiva presenza.

Detta indennità assorbe l'indennità di guerra.

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO
F.to:Onorato Malaguti

p. IL SINDACATO COMMERCIANTI
F.to: Giorgio Bonafè
" Dante Roda.

p. IL SINDACATO
F.to: Natali Pier Paolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

si è stipulato il seguente contratto salariale a favore degli operai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio di combustibili solidi nel territorio di Bologna e Provincia.

ARTICOLO I.

Ai minimi salariali previsti dai contratti provinciali integrativi del 1° ottobre 1937 maggiorati da tutti gli aumenti successivi di legge e di contratto, ed ai salari di fatto percepiti dagli operai alla data del presente contratto, viene conglobata ed entra a far parte integrante del salario a tutti gli effetti l'indennità di presenza corrisposta ai lavoratori secondo le norme istitutive.

ARTICOLO 2°.

Con effetto retroattivo dal 1° Maggio 1945 viene corrisposta agli operai una indennità di caro-vita, per ogni giornata di effettiva presenza, di L.120.

Detta indennità spetta anche nel periodo di ferie annuali.

L'indennità di guerra è assorbita dalla indennità di carovita;resta invece distinta e verrà corrisposta a parte l'indennità di mensa secondo le norme istitutive.

ARTICOLO 3°.

1832

Agli impiegati delle Aziende indicate in premessa, in attesa degli adeguamenti in corso di trattazione, verrà corrisposta una indennità di caro-vita di L.60 per ogni giornata di effettiva presenza.

Detta indennità assorbe l'indennità di guerra.

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO
F.to:Onorato Malaguti

p. IL SINDACATO COMMERCIANTI
F.to: Giorgio Bonafè
" Dante Roda.

p. IL SINDACATO
F.to: Natali Pier Paolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna
Auto Cycles
13

Il giorno 21 luglio 1945 in Bologna fra il Sindacato dei Commercianti in auto motocicli e accessori e il Sindacato dei lavoratori del Commercio di auto motocicli ed accessori

- si è stipulato il seguente contratto salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende in premessa del Comune di Bologna.

ART.1

Gli minimi salariali previsti dal contratto provinciale integrativo del 15.12.1939maggiorati da tutti gli aumenti successivi di legge o di contratto, ed agli stipendi e salari di fatto percepiti dai lavoratori alla data del presente contratto vengono conglobati ed entrano a far parte integrante dei predetti stipendi e salari a tutti gli effetti, le indennità di presenza, di guerra e di mensa, corrisposte ai lavoratori secondo le norme istitutive.

ART.2

Con effetto retroattivo dal 1 maggio 1945 viene corrisposta una indennità di carovita per ogni giornata di effettiva presenza nelle seguenti misure, al lordo dei tributi di carattere fiscale:

1°) £.100,-- ai lavoratori di entrambi i sessi che percepiscono gli assegni familiari;

2°) £. 75,-- ai lavoratori di età superiore ai 18 anni compiuti;

3°) £. 50,-- ai lavoratori di età inferiore ai 18 anni compiuti.

L'indennità di carovita spetta anche nel periodo di ferie.

1831

PER I DATORI DI LAVORO
F/to Antonio Serra
" Raggi Luigi
" Amleto Villa

PER I LAVORATORI
F/to Lambertini Dante
" Fiona Maria Teresa
" Luciano Broccoli

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F/to Zanarini Fioravante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- si è stipulato il seguente contratto salariale a favore dei la voratori dipendenti dalle aziende in premessa del Comune di Bologna.

ART.1

I minimi salariali previsti dal contratto provinciale integrativo del 15.12.1939maggiorati da tutti gli aumenti successivi di legge o di contratto, ed agli stipendi e salari di fatto percepiti dai lavoratori alla data del presente contratto vengono conglobati ed entrano a far parte integrante dei predetti stipendi e salari a tutti gli effetti, le indennità di presenza, di guerra e di mensa, corrisposte ai lavoratori secondo le norme istitutive.

ART.2

Con effetto retroattivo dal 1 maggio 1945 viene corrisposta una indennità di carovita per ogni giornata di effettiva presenza nella seguenti misure, al lordo dei tributi di carattere fiscale:

1°) £.100,-- ai lavoratori di entrambi i sessi che percepiscono gli assegni familiari;

2°) £. 75,-- ai lavoratori di età superiore ai 18 anni compiuti;

3°) £. 50,-- ai lavoratori di età inferiore ai 18 anni compiuti.

L'indennità di carovita spetta anche nel periodo di ferie.

1831

PER I DATORI DI LAVORO
F/to Antonio Serra
" Raggi Luigi
" Amleto Villa

PER I LAVORATORI
F/to Lambertini Dante
" Fiona Maria Teresa
" Luciano Broccoli

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F/to Zanarini Fioravante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna TRASPORTI

(Offerings)

12

CONTRATTO DI LAVORO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI SPEDIZIONI E DAI CORRIERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Il giorno 1 del mese di agosto 1945 in Bologna presso la Sede dell'Associazione Commercianti, fra il Sindacato corrieri e spedizionieri ed il Sindacato dei dipendenti da imprese di spedizioni e corrieri,

- si è stipulato il presente contratto di lavoro a favore del personale impiegatizio dipendente dalle imprese di spedizione e dai corrieri della Provincia di Bologna.

ART.1

Con effetto retroattivo al 1 gennaio 1945, gli stipendi minimi da corrispondersi al personale impiegatizio, al lordo di imposta di R.M. e di quanto possa venir posto a carico del dipendente, sono fissati come segue :

	UOMINI	DONNE
I^ CATEGORIA	£.4500,--	£.4000,--
II^ "	" 3500,--	" 3000,--
III^ " con età superiore ai 21 anni ...	" 2500,--	" 2300,--
" " inferiore " 21 " ...	" 1800,--	" 1500,--
" " inferiore " 18 " ...	" 1200,--	" 1000,--

ART.2

Con effetto retroattivo al 1 maggio 1945, sarà corrisposto al personale dipendente una indennità di carovita al lordo dell'imposta di R.M. e di quanto possa venir posto a carico del dipendente, fissata nella misura di :

	UOMINI	DONNE
I^ e II^ CATEGORIA	£. 2000,--	£.1500-mensili
III^ CATEGORIA: con più di 21 anni	" 2000,--	" 1500- "
" " dai 18 ai 21 anni	" 1500,--	" 1000- "
fino ai 18 anni	" 1350,--	" 800- "

Il carovita è dovuto anche per il periodo di ferie godute.

ART.3

Fanno parte della I^ Categoria : Capi servizio o capi reparto con mansioni di analoga importanza - Capi contabili - Cassieri capo - Capo tariffista per traffici internazionali - Reggenti autonomi di agenzie, docks e silos - Capo dichiarante doganale - Acquisitore o produttore di traffici internazionali che svolga con specifiche conoscenze tecniche lavoro autonomo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

corrieri,

- si è stipulato il presente contratto di lavoro a favore del personale impiegatizio dipendente dalle imprese di spedizione e dai corrieri della Provincia di Bologna.

ART.1

Con effetto retroattivo al 1 gennaio 1945, gli stipendi minimi da corrispondersi al personale impiegatizio, al lordo di imposta di R.M. e di quanto possa venir posto a carico del dipendente, sono fissati come segue :

		UOMINI	DONNE
I^ CATEGORIA	.....	£.4500,--	£.4000,--
II^ "	.....	" 3500,--	" 3000,--
III^ "	con età superiore ai 21 anni...	" 2500,--	" 2300,--
	" " inferiore " 21 " ...	" 1800,--	" 1500,--
	" " inferiore " 18 " ...	" 1200,--	" 1000,--

ART.2

Con effetto retroattivo al 1 maggio 1945, sarà corrisposto al personale dipendente una indennità di carovita al lordo dell'imposta di R.M. e di quanto possa venir posto a carico del dipendente, fissata nella misura di :

	UOMINI	DONNE
I^ e II^ CATEGORIA.....	£. 2000,--	£.1500-mensili
III^ CATEGORIA: con più di 21 anni.....	" 2000,--	" 1500- "
" " dai 18 ai 21 anni.....	" 1500,--	" 1000- "
fino ai 18 anni.....	" 1350,--	" 800- "

Il carovita è dovuto anche per il periodo di ferie godute.

ART.3

Fanno parte della I^-Categoria : Capi servizio o capi riparto con mansioni di analoga importanza - Capi contabili - Cassieri capo - Capo tariffista per traffici internazionali - Reggenti autonomi di agenzie, doks e silos - Capo dichiarante doganale - Acquisitore o produttore di traffici internazionali che svolga con specifiche conoscenze tecniche lavoro autonomo.

Fanno parte della II^-Categoria : Capi riparto - Contabili di concetto - Reggenti non autonomi di agenzie, doks e silos - Dichiaranti doganali - Capo tariffista per traffici interni - Acquisitori per traffici interni con almeno 4 anno di anzianità professionale - Segretari - Cassieri - Capi riparto magazzino di deposito - Impie-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe-salariali in aziende di almeno 50 salariati - Altri impiegati di concetto.

Fanno parte della IIª Categoria : Contabili d'ordine e aiuto contabili - Impiegati addetti alla cassa o al prelevamento e versamenti, con esclusione dei semplici-porta valori - Agenti esterni consegnatari di merci per il carico, scarico e spedizione merci - Acquisitori per traffici interni con meno di 4 anni di anzianità professionale - Stenodattilografi - Dichiaranti doganali in sottordine - impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali, ecc. - Impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzati a quietanzare e a versare - Capi del personale di magazzino o magazzinieri unici con responsabilità di carico e scarico del magazzino merci e tenuta relativa dei registri; sempreché non compiano abitualmente funzioni manuali - Capi fatterini e fatterini con mansioni impiegatizie - Impiegati d'ordine di grado comune non nominati più sopra.

Coloro che esplicano, con carattere di continuità, mansioni di più categorie dovranno essere assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni di grado maggiore.

I laureati non potranno essere assegnati alla 3ª categoria. Per quelli di prima assunzione che non abbiano alcuna preparazione pratica, si farà luogo ad un periodo di tirocinio che non potrà essere superiore ad un anno. Durante tale periodo il loro stipendio base non potrà essere inferiore all'80% di quello stabilito per gli impiegati di IIª Categoria. Il titolo di studio deve essere presentato all'atto dell'assunzione e, per quelli già in servizio, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

ART.4

Le aziende dovranno comunicare per iscritto entro due mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, ai singoli lavoratori, la categoria alla quale vengono assegnati e la corrispondente qualifica. Per i nuovi assunti l'assegnazione della categoria sarà fatta all'atto dell'assunzione. Dovrà inoltre essere comunicata la retribuzione globale mensile spettante, suddivisa nei suoi elementi costitutivi a norma dell'art.1 e 5.

ART.5

I lavoratori che hanno compiuto il 21º anno di età avranno diritto, per i primi otto bienni di anzianità maturata nella categoria di appartenenza, indipendentemente da eventuali assegni di merito, sia temporanei che definitivi, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure percentuali sotto indicate, da calcolarsi sempre sullo stipendio base mensile della categoria di appartenenza del lavoratore: per il primo e secondo biennio: aumento [illegible] per il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sionale - Stenodattilografi - Dichiaranti doganali in settore ne - impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali, ecc. - Impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzati a quietanzare e a versare - Capi del personale di magazzino o magazzinieri unici con responsabilità di carico e scarico del magazzino merci e tenuta relativa dei registri; sempreché non compiano abitualmente funzioni manuali - Capi fatterini e fatterini con mansioni impiegatizie - Impiegati d'ordine di grado comune non nominati più sopra.

Coloro che esplicano, con carattere di continuità, mansioni di più categorie dovranno essere assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni di grado maggiore.

I laureati non potranno essere assegnati alla 3ª categoria. Per quelli di prima assunzione che non abbiano alcuna preparazione pratica, si farà luogo ad un periodo di tirocinio che non potrà essere superiore ad un anno. Durante tale periodo il loro stipendio base non potrà essere inferiore all'80% di quello stabilito per gli impiegati di IIª Categoria. Il titolo di studio deve essere presentato all'atto dell'assunzione e, per quelli già in servizio, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

ART.4

Le aziende dovranno comunicare per iscritto entro due mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, ai singoli lavoratori, la categoria alla quale vengono assegnati e la corrispondente qualifica. Per i nuovi assunti l'assegnazione della categoria sarà fatta all'atto dell'assunzione. Dovrà inoltre essere comunicata la retribuzione globale mensile spettante, suddivisa nei suoi elementi costitutivi a norma dell'art.1 e 5.

ART.5

I lavoratori che hanno compiuto il 21° anno di età avranno diritto, per i primi otto bienni di anzianità maturata nella categoria di appartenenza, indipendentemente da eventuali assegni di merito, sia temporanei che definitivi, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure percentuali sotto indicate, da calcolarsi sempre sulla stipendio base mensile della categoria di appartenenza del lavoratore: per il primo e secondo biennio: aumento biennale del 4%, per il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo biennio: aumento biennale del 5%.

Ai fini dell'anzianità per il computo degli aumenti periodici, si considera quella maturata dal lavoratore nella azienda dall'inizio del rapporto di lavoro nella categoria di appartenenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

In ogni caso non è da considerarsi a tale fine l'anzianità maturata prima del compimento del 21° anno di età.

L'assegnazione degli aumenti periodici ha effetto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, una anzianità massima di otto anni.

I futuri aumenti periodici, applicabili al personale già in servizio per i rimanenti bienni fino al compimento degli otto previsti, non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

ART.6

Il lavoratore che, dopo l'applicazione del presente contratto, passi a categoria superiore, percepirà lo stipendio base della nuova categoria e l'anzianità agli effetti degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

Gli eventuali stipendi fissi di fatto, maggiori dello stipendio base della nuova categoria, ivi compresa la eventuale quota maturata per precedente anzianità, resteranno immutati.

1825

ART.7

L'orario di lavoro per le aziende che abbiano 1 solo impiegato di ufficio è di 48 ore settimanali abitualmente ripartite in 8 ore giornaliere, salvo altra ripartizione giornaliera, in via di eccezione, per esigenze di servizio entro i limiti consentiti dalla legge.

Per le aziende che invece abbiano più impiegati di ufficio, l'orario di lavoro sarà, alternativamente, di :

- Per una settimana : 48 ore settimanali abitualmente ripartite in 8 ore giornaliere, salvo altra ripartizione giornaliera, in via di eccezione, per esigenze di servizio entro i limiti consentiti dalla legge.

- Per una settimana : 44 ore settimanali abitualmente ripartite in 8 ore giornaliere per i giorni dal lunedì al venerdì e 4 ore nel mattino del sabato, salvo altra ripartizione giornaliera, in via di eccezione, per esigenze di servizio entro limiti consentiti dalla legge, restando però stabilito che in ogni caso in questa settimana il pomeriggio del sabato sarà considerato riposo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

periodici, una anzianità massima di otto anni.

I futuri aumenti periodici, applicabili al personale già in servizio per i rimanenti biennî fino al compimento degli otto previsti, non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

ART.6

Il lavoratore che, dopo l'applicazione del presente contratto, passi a categoria superiore, percepirà lo stipendio base della nuova categoria e l'anzianità agli effetti degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

Gli eventuali stipendi fissi di fatto, maggiori dello stipendio base della nuova categoria, ivi compresa la eventuale quota maturata per precedente anzianità, resteranno immutati.

1825

ART.7

L'orario di lavoro per le aziende che abbiano i soli impiegati di ufficio è di 48 ore settimanali abitualmente ripartite in 8 ore giornaliere, salvo altra ripartizione giornaliera, in via di eccezione, per esigenze di servizio entro i limiti consentiti dalla legge.

Per le aziende che invece abbiano più impiegati di ufficio, l'orario di lavoro sarà, alternativamente, di :

- Per una settimana : 48 ore settimanali abitualmente ripartite in 8 ore giornaliere, salvo altra ripartizione giornaliera, in via di eccezione, per esigenze di servizio entro i limiti consentiti dalla legge.
- Per una settimana : 44 ore settimanali abitualmente ripartite in 8 ore giornaliere per i giorni dal lunedì al venerdì e 4 ore nel mattino del sabato, salvo altra ripartizione giornaliera, in via di eccezione, per esigenze di servizio entro limiti consentiti dalla legge, restando però stabilito che in ogni caso in questa settimana il pomeriggio del sabato sarà considerato riposo.

ART.8

Per la determinazione della retribuzione giornaliera, si divide la retribuzione mensile per 25.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 180.

La retribuzione oraria sarà presa a base nei singoli casi nei quali si debba riferirsi a periodo inferiore ad una giornata. Quella giornaliera sarà considerata solo quando si debba far riferimento a giornate intere.

ART.9

Il dipendente è tenuto, nei limiti delle disposizioni di legge, a compiere lavoro straordinario tutte le volte che ne sia richiesto.

Il lavoro straordinario festivo e notturno deve essere retribuito secondo le seguenti norme:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: corresponsione della retribuzione oraria individuale, di cui all'art.8, maggiorata del 25%.

b) Lavoro straordinario compiuto in ore notturne: corresponsione della retribuzione oraria individuale maggiorata del 50%.

c) Lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo settimanale: corresponsione della retribuzione oraria individuale maggiorata del 50%.

d) Lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero e compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione, da computarsi sulla retribuzione oraria individuale, del 15%.

e) Lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero, ma non compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione, da computarsi sulla retribuzione oraria individuale del 25%.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario svolgentesi in ore notturne, che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno e ciò sia nel caso di turni avvicendati, sia in quello di turni non avvicendati.

E' considerato lavoro notturno e lavoro straordinario notturno quello che comunque si svolge dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.

Il presente articolo non ha effetto retroattivo dal 1 gennaio 1945, ed entra in vigore dalla data di stipulazione del presente contratto.

ART.10

L'impiegato che sia inviato fuori comune per servizio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio dietro presentazione di lista.

ART.11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a compiere lavoro straordinario tutte le volte che ne sia richiesto.

Il lavoro straordinario festivo e notturno deve essere retribuito secondo le seguenti norme:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: corresponsione della retribuzione oraria individuale, di cui all'art.8, maggiorata del 25%.

b) Lavoro straordinario compiuto in ore notturne: corresponsione della retribuzione oraria individuale maggiorata del 50%.

c) Lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo settimanale: corresponsione della retribuzione oraria individuale maggiorata del 50%.

d) Lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero e compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione, da computarsi sulla retribuzione oraria individuale, del 15%.

e) Lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero, ma non compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione, da computarsi sulla retribuzione oraria individuale del 25%.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario svolgentesi in ore notturne, che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno e ciò sia nel caso di turni avvicendati, sia in quello di turni non avvicendati.

E' considerato lavoro notturno e lavoro straordinario notturno quello che comunque si svolge dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.

Il presente articolo non ha effetto retroattivo dal 1 gennaio 1945, ed entra in vigore dalla data di stipulazione del presente contratto.

ART.10

L'impiegato che sia inviato fuori comune per servizio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio dietro presentazione di lista.

ART.11

Le retribuzioni spettanti ai dipendenti a norma dell'art.1, assorbono quanto le aziende hanno corrisposto a titolo di acconto, prestito e indennità di presenza dal 1 gennaio [illegible] 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il trattamento economico spettante ai lavoratori a norma degli art.1 e 2 del 1° maggio, assorbe quanto è stato corrisposto dalle aziende a titolo di acconto, prestito, indennità di presenza, indennità di guerra, indennità di carovita, di mensa e a qualsiasi altro titolo.

ART.12

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie presentate dal lavoratore, questi avrà diritto alla indennità di anzianità, prevista dai vigenti contratti per il caso di licenziamento.

ART.13

Per tutto quanto non è derogato e modificato dal presente contratto e non sia con lo stesso in contrasto, rimangono in vigore tutte le norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

1828

ART.14

Il presente accordo è applicabile a tutti gli impiegati in servizio alla data della sua stipulazione. Avrà la durata di un anno dalla data della stipulazione e si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno; salvo disdetta di una delle due parti contraenti da darsi, almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

Le parti contraenti formulano rispettivamente riserva di revisione della parte economica del presente contratto, qualora intervengano variazioni economiche e finanziarie tali da determinare uno squilibrio nel rapporto salario e costo della vita.

p.IL SINDACATO DEI DATORI DI LAVORO
F/to Bruno Dominioni

p.IL SINDACATO DEI LAVORATORI
F/to Democrato Fabbri

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F/to Onorato Malaguti

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dennità di guerra, indennità di carovita, di mensa e a qualsiasi altro titolo.

ART.12

- Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie presentate dal lavoratore, questi avrà diritto alla indennità di anzianità, prevista dai vigenti contratti per il caso di licenziamento.

ART.13

Per tutto quanto non è derogato o modificato dal presente contratto o non sia con lo stesso in contrasto, rimangono in vigore tutte le norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART.14

1828

Il presente accordo è applicabile a tutti gli impiegati in servizio alla data della sua stipulazione. Avrà la durata di un anno - dalla data della stipulazione e si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta di una delle due parti contraenti da darsi, almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

Le parti contraenti formulano rispettivamente riserva di revisione della parte economica del presente contratto, qualora intervengano variazioni economiche o finanziarie tali da determinare uno squilibrio nel rapporto salario e costo della vita.

p. IL SINDACATO DEI DATORI DI LAVORO
F/to Bruno Dominioni

p. IL SINDACATO DEL LAVORATORI
F/to Democrate Fabbri

P. LA CAMERA DEL LAVORO
F/to Onorato Malaguti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna

CONTRATTO DI LAVORO PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DAI CORRIERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Il giorno 1 del mese di agosto 1945 in Bologna, presso la Sede dell'Associazione dei Commercianti, tra il Sindacato Spedizionieri e corrieri e il Sindacato dei lavoratori dipendenti da imprese di spedizione e corrieri,

si è stipulato il seguente contratto di lavoro valevole per il personale non impiegatizio alle dipendenze delle imprese di spedizioni e corrieri della Provincia di Bologna.

ART.1

RETRIBUZIONE - con effetto retroattivo dal 1 gennaio 1945, i minimi di retribuzione da corrispondere al personale dipendente sono quelli in appresso indicati :

	Paga giornaliera
a) Autisti conducenti di camions pesanti, di autotreni, di autocisterne, di trattori, conducenti di autocarri, di autofurgoncini, motofurgoncini ed altri conducenti di mezzi meccanici	£. 110,--
b) Capi squadra e stivatori	" 95,--
c) Carrettieri: con tre cavalli	" 110,--
" con due cavalli	" 100,--
" con un cavallo, stalliere	" 90,--
d) Fattorini e facchini di magazzino, addetti ai veicoli, fattorini di studio, guardiani diurni e notturni e portieri, oltre i 18 anni	" 80,--
e) Fattorini e facchini di magazzino addetti ai veicoli, fattorini di studio, guardiani diurni e notturni e portieri al di sotto dei 18 anni	" 50,--

1827

ART.2

Le paghe di cui sopra sono state fissate per un orario di lavoro di 10 ore giornaliere o 60 settimanali.

ART.3

Con effetto retroattivo al 1 maggio 1945 sarà corrisposta una indennità di carovita giornaliera per le giornate di effettiva presenza in servizio nella misura sotto indicata :

- Per i lavoratori di cui alla categoria a) b) c) d) £.140 giornaliere
- Per i lavoratori di cui alla categoria e) ..... " 100 "

ART.4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

si è stipulato il seguente contratto di lavoro valevole per il personale non impiegatizio alle dipendenze delle imprese di spedizioni e corrieri della Provincia di Bologna.

ART.1

RETRIBUZIONE.- con effetto retroattivo dal 1 gennaio 1945, i minimi di retribuzione da corrispondere al personale dipendente sono quelli in appresso indicati :

	Paga giornaliera
a) Autisti conducenti di camions pesanti, di autotreni, di autocisterne, di trattori, conducenti di autocarri, di autofurgoncini, motofurgoncini ed altri conducenti di mezzi meccanici.....	£. 110,--
b) Capi squadra e stivatori.....	" 95,--
c) Carrettieri: con tre cavalli.....	" 110,--
" con due cavalli.....	" 100,--
" con un cavallo, stalliere.....	" 90,--
d) Fattorini e facchini di magazzino, addetti ai veicoli, fattorini di studio, guardiani diurni e notturni e portieri, oltre i 18 anni.....	" 80,--
e) Fattorini e facchini di magazzino e addetti ai veicoli, fattorini di studio, guardiani diurni e notturni e portieri al di sotto dei 18 anni.....	" 50,--

1827

ART.2

Le paghe di cui sopra sono state fissate per un orario di lavoro di 10 ore giornaliere e 60 settimanali.

ART.3

Con effetto retroattivo al 1 maggio 1945 sarà corrisposta una indennità di carovita giornaliera per le giornate di effettiva presenza in servizio nella misura sotto indicata :

- Per i lavoratori di cui alla categoria a) b) c) d) £.140 giornaliere
- Per i lavoratori di cui alla categoria e)....." 100- "

ART.4

Al personale inviato fuori sede saranno corrisposte le seguenti indennità di trasferta: £.300 per ogni pasto e £.200 per ogni pernottamento qualora il lavoro si svolga a nord della linea di demarcazione Spezia - Pisa - Firenze - Ravenna; £.350 per ogni pasto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e £.360 per ogni pernottamento qualora il lavoro si svolga a sud di detta linea o nelle località trovantesi sulla linea stessa. Fanno però eccezione a questo trattamento i servizi svolti fuori il Comune di Bologna, in località trovantesi entro un raggio di km.40 dal Comune stesso, per le quali saranno corrisposte £.200 per ogni pasto e £.100 per ogni pernottamento.

I compensi di trasferta suddetti vengono corrisposti oltre che per il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore anche per compenso di ogni prestazione di lavoro eseguita dopo il normale orario, sia esso notturno che diurno o festivo nonché per la continua sorveglianza del veicolo e della merce caricata. Nei giorni festivi, però, oltre i compensi suddetti, verrà corrisposta la retribuzione delle 10 ore di lavoro maggiorate nella misura prevista dai vigenti contratti nazionali di categoria.

1826

Si precisa infine che i compensi suddetti verranno corrisposti con il criterio seguente :

- L'indennità per il pasto meridiano sarà corrisposta allorché l'operaio rientra in città dopo le ore 13.

- L'indennità per il pasto serale sarà corrisposta allorché l'operaio rientra in sede dopo le ore 21;

- L'indennità per il pernottamento sarà corrisposta allorché il rientro in sede avvenga dopo le 1 antimeridiane.

Qualora il lavoratore non abbia diritto alle indennità relative ai pasti e al pernottamento sarà dovuto il compenso dell'eventuale lavoro compiuto oltre le 10 ore normali giornaliere, con la maggiorazione prevista dai contratti nazionale di categoria per il lavoro straordinario o notturno.

ART.5

Le retribuzioni spettanti ai lavoratori a norma dell'art.1 assorbono quanto le aziende hanno corrisposto a titolo di acconto, prestito e indennità di presenza dal 1 gennaio al 30 aprile 1945.

Il trattamento economico spettante ai lavoratori a norma dell'art. 1 e 3, dal 1° maggio, assorbe quanto è stato corrisposto dalle aziende a titolo di acconto, prestito, indennità di presenza, indennità di guerra, indennità di carovita, di mensa e a qualsiasi altro titolo.

ART.6

In caso di dimissioni del lavoratore questi avrà diritto alla indennità prevista dai contratti nazionali di categoria per il caso di licenziamento.

ART.7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

e £.100 per ogni pernottamento.

I compensi di trasferta suddetti vengono corrisposti oltre che per il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore anche per compenso di ogni prestazione di lavoro eseguita dopo il normale orario, sia esso notturno che diurno o festivo nonché per la continua sorveglianza del veicolo e della merce caricata. Nei giorni festivi, però, oltre i compensi suddetti, verrà corrisposta la retribuzione delle 10 ore di lavoro maggiorate nella misura prevista dai vigenti contratti nazionali di categoria.

1826

Si precisa infine che i compensi suddetti verranno corrisposti con il criterio seguente :

- L'indennità per il pasto meridiano sarà corrisposta allorché l'operaio rientra in città dopo le ore 13.

- L'indennità per il pasto serale sarà corrisposta allorché l'operaio rientra in sede dopo le ore 21;

- L'indennità per il pernottamento sarà corrisposta allorché il rientro in sede avvenga dopo le 1 antimeridiane.

Qualora il lavoratore non abbia diritto alle indennità relative ai pasti e al pernottamento sarà dovuto il compenso dell'eventuale lavoro compiuto oltre le 10 ore normali giornaliere, con la maggiorazione prevista dai contratti nazionale di categoria per il lavoro straordinario o notturno.

ART.5

Le retribuzioni spettanti ai lavoratori a norma dell'art. 1 assorbono quanto le aziende hanno corrisposto a titolo di acconto, prestito e indennità di presenza dal 1 gennaio al 30 aprile 1945.

Il trattamento economico spettante ai lavoratori a norma dell'art. 1 e 3, dal 1° maggio, assorbe quanto è stato corrisposto dalle aziende a titolo di acconto, prestito, indennità di presenza, indennità di guerra, indennità di carovita, di mensa o a qualsiasi altro titolo.

ART.6

In caso di dimissioni del lavoratore questi avrà diritto alla indennità prevista dai contratti nazionali di categoria per il caso di licenziamento.

ART.7

Per tutto quanto non è previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme dei contratti collettivi nazionali vigenti per le imprese di spedizioni ed i corrieri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.8

Il presente contratto è applicabile per la Provincia di Bologna al personale in servizio alla data della sua stipulazione o assunto successivamente, dalla quale data ha effetto, ad eccezione di quanto stabilito dall'art.1 e 3: avrà la durata di un anno e s'intenderà rinnovato di anno in anno; salvo disdetta data tra con lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della scadenza.

Le parti contraenti formulano rispettivamente riserva di revisione della parte economica del presente contratto, qualora intervengano variazioni economiche o finanziarie tali da determinare uno squilibrio nel rapporto salario e costo della vita.

p. IL SINDACATO LAVORATORI
F/to Fabbri Democrate
" Mario Coselli
" illeggibile
" Lipparini Berto

p. IL SINDACATO CORRIERI E SPEDIZIONIERI
F/to Bruno Dominioni

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna

OGGETTO: Accordo con la commissione degli operai fornai con la commissione padronale.

La commissione degli operai composta da Guido Magagnoli, Lesi Luigi, Scarabelli Mario, con la commissione padronale composta dai signori Govoni Corrado, Cazzoli Guido, Ettore Grandi, in Bologna via Maggiore 23 nella sede dell'Unione dei Commercianti, per trattare una nuova tariffa conglobante ivi le indennità di presenza e di agravita hanno convenuto quanto segue:

I - Pane da gr.150 e oltre con pezzi uniti o staccati e formati esclusivamente con formatrici al Ql. di farina £.200 oppure al Ql. di pane £.167.

II - Formato a mano un aumento al Ql. di pane di £.30.

III - Pane ogselingo al Ql. di pane £.100.

IV - In caso di forza maggiore di rottura temporanea di formatrice o mancanza di energia elettrica, l'operaio è tenuto a terminare il lavoro della giornata senza nessun compenso dei formati che venivano fatti con formatrice.

V- VI - Il lavoro fatto totalmente a mano verrà corrisposto col 10C per 100:
L'operaio fornaio dovrà essere addibito esclusivamente alla fabbricazione del pane e a nessun altro facchinaggio o lavoro estraneo.

VII - Il datore di lavoro si impegna di servirsi esclusivamente di mano d'opera tramite l'Ufficio di Collocamento. 1825

VIII - Il datore di lavoro nel caso che si ottengano il permesso di lavoro notturno dall'Ispettorato di lavoro di anticipo orario per riparazioni forni, macchine od altro trascorso 15 giorni dovrà pagare il 15% sulle ore antecedenti le 4.

IX - Il datore di lavoro è tenuto a fornire all'operaio asciugamano e grembiule, in mancanza sarà corrisposto £.20 mensili.

Il presente accordo entrerà in vigore col 1 agosto 1945.

COMMISSIONE OPERAIA
GUIDO MAGAGNOLI
SCARABELLI MARIO
LESI LUIGI

COMMISSIONE PADRONALE
GOVONI CORRADO
CAZZOLI GUIDO
GRANDI ETTORE

1562

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna
alle industries

11

« ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI »

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Accordo sulla contingenza e sulle indennità di carovita.

Addì 14 Agosto 1945 in Bologna i Rappresentanti della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna ed i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro di Bologna,

Constatata la situazione odierna del costo della vita in Bologna;

Esaminati e confrontati il trattamento di contingenza di cui all'accordo di Milano e quello già in atto a Bologna sotto la denominazione di indennità caroviva

d e l i b e r a n o

a)- Di estendere il trattamento di contingenza di cui al citato accordo di Milano senza alcuna decurtazione percentuale e tenendo fermi i migliori eventuali trattamenti già in atto nella Provincia di Bologna per alcune categorie;

b)- che tale estensione avrà effetto dal 6 agosto corr.

c)- che eventuali variazioni ulteriori che potessero intervenire a Milano a modifica od in aggiunta all'accordo 23 giugno 1945, saranno applicate anche a Bologna ripristinando però lo scarto percentuale tra le indennità di contingenza di Milano e quelle di Bologna, tenuto conto della differenza del costo della vita fra le due città e Provincia.

1824

Pertanto resta stabilito quanto segue:

ART. 1°.- A far tempo dal 6 agosto 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera e mensile, da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le ore di effettiva prestazione lavorative.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura:

	OPERAI	IMPIEGATI
a)- Uomini capi famiglia con una persona a carico	L. 120 giorn.	L. 3.000 mens.
b)- Donne capi famiglia con una persona a carico	" 100 "	" 2.500 "

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15 giornaliere per gli operai e di L. 175 mensili per gli impiegati, ragguagliabili a ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

./.

1653

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			GIORNALIERI	IMPIEGATI
e)-	Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 18 compiuti		Lt. 100 giorn.	Lt.2.500 mens.
d)-	Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 15 e i 18 anni		" 80 "	" 2.000 "
e)-	Donne non capi famiglia di età superiore ai 18 anni compiuti		" 72 "	" 1.800 "
f)-	Donne non capi famiglia di età compresa fra i 15 e i 18 anni		" 64 "	" 1.600 "
g)-	Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 15 anni		" 36 "	" 1.400 "

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio od impiegato, che fruisce degli assegni familiari.

Detta indennità di contingenza costituisce l'indennità di carovita prevista nei singoli contratti di categoria, salvo il caso in cui tale indennità carovita sia superiore a quella di contingenza, nella quale ipotesi si intende mantenuto il miglior trattamento.

Per le categorie però per le quali l'indennità di carovita è stata determinata in misura inferiore alla media delle altre categorie, gli accordi già conclusi si intendono rivedibili per adeguarli alla misura del nuovo trattamento economico.

Il ragguaglio dato ora per i salari operai si opera dividendo l'indennità giornaliera per 8 ore. La corresponsione all'operaio avverrà al cento per cento (100%) per le ore lavorate e al 75% per le ore non lavorate fino alle 48. Restano immutate maggiori corresponsioni oltre la quota giornaliera di cui sopra deve effettuarsi nei confronti degli operai (tanto addetti a lavori continui quanto addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia) che superino il limite di 48 ore di prestazione settimanale. Le ore perdute per colpa dell'operaio vengono defalcate dalla quota giornaliera.

L'indennità di contingenza mensile per gli impiegati si intende riferita ad una mensilità lavorativa di 180 ore. Pertanto l'impiegato deve percepire l'intera quota mensile qualora la sua prestazione effettiva sia pari o superiore 180 mensili. In caso di prestazione inferiore, all'impiegato sarà corrisposto il 100% della quota oraria per le ore di effettivo lavoro ed il 75% per le ore non lavorate fino alle 180 mensili.

ART. 2.- L'indennità di contingenza, come già l'indennità di carovita, è comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie ad eccezione dell'indennità sostitutiva della mensa.

ART. 3.- La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie, per quello relativo alle festività infrasettimanali e per l'indennità sostitutiva di preavviso.

Conseguentemente il contributo per ferie, corrisposto dalla Impresa agli operai lavoratori, verrà conteggiato sulla retribuzione globale. ./.

1823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 4.- L'indennità di contingenza è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo ad eccezione del contributo I.N.A.I.-

ART. 5.- Le parti si impegnano ad estendere integralmente, con successivo accordo, le clausole riguardanti contemplate negli accordi 23 Giugno 1943 e 29 Maggio 1945 stipulati a Milano, con la sola esclusione delle erogazioni dall'integrazione salariale per la categoria edilizia, in caso di maltempo che impedisca l'esecuzione del lavoro.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

1822

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1821

NORMA TRANSITORIA DI INTERPRETAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI ORARIO RIDOTTO

Testo dell'accordo 15 agosto 1945 - Bologna -

Addì 15 agosto 1945 in Bologna tra i rappresentanti dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna ed i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro di Bologna, con l'intervento dei rappresentanti dell'Istituto di Previdenza Sociale;

preso atto di quanto deliberato nella riunione di Milano del 4 luglio 1945 presso la Commissione Centrale economica del C.L.N.A.I. nonchè di quanto deciso in sede di Comitato Interministeriale circa l'astensione in tutta l'Italia settentrionale dalla previdenza a favore dei lavoratori dell'industria relativamente alla istituzione di un trattamento di "mancanza in aspettativa" o alla modifica del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori sospesi o effettuanti orario ridotto;

considerato che anche nella Provincia di Bologna ricorrono le stesse circostanze prese in esame nella premessa dell'accordo 29 marzo 1945 di Milano,

si è convenuto quanto appresso

TITOLO I - Norme in aspettativa dei lavoratori

ART. 1 - Ove si rendessero necessari, al fine di adeguare, rispetto alla attuale possibilità di impiego, l'azienda, previ accordi con la Commissione interna, saranno formati uno o più ruoli di "mano in aspettativa". In tali ruoli saranno, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive dell'azienda, iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta: detti lavoratori sono esonerati dall'obbligo di prestare la loro opera e beneficiano del trattamento economico di cui agli artt. 4, 5 e 6.

ART. 2 - Previo esperimento delle Commissioni interne d'accordo con i C.L.N. Aziendali, le aziende potranno rimettere all'albo del loro centro in azienda i lavoratori, operai ed impiegati, già alle armi nell'esercito regio, e nel corpo volontario di Libertà, prigionieri, ai lavoro obbligatorio, deportati, quali per cause politiche, ed avranno facoltà di porre in aspettativa tutti lavoratori quanti saranno quelli richiamati in servizio.

I lavoratori che dovranno essere posti in aspettativa dovranno essere scelti, d'accordo con le Commissioni interne e con i C.L.N. interessati, in primo luogo fra gli elementi soggetti a provvedimenti e poi fra gli altri, tenendo conto delle loro condizioni economiche e dei carichi di famiglia.

ART. 3 - Il periodo di "messa in aspettativa" dei lavoratori iscritti al ruolo di cui sopra avrà termine il 31 ottobre 1945.

ART. 4 - Durante il periodo di "messa in aspettativa" i lavoratori iscritti nei relativi ruoli godranno del seguente trattamento economico:

a) di una indennità giornaliera, per ciascun giorno lavorativo, a carico della azienda, di L. 10 (dieci) per gli operai maschi di età superiore agli anni 18; di L. 6 (sei) per le donne di età superiore agli anni 18 e di L. 3 (tre) per i giovani d'ambo i sessi di età non superiore agli anni 18.

b) dell'assegno familiare eventualmente spettante;

c) di una indennità speciale nel fondo di disoccupazione involontaria, per ogni giorno lavorativo, dell'importo di L. 16 (sedici) per gli operai maschi di età superiore agli anni 18; di L. 12 (dodici) per le donne di età superiore agli anni 18 e di L. 7 (sette) per i giovani d'ambo i sessi di età non superiore agli anni 18.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 5 - La liquidazione del trattamento di cui sopra sarà effettuata allo scadere del periodo di paga più prossimo al 15 del mese e per l'importo corrispondente al mese in corso; detta liquidazione verrà effettuata direttamente dalla azienda la quale si rivarrà, per le quote non a suo carico, sugli istituti previdenziali ed assistenziali.

ART. 6 - Tutti i lavoratori che presenteranno le proprie dimissioni immediatamente e durante il periodo della loro "messa in aspettativa", ove tali dimissioni non siano compatibili con le esigenze tecniche e produttive dell'azienda, beneficeranno del trattamento economico (preavviso e indennità sostitutiva, indennità di licenziamento, arretrati) cui avrebbero avuto diritto se fossero stati licenziati per volontà della azienda. Per la liquidazione del trattamento di cui sopra si farà riferimento al momento in cui sono state presentate le dimissioni se tale momento è antecedente all'inizio della "messa in aspettativa" ovvero al momento dell'inizio dell'aspettativa stessa ove l'interessato risulti iscritto nei relativi ruoli.

ART. 7 - Le presenti sostituiscono quelle dei decreti 20 gennaio 1945 e 17 febbraio 1945 del cessato Governo della repubblica sociale italiana. I lavoratori che per effetto di tali decreti si trovassero in temporanea disponibilità beneficeranno automaticamente del trattamento di messa in aspettativa ai sensi dei precedenti articoli.

TITOLO II - Trattamento economico lavoratori sospesi o effettuanti orario ridotto

ART. 8 - A far tempo dal 25 giugno 1945 e fino a tutto il 30 settembre 1945 i lavoratori (impiegati ed operai) totalmente sospesi dal lavoro nonchè quelli in orario ridotto, percepiranno il 75 % della retribuzione intera nel senso sottodistinto ed il 75 % della indennità di contingenza(e dell'indennità di carovita) per le ore non lavorate fra le 40 e le 48 settimanali.

1820

ART. 9 - Per retribuzione si intende il minimo di paga base oraria e remunerazione ad ora, di cui ai vigenti contratti collettivi di lavoro ed ai decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze a cura tempo emanati dal Commissariato Nazionale del Lavoro e dal Ministero del lavoro della Cessata R.S.I. vigenti nella nostra provincia, maggiorate del 30 % della eventuale differenza intercorrente tra detti minimi di paga base oraria o remunerazione ad ora ed il guadagno orario globale medio di fatto percepito da ciascun interessato nella quindicina immediatamente precedente quella in cui si eseguе la liquidazione.

ART. 10 - Del 75 % della indennità di contingenza e del 75 % della retribuzione corrispondi ai lavoratori ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, un terzo è a carico dei datori di lavoro e gli altri due terzi a carico della Cassa Integrazione gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ferma restando la misura del contributo attualmente in vigore a favore della Cassa Integrazione Salari, in considerazione dell'impegno da parte dello Stato, di concorrere finanziariamente.

ART. 11 - Considerato che si tratta di personale che, pur avendo inderoghevoli esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte, si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria prestazione ed è quindi improduttivo, l'Organizzazione degli Industriali sostiene che l'onere in questione non deve gravare in alcun modo sulle aziende ma deve gravare interamente sull'Erario e pertanto svolgerà ogni opera presso le Autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrispondenti ai lavoratori a fronte di ore

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

non effettivamente lavorato.

L'Organizzazione dei Lavoratori, nell'interesse dell'economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti.

ART. 12 - Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merci e di persone e l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura. Per tali categorie verrà trattato a parte. Ugualmente non deve trovare applicazione nei confronti delle industrie per le quali non si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo 13 giugno 1941 sulle integrazioni salariali.

Le aziende esercenti l'attività edilizia o comunque addette a lavori all'aperto, sono esonerate dal pagamento dell'integrazione per la sospensione e per le ore non lavorate causa maltempo.

ART. 13 - Le presenti disposizioni modificano le norme contrattuali regolanti le integrazioni dei salari degli operai lavoranti ad orario ridotto ed abrogano e si sostituiscono a quelle contenute nei decreti disciplinari relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, fermo restando che, nei casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia, infortunio) non si farà luogo ad alcuna integrazione salariale, nè opererà naturalmente la predetta garanzia del minimo.

ART. 14 - Sulla quota della indennità di integrazione corrispettiva agli operai ed agli impiegati, che resta a carico della azienda non grava alcun contributo previdenziale, sociale od assicurativo.

ART. 15 - Al fine di facilitare la ripresa dell'attività produttiva tutte le nuove assunzioni di personale a partire dalla data dell'8 luglio 1943 non sono soggette ad alcun blocco di licenziamento. Sono altresì autorizzati i licenziamenti di tutti gli epurati.

1813

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
della provincia di Bologna

VERBALE PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI FABBRICANTI DI VINI E LIQUORI

Addì I4 giugno I945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro La Fedrrazione Arte Bianca e dell'Associazione industriali della provincia di Bologna (Sezione Alimentari) riuniti; allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze im iegatizie ed operaie delle fabbriche di vini e liquori,in piena e reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contemplate nel vigente contratto per gli operai e nel Decreto 2 marzo I945 per gli impiegati,salvo le modifiche contelmplate nel presente verbale,è stata concordata la concessione di una indennità oraria di carovita (comprensiva dell'indennità giornaleira di guerra già fruita dai capi di famiglia e di altre eventuali indennità accessorie)nella seguente misura:

Operai e impiegati (uomini).....	L.	I2.-all'ora
operai ed impiegati (donne)	"	I0.- "
Lavoranti ad orario discontinuo..... (portieri,guardiani autisti ecc..)	"	I0.- "
Operai ed impiegate (donne e uomini xx dai I8 ai 2I anni	"	I0.- "
operaie ed impiegati (ragazzi e ragazze al disotto dei I8 anni.....	"	8.- "

Le suddette indennità orarie verranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

La tabella salariale del vigente contratto di lavoro viene modificata e sostituita dalla seguente :

UOMINI		
Operai specializzati..	L.	9,70 "
operai qualificati.....	"	8,70 "
Manovali specializzati.....	"	8,I0 "
Manovali Comuni.....	"	7,60 "
apprendisti di prima assunzione fra i I6 e i I8 anni	"	5.-- "
apprendisti al disotto dei I6 anni.....	"	4,I0 "
DONNE		
operai e specializzate e qualificate addette		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il 14 giugno 1945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del lavoro La Fedrrazione Arte Bianca e dell'Associazione industriali della provincia di Bologna (Sezione Alimentari) riuniti, allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze im iegatizie ed operaie delle fabbriche di vini e liquori, in piena e reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contemplate nel vigente contratto per gli operai e nel Decreto 2 marzo 1945 per gli impiegati, salvo le modifiche contelmplate nel presente verbale, è stata concordata la concessione di una indennità oraria di carovita (comprensiva dell'indennità giornaleira di guerra già fruita dai capi di famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

Operai e impiegati (uomini).....	L. I2.-	all'ora
operai ed impiegati (donne)	" IO.-	"
Lavoranti ad orario discontinuo..... (portieri, guardiani autisti ecc..)	" IO.-	"
Operai ed impiegate (donne e uomini xx dai I8 ai 2I anni	" IO.-	"
operaie ed impiegati (ragazzi e ragazze al disotto dei I8 anni.....	" 8.-	"

1818

Le suddette indennità orarie verranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati. Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

La tabella salariale del vigente contratto di lavoro viene modificata e sostituita dalla seguente :

UOMINI

Operai specializzati.. .....L.	9,70	"
operai qualificati.....L.	8,70	"
Manovali specializzati.....L.	8,IO	"
Manovali Comuni.....L.	7,60	"
apprendisti di prima assunzione fra i I6 e i I8 anni	" 5.-=	"
apprendisti al disotto dei I6 anni.....	" 4,IO	"

DONNE

operai e specializzate e qualificate addette al lavaggio.....L.	5,85	"

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

operaie qualificate .....L.	5,40	all'ora
Manovali al disopra dei I8 anni....."	5,00	"
apprendisti fra i I6 e i I8 anni.???....."	4,50	"
apprendisti al disotto dei I6 anni....."	3,45	"

Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto con il medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e di fatto applicate.

L'accordo di cui al presente verbale avrà applicazione a partire dalla data I° Maggio I945.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI — CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

FEDERAZIONE ARTE BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE * UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO BOLOGNA

1817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C O P I A

V E R B A L E

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE E LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI PASTAI.

Addì 2I Giugno I945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione dell'Alimentazione e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Pastai) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico salariale delle maestranze impiegate ed operaie dipendenti da aziende Industriali pastai ,in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contemplate nei regolamenti contrattuali vigenti per le rispettive categorie è stato concordata la concessione di una indennità di carovita (comprensiva di una indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

UOMINI (operai e impiegati)

oltre i 2I anni	L	I2,00 all'ora
Dai I8 ai 2I anni	"	I0,00 "
Sotto i I8 anni	"	8,00 "
Lavoranti ad orario discontinuo	"	I0,00 "

DONNE (operaie ed impiegate)

oltre i I8 anni	L	9,00 all'ora
sotto i I8 anni	"	8,00 "
Lavoranti ad orario discontinuo		equivalente dell'indennità oraria per 8 ore al giorno.

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.
Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa e resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda . Sono state inoltre modificate le paghe basi contemplate nel decreto 2 Marzo I945 pergli operai. Le tariffe per tali categorie restano pertanto così stabilite:

Uomini: operaio specializzato	L.	9,75	all'ora
" qualificato	"	9,45	"
manovale	"	8,40	"
Donne : operaie specializzate	"	6,00	"
" qualificate	"	5,50	"
manovali e apprendiste sopra i I8 anni	"	5,00	"
" " fra i I8 anni e i I6 anni	"	4,50	"
" " sotto i I6 anni	"	3,50	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 21 Giugno 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione dell'Alimentazione e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Pastai) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico salariale delle maestranze impiegate ed operaie dipendenti da aziende Industriali pastai, in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contemplate nei regolamenti contrattuali vigenti per le rispettive categorie è stato concordato la concessione di una indennità di carovita (comprensiva di una indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

UOMINI (operai e impiegati)

oltre i 21 anni.....	L	14,00 all'ora
Dai 18 ai 21 anni.....	"	10,00 "
Sotto i 18 ANNI.....	"	8,00 "
Lavoranti ad orario discontinuo.....	"	10,00 "

DONNE (operaie ed impiegate)

oltre i 18 anni.....	L	9,00 all'ora
sotto i 18 anni.....	"	8,00 "
Lavoranti ad orario discontinuo.....		equivalente dell'indennità oraria per 8 ore al giorno.

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.
Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa e resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda. Sono state inoltre modificate le paghe basi contemplate nel decreto 2 Marzo 1945 pergli operai. Le tariffe per tali categorie restano pertanto così stabilite:

Uomini: operaio specializzato.....	L.	9,75	all'ora
" qualificato.....	"	9,45	"
manovale.....	"	8,40	"
Donne : operaie specializzate.....	"	6,00	"
" qualificate.....	"	5,50	"
manovali e apprendiste sopra i 18 anni	"	5,00	"
" " fra i 18 annie i 16 anni	"	4,50	"
" " sotto i 16 anni	"	3,50	"

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del 1° maggio 1945.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI — CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
FEDERAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-V -E -R -B -A -L -E-

PER LA SISTEMAZIONE SALARIA E LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI MOLITORIE

Addì 21 giugno 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione dell'Alimentazione e del 'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Magnà) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie dipendenti da Aziende industriali molitorie in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contemplate nei regolamenti contrattuali vigenti per le rispettive categorie è stata concordata la concessione di una indennità di caro vita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

Uomini	Operai e impiegati	oltre i 21 anni.....L.	12.	all'ora
"	"	"	dai 18 ai 21 anni....."	10.	"
"	"	"	sotto i 18 anni..... "	8.	"
Lavoranti ad orario discontinuo.....".....				10.	"
Donne operaie e impiegate		oltre i 18 anni....."		10.	"
"	"	"	sotto i 18 anni....."	8.	"

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e-d impiegati.
Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e le indennità di mensa è resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

Sono state inoltre modificate le paghe basi contemplate nel decreto 2 marzo 19 per gli operai.Le tariffe per tali categorie restano:pertanto così stabilite :

Operaio specializzato.....	L.	9,75.all'or
" qualificato	"	9,45 "
Manovale.....	"	8,40 "
Donne.....	"	6,=- "

La maggioranza per il lavoro notturno in turni avvicendati è portata al 20%

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del 1° Maggio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...Aziende industriali molitorie in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contemplate nei regolamenti contrattuali vigenti per le rispettive categorie è stata concordata la concessione di una indennità di caro vita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

Uomini	Operai e impiegati oltre i 2I anni.....	L.	I2.	all'ora
"	" " dai I8 ai 2I anni.....	"	I0.	"
"	" " sotto i I8 anni.....	"	8.	"
Lavoranti ad orario discontinuo.....		"	I0.	"
Donne operaie e impiegate oltre i I8 anni.....		"	I0.	"
"	" " sotto i I8 anni.....	"	8.	"

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e-d impiegati.
Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e le indennità di mensa è res a fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente gi praticato dall'azienda.

Sono state inoltre modificate le paghe basi contemplate nel decreto 2 marzo I9 per gli operai.Le tariffe per tali categorie restano:pertanto così stabilite :

1911

Operaio specializzato.....	L.	9,75	all'or
" qualificato	"	9,45	"
Manovale.....	"	8,40	"
Donne.....	"	6,--	"

La maggioranza per il lavoro notturno in turni avvicendati è portata al 20%

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del I° Maggio I945.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI — CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

FEDERAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia

V E R B A L E

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE E LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA'CARO VITA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI RISIERE.

Addì 2I giugno I945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione dell'Alimentazione e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna(Sezione Risieri) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie dipendenti da aziende industriali risiere ,in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuto quanto segue:

Fermo restando le disposizioni contemplate nei regolamenti contrattuali vigenti per le rispettive categorie è stata concordata la concessione di una indennità di carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

Uomini operai ed impiegati oltre i 2I anni.....L;,	I2	all'ora
" " " dai I8 ai 2I anni....."	Io	"
" " " sotto i I8 anni....."	8	"
Lavoranti ad orario discontinuo....."	Io	"
Donne operaie edimpiegate oltre i I8 anni....."	Io	"
" " " sotto i I8 anni....."	8	"

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Alla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa e resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

Sono state inoltre modificate le paghe basi contemplate nel decreto 2 marzo I946per gli operai.Le tariffe per tali categorie restano pertanto così stabilite:

Operaio specializzato.....L.	9,75	all'ora
" qualificato....."	9,45	"
Manovale ....."	8,40	"
Donne....."	6,00	"

1814

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazioni a partire dalla data del I maggio I945.

ASSOCIAZIONI DEGLI INDUSTRIALI — CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

FEDERAZIONE D'EL'ALIMENTAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gli industriali della Provincia di Bologna(sezione Ferri) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie dipendenti da aziende industriali risiere ,in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contemplate nei regolamenti contrattuali vigenti per le rispettive categorie è stata concordata la concessione di una indennità di carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

Uomini operai ed impiegati oltre i 2I anni.....	L.	I2	all'ora
" " " dai I8 ai 2I anni....."		I0	"
" " " sotto i I8 anni....."		8	"
Lavoranti ad orario discontinuo....."		I0	"
Donne operaie edimpiegate oltre i I8 anni....."		I0	"
" " " sotto i I8 anni....."		8	"

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Alla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa e resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

Sono state inoltre modificate le paghe basi contemplate nel decreto 2 marzo I945per gli operai.Le tariffe per tali categorie restano pertanto così stabilito:

Operaio specializzato.....L.	9,75	all'ora	1814
" qualificato....."	9,45	"	
Manovale ....."	8,40	"	
Donne....."	6,00	"	

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazioni a partire dalla data del I maggio I945.

ASSOCIAZIONI DEGLI INDUSTRIALI — CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

FEDERAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E

PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE CHIMICHE FARMACEUTICHE E AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 13 giugno 1945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Chimica Farmaceutica e dalla Associazione Industriale della provincia di Bologna (sezioni chimici) riunitisi allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie, in piena e reciproca comprensione e collaborazione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le paghe base contemplate nel Decreto 29 febbraio 1944 per gli operai e nel Decreto 2 marzo 1945 per gli impiegati, salvo le modifiche contemplate nel presente verbale e sotto indicate, è stata accordata la concessione di una indennità carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia, e di altre indennità eventuali accessorie) nella seguente misura:

UOMINI (operai e impiegati)		
	OLTRE I 21 ANNI	L. 12.—
	FRA I 18 E I 21 ANNI	" 10.—
	SOTTO I 18 ANNI	" 8.—
DONNE (operaie e impiegate)		
	OLTRE I 21 ANNI	L. 8.50
	FRA I 18 E I 21 ANNI	" 7.50
	SOTTO I 18 ANNI	" 6.50

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa, resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventuale già praticato dall'azienda.

MODIFICHE AL DECRETO 29 FEBBRAIO 1944:

OPERAIO SPECIALIZZATO	L. 2.50	ANZIANI	L. 9.20	
OPERAIO QUALIFICATO	" 3.50	"	" 8.20	
OPERAIE DI 2ª CATEGORIA SOTTO I 18 ANNI	" 4.00	"	" 5.75	1813

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del 28 maggio 1945.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

p. LA FEDERAZIONE CHIMICA FARMACEUTICA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Addì 13 giugno 1945 tra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Chimica Farmaceutica e della Associazione Industriale della provincia di Bologna (sezioni chimici) riunitisi;allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie,in piena e reciproca comprensione e collaborazione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le paghe base contemplate nel Decreto 29 Febbraio 1945 per gli operai e nel Decreto 2 marzo 1945 per gli impiegati,salvo le modifiche contemplate nel presente verbale e sotto indicate, è stata accordata la concessione di una indennità oraria (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia, e di altre indennità eventuali accessorie) nella seguente misura:

UOMINI (operai e impiegati)
OLTRE I 21 ANNI.....L. 12.—
FRA I 18 E I 21 ANNI .....” 10.—
SOTTO I 18 ANNI .....” 8.—

DONNE (operaie e impiegate)
OLTRE I 21 ANNI .....L. 8.50
FRA I 18 E I 21 ANNI .....” 7.50
SOTTO I 18 ANNI .....” 6.50

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi assorbiti gli assegni familiari e l'indennità di mensa,resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventuale già praticato dall'azienda.

MODIFICHE AL DECRETO 29 FEBBRAIO 1945:

OPERAIO SPECIALIZZATO .....L.	9.50	AUMENTO	L. 9.20
OPERAIO QUALIFICATO .....”	8.50	”	” 8.20
OPERAIE DI 2ª CATEGORIA SOTTO I 16 ANNI.....”	4.00	”	” 3.75

1813

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del 28 maggio 1945.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

p. LA FEDERAZIONE CHIMICA FARMACEUTICA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia

V E R B A L E

PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DAI ZUCCHERIFICI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì 20 Giugno 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della federazione dell'Alimentazione e della Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Zuccherieri) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica delle maestranze impiegatizie ed operaie, in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuta la concessione di una indennità carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre indennità eventuali accessorie) nella seguente misura:

UOMINI operai e impiegati:

oltre i 21 anni.....L. 12 all'ora
dai 18 ai 21 anni....." 10 "
sotto i 18 anni....." 8 "

DONNE operaie ed impiegate:

oltre i 18 anni.....L. 10 all'ora
al di sotto ai 18 anni....." 8 "

Lavoranti ad orario discontinuo (portieri, guardiani, custodi, autisti ecc.)....." 10 "

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e dagli impiegati.
Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa e resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

Tale indennità carovita dovrà essere applicata con decorrenza 1° maggio 1945.

1617

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI — LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVOR

LA FEDERAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO — BOLOGNA — MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

ATTI

V E R B A L E

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE E LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DOLCIARIA, PASTIGLIAGGI, SPUMIGLIE AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì I9 Giugno I945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione dell'Alimentazione e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Dolcieri) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze ed operaie delle industrie dolcierie, pastigliaggi, spumiglia e affini in piena e reciproca comprensione e collaborazione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contrattuali vigenti per gli impiegati e gli operai dell'industria è stato concordato la concessione di una indennità carovita(comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

UOMINI (operai e impiegati):

oltre i 2I anni	L.	I2 all'ora
fra i I8 e i 2I anni	"	I0 "
sotto i I8 anni	"	8 "

DONNE (operaie ed impiegate):

oltre i 2I anni	"	I0 all'ora
fra i I8 ed i 2I anni	"	8 "
sotto i I8 anni	"	7 "

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa e resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

Sono state inoltre stabilite le seguenti paghe base orarie per lavoratori non rivestenti qualifiche impiegatizie:

UOMINI:	I° lavorante	L.	9,60 all'ora
	2° "	"	9,00 "
	3° "	"	8,60 "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

DOLCIARIA, PASTIGLIAGGI, SPUNIGLIA AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì 19 Giugno 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione dell'Alimentazione e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Dolcieri) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze ed operaie delle industrie dolciarie, pastigliaggi, spuniglia e affini in piena e reciproca comprensione e collaborazione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contrattuali vigenti per gli impiegati e gli operai dell'industria è stato concordato la concessione di una indennità carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

1811

UOMINI (operai e impiegati):			
oltre i 21 anni	L.	12	all'ora
fra i 18 e i 21 anni	"	10	"
sotto i 18 anni	"	8	"
DONNE (operaie ed impiegate):			
oltre i 21 anni	"	10	all'ora
fra i 18 ed i 21 anni	"	8	"
sotto i 18 anni	"	7	"

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa e resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

Sono state inoltre stabilite le seguenti paghe base orarie per lavoratori non rivestenti qualifiche impiegatizie:

UOMINI:	I° lavorante	L.	9,60 all'ora
	2° "	"	9,00 "
	3° "	"	8,60 "
	aiutante e manovale	"	8,00 "
	apprendisti dai 16 ai 18 anni	"	5,00 "
	apprendisti inferiori ai 18 anni	"	4,10 "

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Donne addette alla produzione :

I° lavorante	L. 5,70	all'ora
2° "	" 5,30	"
Aiutante e manovale	" 4,80	"

Donne addette alla confezione:

sopra i I8 anni	" 4,50	"
sotto i I3 anni	" 3,70	"

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del I° maggio I945.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI — CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

FEDERAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE

1845

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1583

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE E LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CARO-VITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI LA PRODUZIONE DELLE CARNI IN SCATOLA, SUINE E CONSERVE ANIMALI IN GENERE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 19 luglio 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione dell'Alimentazione, e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Conserve Animali) riuniti allo scopo di esaminare il trattamento economico dei lavoratori delle carni in scatola, suine e conserve animali in genere, in piena e reciproca comprensione e collaborazione

E' STATO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TRATTAMENTO ECONOMICO OPERAI

Uomini:			
Operaio specializzato	£.	9.75	all'ora
" qualificato	"	9.10	"
" manovale	"	8.70	"
Apprendista dai 16 ai 18 anni	"	5.50	"
" sotto i 16 anni	"	4,50	"
Donne:			
Capireparto	"	6.50	"
Operaie specializzate	"	6.30	"
" qualificate	"	5.80	"
Apprendiste dai 16 ai 18 anni	"	4.70	"
" sotto i 16 anni	"	4.==	"

L'apprendistato dai 16 ai 18 anni avrà la durata massima di due mesi.

L'apprendistato sotto i 16 anni avrà una durata massima di 4 mesi.

Resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento migliore eventualmente già praticato dalle aziende.

Ferme restando le tariffe sindacate per gli operai ed il trattamento economico di cui al Decreto 2 marzo 1945 per gli impiegati, è stata concordata la concessione di una indennità di carovita (comprensiva della indennità di guerra già fruita dal capifamiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

Uomini (impiegati ed operai)	oltre i 21 anni	£.	12.== all'ora
	dai 18 ai 21 anni	"	10.== "
	sotto i 18 anni	"	8.== "
Donne (impiegate ed operaie)	oltre i 21 anni	"	10.== "
	dai 18 ai 21 anni	"	9.== "
	sotto i 18 anni	"	7.== "

1803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dai lavoratori.

Per gli addetti ai lavori discontinui, di semplice attesa o custodia l'indennità di carovita sarà corrisposta in una misura giornaliera equivalente all'indennità oraria per un massimo di otto ore.

Dalla stessa indennità vengono considerati esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a decorrere dalla data del 1° maggio 1945.

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

LA FEDERAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE

1808

=V=E= =B A= L =E=

ER LA SISTEMAZIONE SALARIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI FABBRICANTI DI CONSERVE VEGETALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì I4 giugno fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Arte Bianca e dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione alimentari) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie delle fabbriche di conserve vegetali, in piena e reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizione contemplate nel Decreto 2 marzo I945 per gli operai, nel Decreto 2 marzo I945 per gli impiegati, salvo le modifiche contemplate nel presente verbale, è stata concordata la concessione di una indennità ordinaria di carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre indennità eventuali accessorie) nella misura seguente:

Operai ed impiegati (uomini)	L.	I2.== all'ora
operai ed impiegati (donne)	"	I0.== "
Lavoranti ad orario discontinuo (portieri guardiani, autisti ecc.)	"	I0.== "
operai ed impiegati (donne e uomini dai I8 anni ai 2I anni	"	I0.== "
Operai ed impiegati (ragazzi al disotto dei I8 anni	"	8.== "

Le suddette indennità varie verranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.
Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni falliliari e l'indennità di mensa.
La tabella salariale del Decreto 2 marzo I945 viene modificata e sostituita dalla seguente:

1807

UOMINI		
Operai specializzati	L.	9,70 l'ora
operai qualificati	"	8,70 "
manovali specializzati	"	8,I0 "
Manovali comuni	"	7,60 "
Apprendisti di prima assunzione fra i I6 ed i I8 anni	"	5.== "
apprendisti al disotto dei I6 anni	"	4.I0 "
DONNE		
operaie specializzate e qualificate addette alla cottura ed al lavaggio di frutta mediante immersione di ceste	L.	5,85 "
operaie qualificate	"	5,40 "
manovali al di sopra dei I8 anni	"	5.== "
apprendiste fra i I6 anni ed i I8 anni	"	4,50 "
	"	3,45 "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di Bologna (Sezione alimentari) riuniti alla [illegible]
economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie delle fabbriche di conserve vegetali, in piena e reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizione contemplate nel Decreto 2 marzo 1945 per gli operai, nel Decreto 2 marzo 1945 per gli impiegati, salvo le modifiche contemplate nel presente verbale, è stata concordata la concessione di una indennità oraria di carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre indennità eventuali accessorie) nella misura seguente:

Operai ed impiegati (uomini)	L.	12.==	all'ora
operai ed impiegati (donne)	"	10.==	"
Lavoranti ad orario discontinuo (portieri guardiani, autisti ecc.)	"	10.==	"
operai ed impiegati (donne e uomini dai 18 anni ai 21 anni	"	10.==	"
Operai ed impiegati (ragazzi al disotto dei 18 anni	"	8.==	"

Le suddette indennità varie verranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.
Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni faliliari e l'indennità di mensa.
La tabella salariale del Decreto 2 marzo 1945 viene modificata e sostituita dalla seguente:

1807

UOMINI

Operai specializzati	L.	9,70	l'ora
operai qualificati	"	8,70	"
manovali specializzati	"	8,10	"
Manovali comuni	"	7,60	"
Apprendisti di prima assunzione fra i 16 ed i 18 anni	"	5.==	"
apprendisti al disotto dei 16 anni	"	4.10	"

DONNE

operaie specializzate e qualificate addette alla cottura ed al lavaggio di frutta mediante immersione di ceste	L.	5,85	"
operaie qualificate	"	5,40	"
manovali al di sopra dei 18 anni	"	5.==	"
apprendiste fra i 1° anni ed i 18 anni	"	4,50	"
apprendiste al disotto dei 1° anni	"	3,45	"

Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto come il medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e di fatto applicate.

L'accordo di cui al presente verbale avrà applicazione a partire dalla data 1° Maggio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE DEI DIPENDENDI DA AZIENDE INDUSTRIALI FABBRICANTI DI VERDURE E SOTTO-ACETI E TORREFATORI DI CAFFE' O SURROGATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì 2 LUglio I945, fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Alimentare della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Alimentare) riunite allo scopo di esaminare la situazione economico-salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie delle fabbriche di verdure essicate, sotto-aceti e torrefatori di caffè e surrogati in piena reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni completate nel Decreto 2 Marzo I945 per gli operai, nel Decreto 2 Marzo I945 per gli impiegati, salvo le modifiche completate nel presente verbale, è stata concordata la concessione di una <u>indennità oraria di caro-vita</u> (comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre indennità eventuali accessorie) nella seguente misura:

Operai ed impiegati(uomini).....	L. I2,00	all'ora
" " " (donne)	" I0,00	"
Lavoranti a orario discontinuo(portieri, guardiani,autisti)..	" I0,00	"
Operai ed impiegati(donne e uomini dai I8 ai 2I anni)..	" I0,00	"
" " " (ragazzi e ragazze al disotto dei I8anni).	" 8,00	"

Le suddette indennità varie verranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni famigliari e l'indennità di mensa.

La tabella salariale del Decreto 2 Marzo I945 viene modificata e sostituita dalla seguente:

<u>UOMINI</u>		
Operai specializzati.....	L. 9,70	l'ora
" qualificati.....	" 8,70	"
Manovali specializzati.....	" 8,I0	"
" comuni.....	" 7,60	"
Apprendisti di I.a assunzione dai I6 ai I8 anni.....	" 5,00	"
" " di sotto dei I6 anni.....	" 4,I0	"
<u>DONNE</u>		
Operaie specializzate e qualificate addette alla cottura ed al lavaggio di frutta e vardura mediante immersione di ceste.....	" 5,85	"
Operaie qualificate.....	" 5,40	"
Manovali al di sopra dei I8 anni.....	" 5,00	"
Apprendiste fra i I6 e I8 anni.....	" 4,50	"
" al di sotto dei I6 anni.....	" 3,45	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 2 LUglio I945, fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Alimentare della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Alimentare) riunite allo scopo di esaminare la situazione economico-salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie delle fabbriche di verdure essicate, sotto-aceti e torrefatori di caffè e surrogati in piena reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni completate nel Decreto 2 Marzo I945 per gli operai, nel Decreto 2 Marzo I945 per gli impiegati, salvo le modifiche completate nel presente verbale, è stata concordata la concessione di una <u>indennità oraria di caro-vita</u> (comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre indennità eventuali accessorie) nella seguente misura:

Operai ed impiegati(uomini).....	L. I2,00	all'ora
" " " (donne)	" I0,00	"
Lavoranti a orario discontinuo(portieri, guardiani,autisti)..	" I0,00	"
Operai ed impiegati(donne e uomini dai I8 ~~anni~~ ai 2I anni)..	" I0,00	"
" " " (ragazzi e ragazze al disotto dei I8anni).	" 8,00	"

Le suddette indennità varie verranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni famigliari e l'indennità di mensa.

La tabella salariale del Decreto 2 Marzo I945 viene modificata e sostituita dalla seguente:

<u>UOMINI</u>

Operai specializzati.....	L. 9,70	l'ora
" qualificati.....	" 8,70	"
Manovali specializzati.....	" 8,I0	"
" comuni.....	" 7,60	"
Apperndisti di I.a assunzione dai I6 ai I8 anni.....	" 5,00	"
" di sotto dei I6 anni.....	" 4,I0	"

<u>DONNE</u>

Operaie specializzate e qualificate addette alla cottura ed al lavaggio di frutta e verdura mediante immersione di ~~cesta~~ cesta.....	" 5,85	"
Operaie qualificate.....	" 5,40	"
Manovali al di sopra dei I8 anni.....	" 5,00	"
Apprendiste fra i I6 e I8 anni.....	" 4,50	"
" al di sotto dei I6 anni.....	" 3,45	"

Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate accordo e non in contrasto con il medesimo nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e di fatto applicate.

L'accordo di cui al presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del I° Maggio I945.

1806

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

V E R B A L E

PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CAROVITA E LA SISTEMAZIONE SALARIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE ACQUE GASSATE E DEPOSITI BIRRA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 2 Luglio 1945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione dell'Alimentazione e dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Acque Gassate, Birra e Freddo) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico salariale delle maestranze impiegatizie ed operai in piena e reciproca comprensione e collaborazione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contemplate nei contratti vigenti per le rispettive categorie è stata concordata la concessione di una indennità carovita (comprensiva di una indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

IMPIEGATI	uomini	sopra i 21 anni	L. 90,==
"	"	fra i 18 e i 21 anni	" 75,==
"	"	sotto i 18 anni	" 60,==
"	donne	sopra i 21 anni	" 65,==
"	"	fra i 18 e i 21 anno	" 60,==
"	"	sotto i 18 anni	" 50,==
OPRRAI	uomini		" 100,==
"	donne	sopra i 21 anni	" 65,==
"	"	sotto i 21 anni	" 50,==

Le suddette indennità saranno corrisposte per ogni giornata di presenza effettiva al lavoro. Per le assenze parziali dovute al fatto del lavoratore, la suddetta indennità verrà ridotta proporzionalmente alle ore di lavoro compiute.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

Sono state inoltre stabilite le seguenti paghe basi per gli operai:

UOMINI:	operaio	specializzato	L. 9,20 all'ora
	"	qualificato	" 8,50 "
	"	comune	" 7,60 "
DONNE:	operaia	qualificata	" 5,50 "
	"	comune sopra i 18 anni	" 4,60 "

1805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 2 Luglio 1945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione dell'Alimentazione e dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Acque Gassate, Birra e Freddo) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico salariale delle maestranze impiegatizie ed operai in piena e reciproca comprensione e collaborazione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contemplate nei contratti vigenti per le rispettive categorie è stata concordata la concessione di una indennità provvisoria (comprensiva di una indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

1805

IMPIEGATI	uomini	sopra i 21 anni	L. 90,==
"	"	fra i 18 e i 21 anni	" 75,==
"	"	sotto i 18 anni	" 60,==
"	donne	sopra i 21 anni	" 65,==
"	"	fra i 18 e i 21 anno	" 60,==
"	"	sotto i 18 anni	" 50,==
OPERAI	uomini		" 100,==
"	donne	sopra i 21 anni	" 65,==
"	"	sotto i 21 anni	" 50,==

Le suddette indennità saranno corrisposte per ogni giornata di presenza effettiva al lavoro. Per le assenze parziali dovute al fatto del lavoratore, la suddetta indennità verrà ridotta proporzionalmente alle ore di lavoro compiute.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

Sono state inoltre stabilite le seguenti paghe basi per gli operai:

UOMINI:	operaio	specializzato	L. 9,20 all'ora
	"	qualificato	" 8,50 "
	"	comune	" 7,60 "
DONNE:	operaia	qualificata	" 5,50 "
	"	Comune sopra i 18 anni	" 4,50 "
	"	fra i 16 e i 18 anni	" 4,== "
	"	sotto i 16 anni	" 3,50 "

Resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda. Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del 1° Giugno 1945

p.L'Ass.Ind. p.La Camera Conf.del Lavoro= p.La Feder.dell'Alimentazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A16

COPIA

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL "PREMIO DI LIBERAZIONE" A TUTTI I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 21 maggio 1945 fra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Bologna è stato stipulato un accordo economico collettivo per la concessione di un "PREMIO DI LIBERAZIONE" a tutti i lavoratori dell'industria con particolare riguardo ai combattenti della libertà.

ARTICOLO 1° - A tutti coloro che possono comprovare, con documenti autorizzati, di essere stati nelle formazioni patriottiche o comunque di aver lavorato per esse, anche se hanno abbandonato il lavoro dopo l'8 settembre 1943, le ditte e le imprese industriali presso le quali erano in forza corrisponderanno un premio di lire 3.000 (tremila).

ARTICOLO 2° - A tutti i lavoratori che nel periodo dal 1° al 15 settembre 1944 erano presenti al lavoro nelle varie aziende industriali e che nello stesso periodo erano assenti per giustificati motivi, sarà corrisposto un premio nella seguente misura:

a) uomini sopra i 18 anni L. 2.500,—
b) uomini sotto i 18 anni e donne " 1.500,—

ARTICOLO 3° - Non avranno diritto al premio di liberazione tutti coloro che hanno prestato servizio nelle brigate nere, nelle S.S.Italiane o nell'Esercito Repubblichino Fascista, nonchè tutti coloro che sono stati iscritti nel Partito Fascista Repubblicano e sono stati spie e traditori alle dipendenze dei fascisti e dei tedeschi (riconosciuti tali dai Comitati di Agitazione in accordo con quelli di Liberazione Aziendali).

1804

ARTICOLO 4° - Tutte le imprese industriali lavoranti ad economia per conto di Enti Pubblici Italiani si impegnano di definire, con l'appoggio della Camera Confederale del Lavoro, le modalità di pagamento, nel senso che il premio di liberazione venga corrisposto o direttamente dai predetti Enti o dalle imprese con diritto a rimborso.

ARTICOLO 5° - Le somme corrisposte dalle aziende allo stesso titolo dopo la liberazione, si intendono assorbite per l'intero ammontare nel premio stabilito dal presente accordo, fermo restando il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

ARTICOLO 6° - Tenute presenti le difficoltà contingenti relative alle disponibilità valutarie, le aziende, qualora non fossero in grado di corrispondere immediatamente ai lavoratori l'importo totale del premio, potranno rateizzare il premio stesso, che comunque dovrà essere liquidato entro e non oltre il 15 agosto 1945.

ARTICOLO 7° - Il presente accordo economico collettivo provinciale entra in vigore nello stesso giorno della sua stipulazione.

per l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
della Provincia di Bologna

LA SEGRETERIA DELLA CAMERA CONFEDERALE
DEL LAVORO della Provincia di Bologna

f.to Sig. MAGAGNI

lettivo per la concessione di un premio di liberazione a tutti i lavoratori dell'industria con particolare riguardo ai combattenti della libertà.

ARTICOLO 1° - A tutti coloro che potranno comprovare, con documenti autorizzati, di essere stati nelle formazioni patriottiche o comunque di aver lavorato per esse, anche se hanno abbandonato il lavoro dopo l'8 settembre 1943, le ditte e le imprese industriali presso le quali erano in forza corrisponderanno un premio di lire 5.000 (cinque mila).

ARTICOLO 2° - A tutti i lavoratori che nel periodo dal 1° al 15 settembre 1944 erano presenti al lavoro nelle varie aziende industriali e che nello stesso periodo erano assenti per giustificati motivi, sarà corrisposto un premio nella seguente misura:

a) uomini sopra i 18 anni L. 2.500,—
b) uomini sotto i 18 anni e donne " 1.500,—

ARTICOLO 3° - Non avranno diritto al premio di liberazione tutti coloro che hanno prestato servizio nelle brigate nere, nella G.N.R.Italiana o nell'Esercito Repubblicano Fascista, nonchè tutti coloro che sono stati iscritti nel Partito Fascista Repubblicano o sono stati spie e traditori alle dipendenze dei fascisti e dei tedeschi (riconosciuti tali dai Comitati di Liberazione in accordo con quelli di Liberazione Aziendali).

1804

ARTICOLO 4° - Tutte le imprese industriali lavoranti ad economia per conto di Enti Pubblici Italiani si impegnano di definire, con l'apporto della Camera Confederale del Lavoro, le modalità di pagamento, nel senso che il premio di liberazione venga corrisposto o direttamente dai predetti Enti o dalle imprese con diritto a rimborso.

ARTICOLO 5° - Le somme corrisposte dalle aziende allo stesso titolo dopo la Liberazione, si intendono assorbite per l'intero ammontare nel premio stabilito dal presente accordo, fermo restando il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda.

ARTICOLO 6° - Tenute presenti le difficoltà contingenti relative alle disponibilità valutarie, le aziende, qualora non fossero in grado di corrispondere immediatamente ai lavoratori l'importo totale del premio, potranno rateizzare il premio stesso che comunque dovrà essere liquidato entro e non oltre il 15 agosto 1945.

ARTICOLO 7° - Il presente accordo economico collettivo provinciale entra in vigore nello stesso giorno dalla sua stipulazione.

per l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
della Provincia di Bologna

p° Ing. MANZONI
" " TOSCHI
" " PARISINI
" Comm. MARTINELLI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
BOLOGNA

LA SEGRETERIA DELLA CAMERA CONFEDERALE
DEL LAVORO della Provincia di Bologna

p° Sig. MALAGUTI
" " ROMAZZI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C[illegible] CONFEDERALE DEL LAVORO

Sindacale

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO
Sezione di Bologna

Bologna I giugno I945

Aumenti di carovita concordati per la categoria dei lavoratori del libro fra i rappresentanti degli industriali e quelli della Sezione della Federazione Lavoratori del Libro, con decorrenza dal giorno 2I maggio I945:

Qualifica	Paga base oraria	Aumento indennità carovita	TOTALE paga oraria
TIPOGRAFI			
Operai specializzati	I0,20.-	I0,-	20,20,-
" qualificati	9,85.-	I0,-	I9,85,-
" comuni	8,25.-	8,25	I6,50,-
Compositori a macchina e motopisti	II,05.-	I0,-	2I,05,-
Apprendisti di I° assunzione			
fra i I6 e i I8 anni	4,40.-	3,95	8,35,-
sotto i I6 anni	3,70.-	3,25	6,95,-
LEGATRICI E LIBRAIE			
Operaia specializzata	5,25.-	4,70	9,95,-
" qualificata	4,85.-	4,35	9,20,-
" comune	4,50.-	4,05	8,55,-
Mettifogli	5,--	4,50	9,50,-
Legatrici e librarie			
Apprendiste I° assunzione			
fra i I6 e i I8 anni	3,80.-	3,40	7,20,-
sotto i I6 anni	3,40.-	3,05	6,45,-
COMPLEMENTARI			
Ausiliari e uomini di fatica	8,--	7,20	I5,20,-

LITOGRAFI, FOTOINCISORI, LEGATORI E LIBRAI, ROTOCALCOGRAFI, FOTOTIPISTI, FONDITORI DI CARATTERI, FOTOGRAFI ECC.- Aumento del 90% sulla paga base oraria fissata dal vigente contratto.

1803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

fra i rappresentanti degli industriali e quelli della Sezione della Federazione Lavoratori del Libro, con decorrenza dal giorno 21 maggio 1945:

Qualifica	Paga base oraria	Aumento indennità carovita	TOTALE paga oraria
TIPOGRAFI			
Operai specializzati	10,20.-	10,-	20,20,-
" qualificati	9,85.-	10,-	19,85,-
" comuni	8,25.-	8,25	16,50,-
Compositori a macchina e motopisti	11,05.-	10,-	21,05,-
Apprendisti di I^a assunzione			
fra i 16 e i 18 anni	4,40.-	3,95	8,35,-
sotto i 16 anni	3,70.-	3,25	6,95,-
LEGATRICI E LIBRAIE			
Operaia specializzata	5,25.-	4,70	9,95,-
" qualificata	4,85.-	4,35	9,20,-
" comune	4,50.-	4,05	8,55,-
Mettifogli	5,--	4,50	9,50,-
Legatrici e librarie			
Apprendiste I° assunzione			
fra i 16 e i 18 anni	3,80.-	3,40	7,20,-
sotto i 16 anni	3,40.-	3,05	6,45,-
COMPLEMENTARI			
Ausiliari e uomini di fatica	8,--	7,20	15,20,-

LITOGRAFI, FOTOINCISORI, LEGATORI E LIBRAI, ROTOCALCOGRAFI, FOTOTIPISTI, FONDITORI DI CARATTERI, FOTOGRAFI ECC.- Aumento del 90% sulla paga base oraria fissata dal vigente contratto.

ADDETTI AI GIORNALI QUOTIDIANI-

Aumento di L. 480 settimanali sulle paghe di fatto.

1803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

IMPIEGATI	Paga base	Aumento indennità carovita	Paga mensile
I.a cat. uomini e donne	43500.-	I.000.-	5.500.-
2.a cat. uomini oltre 2I anni tecnici	3.300.-	I.400.-	4.700.-
" " amministrativi	3.300.-	I.200.-	4.500.-
" " donne oltre 2I anni	2.700.-	I.000.-	3.700.-
" " " meno 2I anni	2.000.-	I.000.-	3.000.-
" " uomini meno 2I anni	2.500.-	I.000.-	3.500.-
3.a cat. uomini oltre 2I anni tecnici	2.200.-	2.000.-	4.200.-
" " " amministrativi	2.200.-	I.800.-	4.000.-
" " uomini 20-2I anni	2.000.-	I.500.-	3?500.-
" " " I9-20 anni	I.800.-	I.400.-	3.200.-
" " " I8-I9 anni	I.600.-	I.300.-	2.900.-
" " " I7-I8 anni	I.400.-	I.200.-	2.600.-
" " " I6-I7 anni	I.I50.-	I.I00.-	2.250.-
" " " meno dei I6 anni	900.-	I.000.-	I.900.-
3.a cat. donne oltre 2I anni	I.800.-	I.200.-	3.000.-
" " " 20-2I anni	I.650.-	I.I00.-	2.750.-
" " " I9-20 anni	I.500.-	I.000.-	2.500.-
" " " I8-I9 anni	I.350.-	900.-	2.250.-
" " " I7-I8 anni	I.200.-	800.-	2.000.-
" " " I6-I7 anni	I.050.-	700.-	I.750.-
" " " meno I6 anni	850.-	600.-	I?450.-

1802

I suesposti adeguamenti salariali sono comprensivi delle indennità di guerra e di mensa. Le differenze in più sui minimi contrattuali si intendono mantenuti.

F.to p. S.T.E.B.: A. Penazzati
" Alfredo Panzavolta
" A. Degli Esposti
" Rondini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	tecnici	3.300.-	I.400.-	4.700.-
" "	amministrativi	3.300.-	I.200.-	4.500.-
" "	donne oltre 2I anni	2.700.-	I.000.-	3.700.-
" "	" meno 2I anni	2.000.-	I.000.-	3.000.-
" "	uomini meno 2I anni	2.500.-	I.000.-	3.500.-
3.a cat.	uomini oltre 2I anni tecnici	2.200.-	2.000.-	4.200.-
" "	" amministrativi	2.200.-	I.800.-	4.000.-
" "	uomini 20-2I anni	2.000.-	I.500.-	3?500.-
" "	" I9-20 anni	I.800.-	I.400.-	3.200.-
" "	" I8-I9 anni	I.600.-	I.300.-	2.900.-
" "	" I7-I8 anni	I.400.-	I.200.-	2.600.-
" "	" I6-I7 anni	I.I00.-	I.I00.-	2.250.-
" "	" meno dei I6 anni	900.-	I.000.-	I.900.-
3.a cat.	donne oltre 2I anni	I.800.-	I.200.-	3.000.-
" "	" 20-2I anni	I.650.-	I.I00.-	2.750.-
" "	" I9-20 anni	I.500.-	I.000.-	2.500.-
" "	" I8-I9 anni	I.350.-	900.-	2.250.-
" "	" I7-I8 anni	I.200.-	800.-	2.000.-
" "	" I6-I7 anni	I.050.-	700.-	I.750.-
" "	" meno I6 anni	850.-	600.-	I?450.-

I suesposti adeguamenti salariali sono comprensivi delle indennità di guerra e di mensa. Le differenze in più sui minimi contrattuali si intendono mantenuti.

F.to p. S.T.E.B.: A. Penazzati
" Alfredo Panzavolta
" A. Degli Esposti
" Bendini

1802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE E LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA'CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE.

Addì 21 luglio 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Lavoratori del Libro, della Federazione del Legno e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Scatolai, astuccisi e cartotecnici) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie dipendenti da aziende industriali di produzione delle scatole, degli astucci per oreficeria e in genere e di lavorazione della carta e del cartone, in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni dei regolamenti contrattuali vigenti per le rispettive categorie è stata concordata la concessione di una indennità di carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capifamiglia e di altre eventuali indennità accessorie)nella seguente misura:

Uomini (impiegati e operai):	oltre i 21 anni.....	L.	L2,==	all'ora
	dai 18 ai 21 anni.....	"	10,==	
	fra i 16 e i 18 anni....	"	8,==	1681
	sotto i 16 anni.....	"	6,==	"
Donne (operaie e impiegate):	oltre i 21 anni.....	"	9,==	"
	dai 18 ai 21 anni.....	"	8,==	"
	dai 16 ai 18 anni.....	"	6,==	"
	sotto i 16 anni.....	"	5,==	"

La suddetta indennità verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Per i lavoranti ad orario discontinuo di semplice attesa o custodia l'indennità carovita sarà corrisposta nella misura giornaliera pari all'indennità oraria per 8 ore.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

Quanto contenuto nel presente verbale avrà decorrenza a partire dalla data del 1° giugno 1945.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI — CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

FEDERAZIONE LAVORATORI DEL LIBRO

FEDERAZIONE LAVORATORI DEL LEGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 21 luglio 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Lavoratori del Libro, della Federazione del Legno e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Scatolai, astuccial e cartotecnici) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie dipendenti da aziende industriali di produzione delle scatole, degli astucci per oreficeria e in genere e di lavorazione della carta e del cartone, in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni dei regolamenti contrattuali vigenti per le rispettive categorie è stata concordata la concessione di una indennità di carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dal capifamiglia e di altre eventuali indennità accessorie)nella seguente misura:

Uomini (impiegati e operai):	oltre i 21 anni.....	L.	L2,--	all'ora
	dai 18 ai 21 anni.....	"	10,--	"
	fra i 16 e i 18 anni....	"	8,--	"
	sotto i 16 anni.....	"	6,--	"
Donne (operaie e impiegate):	oltre i 21 anni.....	"	9,--	"
	dai 18 ai 21 anni.....	"	8,--	"
	dai 16 ai 18 anni.....	"	6,--	"
	sotto i 16 anni.....	"	5,--	"

1871

La suddetta indennità verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Per i lavoranti ad orario discontinuo di semplice attesa o custodia l'indennità carovita sarà corrisposta nella misura giornaliera pari all'indennità oraria per 8 ore.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

Quanto contenuto nel presente verbale avrà decorrenza a partire dalla data del 1° giugno 1945.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI — CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

FEDERAZIONE LAVORATORI DEL LIBRO

FEDERAZIONE LAVORATORI DEL LEGNO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE * UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E

PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' DI CARO VITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA CASE EDITRICI DELLA PROVINCIA DI B O L O G N A

Addì 16 Luglio 1945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Provinciale del Libro e delle Associazioni industriali della Provincia di Bologna (Sezione Grafici ed Editori) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico-salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Ferme restando le paghe base contemplate nel decreto 2 Marzo 1945 per gli operai e del decreto in pari data per gli impiegati, è stata concordata la concessione di una indennità oraria di cara-vita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi-famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

1805

UOMINI:

Operai e impiegati al di sopra dei 21 anni	L.	11 all'ora
" " " fra i 18 e i 21 anni	"	9 "
" " " al di sotto dei 18 anni	"	7 "
Lavoranti ad orario discontinuo: portieri, guardiani, amministi	"	10 "

DONNE:

operaie ed impiegate al di sopra dei 18 anni	"	9 "
" " " " " sotto " " "	"	7 "

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto con il medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° Giugno 1945.

L'ASSOCIAZIONE [illegible]

LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

LA FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL LIBRO

Addì 16 Luglio 1945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Provinciale del Libro e della Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Grafici ed Editori) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico-salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Ferme restando le paghe base contemplate nel decreto 2 Marzo 1945 per gli operai e del decreto in pari data per gli impiegati, è stata concordata la concessione di una indennità oraria di caro-vita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi-famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

1800

UOMINI:

Operai e impiegati al di sopra dei 21 anni.....	L.	11 all'ora
" " " fra i 18 e i 21 anni.....	"	9 "
" " " al di sotto dei 18 anni.....	"	7 "
Lavoranti ed orario discontinuo: portieri, guardiani, autisti.....	"	10 "

DONNE:

operaie ed impiegate al di sopra dei 18 anni.....	"	9 "
" " " " " sotto " " "	"	7 "

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto con il medesimo, non chè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° Giugno 1945.

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI — LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

LA FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL LIBRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA

PROVINCIA DI BOLOGNA

A C C O R D O

SALARIALE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Oggi 18 luglio 1945 nella sede dell'Associazione degli Industriali (Via Mariscotti n°4) fra i Rappresentanti dei datori di lavoro cinemavarietà e teatro e la rappresentanza lavoratori ed impiegati dello spettacolo, assistito da un esponente della Camera del Lavoro, si è stabilito quanto segue:

Riconosciuta da ambo le parti la necessità di raggiungere un adeguamento salariale, rispondente alle cifre minime indispensabili al costo della vita, si viene alla stipulazione di un accordo economico collettivo, relativo alle nuove paghe basi ed alla corresponsione di una indennità carovita.

1°) dette maggiorazioni avranno decorrenza dal 15 maggio e dovranno essere pagate entro 20 giorni dalla firma del presente accordo.

2°) Il Sindacato lavoratori dello spettacolo si riserva di discutere entro il mese di agosto tutto ciò che riguarda le altre condizioni di lavoro.

3°) Per gli impiegati rimangono ferme tutte le condizioni dei contratti in vigore con la seguente precisazione:
nella 1° categoria dovranno essere compresi i Direttori di cinema il cui datore di lavoro o un suo rappresentante non risieda nella sede del cinema stesso.

4°) Per i salariati rimangono comunque ferme le condizioni di lavoro stabilite dai precedenti contratti.

5°) Ai Direttori intestatari della licenza ed alle cassiere sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% sullo stipendio base, quale indennità di cassa.

6°) Per gli impiegati e i salariati la giornata lavorativa sarà considerata sulla base delle 8 ore giornaliere esclusi i direttori e direttori di sala la cui giornata normale sarà considerata di 9 ore.

7°) Sulle ore straordinarie sarà fatta una maggiorazione del 25% nei giorni feriali e del 50% nei giorni festivi.

8°) La Direzione da locale fisserà la giornata di riposo settimanale la quale non potrà essere spostata se non per esigenze di servizio, il mancato riposo verrà pagato con il 50% di straordinario.

1799

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oggi 18 luglio 1945 nella sede dell'Associazione degli Industriali (Via Mariscotti n°2) fra i Rappresentanti dei datori di lavoro cinemavarietà e teatro e la rappresentanza lavoratori ed impiegati dello spettacolo, assistito da un esponente della Camera del Lavoro, si è stabilito quanto segue:

Riconosciuta da ambo le parti la necessità di raggiungere un adeguamento salariale, rispondente alle cifre minime indispensabili al costo della vita, si viene alla stipulazione di un accordo economico collettivo, relativo alle nuove paghe basi ed alla corresponsione di una indennità carovita.

1°) dette maggiorazioni avranno decorrenza dal 15 maggio e dovranno essere pagate entro 20 giorni dalla firma del presente accordo.

2°) Il Sindacato lavoratori dello spettacolo si riserva di discutere entro il mese di agosto tutto ciò che riguarda le altre condizioni di lavoro.

3°) Per gli impiegati rimangono ferme tutte le condizioni dei contratti in vigore con la seguente precisazione:
nella I° categoria dovranno essere compresi i Direttori di cinema il cui datore di lavoro o un suo rappresentante non risieda nella sede del cinema stesso.

4°) Per i salariati rimangono comunque ferme le condizioni di lavoro stabilite dai precedenti contratti.

5°) Ai Direttori intestatari della licenza ed alle cassiere sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% sullo stipendio base, quale indennità di cassa.

6°) Per gli impiegati e i salariati la giornata lavorativa sarà considerata sulla base delle 8 ore giornaliere esclusi i direttori e direttori di sala la cui giornata normale sarà considerata di 9 ore.

7°) Sulle ore straordinarie sarà fatta una maggiorazione del 25% nei giorni feriali e del 50% nei giorni festivi.

8°) La Direzione de locale fisserà la giornata di riposo settimanale la quale non potrà essere spostata se non per esigenze di servizio, il mancato riposo verrà pagato con il 50% di straordinario.

9°) Il personale operaio assunto (per le maschere dovrà essere soltanto maschile, restando la possibilità di assunzione delle donne alle sole capo famiglia) dopo 15 giorni di prova, salvo contestazione fatta dalla ditta s'intende assunto definitivamente.

10°) Per la situazione economica il presente contratto potrà essere riveduto ogni quattro mesi avvisandone le parti interessate 15 giorni prima.

1799

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

T A B E L L A

SALARIALE PER IL COMUNE DI BOLOGNA

ART.I = SALE CINEMATOGRAFICHE IN GENERE

	Paga base		Carovita	
Direttore(impiegato di I^ Cat.).....L.	4.500	mensili	L.	I3,45 l'ora
Direttore di sala (impleg.di 2^ cat.) "	3.300	"	"	I3,45 "
Vice Direttore di sala(imp.3^ Cat.)..."	2.200	"	"	I3,45 "
Cassiera.....:....."	I.800	"	"	II,45 "
Capo tecnico operatore....."	4.000	"	"	I3,45 "
Operatore di I^ Categoria....."	9,25	all'ora	"	I3,45 "
" 2^ " ....."	7,25	"	"	I3,45 "
Macchinista dipendente da cine-varietà"	7,25	"	"	I3,45 "
)uomini....."	6,I0	"	"	I3,45 "
Maschere)				
)donne....."	5.==	"	"	II,45 "
Maschere di rinforzo(uomini)....."	6,75	"	"	I3,45 "
Custode..... ....."	58.==	giornal.	"	I05.== giorn.
Affissatore addetto al terzo e sorve-				
glianza diurno....."	7,25	all'ora	"	I3,45 l'ora
Donna di pulizia..... ....."	3,75	"	"	I0.== "

CINEMA GENERALI

Cassiera....."	20.==	giornal.	"	60.== giorn.
Operatore....."	60.==	"	"	60.== "
Aiuto operatore....."	55.==	"	"	60.== "
Maschere (uomini)....."	20.==	"	"	60.== "

ART.2 =Agli impiegati non contemplati nella presente tabella, ferme restando le condizioni dei contratti in vigore, viene accordata una indennità di carovita nella seguente misura:

uomini.....L.	I3,45	all'ora
Donne e giovani dai I8 ai 2I anni....."	II,45	"
Ragazze e ragazzi al di sotto dei I8anni	9,45	"

ART.3 =La indennità di carovita è comprensiva della indennità di mensa, della indennità di presenza, della indennità giornaliera già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie. Resta fermo,s'intende,il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'Azienda.

La suddetta indennità di carovita (eccezion fatta per quella giornaliera) verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e dagli impiegati.

ART.4 =Per i cinematografi della provincia le paghe basi e l'indennità [illegible]

1795

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Paga base		Carovita	
Direttore(impiegato di I^ Cat.).....L.	4.500	mensili	L.	I3,45 l'ora
Direttore di sala (impieg.di 2^ cat.) "	3.300	"	"	I3,45 "
Vice Direttore di sala(imp.3^ Cat.)..."	2.200	"	"	I3,45 "
Cassiera....."....	I.800	"	"	II,45 "
Capo tecnico operatore....."	4.000	"	"	I3,45 "
Operatore di I^ Categoria....."	9,45	all'ora	"	I3,45 "
" 2^ " ....."	7,45	"	"	I3,45 "
Macchinista dipendente da cine-varietà"	7,45	"	"	I3,45 "
)uomini....."	8,I0	"	"	I3,45 "
(Maschere)				
)donne....."	3.==	"	"	II,45 "
Maschere di rinforzo(uomini)....."	6,75	"	"	I3,45 "
Custode....."	58.==	giornal.	"	I06.== giorn.
Affissatore addetto al terzo e sorve-				
glianza diurno....."	7,45	all'ora	"	I3,45 l'ora
Donna di pulizia..... ....."	3,75	"	"	I0.== "

CINEMA ESTIVI

Cassiera....."	20.==	giornal.	"	60.==giorn.
Operatore....."	80.==	"	"	60.== "
Aiuto operatore....."	65.==	"	"	60.== "
Maschere (uomini)....."	20.==	"	"	60.== "

ART.2 -Agli impiegati non contemplati nella presente tabella, ferme restando le condizioni dei contratti in vigore, viene accordata una indennità di carovita nella seguente misura:

uomini.....L.	I3,45	all'ora
Donne e giovani dai I8 ai 2I anni.....v	II,45	"
Ragazze e ragazzi al di sotto dei I8anni	9,45	"

1798

ART.3 -La indennità di carovita è comprensiva della indennità di mensa, della indennità di presenza, della indennità giornaliera già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie. Resta fermo, s'intende, il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'Azienda.

La suddetta indennità di carovita (eccezion fatta per quella giornaliera) verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e dagli impiegati.

ART.4 -Per i cinematografi della provincia le paghe basi e l'indennità di carovita sopra indicate s'intendono diminuite del I2%.

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F.to Malgaroni

p.LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to Vannini

p.SINDACATI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
F.to Dott. Mola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

VERBALE

PER LA DISTENSIONE SALARIALE E LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL LEGNO.

Addì 23 giugno 1945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione del Legno e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Legno) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie dipendenti da aziende industriali del legno ,in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni dei regolamenti contrattuali vigenti per le rispettive categorie è stata concordata la concessione di una indennità di carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerraggio fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

UOMINI :(impiegati ed operai)

oltre i 21 anni	L. 12	all'ora
dai 18 ai 21 anni	" 10	"
fra i 16 ed i 18 anni	" 8	"
sotto i 16 anni	" 6	"
Lavoranti ad orario discontinuo	" 10	"

DONNE: (operaie ed impiegate)

oltre i 21 anni	L. 9	all'ora
dai 18 ai 21 anni	" 8	"
sotto i 18 anni	" 6	"

Lavoranti ad orario discontinuo.....equivalente giornaliero dell'indennità oraria per 8 ore.

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa e resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda .
Sono state inoltre stabilite le seguenti paghe basi per gli operai:

Uomini:	capi squadra e intagliatori	L.	11 all'ora
	attrezzisti	"	10 "
	operai di I categoria	"	9,50 "

1797

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 25 giugno 1945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione del Legno e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Legno) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie dipendenti da aziende industriali del legno, in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni dei regolamenti contrattuali vigenti per le rispettive categorie è stata concordata la concessione di una indennità di carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

UOMINI :(impiegati ed operai)

oltre i 21 anni	L. 12	all'ora
dai 18 ai 21 anni	" 10	"
fra i 16 ed i 18 anni	" 8	"
sotto i 16 anni	" 6	"
Lavoranti ad orario discontinuo	" 10	"

DONNE: (operaie ed impiegate)

oltre i 21 anni	L. 9	all'ora
dai 18 ai 21 anni	" 8	"
sotto i 18 anni	" 6	"
Lavoranti ad orario discontinuo	equivalente giornaliero dell'indennità oraria per 8 ore.	

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa e resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dall'azienda .
Sono state inoltre stabilite le seguenti paghe basi per gli operai:

Uomini:	capi squadra e intagliatori	L. 11	all'ora
	attrezzisti	" 10	"
	operai di I categoria	" 9,50	"
	" di 2 "	" 8,50	"
	" di 3 "	" 7,80	"
	manovali specializzati	" 7,60	"
	" comuni	" 7,40	"

./.

1797

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	apprendesti dai I7 ai I8 anni.....	L.3,50	all'ora
	" dai I6 " I8 "....;	" 4,50	"
	ragazzi sotto a I6 anni.....	" 3,60	"
Donne:	lucidatrici di I categoria.....	" 5,50	"
	" di 2° "	" 5,00	"
	inchiodatrici oltre i I8 anni.....	" 4,80	"
	" sotto i I8 "	" 3,80	"
	addette alle macchine ed altri lavori		
	oltre i I8 anni.....	" 5,00	"
	dai I6 ai I8 anni.....	" 4,00	"
	sotto i I6 anni.....	" 3,00	"

Quanto contenuto nel presente verbale avrà decorrenza a partire dalla data del I° Maggio I945.

p.ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI p.CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

FEDERAZIONE DEL LEGNO

1795

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1908

CPIA

T=R=B=A=L=E

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALE DEL VETRO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì 26 giugni I945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro la Federazione del vetro e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sez. Vetro e ceramica) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze operaie addette alla lavorazione del vetro, in piena reciproca comprensione sia convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contenute nel vigente contratto per gli operai, salvo le modifiche contemplate nel presente verbale, si è riconfermato di massima l'accordo provvisorio in vigore dal 4 aprile I945, che di seguito si trascrive, con le sole modifiche apportate alle voci "falegname e facchini" le cui tariffe sono state elevate rispettivamente da L. 6,90 a L. 8,00 e da L. 6,20 a L. 7,60 all'ora, con decorrenza per queste due sole voci, dal 25 giugno I945, mentre per tutte le altre tariffe elencate nella sotto riportata tabella è confermata la decorrenza del 4 giugno I945:

MOLATORI:	I° Categoria.....	L.	I5 l'ora
	2° "	"	I3,50 "
	3° "	"	I2,20 "
AIUTANTE MOLATORE.....		"	6,50 "
ARGENTATORE.....		"	I2.== "
DECORATORE:	I° "	"	I2.== "
	2° "	"	9,50 "
	3° "	"	8,40 "
TAGLIATORI CRISTALLO.....			
E LEGATORI:	I°.....	"	I2.== "
	2° "	"	I0.== "
PULITORI	I° "	"	9,80 "
	2° "	"	8,70 "
TAGLIATORI VETRO			
E APPLICATORI	I° Categoria.....	"	9,70 "
	2° "	"	8,60 "
SMERIGLIATORI.....		"	9,I0 "
IMBALLATORI.....		"	8,70 "
FALEGNAMI.....		"	8,00 "
FACCHINI.....		"	7,60 "
APPRENDISTI IN GENERE.....		"	5,50 "

179

Lavoro la Federazione [illegible] della Provincia di Bologna (Sez. Vetro e ceramica) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze operaie addetto alla lavorazione del vetro, in piena reciproca comprensione sia convenuto quanto segue:

Ferme restando le disposizioni contenute nel viggente contratto per gli operai, salvo le modifiche contemplate nel presente verbale, si è riconfermato di massima l'accordo provvisorio in vigore dal 4 aprile I945, che di seguito si trascrive, con le sole modifiche apportate alle voci "falegname e facchini" le cui tariffe sono state elevate rispettivamente da L. 6,90 a L. 8,00 e da L. 6,20 a L. 7,60 all'ora, con decorrenza per questa due sole voci, dal 25 giugno I945, mentre per tutte le altre tariffe elencate nella sotto riportata tabella è confermata la decorrenza del 4 giugno I945:

MOLATORI:	I° Categoria	L.	I5 l'ora
	2° "	"	I3,50 "
	3° "	"	I2,20 "
AIUTANTE MOLATORE		"	6,50 "
ARGENTATORE		"	I2.== "
DECORATORE:	I° "	"	I2.== "
	2° "	"	9,50 "
	3° "	"	8,40 "
TAGLIATORI CRISTALLO		"	I2.== "
E LEGATORI:	I° "	"	I0.== "
	2° "	"	9,30 "
PULITORI	I° "	"	8,70 "
	2° "	"	
TAGLIATORI VETRO E APPLICATORI	I° Categoria	"	9,70 "
	2° "	"	8,60 "
SMERIGLIATORI		"	9,10 "
IMBALLATORI		"	8,70 "
FALEGNAMI		"	8,00 "
FACCHINI		"	7,60 "
APPRENDISTI IN GENERE		"	5,50 "
GARZONI		"	4,20 "
FATTORINI		"	3.== "

./.

179

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E' stata concordata una indennità oraria di carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia, dell'indennità di mensa di L.10.= al giorno e di altre indennità eventuali e accessorie) nelle seguenti misure:

UOMINI	oltre i 21 anni	L. 10.=	orarie
"	fra i 18 e i 21 anni	" 8.=	"
"	fra i 16 ed i 18 anni	" 6.=	"
"	fra i 14 ed i 16 anni	" 4.=	"

Le suddette indennità orarie verranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai. Dalle stesse indennità devono considerarsi esclusi gli assegni famigliari.

A decorrere dal 15 maggio e fino al 4/6/1945 data dell'entrata in vigore del presente accordo, le ditte corrisponderanno ai lavoratori un premio pari alla differenza esistente fra il precedente trattamento salariale e l'attuale paga base. Per le due voci successivamente modificate "falegnami e facchini" tale differenza deve essere calcolata fra la vecchia paga anteriore al precendente accordo in vigore al 4 giugno 1945 e L.6,90 per i falegnami e L. 6,20 per i facchini.

L'orario normale di lavoro settimanale si intende ridotto a 40 ore. Le maggiorazioni di straordinario si applicheranno però solo oltre le 48 ore settimanali.

Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto con il medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e di fatto applicate.

Letto, confermato e sottoscritto.

1794

p.L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

p.LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

p. LA FEDERAZIONE DEL VETRO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
GENOVA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E

PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' DI CAROVITA AGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE DEL VETRO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì 25 giugno 1945 fra i Rappresentanti della C^mera Confederale del Lavoro, della Federazione del Vetro e dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Vetro e Ceramica) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica degli impiegati dipendenti dalle aziende del vetro si é convenuto quanto segue:

Fermi restando gli stipendi base contemplati nel decreto 2 marzo 1945, é stata concordata la concessione di una indennità carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruìta dai capi famiglia, e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

UOMINI

Impiegati al di sopra dei 21 anni	L.	12.=	all'ora
" fra i 18 ed i 21 anni	"	10.=	"
" al di sotto dei 18 anni	"	8.=	"

DONNE

Impiegate al di sopra dei 18 anni	L.	10.=	"
" al di sotto dei 18 anni	"	8.=	"

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli impiegati.

Della stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

Tale indennità di carovita verrà applicata con decorrenza a 1 giugno ~~1945~~ 1945.

p.L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI p.CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

1793

p.FEDERAZIONE DEL VETRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

scopo di esaminare la situazione economica degli impiegati dipendenti dalle aziende del vetro si é convenuto quanto segue:

Fermi restando gli stipendi base contemplati nel decreto 2 marzo 1945, é stata concordata la concessione di una indennità carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia, e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

UOMINI

Impiegati	al di sopra dei 21 anni	L. 12.=	all'ora
"	fra i 18 ed i 21 anni	" 10.=	"
"	al di sotto dei 18 anni	" 8.=	"

DONNE

Impiegate	al di sopra dei 18 anni	L. 10.=	"
"	al di sotto dei 18 anni	" 8.=	"

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

Tale indennità di carovita verrà applicata con decorrenza 1 giugno ~~1945~~ 1945.

p.L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI p.CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

1793

p.FEDERAZIONE DEL VETRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

VERBALE

PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CARO-VITA AGLI IMPIEGATI DELLE FORNACI DI BOLOGNA.-

Addì 16 giugno 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, dell'Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Fornaciai) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico-salariale delle maestranze impiegatizie.

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Ferme restando le paghe basi e le qualifiche contemplate nel Decreto 2 marzo 1945 per gli impiegati, è stata concordata la concessione di una indennità di caro-vita (comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia; e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

1^categoria - Uomini e donne	L.	2.000,==
2^ " - a)- uomini superiori ai 21 anni	"	2.100,==
b)- donne superiori ai 21 anni	"	1.700,==
c)- uomini inferiori ai 21 anni	"	1.700,==
d)- donne inferiori ai 21 anni	"	1.700,==
3^ " - a)- uomini superiori ai 21 anni.	"	2.100,==
b)- uomini dai 20 ai 21 anni	"	1.700,==
c)- uomini dai 19 ai 20 anni	"	1.700,==
d)- uomini dai 18 ai 19 anni	"	1.700,==
e)- uomini dai 17 ai 18 anni	"	1.700,==
f)- uomini dai 16 ai 17 anni	"	1.350,==
g)- sotto i 16 anni	"	==,==
donne superiori ai 21 anni . . .	"	1.700,==
donne inferiori ai 21 anni . . .	"	1.650,==
signorine di 1^assunzione . . .	"	==,==

Tale indennità caro-vita viene applicata con decorrenza 1° maggio 1945.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni famigliari e l'indennità di mensa.

1792

p. 1ª ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI p. LA CAMERA CONF.DEL LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 16 giugno 1945 XXIII^ presso l'Ufficio Regionale del Lavoro, dell'Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Fornaciai) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico-salariale delle maestranze impiegatizie.

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Ferme restando le paghe basi e le qualifiche contemplate nel Decreto 2 marzo 1945 per gli impiegati, è stata concordata la concessione di un'indennità di caro-vita (comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia; e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

1^categoria - Uomini e donne	L.	2.000,==
2^ " - a)- uomini superiori ai 21 anni	"	2.100,==
b)- donne superiori ai 21 anni	"	1.700,==
c)- uomini inferiori ai 21 anni	"	1.700,==
d)- donne inferiori ai 21 anni	"	1.700,==
3^ " - a)- uomini superiori ai 21 anni.	"	2.100,==
b)- uomini dai 20 ai 21 anni	"	1.700,==
c)- uomini dai 19 ai 20 anni	"	1.700,==
d)- uomini dai 18 ai 19 anni	"	1.700,==
e)- uomini dai 17 ai 18 anni	"	1.700,==
f)- uomini dai 16 ai 17 anni	"	1.350,==
g)- sotto i 16 anni	"	==,==
donne superiori ai 21 anni . . .	"	1.700,==
donne inferiori ai 21 anni . . .	"	1.650,==
signorine di 1^assunzione . . .	"	==,==

Tale indennità caro-vita viene applicata con decorrenza 1° maggio 1945.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni famigliari e l'indennità di mensa.

1793

p. 1° ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI p. LA CAMERA CONF.DEL LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OPIA

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI BOLOGNA E PROVINCIA

Bologna, I8 maggio I945

Alle
A.S. GALLOTTI
S.A. S.A.L.C.A.
COOP. FORNACIAI
SOC. EMILIANA
DITTA TUGNOLI

e per conoscenza
ALL'UFFICIO DEL LAVORO

BOLOGNA

OGGETTO: Tariffe provvisorie.

Nella riunione tenuta oggi I8 corr. m. fra le ditte: S.A. GALOTTI, S.A. S.A.L.C.A., Coop. FORNACIAI, Soc. EMILIANA, Ditta TUGNOLI e i rappresentanti degli operai con quelli della Camera Confederale del Lavoro, si sono stabilite le paghe giornaliere da retribuire agli operai a datare dal I° maggio I945.

Le tariffe provvisorie in vigore dal I° maggio I945 sono le seguenti:

	Paga base - caro viveri e premio		TOTALE
FUOCHISTI	£. 19=	+ £. 7=	= £.26=
MURATORI	" 18=	+ " 7=	= " 25=
MECCANICI	" 17=	+ " 7=	= " 24=
CARICATORI	" 16=	+ " 7=	= " 23=
OPERAI DI CANTIERE	" 16=	+ " 7=	= " 23=
MACCHINA ESTERNA			
UOMINI	" 18=	+ " 7=	= " 25=
DONNE	" 8=	+ " 7=	= " 15=
MACCHINA INTERNA			
UOMINI	" 17=	+ " 7=	= " 24=
DONNE	" 6=	+ " 7=	= " 13=

1791

Le presenti tariffe sono comprensive delle indennità di famiglia.

Rimangono in vigore a nulla vietato invariati gli assegni familiari e l'indennità di mensa fino a quando questo non verranno modificati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna, I8 maggio I945

Alle
A.S. GALLOTTI
S.A. S.A.L.C.A.
COOP. FORNACIAI
SOC. EMILIANA
DITTA TUGNOLI

e per conoscenza
ALL'UFFICIO DEL LAVORO

BOLOGNA

OGGETTO: Tariffe provvisorie.

Nella riunione tenuta oggi I8 corr. m. fra le ditte: S.A. GALOTTI, S.A. S.A.L.C.A., Coop. FORNACIAI, Soc. EMILIANA, Ditta TUGNOLI e i rappresentanti degli operai con quelli della Camera Confederale del Lavoro, si sono stabilite le paghe giornaliere da retribuire agli operai a datare dal I° maggio I945.

Le tariffe provvisorie in vigore dal I° maggio I945 sono le seguenti:

	Paga base - caro viveri e premio		TOTALE
FUOCHISTI	£. 19=	+ £. 7=	= £.26=
MURATORI	" 18=	+ " 7=	= " 25=
MECCANICI	" 17=	+ " 7=	= " 24=
CARICATORI	" 16=	+ " 7=	= " 23=
OPERAI DI CANTIERE	" 16=	+ " 7=	= " 23=
MACCHINA ESTERNA			
UOMINI	" 18=	+ " 7=	= " 25=
DONNE	" 8=	+ " 7=	= " 15=
MACCHINA INTERNA			
UOMINI	" 17=	+ " 7=	= " 24=
DONNE	" 6=	+ " 7=	= " 13=

Le presenti tariffe sono comprensive delle indennità di famiglia.
Rimangono in vigore e nella misura invariata gli assegni familiari e l'indennità di mensa fino a quando queste non verranno ripristinate.

Per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to Ottani Agostino

p. LA COMMISSIONE INTERNA
firma illeggibile

p.S.A.GALLOTTI; S.A. SALCA; COOP.FORNACIAI; SOC.EMILIANA;DITTA TUGNOLI

179i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE E LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA INDUSTRIA DELLA PRODUZIONE DELLA CALCE E DEL GESSO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 20 Luglio 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione dei Lavoratori Edili e della Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Calce e Gesso) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico-salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie in piena e reciproca comprensione è stato stabilito quanto segue:

ART.1= Ferme restando le disposizioni contrattuali vigenti sono state stabilite le seguenti paghe base e indennità carovita.

	Paga base	Indennità carovita
Lavori in cava		
Minatori.....all'ora	L. 9,20	L. 13,25
Aiuti minatori.....	" " 9,--	" 13,25
Spaccatori e caricanti.....	" " 8,50	" 13,25
Lavori in fabbrica e magazzini		
Meccanici e fornaciai.....	" " 9,20	" 13,25
Facchini,insaccatori e macinatori.	" " 8,--	" 13,25
Donne sopra i 21 anni.....	" " 5,--	" 11,25
" sotto " " "	" " 4,--	" 11,25

Ai capiquadra verrà riconosciuta una maggiorazione del 20% sulla paga base della rispettiva categoria.

ART. 2= Ferme restando le condizioni dei contratti in vigore saranno corrisposte agli impiegati le seguenti indennità di carovita

1790

Uomini sopra i 21 anni.....L. 13,25 all'ora
Donne sopra i 18 anni e uomini dai 18 ai 21 anni....." 11,25 "
Uomini e donne sotto i 18 anni....." 9,25 "

ART. 3= Le suddette indennità carovita per gli operai e per gli impiegati sono comprensive della indennità di mensa, delle indennità giornaliera di guerra già fruita dai capifamiglia e di altre eventualità indennità accessorie. Esse saranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute.

ART.4= Dal trattamento stabilito dal presente accordo si intendono esclusi gli assegni familiari, i quali formo il diritto del lavoratore al trattamento di cui sopra, lavoro eventualmente già praticato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DELLA PRODUZIONE DELLA CALCE E DEL GESSO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 20 Luglio 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione dei Lavoratori Edili e della Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Calce e Gesso) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico-salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie in piena e reciproca comprensione è stato stabilito quanto segue:

ART.1= Ferme restando le disposizioni contrattuali vigenti sono state stabilite le seguenti paghe base e indennità carovita.

Lavori in cava		Paga base	Indennità carovita
Minatori	all'ora	L. 9,20	L. 13,25
Aiuti minatori	"	" 9,--	" 13,25
Spaccatori e carriolanti	"	" 8,50	" 13,25
Lavori in fabbrica e magazzini			
Meccanici e fornaciai	"	" 9,20	" 13,25
Fochini, insaccatori e macinatori	"	" 9,--	" 13,25
Donne sopra i 21 anni	"	" 5,--	" 11,25
" sotto " " "	"	" 4,--	" 11,25

Ai capisquadra verrà riconosciuta una maggiorazione del 20% sulla paga base della rispettiva categoria.

ART. 2= Ferme restando le condizioni dei contratti in vigore saranno corrisposte agli impiegati le seguenti indennità di carovita:

Uomini sopra i 21 anni.....L. 13,25 all'ora
Donne sopra i 18 anni e uomini dai 18 ai 21 anni....." 11,25 "
Uomini e donne sotto i 18 anni....." 9,25 "

ART. 3= Le suddette indennità carovita per gli operai e per gli impiegati sono comprensive della indennità di mensa, della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capifamiglia e di altre eventualità indennità accessorie. Esse saranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute.

ART.4= Dal trattamento stabilito dal presente accordo si intendono esclusi gli assegni familiari restando fermo il diritto del lavoratore al trattamento di miglior favore eventualmente già praticato dalle aziende.

ART.5= Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del 1° Agosto 1945.

L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI — LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

1790

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
Della provincia di Bologna

Sindacale

-V-E- R-B-A-L-R-

PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' DI CARO VITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE METALMECCANICHE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 5 giugno I945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Provinciale Metallurgica e dell' Associazione industriali della provincia di Bologna (Sezione Metalmeccanici)riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie.

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ferme restando le paghe basi contemplate nel decreto 29 settembre I944 per gli operai e del decreto 2/marzo I945 per gli impiegati è stata concordata la concessione di una indennità di caro vita (comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia,e di altre eventuale indennità accessorie)nella seguente misura:

Operai e impiegati	(uomini).....L.	I2.==	all'ora
" " "	(donne)....."	IO.==	"
" " "	Lavoranti ad orari discontinuo(portieri guardiani,autisti ecc....."	IO.==	"
Donne e giovani	(operai e impiegati dai I8 ai 2I anni....."	IO.==	"
Donne " ragazzi	(operai e impiegati al disotto dei I8 anni"	8.==	"

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effetttive ore di lavoro compiute dagli operai e dagli impiegati.
Tale indennità caro vita viene applicata con decorrenza I° Maggio I945.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
F.to Ing. A. Maudente
" Ing. D. L'Abbate
" D. Neri

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to O. Malaguti
" A. Bonazzi

p. LA FEDERAZIONE PROV.METALMECCANICA
F.to Zar

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' DI CARO VITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE METALMECCHNICHE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 5 giugno I945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Provinciale Metallurgica e dell' Associazione industriali della provincia di Bologna (Sezione Metalmeccanici)riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie.

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ferme restando le paghe basi contemplate nel decreto 29 settembre I944 per gli operai e del decreto 2/marzo I945 per gli impiegati è stata concordata la concessione di una indennità di caro vita (comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia,e di altre eventuale indennità accessorie)nella seguaate misura:

Operai e impiegati	(uomini).. ....L.	I2.==	all'ora
" " "	(donne)....."	I0.==	"
" " "	Lavoranti ad orari discontinuo(portieri guardiani,autisti ecc....."	I0.==	"
Donne e giovani	(operai e impiegati dai I8 ai 2I anni....."	I0.==	"
Donne " ragazzi	(operai e impiegati al disotto dei I8 anni"	8.==	"

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effetttive ore di lavoro compiute dagli operai e dagli impiegati.
Tale indennità caro vita viene applicata con decorrenza I° Maggio I945.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
F.to Ing. A. Maudente
" Ing. D. L'Abbate
" D. Neri

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to O. Malaguti
" A. Bonazzi

p. LA FEDERAZIONE PROV.METALMECCANICA
F.to Zar

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO FRA LA CAMERA DEL LAVORO E LE AZIENDE METALMECCANICHE PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CARO VITA AI LAVORATIRI E IMPIEGATI DI TALE CATEGORIA.

In piena e reciproca comprensione dei problemi che assillano le industrie metalmeccaniche fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Provinciale Metallurgica e dell'Associazione Industriali delle Provincia di Bologna (Sezione Metalmeccanica) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico-salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie

SI E' CONVENUTO QUANTO SOPRA

ferme restando le paghe basi contemplate nel decreto 29 settembre 1944 per gli operai e del decreto I° gennaio 1945 per gli impiegati, è stata concordata la concessione di una indennità di caro vita (comprensiva dell'indennità giorna iera di guerra già fruita dai capi di famiglia, e di altre eventuali indennità accessorie) nella misura seguente:

Operai e impiegati (uomini).....	L.	12,==	L'ora
Operai e impiegate (donne).....	"	10,==	"
Operai e impiegati lavoranti ad orario discontinuo, portieri, guardian, autisti, ecc.	"	10,==	"
Donne e giovani operai e impiegati dai 18 anni ai 21....	"	10,==	"
Donne e ragazzi operai e impiegati al disotto dei 18 anni.....	"	8,==	"

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e dagli impiegati.

Tale indennità caro vita viene applicata con decorrenza I° maggio 1945.

1788

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

CONTRATTO DI LAVORO PROVVISORIO PER LE MAESTRANZE DEL MAGLIFICIO RENATO DALL'ARA - Bologna - (ATI)

Il presente contratto entra in vigore con la data del 1° Maggio 1945

	Tariffe orarie minimi di paga		carovita		paga giornaliera (8 ore)
1°- Addette alle macchine rettilinee amano.....	L. 7.==	L.	7,==	L.	112,==
2°- striatrici.....	" 6,==	"	7,==	"	104,==
3°- Addette alle macchine per tessitura a motore.....	" 5,50.	"	7,==	"	100,==
4°- operaie addette alla confezione (ripassatrici,taglistrici, rammendatrici,confezioniste in genere)orditrici e dipanatrici	" 5,50	"	7,==	"	100,==
5°- macchanici.....	" 9,25	"	12,==	"	170,==
6°- magazzinieri.....	" 9,25	"	12,==	"	170,==
7°- personale ausiliario: uomini.....	"	"		"	
donne.....	"	"		"	
8°- apprendiste: dai 14 ai 16 anni.....	" 40% calcolato sulla tariffa totale della				
dai 16 ai 18 anni.....	" 50% "	"	"	"	Categoria
dai 18 ai 21 anni.....	" 60% "	"	"	"	"
oltre i 21 anni.....	" 70% "	"	"	"	"

1°- maggiorazione del 35% sulla paga base al personale con mansioni di responsabilità ed al personale con qualifica di maestra.
2°- Lavorazione a cottimo:maggiorazione minima 15% sulla paga base giornaliera.
3°- Sulla paga totale giornaliera sono comprese le indennità di presenza ,di mensa e di capo famiglia.
4°- Gli assegni familiari continueranno ad essere corrisposti regolarmente.
5°- Resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore già praticato dall'azienda.

Si ripete che questo accordo ha carattere provvisorio in attesa delle disposizioni di Legge che verranno emanate sia dal Governo Alleato che dalle competenti Autorità.

Il Rappresentante Delegato della Camera C. del Lavoro

La Commissione Interna

La Ditta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1°- Addette alle macchine rettilinee amano.....	L.	7.==	L.	7,==	L.	112,==
2°- striratrici.....	"	6,==	"	7,==	"	104,==
3°- Addette alle macchine per tessitura a motore.....	"	5,50.	"	7,==	"	100,==
4°- operaie addette alla confezione (ripassatrici, tagliatrici, rammendatrici, confezioniste in genere) orditrici e dipanatrici	"	5,50	"	7,==	"	100,==
5°- meccanici.....	"	9,25	"	12,==	"	170,==
6°- magazzinieri.....	"	9,25	"	12,==	"	170,==
7°- <u>personale ausiliario</u>:						
uomini.....	"		"		"	
donne.....	"		"		"	
8°- <u>apprendiste</u>:						
dai 14 ai 16 anni.....	"	40% calcolato	sulla	tariffa	totale	della
dai 16 ai 18 anni.....	"	50% "	"	"	Categoria	
dai 18 ai 21 anni.....	"	60% "	"	"	"	
oltre i 21 anni.....	"	70% "	"	"	"	

1°- maggiorazione del 35% sulla paga base al personale con mansioni di responsabilità ed al personale con qualifica di maestra.
2°- Lavorazione a cottimo: maggiorazione minima 15% sulla paga base giornaliera.
3°- Sulla paga totale giornaliera sono comprese le indennità di presenza, di mensa e di capo famiglia.
4°- Gli assegni familiari continueranno ad essere corrisposti regolarmente.
5°- Resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore già praticato dall'azienda.

Si ripete che questo accordo ha carattere provvisorio in attesa delle disposizioni di Legge che verranno emanate sia dal Governo Alleato che dalle competenti Autorità.

Il Rappresentante Delegato
della Camera C. del Lavoro

La Commissione Interna

La Ditta

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
PUGLIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

VERBALE PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE PELLICCERIE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì 2 luglio 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, la Federazione dell'Abbigliamento e dell'Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Abbigliamento) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico-salariale delle maestranze operaie ed impiegatizie dei lavoratori di pelliccerie della Provincia di Bologna, in piena e reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

OPERAI - Ferme restando le disposizioni contemplate nel vigente contratto per gli operai, salvo le modifiche contemplate nel presente verbale, è stata concordata la seguente tabella salariale e la concessione di una indennità oraria di carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre indennità eventuali accessorie) nella misura sotto riportata:

UOMINI

PELLICCIAI TAGLIATORI - Minimi di paga -

Categoria	Paga base	Caro-vita	Totale per 8 ore lav.	Qualifica
1ª cat.	L. 12.—	L. 14.—	L. 208.—	E' classificato di 1ª cat. il pellicciaio tagliatore che eseguisce lavorazione a regola d'arte di qualsiasi tipo di pelliccia, guarnizioni nonchè capace di assortire qualsiasi tipo di pelle.
2ª cat.				
1° anno	" 7.—	" 8.—	" 120.—	
2° anno	" 8.—	" 10.—	" 144.—	E' classificato di 2ª cat. il pellicciaio tagliatore ed assortitore che lavora in prevalenza sotto la direzione del datore di lavoro o del pellicciaio di 1ª cat.
3° anno	" 9.—	" 11.—	" 160.—	
3ª cat.	" 5.—	" 5.—	" 80.—	E' classificato di 3ª cat. il pellicciaio tagliatore che in prevalenza lavora sotto la direzione del datore di lavoro o dal pellicciaio di 1ª e 2ª cat.
1° anno				
2° anno	" 6.—	" 6.—	" 96.—	

178

APPRENDISTI PELLICCIAI (dai 16 anni)

a) ASSUNZIONE A 16 ANNI

4 anni di apprendistato

1° anno	L. 2.—	L. 2,50	L. 36.—
2° anno	" 3.—	" 3.—	" 48.—
3° anno	" 3.50	" 3.50	" 56.—
4° anno	" 4.50	" 3.50	" 64.—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 2 luglio 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, la Federazione dell'Abbigliamento e dell'Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Abbigliamento) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico-salariale delle maestranze operaie ed impiegatizie dei lavoratori di pelliccerie della Provincia di Bologna, in piena e reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

OPERAI - Ferme restando le disposizioni contemplate nel vigente contratto per gli operai, salvo le modifiche contemplate nel presente verbale, è stata concordata la seguente tabella salariale e la concessione di una indennità oraria di carovita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre indennità eventuali accessorie) nella misura sotto riportata:

U O M I N I

PELLICCIAI TAGLIATORI - Minimi di paga -

Categoria	Paga base	Caro-vita	Totale per 8 ore lav.	Qualifica
1ª cat.	L. 12,—	L. 14,—	L. 208,—	E' classificato di 1ª cat. il pellicciaio tagliatore che eseguisce lavorazione a regola d'arte di qualsiasi tipo di pelliccia, guarnizioni nonchè capace di assortire qualsiasi tipo di pelle.
2ª cat.				
1° anno	" 7,—	" 8,—	" 120,—	
2° anno	" 8,—	" 10,—	" 144,—	E' classificato di 2ª cat. il pellicciaio tagliatore ed assortitore che lavora in prevalenza sotto la direzione del datore di lavoro o del pellicciaio di 1ª cat.
3° anno	" 9,—	" 11,—	" 160,—	
3ª cat.	" 5,—	" 5,—	" 80,—	E' classificato di 3ª cat. il pellicciaio tagliatore che in prevalenza lavora sotto la direzione del datore di lavoro o del pellicciaio di 1ª e 2ª cat.
1° anno				
2° anno	" 6,—	" 6,—	" 96,—	

APPRENDISTI PELLICCIAI (dai 16 anni)

a) ASSUNZIONE A 16 ANNI

4 anni di apprendistato

1° anno	L. 2,—	L. 2,50	L. 36,—
2° anno	" 3,—	" 3,—	" 48,—
3° anno	" 3,50	" 3,50	" 56,—
4° anno	" 4,50	" 3,50	" 64,—

b) ASSUNZIONE DA 18 ANNI IN POI

3 anni e mezzo di apprendistato

1° anno	" 2,—	" 3,—	" 40,—
2° anno	" 3,—	" 3,50	" 52,—

178

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3° anno	L. 4,—	L. 3,50	L. 60,—	Terminato l'apprendistato, l'operaio passerà di 3ª cat. per un periodo non inferiore ad anni 2. Indi passerà di 2ª cat.per un periodo non inferiore ad anni 3, trascorsi i quali, avendo le capacità richieste, passerà di 1ª cat.
Ultimo sem.	" 5,—	" 4,—	" 72,—	

FATTORINI DI LABORATORIO (dai 14 ai 21 anni)

dai 14 ai 16 anni	L. 1,50	L. 1,50	L. 24,—
dai 16-18"	3,—	" 2,—	" 40,—
" 18-21"	5,—	" 5,—	" 80,—

UOMINI DI FATICA (oltre i 21 anni)

L. 8,— L. 10,— L.144,—

D O N N E

1785

PELLICCIAIE TAGLIATRICI - Minimi di paga -

1ª cat.

1° anno	L. 7,50	L. 10,—	L.140,—	E' classificata di 1ª cat.la pellicciaia tagliatrice che eseguisce lavorazioni a regola d'arte di qualsiasi tipo di pelle, pelliccie, guarnizioni, nonchè capace di accompagnare qualsiasi tipo di pelle. Una pellicciatagliatrice,potrà venire classificata di 1ª cat. solo dopo aver avuto per almeno 3 anni la classifica di 2ª cat.
2° anno e seg.	L. 9,—	" 11,—	" 160,—	

2ª cat.

1° anno	L. 5,—	L. 7,—	L. 96,—	E' classificata di 2ª cat.la pellicciaia tagliatrice e accompagnatrice che lavora in prevalenza sotto la direzione del datore di lavoro o della pellicciaia (o pellicciaio) di 1ª cat. Una pellicciaia tagliatrice potrà venire classificata di 2ª cat. solo dopo aver avuto almeno per tre anni la classifica di 3ª cat.
2° anno	" 6,—	" 8,—	" 112,—	
3° anno e seg.	" 7,—	" 8,—	"120, —	

3ª cat.

1° anno	L. 3,—	L. 5,—	L. 64,—	E' classificata di 3ª cat. la pellicciaia tagliatrice che in prevalenza lavora sotto la direzione del datore di lavoro o della pellic-
2° anno	L. 4,—	" 5,—	" 72,—	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FATTORINI DI LABORATORIO (dai 14 ai 21 anni)

dai 14 ai 16 anni	L. 1,50	L. 1,50	L. 24,—
dai 16-18°	3,—	" 2,—	" 40,—
" 18-21°	5,—	" 5,—	" 80,—

UOMINI DI FATICA (oltre i 21 anni)

L. 8,—	L. 10,—	L.144,—

DONNE

178

PELLICCIAIE TAGLIATRICI - Minimi di paga -

1ª cat.

1° anno	L. 7,50	L. 10,—	L.140,—
2° anno e seg.	L. 9,—	" 11,—	" 160,—

E' classificata di 1ª cat. la pelliccIaia tagliatrice che eseguisce lavorazioni a regola d'arte di qualsiasi tipo di pelle, pellicce, guarnizioni, nonchè capace di accompagnare qualsiasi tipo di pelle.
Una pelliccIaia tagliatrice, potrà venire classificata di 1ª cat. solo dopo aver avuto per almeno 3 anni la classifica di 2ª cat.

2ª cat.

1° anno	L. 5,—	L. 7,—	L. 96,—
2° anno	" 6,—	" 8,—	" 112,—
3° anno e seg.	" 7,—	" 8,—	"120, —

E' classificata di 2ª cat. la pelliccIaia tagliatrice e accompagnatrice che lavora in prevalenza sotto la direzione del datore di lavoro o della pelliccIaia (o pelliccIaio) di 1ª cat.
Una pelliccIaia tagliatrice potrà venire classificata di 2ª cat. solo dopo aver avuto almeno per tre anni la classifica di 3ª cat.

3ª cat.

1° anno	L. 3,—	L. 5,—	L. 64,—
2° anno	L. 4,—	" 5,—	" 72,—
3° anno e seg.	" 5,—	" 5,—	" 80,—

E' classificata di 3ª cat. la pelliccIaia tagliatrice che in prevalenza lavora sotto la direzione del datore di lavoro o della pelliccIaia (o pelliccIaio) di 1ª e 2ª cat.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PELLICCIAIE MACCHINISTE - Minimi di paga -

1ª cat.				
1° anno	L. 5,—	L. 5,50	L. 84,—	Sono considerate di 1ª cat.le pellicciaie macchiniste capaci di cucire, bagnare, sgrassare, stirare, lucidare e inchiodare pelli e pelliccie e guarnizioni di qualsiasi tipo. Una macchinista verrà classificata di 1ª cat.dopo essere stata per tre anni macchinista di 2ª cat.
2° anno	" 6,50	" 6,70	" 105,60	
2ª cat.	L. 4,—	L. 5,—	L. 72,—	Sono considerate di 2ª cat.le pellicciaie macchiniste che alle dipendenze del datore di lavoro, del tagliatore (o tagliatrice) di 1ª cat.cuciono, bagnano, inchiodano, stirano e lucidano qualsiasi pelle, pelliccia, guarnizioni, medie e correnti.

SARTE DI PELLICCERIA - Minimi di paga -

1) modelliste	L.10,—	L. 10,—	L.160,—	E' qualificata sarta modellista di pelliceria colei che ha mansione prevalente di creazione di modelli, per ogni tipo di confezione, compresa quella finissima.

SARTE PELLICCIAIE DI PROVA

	L. 7,—	L. 8,—	L.120,—	E' classificata sarta pellicciaia di prova la lavorante con mansione prevalente di prova, buona cognizione modelli, capace di ultimare qualsiasi pelliccia, guarnizioni, montatura renard, visone, martora, faine, puzzole, ermellini e altri lavori inerenti alla sartoria di pellicceria, il tutto a regola d'arte.

SARTE PELLICCIAIE IN LABORATORIO

1ª cat.	L. 6,—	L. 7,—	L.104,—	E' classificata sarta pellicciaiadi laboratorio, la lavorante capace di ultimare qualsiasi pelliccia (dalla pelliccia cuoio alla foderatura) guarnizioni, montatura, renard, visone, martora, faine, puzzole, ermellini, e altri lavori inerenti alla sartoria di pellicceria; il tutto a regola d'arte e che non ha contatti con il pubblico, se non sotto la direzione del datore di lavoro o personale di 1ª cat. E' classificata sarta pellicciaia di 2ª cat. la lavorante che prevalentemente svolge il lavoro sotto la direzione del datore di lavoro - della sarta pellicciaia di prova o della sarta di 1ª cat.
2ª cat.	" 5,—	" 5,25	" 82,—	
3ª cat.	" 4,—	" 4,—	" 64,—	

APPRENDISTE MACCHINISTE PELLICCIAIE E SARTE PELLICCIAIE -

1° anno	L. 1,—	L. 1,—	L. 16,—	a) ASSUNZIONE DAI 14 AI 16 ANNI 3 anni e mezzo di apprendistato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1° anno	L. [illegible]	L. [illegible]	[illegible]
2° anno	" 6,50	" 6,70	" 105,60

pelli e pelliccie e [illegible] si tipo.
Una macchinista verrà classificata di 1ª cat.dopo essere stata per tre anni macchinista di 2ª cat.

2ª cat.	L. 4,—	L. 5,—	L. 72,—

Sono considerate di 2ª cat.le pellicciaie macchiniste che alle dipendenze del datore di lavoro, del tagliatore (o tagliatrice) di 1ª cat.cuciono, bagnano, inchiodano, stirano e lucidano qualsiasi pelle, pelliccia, guarnizioni, medie e correnti.

SARTE DI PELLICCERIA - Minimi di paga -

1) modelliste	L.10,—	L. 10,—	L.160,—

E' qualificata sarta modellista di pelliceria colei che ha mansione prevalente di creazione di modelli, per ogni tipo di confezione, comprese quelle fini[illegible].

SARTE PELLICCIAIE DI PROVA

	L. [illegible],—	L. 8,—	L.120,—

E' classificata sarta pellicciaia di prova la lavorante con mansione prevalente di prova, buona cognizione modelli, capace di ultimare qualsiasi pelliccia, guarnizioni, mantatura renard, visone, martora, faine, puzzole, ermellini e altri lavori inerenti alla sartoria di pellicceria, il tutto a regola d'arte.

SARTE PELLICCIAIE IN LABORATORIO

1ª cat.	L. 6,—	L. 7,—	L.104,—
2ª cat.	" 5,—	" 5,25	" 82,—
3ª cat.	" 4,—	" 4,—	" 64,—

E' classificata sarta pellicciaiadi laboratorio, la lavorante capace di ultimare qualsiasi pelliccia (dalla pelliccia cuio alla foderatura) guarnizioni, mantatura, renard, visone, martorè, faine, puzzole, ermellini, e altri lavori inerenti alla sartoria di pellicceria; il tutto a regola d'arte e che non ha contatti con il pubblico, se non sotto la direzione del datore di lavoro o personale di 1ª cat.
E' classificata sarta pellicciaia di 2ª cat. la lavorante che prevalentemente svolge il lavoro sotto la direzione del datore di lavoro - della sarta pellicciaia di prova o della sarta di 1ª cat.

APPRENDISTE MACCHINISTE PELLICCIAIE E SARTE PELLICCIAIE -

1° anno	L. 1,—	L. 1,—	L. 16,—
2° anno	" 2,—	" 2,50	" 36,—
3° anno	" 2,50	" 3,—	" 44,—
ultimo sem.	" 3,—	" 4,—	" 56,—

a) ASSUNZIONE DAI 14 AI 16 ANNI
3 anni e mezzo di apprendistato

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1° anno	L. 2,—	L. 2,50	L. 36,—
2° anno	" 2,50	" 3,—	" 44,—
3° anno	" 3,—	" 4,—	" 56,—

b) ASSUNZIONE DA 16 ANNI IN POI
3 anni di apprendistato

Le suddette indennità orarie verranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai. Dalle stesse indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa di L.10,— giornaliere.

Il personale dirigente responsabile sia della confezione che del carico della merce, nonchè della distribuzione del lavoro ai singoli reparti avrà diritto ad una maggiorazione sulla paga base nella seguente misura:

UOMINI 30% - DONNE 20%

Il lavoro straordinario eccedente le 8 ore giornaliere verrà retribuito con una maggiorazione del 30% sulla paga base.

Il lavoro festivo verrà retribuito con una maggiorazione del 100%.

IMPIEGATI - Fermi restando gli stipendi contemplati nel Decreto 2 marzo 1945, è stata concordata per gli impiegati la concessione di una indennità di carovita giornaliera (comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre indennità eventuali accessorie) nella seguente misura:

UOMINI:	Impiegati oltre i 21 anni	L. 12,—	orarie
"	fra i 18 e i 21 anni	" 10,—	"
"	al di sotto dei 18 anni	" 8,—	"
DONNE:	Impiegate oltre i 18 anni	" 10,—	orarie
"	al disotto dei 18 anni	" 8,—	"

1783

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa di L.10,— giornaliere.

Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto con il medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e di fatto applicate.

L'accordo di cui al presente verbale avrà applicazione a partire dal 25 maggio 1945.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

FED. ABBIGLIAMENTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le suddette indennità orarie verranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai. Dalle stesse indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa di L.10,— giornaliere.

Il personale dirigente responsabile sia della confezione che del carico della merce, nonchè della distribuzione del lavoro ai singoli reparti avrà diritto ad una maggiorazione sulla paga base nella seguente misura:

UOMINI 30% - DONNE 20%

Il lavoro straordinario eccedente le 8 ore giornaliere verrà retribuito con una maggiorazione del 30% sulla paga base.

Il lavoro festivo verrà retribuito con una maggiorazione del 100%.

IMPIEGATI - Fermi restando gli stipendi contemplati nel Decreto 2 marzo 1945, è stata concordata per gli impiegati la concessione di una indennità di carovita giornaliera (comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e di altre indennità eventuali accessorie) nella seguente misura:

UOMINI:	Impiegati oltre i 21 anni	L.	12,—	orarie
	" fra i 18 e i 21 anni	"	10,—	"
	" al di sotto dei 18 anni	"	8,—	"
DONNE:	Impiegate oltre i 18 anni	"	10,—	orarie
	" al disotto dei 18 anni	"	8,—	"

1783

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa di L.10,— giornaliere.

Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto con il medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e di fatto applicate.

L'accordo di cui al presente verbale avrà applicazione a partire dal 25 maggio 1945.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI — CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

FED. ABBIGLIAMENTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= V E R B A L E =

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE E LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' CARO VITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI E DA ENTI INTERESSATI ALLA LAVORAZIONE DELLA CANAPA MACERATA E DELLA CANAPA VERDE.

==========

Addì 10 luglio 1945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione Abbigliamento della Associazione degli industriali della Provincia di Bologna (Sezione Canapa) e del Consorzio Nazionale Canapa riuniti allo scopo di esaminare il trattamento economico dei lavoratori della canapa in piena e reciproca comprensione e collaborazione.

SI E'CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1782

TRATTAMENTO ECONOMICO OPERAI

I° GRUPPO

Sceglitori.....L. 13,== all'ora
Accompagnatori e ammaratori.....L. 12,== "
Pressatori, imballatori e facchini.....L. 11,== "

II° GRUPPO

Strappini, ammorbiatori e tagliatori.....L. 12,== "
Scuotitori (stoppi e scarti) a mano.....L.
Uomini.....L. 11,== "
Donne.....L. 7,== "
Cordai interni.....L. 12,== "
" esterni.....L. 14,== "
Apprendisti cordai oltre i 18 anni.....L. 10,== "
" " fra i 16 e i 18 anni .....L. 6,== "
" " " " 14 " " 16 " .....L. 4,== "
Addette alle spagherie a macchine ~~da scrivere~~ oltre i 16 8,== "
" " " " " sotto i 16 anni L. 6,== "

III° GRUPPO

Personale Ausiliario;
Operaio qualificato.....L. 12,== "
" comune .....L. 11,== "

IV° GRUPPO

Cargiolai, graffiatori, pettinatori (a mano) fino a 60 anni..L. 14,== "
" " " " oltre i 60 anni 12,== "
Fattorino di prima assunzione fino a tre mesi.....L. 2,== "
Idem dal terzo mese al dodicesimo mese

1632
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addi IO luglio I945 fra i Rappresentanti della Camera Confederale delLavoro della Federazione Abbigliamento della Associazione degli industriali della Provincia di Bologna (Sezione Canapa) e del Consorzio Nazionale Canapa riuniti allo scopo di esaminare il trattamento economico dei lavoratori della canapa in piena e reciproca comprensione e collaborazione.

SI E'CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1782

TRATTAMENTO ECONOMICO OPERAI

I° GRUPPO

Sceglitori.....L.I3,== all'ora
Accompagnatori e ammaratori.....L.I2,== "
Pressatori, imballatori e facchini.....L.II,== "

II° GRUPPO

Strappini, ammorbiatori e tagliatori.....L.I2,== "
Scuotitori(stoppi e scarti) a mano.....L.
Uomini.....L.II,== "
Donne.....L. 7,== "
Cordai interni.....L.I2,== "
" esterni.....L.I4,== "
Apprendisti cordai oltre i I8 anni.....L.I0,== "
" " fra i I6 e i I8 anni .....L. 6,== "
" " " " I4 " " I6 " .....L. 4,== "
Addette alle spagherie a macchine ~~da scrivere~~ oltre i I6 8,== "
" " " " " sotto i I6 anni L. 6,== "

III° GRUPPO

Personale Ausiliario;
Operaio qualificato.....L.I2,== "
" comune .....L.II,== "

IV° GRUPPO

Cargiolai, graffiatori, pettinatori(a mano) fino a 60 anni..L.I4,== "
" " " " oltre i 60 anni I2,== "
Fattorino di prima assunzione fino a tre mesi.....L. 2,== "
Idem dal terzo mese al dodicesimo mese.....L. 5,== "

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V° GRUPPO

Sceglitrici del gargiolo,macchinisti e manellanti.....L. 8,== all'ora
Scuotitrici a macchina.....L. 7,== "
Addette alla lavorazione della carda.....L. 7,== "
Addette a lavori vari.....L. 6,== "

Capi operai; maggiorazione del 15% sulla paga base della rispettiva categoria, con trattamento a quindicina fissa.

Il personale femminile è escluso dai lavori del I°e del IV° Gruppo e gli operai inferiori ai 16 anni sono esclusi dai lavori pesanti.

Non é ammessa la effettuazione di lavoro straordinario a carattere continuativo. Il lavoro straordinario e festivo a carattere occasionele e saltuario sarà compensato rispettivamente con una maggiorazione del 25% e 50%.

Per i lavori fuori sede sarà concessa una indennità di L. 75,== per ogni pasto che il lavoratore sarà costretto a consumare fuori.

Le spese di viaggio e di pernottamento saranno corrisposte a parte .

In caso di pagamento salariale a quattordicina le aziende corrisponderanno a richiesta degli acconti settimanali.

Resta fermo il trattamento di miglior favore già goduto dal dipendente

Sarà inoltre corrisposta agli operai una indennità carovita(comprensiva dell' indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e altre eventuali indennità accesorie) nella geguente misura: 1789

Uomini oltre i 21 anni.....L.12,== all' ora
" fra i 18 e i 21 anni .....L. 8,== "
" " 16 " 18 " .....L.6 ,== "
" " i sotto 16 anni.....L. 5,== "
Donne oltre i 18 anni.....L. 8,== "
" fra i 16 e i 18 anni.....L. 6,== "
" sotto i 16 anni.....L. 5,== "

TRATTAMENTO ECONOMICO IMPIEGATI

Fermi restando gli stipendi base mensili computati dal decreto 2 marzo 1945 sarà corrisposta agli impiegati una indennità carovita(comprensiva dell' indennità di guerra già fruita dai capifamiglia e di altre eventuali indennità accesorie) nella seguente misura:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Uomini oltre i 2I anni.....L.I2,== all'ora
" fra i I8 e i 2I anni.....L.I0,== "
" sotto i I8 anni .....L.I8,== "
" di ~~sotto~~ prima assunzione sotto i I6 anni...L. 3,== "

Donne oltre i 2I anni .....L. 9,== "
" fra i I8 e i 2I anni .....L. 8,== "
" sotto i I8 anni .....L. 7,== "

TRATTAMENTO ECONOMICO USCIERI

Salario mensile.....L.I.800,==
Indennità carovita: nella misura stabilita per gli impiegati.

Le indennità carovita stabilite per gli impiegati e per gli operai verranno corrisposte in base alle effettive ore di lavoro compiute. Per gli addetti ai lavori di carattere discontinuo, di semplice attesa e custodia l'indennità di carovita sarà corrisposta in una misura giornaliera equivalente all'indennità oraria per un massimo di otto ore.

Dalle dette indennità carovita debbono considerarsi esclusi gli assegni famigliari e l'indennità di mensa.

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a decorrere dalla data del I° giugno 1945, salvo ratifica da parte delle competenti Autorità Militari Alleate.

1786

L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
della Pro.di Bologna

LA CAMERA CONFEDERALE
DEL LAVORO

CONSORZIO NAZIONALE CANAPA

FEDERAZIONE DELL'ABBIGLIAMENTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

Bologna, 10 Luglio 1945

Addì 10 Luglio 1945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Abbigliamento (Sezione Canapini), dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Canapa) e del Consorzio Canapa, riuniti allo scopo di esaminare il trattamento economico dei lavoratori della canapa in piena e reciproca comprensione e collaborazione, si è stabilito che per gli operai uomini la paga oraria base si aggirerà dalle 11 alle 14 lire; per le operaie donne la paga oraria base si aggirerà dalle 7 alle 8 lire.

Sarà inoltre corrisposta una indennità di caro vita che sarà per gli operai uomini dalle 8 alle 12 lire, per le operaie donne dalle 5 alle 8 lire orarie.

Per il trattamento economico degli impiegati fermo restando gli stipendi base mensili contemplati del Decreto 2 Marzo 1945, sarà corrisposta agli impiegati una indennità di caro vita:

Per gli uomini dalle 10 alle 12 lire orarie
Per le donne dalle 7 alle 9 lire orarie

Dalle dette indennità caro vita debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a decorrere dalla data del 1° Giugno 1945, salvo rettifica da parte delle competenti Autorità Militari Alleate.

1779

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

ATI

A C C O R D O

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE NOLEGGIO FILM.

Addì 18 luglio 1945 nella sede dell'Associazione Industriali (via Mariscotti n°4) fra i datori di lavoro Noleggio Film e la Rappresentanza dei Lavoratori ed impiegati dipendenti dalle Aziende di Noleggio Film, assistiti da un Esponente della Camera del Lavoro, si stabilisce quanto segue:

Riconosciuta da ambo le parti la necessità di raggiungere un adeguamento salariale, rispondente alle cifre minime indispensabili al costo della vita, si viene alla stipulazione di un contratto economico collettivo, relativo alle nuove paghe ed alla corresponsione di indennità di carovita.

1°) Detta maggiorazione hanno decorrenza dal 15 maggio e dovranno essere pagate entro 20 giorni dalla firma del presente accordo.
2°) Per gli impiegati e salariati rimangono comunque ferme le disposizioni dei contratti in vigore.
3°) Per gli impiegati e salariati la giornata lavorativa sarà considerata sulla base di 8 ore giornaliere.
4°) Sulle ore straordinarie sarà fatta una maggiorazione del 25% nei giorni feriali e del 30% nei giorni festivi.
5°) La pulizia del magazzino spetta al fattorino del magazzino stesso, per gli uffici, se non vi la donna addetta, spetta alla passafilm,(mancando il fattorino la pulizia spetta al magazziniere).
6°) Per la situazione economica il presente contratto potrà essere riveduto ogni quattro mesi avvisandone le parti interessate 15 giorni prima.
7°) La indennità di carovita è comprensiva dell'indennità di mensa, della indennità di presenza, della indennità giornaliera già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie.
Resta fermo, s'intende il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore già praticato dall'azienda.
La suddetta indennità di carovita (eccezion fatta per quella giornaliera) verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e dagli impiegati.

PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTI NOLEGGIO FILM

	paga base	indennità carovita orarie
CAPI UFFICI E CAPI CONTABILI CHE SOSTITUISCANO ANCHE IL DIRIGENTE.....	L. 5.000	L. 13.--
PROGRAMMISTI (UOMINI) di età superiore ai 21anni	" 4.500	" 13.--
" " " " inferiore " 21 "	" 2.500	" 13.--
PROGRAMMISTE DONNE(di età superiore ai 21 anni	" 4.000	" 11.--
" " " inferiore " 21 "	" 2.700	" 9.--
MAGAZZINIERI(di età superiore ai 21 anni	" 3.500	" 13.--
" " " inferiore ai 21 "	" 2.500	" 11.--

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 18 luglio 1945 nella sede dell'Associazione Industriali (via Mariscotti n°4) fra i datori di lavoro noleggio Film e la Rappresentanza dei lavoratori ed impiegati dipendenti dalle Aziende di Noleggio Film, assistiti da un Esponente della Camera del Lavoro, si stabilisce quanto segue.

Riconosciuta da ambo le parti la necessità di raggiungere un adeguamento salariale, rispondente alle cifre minime indispensabili a costo della vita, si viene alla stipulazione di un contratto economico collettivo, relativo alle nuove paghe ed alla corresponsione di indennità di carovita.

1°) Detta maggiorazione hanno decorrenza dal 15 maggio e dovranno essere pagate entro 20 giorni dalla firma del presente accordo.
2°) Per gli impiegati e salariati rimangono comunque ferme le disposizioni dei contratti invigore.
3°) Per gli impiegati e salariati la giornata lavorativa sarà considerata sulla base di 8 ore giornaliere.
4°) Sulle ore straordinarie sarà fatta una maggiorazione del 25% nei giorni feriali e del 50% nei giorni festivi.
5°) La pulizia del magazzino spetta al fattorino del magazzino stesso, per gli uffici, se non vi la donna addetta, spetta alla passafilm,(mancando il fattorino la pulizia spetta al magazziniere).
6°) Per la situazione economica il presente contratto potrà essere riveduto ogni quattro mesi avvisandone le parti interessate 15 giorni prima.
7°) La indennità di carovita è comprensiva dell'indennità di mensa, della indennità di presenza, della indennità giornaliera già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie.
Resta fermo, s'intende il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore già praticato dall'azienda.
La suddetta indennità di carovita (eccezion fatta per quella giornaliera) verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e dagli impiegati.

1778

PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTI NOLEGGIO FILM

	paga base	indennità carovita orario
CAPI UFFICI E CAPI CONTABILI CHE SOSTITUISCANO ANCHE IL DIRIGENTE.....	L. 8.000	L. 13.25
PROGRAMMISTI (UOMINI) di età superiore ai 21 anni	" 4.500	" 13.25
" " " " inferiore " 21 "	" 4.500	" 13.25
PROGRAMMISTE DONNE(di età superiore ai 21 anni	" 4.000	" 12.25
" " " inferiore " 21 "	" 2.700	" 9.25
MAGAZZINIERI(di età superiore ai 21 anni	" 3.500	" 11.25
" " " inferiore ai 21 "	" 2.500	" 11.25
CONTABILI E CASSIERI(uomini) di età sup.21 anni	" 4.000	" 13.25
" " " " " " inf.21 "	" 2.500	" 11.25
CONTABILI E CASSIERE (donne)di età sup. 21 "	" 3.000	" 11.25
" " " " " inf. 21 "	" 2.500	" 9.25
VIAGGIATORI.....	" 4.500	" 13.25
AIUTO PROGRAMMISTA (uomini) di età sup.a21 "	" 3.000	" 13.25
AIUTO PROGRAMMISTA(uomini) " " inf." 21 "	" 2.000	" 11.25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AIUTO PROGRAMMISTE	(donne) di età sup. ai 21 anni	L.	2.500	L. 11.45
" "	" " " inf. " 21 "	"	1.800	" 9.45
AIUTO CONTABILE	(uomini) di età sup; ai 21 anni	"	3.500	" 13.45
" "	" " "inf. " 21 anni	"	3.000	" 11.45
AIUTO CONTABILE	(donne) di età sup. ai 21 anni	"	2.800	" 11.45
" "	(") " " inf. " 21 anni	"	1.800	" 9.45

STENODATTILOGRAFE E DATTILOGRAFE
(di età superiore ai 21 anni..... " 2.500 " 11.45

STENODATTILOGRAFE E DATTILOGRAFE
(di età inferiore ai 21 anni..... " 1.800 " 9.45

FATTURISTA	(uomini) di età superiore ai 21 anni	"	2.800	" 11.45
"	" " " inferiore " 21 "	"	2.000	" 11.45
FATTURISTA	(donne) di età superiore ai 21 anni	"	2.300	" 11.45
"	" " " inferiore " 21 anni	"	1.800	" 9.45
ARCHIVISTA	(uomini) di età superiore ai 21 anni	"	2.800	" 11.45
"	" " " inferiore " 21 " "	"	2.000	" 11.45
ARCHIVISTA	(donne) di età superiore ai 21 anni	"	2.000	" 11.45
"	" " " inferiore ai 21 " "	"	1.800	" 9.45

FATTORINI E AIUTI MAGAZZINIERI
(di età superiore ai 18 anni.....all'ora" 3.50 " 13.45

FATTORINI E MAGAZZINIERI
(di età inferiore ai 18 anni..... " " 3.— " 9.45

RIPASSATRICI	(con anzianità di servizio di almeno sei mesi.....	"	3.—	" 11.45
"	(nuove assunte non provenienti da altre case.....	"	3.50	" 9.45

1771

p. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Alfredo Borelli

p. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

F.to Vannini

p. SINDACATO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

F.to dott. Vela.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
TORINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(di età superiore ai 21 anni.....	"	2.500	" 11.25
STENODATTILOGRAFE E DATTILOGRAFE (di età inferiore ai 21 anni.....	"	1.800	" 9.25
FATTURISTA (uomini) di età superiore ai 21 anni	"	2.800	" 13.25
" " " " inferiore " 21 " "		2.000	" 11.25
FATTURISTE (donne) di età superiore ai 21 anni	"	2.300	" 11.25
" " " " inferiore " 21 anni	"	1.800	" 9.25
ARCHIVISTA (uomini) di età superiore ai 21 anni	"	2.800	" 13.25
" " " " inferiore " 21 " "		2.000	" 11.25
ARCHIVISTE (donne) di età superiore ai 21 anni	"	2.000	" 11.25
" " " " inferiore ai 21 " "		1.800	" 9.25
FATTORINI E AIUTI MAGAZZINIERI (di età superiore ai 18 anni.....all'ora	"	5.50	" 13.25
FATTORINI E MAGAZZINIERI (di età inferiore ai 18 anni.....	"	3.25	" 9.25
RIPASSATRICI (con anzianità di servizio di almeno (sei mesi.....	"	5.25	" 11.25
" (nuove assunte non provenienti da (altre case.....	"	3.50	" 9.25

1777

p. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Alfredo Sorelli

p. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

F.to Vennini

p. SINDACATO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

F.to dott. Mela.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TARIFFE STABILITE PER I LAVORI DI FACCHINAGGIO DI SCARICO E CARICO DEI GRANAI DEL POPOLO IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1945 NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

1° - Scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 m. ed accastamento fino a m.1,80.	L.	6,—	per Q.le	
a) per ogni 10 m. in più in lunghezza o frazione	"	2,—	"	"
b) da 1,80 a m.3 in altezza	"	3,—	"	"
c) oltre m.3 da convenirsi				
d) per le singole operazioni di entrata compiute presso il silos o magazzini mediante l'ausilio di impianti meccanici le tariffe relative verranno ridotte del 25%				
e) per le operazioni di vuotatura dei sacchi	"	0,50	"	"
2° - Carico su veicolo ad una distanza non superiore a 30 m	"	6,—	"	"
a) per ogni 10 m. in più in lunghezza e frazione	"	2,—	"	"
b) legatura e insaccatura senza silos (con la pala).	"	6,—	"	"
c) legatura e insaccatura coi silos (messi meccanici).	"	4,50	"	"
3° - La pesatura sia per l'entrata che per l'uscita è stabilita con un compenso di.	"	0,50	"	"
4° - La vuotatura delle calle e la spalatura è stabilita con un compenso di	"	1,50	"	"
5° - Quando le operazioni di carico e scarico vengono effettuate dai carri ferroviari ai mezzi di trasporto e viceversa il compenso fissato è di	"	5,—	"	"
6° - Quando il trasporto è effettuato da o per i piani superiori la tariffa deve essere aumentata per ogni gradino di.	"	0,30	"	"

7° - Qualora avvengano eseguite diverse operazioni si dovrà tener conto delle tariffe a cui si riferisce ogni lavoro ed il prezzo complessivo per Q.le sarà dato dalla somma di queste.

8° - Nelle tariffe esposte sono comprese le quote assicurative e gli assegni familiari, che rimangono a carico completo del lavoratore.

V° l'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
f° Arnaldo Materazzo

P.la CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1° - Scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 m. ed accostamento fino a m.1,80.	L.	6,—	per	Q.le
a) per ogni 10 m. in più in lunghezza o frazione	"	2,—	"	"
b) da 1,80 a m.3 in altezza	"	3,—	"	"
c) oltre m.3 da convenirsi				
d) per le singole operazioni di entrata compiute presso il silos e magazzini mediante l'ausilio di impianti meccanici le tariffe relative verranno ridotte del 25%				
e) per le operazioni di vuotatura dei secchi	"	0,50	"	"
2° - Carico su veicolo ad una distanza non superiore a 30 m	"	6,—	"	"
a) per ogni 10 m. in più in lunghezza o frazione	"	2,—	"	"
b) legatura e insaccatura senza silos (con la pala).	"	6,—	"	"
c) legatura e insaccatura coi silos (mezzi meccanici).	"	4,50	"	"
3° - La pesatura sia per l'entrata che per l'uscita è stabilita con un compenso di.	"	0,50	"	"
4° - La vuotatura delle celle e la spalatura è stabilita con un compenso di	"	1,50	"	"
5° - Quando le operazioni di carico e scarico vengono effettuate dai carri ferroviari ai mezzi di trasporto e viceversa il compenso fissato è di	"	5,—	"	"
6° - Quando il trasporto è effettuato da o per i piani superiori la tariffa deve essere aumentata per ogni gradino di.	"	0,30	"	"

7° - Qualora avvengano eseguite diverse operazioni si dovrà tener conto delle tariffe a cui si riferisce ogni lavoro ed il prezzo complessivo per Q.le sarà dato dalla somma di queste.

8° - Nelle tariffe esposte sono comprese le quote assicurative e gli assegni familiari, che rimangono a carico completo del lavoratore.

V° l'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
f° Arnaldo Matarazzo

p.la CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

ACCORDO DI CONTRATTO FRA IL CONSORZIO NAZIONALE CANAPA - UFFICIO PROV. LE DI BOLOGNA ED IL SINDACATO FACCHINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 5 luglio 1945, i rappresentanti del Sindacato Facchini aderenti alla Camera Confederale del Lavoro ed il Consorzio Nazionale Canapa - Ufficio Provinciale di Bologna - sono addivenuti alla seguente convenzione per i lavori di facchinaggio dell'anno in corso:

Scarico da veicolo nelle adiacenze del Magazzino d'ammasso (distanza non superiore ai m. 40) e messa in monte sino ad una altezza massima di metri 7 ..... £. 15,== per Q.le

compenso pesatura ..... " 1,50 " "

Per le tariffe del carico vale quanto è convenuto per lo scarico.

Le suddette tariffe verranno applicate con data retroattiva del 1° maggio 1945.

1775

LA SEGRETERIA DEL SINDACATO FACCHINI

IL CONSORZIO NAZ.LE CANAPA - Uff. Prov.di Bologna -

La Segreteria della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di BOLOGNA

Tra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro di Bologna e dell'Associazione Trebbiatori e Motoaratori della Provincia di Bologna, si convengono le seguenti tariffe da corrispondere agli operai nella campagna 1945 di trebbiatura grano ed altri cereali, aratura e altri lavori stagionali con macchine:

Qualifica		Paga	Caro-vita	Totale oraria
MACCHINE A VAPORE				
Macchinista	L.	18,==	12,==	30
Fuochista	"	16,==	12,==	28
MOTORI A SCOPPIO				
Motorista	"	18,==	12,==	30
Aiuto motorista	"	16,==	12,==	28
ARATURA MECCANICA				
Motorista	"	18,==	12,==	30
Aiuto motorista	"	16,==	12,==	28
ARATURA FUNICOLARE				
Capo squadra	"	18,==	12,==	30
Arganista	"	16,==	12,==	28
Piodista	"	16,==	12,===	28
Ancorista	"	14,==	12,==	26
POMPATURA ELETTRICA				
Motorista	"	14,==	12,==	26
IMBOCCATORI E PRESSATORI	"	15,==	12,==	27
GRAMIGNINI	"	15,==	12,==	27

Le presenti tariffe si intendono per ogni ora effettivamente lavorata.

Il tempo impiegato per lo spostamento delle macchine nei lavori di trebbiatura grano ed altri cereali, sfogliatura e sgranatura granoturco, gramolatura e scavezzatura canapa, viene compensato in parte col vitto nella misura più sotto indicata, in parte con la corresponsione - per ogni giornata di lavoro, indipendentemente dal numero degli spostamenti e anche se non vi sono spostamenti della macchina - della paga di un'ora senza la indennità caro-vita.

Il vitto sarà amministrato secondo le consuetudini locali. Se, per causa di forza maggiore, il vitto non viene concesso, all'operaio spetta una indennità di L.8 per ogni ora di lavoro.

Il presente accordo vale fino al 31 Maggio 1946. Qualora dopo il 30 settembre 1945 si verificassero aumenti sensibili nel costo della

1774

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MACCHINE A VAPORE				
Macchinista	L.	18,==	12,==	30
Fuochista	"	16,==	12,==	28
MOTORI A SCOPPIO				
Motorista	"	18,==	12,==	30
Aiuto motorista	"	16,==	12,==	28
ARATURA MECCANICA				
Motorista	"	18,==	12,==	30
Aiuto motorista	"	16,==	12,==	28
ARATURA FUNICOLARE				
Capo squadra	"	18,==	12,==	30
Arganista	"	15,==	12,==	28
Piodista	"	16,==	12,===	28
Ancorista	"	14,==	12,==	26
POMPATURA ELETTRICA				
Motorista	"	14,==	12,==	26
IMBOCCATORI E PRESSATORI	"	15,==	12,==	27
GRANERINI	"	15,==	12,==	27

1774

Le presenti tariffe si intendono per ogni ora effettivamente lavorata.

Il tempo impiegato per lo spostamento delle macchine nei lavori di trebbiatura grano ed altri cereali, sfogliatura e sgranatura granoturco, gramolatura e scavezzatura canapa, viene compensato in parte col vitto nella misura più sotto indicata, in parte con la corresponsione - per ogni giornata di lavoro, indipendentemente dal numero degli spostamenti e anche se non vi sono spostamenti della macchina - della paga di un'ora senza la indennità caro-vita.

Il vitto sarà amministrato secondo le consuetudini locali. Se, per causa di forza maggiore, il vitto non viene concesso, all'operaio spetta una indennità di L.8 per ogni ora di lavoro.

Il presente accordo vale fino al 31 Maggio 1946. Qualora dopo il 30 settembre 1945 si verificassero aumenti sensibili nel costo della vita le parti contraenti hanno facoltà di disdire, a mezzo lettera, il presente accordo in qualsiasi aumento.

p. l'ASSOCIAZIONE TREBB. E MOTOARATORI DI BOLOGNA

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

Letto, approvato e sottoscritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E

DI ACCORDO PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTO IN SERVIZIO DA RIMESSA NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 16 Agosto in Bologna fra i Rappresentanti delle Associazioni degli Industriali della Provincia di Bologna e i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro e della Lega Autisti Autotrasporti riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze dipendenti dalle aziende citate in piena e reciproca comprensione e collaborazione è stato convenuto quanto segue:

ART.I)- Ferme restando le disposizioni normative dei contratti vigenti della categoria è stata stabilita una nuova paga base nella seguente misura:

Autisti di autovetture da noleggio.....L.90,==giornaliere
Fattorini dai 14 ai 18 anni....." 50,== "
Guardiano e lavoratore....." 60,== "

All'autista di autobus in servizio da noleggio ed all'autista con mansioni aggiuntive di meccanico verrà riconosciuta una maggiorazione sulla paga base del 10%.

ART.II)- Al personale inviato fuori sede saranno rimborsate le spese di viaggio pasto e pernottamento a pie' di lista.

Qualora le spese di trasferta vengano pagate dal cliente o a norma del capoverso precedente dalla azienda, il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario sarà considerato compreso nel rimborso di tali spese.

1775

ART.III)- Oltre a quanto previsto dall'art.1° i dipendenti godranno del trattamento di cui all'accordo 14 Agosto 1945 relativo all'indennità di contingenza e della indennità di mensa nella misura in vigore. Rimane fermo il trattamento eventualmente di miglior favore già praticato dalla azienda.

ART.IV)-Il presente accordo avrà applicazione a datare dal 6 Agosto 1945.

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI — CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

LEGA AUTISTI AUTOTRASPORTI

Il giorno 27 giugno 1945 fra l'Associazione degli agricoltori della Provincia di Bologna, rappresentata dall'avvocato Giovanni Lalatta, avv. Giovanni Neri e ing. Andrea Stagni

e

la Associazione Provinciale Trebbiatori rappresentata dai sig.ri: Benfenati, Bitelli, Tarozzi, Berti, Straccisari, è stato stipulato il seguente accordo economico da valere per la trebbiatura dei cereali estivi durante l'anno 1945

Art. 1

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'avena e dell'orzo, sono le seguenti:

Misura del battitore	Locomobile		motore-a-scoppio					
	senza brucia paglia		con brucia paglia		senza traino - con traino			
	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa
da cm. 153 a cm. 107	—	—	60	47	72,50	56	75	61
da cm. 100 a cm. 81	—	—	62	49	75.=	61	77	63
da cm. 80 a cm. 61	—	—	65	52	78.=	64	80	66

Art. 2

Se la trebbiatura verrà eseguita con trebbiatrici, comunque azionate siornite di brillatore e di secondo ventilatore, o che pure avendoli non siano in perfetta efficienza, le tariffe di cui sopra saranno ridotte di L. 5 al quale

1772

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nomico da valere per la trebbiatura dei cereali estivi durante l'anno 1945

Art. 1

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'avena e dell'orzo, sono le seguenti:

Misura del battitore	Locomobile		motore-a-scoppio					
	senza bruciapula		con bruciapula		senza traino - con traino			
	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa	con pressa	senza pressa
da cm.151 a cm. 107	—	—	60	47	72.50	58	75	61
da cm.100 a cm. 91	—	—	62	49	75.=	61	77	63
da cm.90 a cm. 61	—	—	65	52	78.=	64	80	66

Art. 2

Se la trebbiatura verrà eseguita con trebbiatrici, comunque azionate e fornite di brillatore e di secondo ventilatore, o che pure avendoli non siano in perfetta efficienza, le tariffe di cui sopra saranno ridotte di L. 3 al q.le

Se la trebbiatura xxxx verrà eseguita con trebbiatrici, comunque azionate che pur avendo il trebbiatore non siano fornito del secondo ventilatore e che questo non sia in perfetta efficienza, le tariffe di cui sopra saranno

./.

1772

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...sotte di L. 4 al q.le

Art. 4

Nel caso di cereali falciati o mistuti ateree e per i quali non si provvede alla pressatura delle paglia,le tariffe di cui all'art.I saranno aumentate di L.I,40 al q.le.

Art. 5

Nel caso in cui venga affidata allo stesso trebbiatore la trebbiatura di partite di cereali superiori agli 800 gli appartenenti ad un solo conduttore in fondi vicinori,verrà applicata una riduzione fino al 10%.
Per la trebbiatura in aziende con produzioné inferieri ai 25 q.li si applicherà un aumento fino del 10%.

Detti sconti aumenti saranno applicati sulle tariffe sopra provviste per ciascuno dei tipi di macchine adoperate dal trebbiatore per la trebbiatura dei vari fondi.

Art. 6

Nel caso in cui l'agricoltore non usi la presea gli operai pressarini saranno addetti a lavori d'ai e la spesa relativa al loro salario verrà dall'agricoltore rimborsata al trebbiatore.

Art. 7

Qualora la trebbiatura venga eseguita con gruppi trebbianti azionati da motore elettrico e l'energia sia fornita dal produttore dalla tariffa sarà defalcata la spesa totale relativa alla manovra della motrice.

1771

Art. 8

Per il vitto i trains od i trasporti valgano gli usi e le consuetudini locali,accertati o da accertare da parte del Consiglio di Commercio,Industria e Agri-coltura di Bologna.

Firme illegibili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

(Aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro)

N. ____ di prot.
Risposta al foglio N. ____
del ____
OGGETTO: ____

Bologna, ____
Via Roma, 67

Bologna 19
Tramways

L'anno 1945 - millenovecentoquarantacinque - il giorno 5 (cinque) del mese di giugno, in Bologna

F R A

l'AZIENDA TRANVIARIA MUNICIPALE DI BOLOGNA, rappresentata - per delega della Giunta Municipale - dall'Assessore Dott. MARIO MARTINI, assistito dal Dott. Ing. ADALBERTO PACETTI, Direttore d'Esercizio dell'Azienda e dal Capo dei Servizi Amministrativi dell'Azienda stessa, Sig. ALFREDO CALDERONI

1770

E

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI BOLOGNA e PROVINCIA, rappresentata dal sig. OTTANI AGOSTINO, assistito dal Dott. LUIGI BOSCHETTI e dal sig. DOVILIO CHIARINI, in rappresentanza del personale dell'Azienda Tranviaria

SI E' CONVENUTO

(-dopo la superiore approvazione-) di applicare, con decorrenza 1° Maggio 1945, nei confronti di tutto il personale dell'Azienda Tranviaria Municipale, la tabella degli stipendi e delle paghe che, firmata dalle Parti, si allega al presente verbale del quale forma parte integrante.

Con l'applicazione della citata tabella, si intendono soppresse, con la stessa decorrenza del 1° maggio 1945, le indennità di presenza e di guerra e qualsiasi altra indennità in atto per il persona

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

OGGETTO:

Via Roma 67

Tramways

L'anno 1945 - millenovecentoquarantacinque - il giorno 5 (cinque) del mese di giugno, in Bologna

F R A

l'AZIENDA TRANVIARIA MUNICIPALE DI BOLOGNA, rappresentata - per delega della Giunta Municipale - dall'Assessore Dott. MARIO MARTINI, assistito dal Dott. Ing. ADALBERTO PACETTI, Direttore d'Esercizio dell'Azienda e dal Capo dei Servizi Amministrativi dell'Azienda stessa, Sig. ALFREDO CALDERONI

1770

E

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI BOLOGNA e PROVINCIA, rappresentata dal sig. OTTANI AGOSTINO, assistito dal Dott. LUIGI BOSCHETTI e dal sig. DOVILIO CHIARINI, in rappresentanza del personale dell'Azienda Tranviaria

SI E' CONVENUTO

(-dopo la superiore approvazione-) di applicare, con decorrenza 1º Maggio 1945, nei confronti di tutto il personale dell'Azienda Tranviaria Municipale, la tabella degli stipendi e delle paghe che, firmata dalle Parti, si allega al presente verbale del quale forma parte integrante.

Con l'applicazione della citata tabella, si intendono soppresse, con la stessa decorrenza del 1º maggio 1945, le indennità di presenza e di guerra e qualsiasi altra indennità in atto per il personale dell'Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti :

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

p. L'AZIENDA TRANVIARIA MUNICIPALE di BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LSC/803

HEADQUARTERS EMILIA REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LABOR DIVISION.
APO 394

5 July 1945

Subject : Report on Wages and Food Prices.

To : Labor Sub-Commission, Allied Commission.

1. In accordance with LSC/413/1201 dated 30 May 1945, enclosed find statistics on wages and food prices in various industries and localities in Emilia Region.

Murray L. Schnee

MURRAY L. SCHNEE
CAPT. Inf.
Regional Labor Officer.

1769

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.

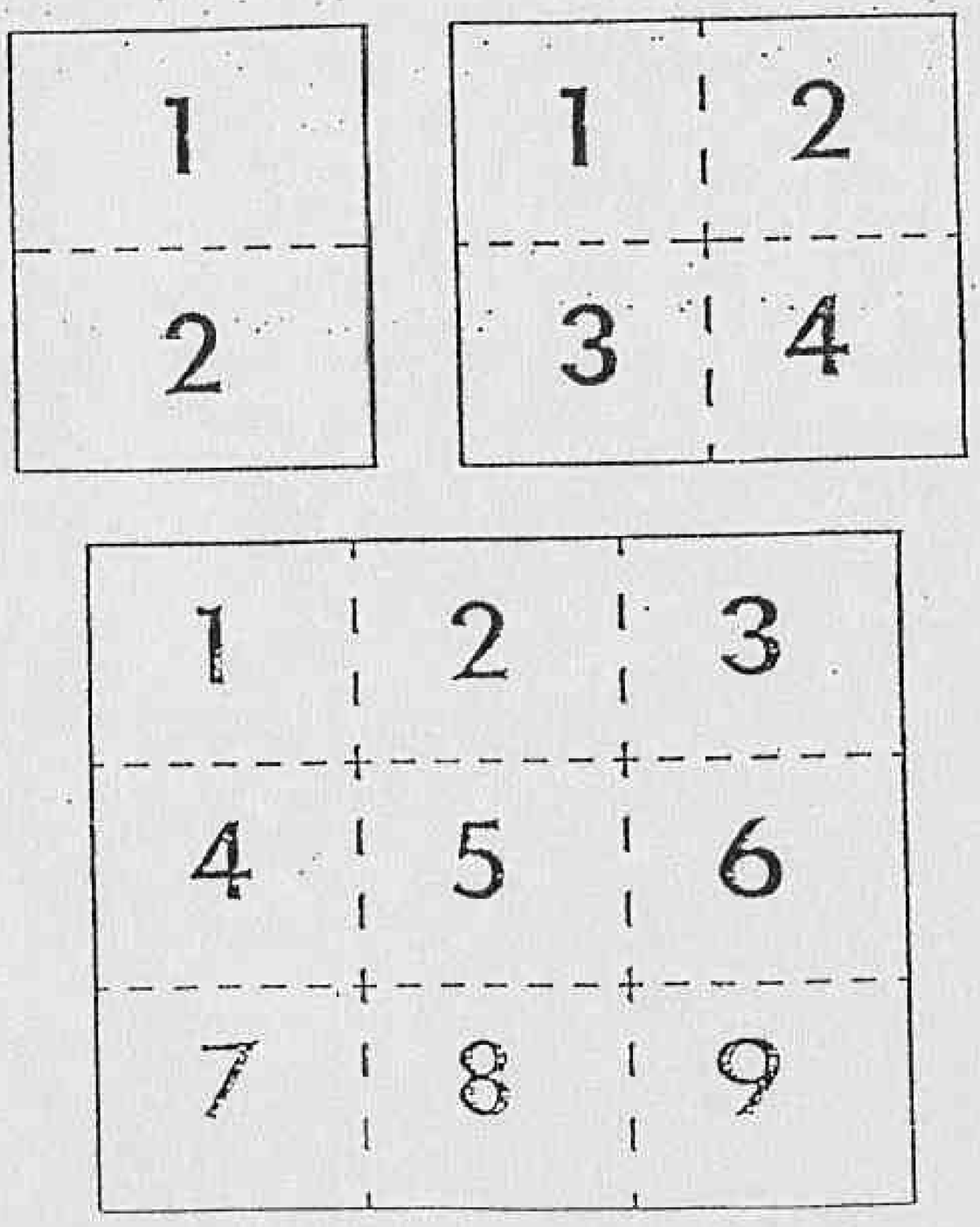

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DEGLI STIPENDI E SALARI MENSILI DA CORRISPONDERSI CON DECORRENZA 1° MAGGIO 1945 IN SI

Gradi	QUALIFICHE	Importo dell'aumento biennale
1	Direttore	400,=
2	Capo Servizio Amministrativo	300,=
3	Capi Tecnici - Capo movimento - Capo contabile - Capo Ufficio personale -	280,=
4	Cassiere capo - Magazziniere -	260,=
5	Contabile di 1ª classe - Capo ufficio controllo prodotti - Capo ufficio orario e turni di servizio - Capo ufficio sinistri - Disegnatori principali - Capo ufficio segreteria -	250,=
6	Disegnatore di 1ª classe - Applicati principali - Capi operai di 1ª classe - Capo controllori -	240,=
7	Impiegati di 1ª classe - Cassieri - Disegnatori di 2ª classe - Capi squadra operai - Operai specializzati -	230,=
8	Impiegati di 2ª classe - Aiuto cassieri - Capo squadra cantonieri - Operai di 1ª classe - Controllori viaggianti -	220,=
9	Impiegati di 3ª classe - Guidatori - Distributori di magazzino - Operai di 2ª classe - Uscieri di 1ª classe -	210,=
10	Scritturali e dattilografi - Bigliettari - Uscieri - Operai di 3ª classe -	200,=
11	Cantonieri - Manovali - Pulitori di vetture - Addetti alle mense - Portieri - Guardiani -	200,=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARI MENSILI DA CORRISPONDERE CON DECORRENZA 1° MAGGIO 1945 IN SEGUITO ALL'ACCORDO CON LA CAMERA CONFEDE

U A L I F I C H E	Importo dell'aumento biennale	ANNI DI SERVIZ 1° e 2°	3° e 4°	5° e 6°	7°
	400,=	7.100,=	7.500,=	7.900,=	8.
tivo	300,=	5,800,=	6.100,=	6.400,=	6.
mento - Capo contabile - Capo Ufficio personale -	280,=	4.800,=	5.080,=	5.360,=	5.
iere -	260,=	4.300,=	4.560,=	4.820,=	5.
Capo ufficio controllo prodotti - Capo ufficio io - Capo ufficio sinistri - Disegnatori princi= eteria -	250,=	4.150,=	4.400,=	4.650,=	5.
- Applicati principali - Capi operai di 1^ clas=	240,=	4.000,=	4.240,=	4.480,=	4.
Cassieri - Disegnatori di 2^ classe - Capi squa= ializzati -	230,=	3.800,=	4.030,=	4.260,=	4.
Aiuto cassieri - Capo squadra cantonieri - Ope= ollori viaggianti -	220,=	3.600,=	3.820,=	4.040,=	4.
Guidatori - Distributori di magazzino - Operai i 1^ classe -	210,=	3.350,=	3.560,=	3.770,=	3.
ti - Bigliettari - Uscieri - Operai di 3^classe -	200,=	3.200,=	3.400,=	3.600,=	3.
Pulitori di vetture - Addetti alle mense - Por=	200,=	3.000,=	3.200,=	3.400,=	3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...A 1° MAGGIO 1945 IN SEGUITO ALL'ACC...DO CON LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

	Importo dell'aumento biennale	ANNI DI SERVIZIO					
		1° e 2°	3° e 4°	5° e 6°	7° e 8°	9° e 10°	11° e 12°
	400,=	7.100,=	7.500,=	7.900,=	8.300,=	8.700,=	9.100,=
	300,=	5,800,=	6.100,=	6.400,=	6.700,=	7.000,=	7.300,=
rsonale -	280,=	4.800,=	5.080,=	5.360,=	5.640,=	5.920,=	6.200,=
	260,=	4.300,=	4.560,=	4.820,=	5.080,=	5.340,=	5.600,=
uffiçio principi=	250,=	4.150,=	4.400,=	4.650,=	4.900,=	5.150,=	5.400,=
1 1^ clas=	240,=	4.000,=	4.240,=	4.480,=	4.720,=	4.960,=	5.200,=
Capi equa=	230,=	3.800,=	4.030,=	4.260,=	4.490,=	4.720,=	4.950,=
ri - Ope=	220,=	3.600,=	3.820,=	4.040,=	4.260,=	4.480,=	4.700,=
- Operai	210,=	3.350,=	3.560,=	3.770,=	3.980,=	4.190,=	4.400,=
3^classe -	200,=	3.200,=	3.400,=	3.600,=	3.800,=	4.000,=	4.200,=
se - Por=	200,=	3.000,=	3.200,=	3.400,=	3.600,=	3.800,=	4.000,=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3	Capi Tecnici - Capo movimento - Capo controllore - Capo ufficio personale	269,=
4	Cassiere capo - Magazziniere -	260,=
5	Contabile di 1ª classe - Capo ufficio controllo prodotti - Capo ufficio orario e turni di servizio - Capo ufficio sinistri - Disegnatori principali - Capo ufficio segreteria -	250,=
6	Disegnatore di 1ª classe - Applicati principali - Capi operai di 1ª classe - Capo controllori -	240,=
7	Impiegati di 1ª classe - Cassieri - Disegnatori di 2ª classe - Capi squadra operai - Operai specializzati -	230,=
8	Impiegati di 2ª classe - Aiuto cassieri - Capo squadra cantonieri - Operai di 1ª classe - Controllori viaggianti -	220,=
9	Impiegati di 3ª classe - Guidatori - Distributori di magazzino - Operai di 2ª classe - Uscieri di 1ª classe -	210,=
10	Scritturali e dattilografi - Bigliettari - Uscieri - Operai di 3ª classe -	200,=
11	Cantonieri - Manovali - Pulitori di vetture - Addetti alle mense - Portieri - Guardiani -	200,=

Per la Camera Confederale del Lavoro

Indennità di caro-viveri : £. 900,= mensili per tutte le ca

L'indennità di caro-viveri è ri

1651

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

re -	260,=	4.300,=	4.560,=	4.820,=	5.0
apo ufficio controllo prodotti - Capo ufficio - Capo ufficio sinistri - Disegnatori princi= eria -	250,=	4.150,=	4.400,=	4.650,=	5.9
Applicati principali - Capi operai di 1^ clas=	240,=	4.000,=	4.240,=	4.480,=	4.7
assieri - Disegnatori di 2^ classe - Capi squa= lizzati -	230,=	3.800,=	4.030,=	4.260,=	4.4
iuto cassieri - Capo squadra cantonieri - Ope= lori viaggianti -	220,=	3.600,=	3.820,=	4.040,=	4.2
uidatori - Distributori di magazzino - Operai 1^ classe -	210,=	3.350,=	3.560,=	3.770,=	3.9
- Bigliettari - Uscieri - Operai di 3^classe -	200,=	3.200,=	3.400,=	3.600,=	3.8
litori di vetture - Addetti alle mense - Por=	200,=	3.000,=	3.200,=	3.400,=	3.6

Indennità di caro-viveri : £. 900,= mensili per tutte le categorie di personale.=

L'indennità di caro-viveri é rivedibile bimestralmente.=

Azienda

Per l'Azien

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	260,=	4.300,=	4.560,=	4.820,=	5.080,=	5.340,=	5.600,=
ficio princi=	250,=	4.150,=	4.400,=	4.650,=	4.900,=	5.150,=	5.400,=
^ clas=	240,=	4.000,=	4.240,=	4.480,=	4.720,=	4.960,=	5.200,=
i aqua=	230,=	3.800,=	4.030,=	4.260,=	4.490,=	4.720,=	4.950,=
- Ope=	220,=	3.600,=	3.820,=	4.040,=	4.260,=	4.480,=	4.700,=
perai	210,=	3.350,=	3.560,=	3.770,=	3.980,=	4.190,=	4.400,=
lasse -	200,=	3.200,=	3.400,=	3.600,=	3.800,=	4.000,=	4.200,=
- Por=	200,=	3.000,=	3.200,=	3.400,=	3.600,=	3.800,=	4.000,=

ensili per tutte le categorie di personale.=

à di caro-viveri é rivedibile bimestralmente.=

Azienda Tramviaria Municipale
Bologna
Per l'Azienda Tramviaria Municipale

1630

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DEGLI STIPENDI E SALARI MENSILI DA CORRISPONDERE PER IL PERIODO 1°
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER I E

Gradi	QUALIFICHE	Stipendio. Ind.di guer
1	Direttore	
2	Capo Servizio Amministrativo	Stipendio. Ind.di gue
3	Capi Tecnici - Capo Movimento - Capo contabile - Capo ufficio personale -	Stipendio. Ind.p.cari Ind.di gue
4	Cassiere capo - Magazziniere	Stipendio Ind.p.cari Ind.di ga
5	Contabile di 1ª classe - Capo ufficio controllo prodotti - Capo ufficio orario e turni di servizio - Capo ufficio ministri - Disegnatori principali - Capo ufficio segreteria -	Stipendio Ind.p.car Ind.di g
6	Disegnatore di 1ª classe - Applicati principali - Capi operai di 1ª classe - Capo controllori -	Stipendi Ind.p.ca Ind.di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DEGLI STIPENDI E SALARI MENSILI DA CORRISPONDERE PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 30 APRILE 1945, IN APPLICA

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER I FERROTRAMVIERI

QUALIFICHE		ANNI 1° e 2°	3° e 4°	5° e
	Stipendio.....	5.900,—	6.300,—	6.700,
	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,
	Totale	6.400,—	6.800,—	7.200,
ttivo	Stipendio.....	5.700,—	6.052,—	6.404,
	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,
	Totale	6.200,—	6.552,—	6.904,
mento - Capo contabile - Capo ufficio personale -	Stipendio.....	4.800,—	5.112,—	5.424,
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,
	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,
	Totale	5.426,65	5.738,65	6.050,
niere	Stipendio.....	3.890,—	4.146,—	4.442,
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,
	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,
	Totale	4.476,65	4.772,65	5.068,
- Capo ufficio controllo prodotti - Capo ufficio mio - Capo ufficio magazzini - Disegnatori princi- reterie -	Stipendio.....	3.600,—	3.872,—	4.144,
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,
	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,
	Totale	4.226,65	4.498,65	4.770,
e - Applicati principali - Capi operai di 1^ classe -	Stipendio.....	3.390,—	3.606,—	3.862,
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,
	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,
	Totale	4.016,65	4.232,65	4.488,

1662

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...DERE PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 30 APRILE 1945. IN APPLICAZIONE DEL
...ONALE DI LAVORO PER I FERROTRAMVIERI

		ANNI DI SERVIZIO					
		1° a 2°	3° a 4°	5° a 6°	7° a 8°	9° a 10°	11° a 12°
	Stipendio.....	5.900,—	6.300,—	6.700,—	7.100,—	7.500,—	7.900,—
	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—
	Totale	6.400,—	6.800,—	7.200,—	7.600,—	8.000,—	8.400,—
	Stipendio.....	5.700,—	6.052,—	6.404,—	6.756,—	7.108,—	7.460,—
	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—
	Totale	6.200,—	6.552,—	6.904,—	7.256,—	7.608,—	7.960,—
	Stipendio.....	4.800,—	5.112,—	5.424,—	5.736,—	6.048,—	6.360,—
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
...onale -	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—
	Totale	5.426,65	5.738,65	6.050,65	6.362,65	6.674,65	6.986,65
	Stipendio.....	3.850,—	4.146,—	4.442,—	4.738,—	5.034,—	5.330,—
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—
	Totale	4.476,65	4.772,65	5.068,65	5.364,65	5.660,65	5.956,65
	Stipendio.....	3.600,—	3.872,—	4.144,—	4.416,—	4.688,—	4.960,—
...fficiale ...princi...	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—
	Totale	4.226,65	4.498,65	4.770,65	5.042,65	5.314,65	5.586,65
	Stipendio.....	3.350,—	3.606,—	3.862,—	4.118,—	4.374,—	4.630,—
...° classe -	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—	500,—
	Totale	3.976,65	4.232,65	4.488,65	4.744,65	5.000,65	5.256,65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3	Capi Tecnici - Capo Movimento - Capo contabile - Capo ufficio personale -	Stipendio... Ind.p.carico Ind.di guerr
4	Cassiere capo - Magazziniere	Stipendio... Ind.p.carico Ind.di guerr
5	Contabile di 1^ classe - Capo ufficio controllo prodotti - Capo ufficio orario e turni di servizio - Capo ufficio sinistri - Disegnatori principali - Capo ufficio segreteria -	Stipendio... Ind.p.carico Ind.di guerr
6	Disegnatore di 1^ classe - Applicati principali - Capi operai di 1^ classe - Capo controllori -	Stipendio... Ind.p.carico Ind.di guerr
7	Impiegati di 1^ classe - Cassieri - Disegnatori di 2^ classe - Capi squadra operai - operai specializzati -	Stipendio... Ind.p.carico Ind.di guer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Totale	6.200,-	6.552,-	6.90
rvimento - Capo contabile - Capo ufficio personale -	Stipendio.....	4.800,-	5.112,-	5.42
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	12
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	50
	Totale	5.426,65	5.738,65	6.05
ciniere	Stipendio.....	3.850,-	4.146,-	4.44
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	12
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	50
	Totale	4.476,65	4.772,65	5.08
- Capo ufficio controllo prodotti - Capo ufficio rizio - Capo ufficio manistri - Disegnatori princi- gretaria -	Stipendio.....	3.600,-	3.872,-	4.14
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	12
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	50
	Totale	4.226,65	4.498,65	4.77
nse - Applicati principali - Capi operai di 1^ classe -	Stipendio.....	3.350,-	3.606,-	3.86
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	12
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	50
	Totale	3.976,65	4.232,65	4.49
e - Cassieri - Disegnatori di 2^ classe - Capi squadra alizzati -	Stipendio.....	3.100,-	3.332,-	3.58
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	12
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	50
	Totale	3.726,65	3.958,65	4.19

Azienda Tramviaria M
Bologna

1663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Totale	6.200,-	6.552,-	6.904,-	7.256,-	7.608,-	7.960,-
nale -	Stipendio.....	4.800,-	5.112,-	5.424,-	5.736,-	6.048,-	6.360,-
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
	Totale	5.426,65	5.738,65	6.050,65	6.362,65	6.674,65	6.986,65
	Stipendio.....	3.850,-	4.146,-	4.442,-	4.738,-	5.034,-	5.330,-
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
	Totale	4.476,65	4.772,65	5.068,65	5.364,65	5.660,65	5.956,65
lato ncipa-	Stipendio.....	3.600,-	3.872,-	4.144,-	4.416,-	4.688,-	4.960,-
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
	Totale	4.226,65	4.498,65	4.770,65	5.042,65	5.314,65	5.586,65
classe -	Stipendio.....	3.350,-	3.606,-	3.862,-	4.118,-	4.374,-	4.630,-
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
	Totale	3.976,65	4.232,65	4.488,65	4.744,65	5.000,65	5.256,65
	Stipendio.....	3.100,-	3.332,-	3.564,-	3.796,-	4.028,-	4.260,-
ugadre	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
	Totale	3.726,65	3.958,65	4.190,65	4.422,65	4.654,65	4.886,65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gradi	QUALIFICHE	
8	Impiegati di 2^ classe - Aiuto cassieri - Capo squadra cantonieri - Operai di 1^ classe - Controllori viaggianti -	Stipendio... Ind.p.carico Ind.di guerra
9	Impiegati di 3^ classe - Guidatori - Distributori di magazzino - Operai di 2^ classe - Uscieri di 1^ classe -	Stipendio... Ind.p.carico Ind.di guerra
10	Scritturali e dattilografi - Bigliettari - Uscieri - Operai di 3^ classe -	Stipendio... Ind.p.carico Ind.di guerra
11	Cantonieri - Manovali - Pulitori di vetture - addetti alle mense - Portieri - Guardiani -	Stipendio... Ind.p.carico Ind.di guerra

oooOooo

Per copia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUALIFICHE		ANNI DI S		
		1° a 2°	3° a 4°	5° a 6°
lute cassieri - Capo squadra cantonieri - Operai viaggianti -	Stipendio.....	2.850,=	3.066,=	3.282,=
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,=	500,=	500,=
	Totale	3.476,65	3.692,65	3.908,65
idatori - Distributori di magazzino - Operai ª classe -	Stipendio.....	2.600,=	2.800,=	3.000,=
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,=	500,=	500,=
	Totale	3.226,65	3.426,65	3.626,65
- Bigliettari - Uscieri - Operai di 3ª classe -	Stipendio.....	2.100,=	2.260,=	2.420,=
	Ind.p.carico di fam.	127,74	127,74	127,74
	Ind.di guerra.....	500,=	500,=	500,=
	Totale	2.727,74	2.887,74	3.047,74
ltori di vetture - addetti alle mense - Portieri -	Stipendio.....	1.850,=	1.994,=	2.138,=
	Ind.p.carico di fam.	127,74	127,74	127,74
	Ind.di guerra.....	500,=	500,=	500,=
	Totale	2.477,74	2.621,74	2.765,74

Per copia conforme
Comune Comunale - Bologna
Il Capo Ufficio Amministrativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		ANNI DI SERVIZIO					
		1° e 2°	3° e 4°	5° e 6°	7° e 8°	9° e 10°	11° e 12°
Operai	Stipendio.....	2.850,-	3.066,-	3.282,-	3.498,-	3.714,-	3.930,-
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
	Totale	3.476,65	3.692,65	3.908,65	4.024,65	4.340,65	4.556,65
Muratori	Stipendio.....	2.600,-	2.800,-	3.000,-	3.200,-	3.400,-	3.600,-
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
	Totale	3.226,65	3.426,65	3.626,65	3.826,65	4.026,65	4.226,65
Classe -	Stipendio.....	2.100,-	2.260,-	2.420,-	2.580,-	2.740,-	2.900,-
	Ind.p.carico di fam.	127,74	127,74	127,74	127,74	127,74	127,74
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
	Totale	2.727,74	2.887,74	3.047,74	3.207,74	3.367,74	3.527,74
Portieri -	Stipendio.....	1.850,-	1.994,-	2.138,-	2.282,-	2.426,-	2.570,-
	Ind.p.carico di fam.	127,74	127,74	127,74	127,74	127,74	127,74
	Ind.di guerra.....	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
	Totale	2.477,74	2.621,74	2.765,74	2.909,74	3.053,74	3.197,74

Azienda Farmacia Municipale
Bologna

Per copia conforme
Azienda Farmacie Municipali - Bologna
Il Capo Ufficio Amministrativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Azienda Tramviaria Municipale
Bologna

TABELLA DELLE STIPENDI E PALGA NORMALE IN VIGORE AL 31 DICEMBRE

Gradi	QUALIFICHE	Stipendio. Ind.di pre Ind.di gua
1	Direttore	
2	Capo Servizio Amministrativo	Stipendio. Ind.di pre Ind.di gua
3	Capi Tecnici - Capo Movimento - Capo contabile - Capo ufficio personale -	Stipendio. Ind.p.car Ind.di pr Ind.di gu
4	Cassiere Capo - Magazziniere	Stipendio Ind.p.car Ind.di pr Ind.di gu
5	Contabile di 1^ classe - Capo ufficio controllo prodotti - Capo ufficio orario e turni di servizio - Capo ufficio sinistri - Disegnatori principali - Capo ufficio segreteria -	Stipendio Ind.p.car Ind.di pr Ind.di gu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DEGLI STIPENDI [illegible] VIGORE AL 31 GENNAIO 1944 E ATTUALMENTE GODUTI

ALLEGATO N

QUALIFICHE		1° a 2°	3° a 4°	5°
	Stipendio.....	4.668,33	5.068,33	5.46
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	47
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	62
	Totale	5.768,33	6.168,33	6.56
strativo	Stipendio.....	3.958,-	4.041,33	4.12
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	47
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	62
	Totale	5.058,-	5.141,33	5.22
	Stipendio.....	2.394,10	2.412,35	2.47
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	12
ovimento - Capo contabile - Capo ufficio personale -	Ind.di presenza....	475,-	475,-	47
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	62
	Totale	3.580,75	3.639,-	3.69
	Stipendio.....	1.319,20	1.362,90	1.40
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	12
anniere	Ind.di presenza....	475,-	475,-	47
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	62
	Totale	2.545,85	2.589,55	2.63
e - Capo ufficio controllo prodotti - Capo ufficio	Stipendio.....	1.392,-	1.435,70	1.47
rvizio - Capo ufficio sinistri - Dimostratori princi-	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	12
egreteria -	Ind.di presenza....	475,-	475,-	47
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	62
	Totale	2.618,65	2.662,35	2.70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IN VIGORE DAL 1 DICEMBRE 1944 E ANNESSO DECRETO

		ANNI DI SERVIZIO					
		1° a 2°	3° a 4°	5° a 6°	7° a 8°	9° a 10°	11° a 12°
	Stipendio.....	4.668,35	5.068,35	5.468,35	5.868,35	6.268,35	6.668,35
	Ind.di presenza....	475,—	475,—	475,—	475,—	475,—	475,—
	Ind.di guerra.....	625,—	625,—	625,—	625,—	625,—	625,—
	Totale	12.768,35	16.168,35	16.568,35	16.968,35	7.368,35	7.768,35
	Stipendio.....	3.958,—	4.041,33	4.124,66	4.207,99	4.291,30	4.374,63
	Ind.di presenza....	475,—	475,—	475,—	475,—	475,—	475,—
	Ind.di guerra.....	625,—	625,—	625,—	625,—	625,—	625,—
	Totale	5.058,—	5.141,33	5.224,66	5.307,99	5.391,30	5.474,63
	Stipendio.....	2.354,10	2.412,35	2.470,55	2.528,80	2.587,05	2.645,30
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di presenza....	475,—	475,—	475,—	475,—	475,—	475,—
onale —	Ind.di guerra.....	625,—	625,—	625,—	625,—	625,—	625,—
	Totale	3.580,75	3.639,—	3.697,20	3.755,45	3.813,70	3.871,95
	Stipendio.....	1.319,20	1.362,90	1.406,55	1.450,25	1.493,95	1.537,60
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di presenza....	475,—	475,—	475,—	475,—	475,—	475,—
	Ind.di guerra.....	625,—	625,—	625,—	625,—	625,—	625,—
	Totale	2.569,85	2.589,55	2.633,20	2.676,90	2.720,60	2.764,25
	Stipendio.....	1.392,—	1.435,70	1.479,35	1.523,05	1.566,75	1.610,40
rticolo	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
rincip.	Ind.di presenza....	475,—	475,—	475,—	475,—	475,—	475,—
	Ind.di guerra.....	625,—	625,—	625,—	625,—	625,—	625,—
	Totale	2.618,65	2.662,35	2.706,—	2.749,70	2.793,40	2.837,05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2	Capo Servizio Amministrativo	Stipendio.. Ind.di pre Ind.di gue
3	Capi Tecnici - Capo Movimento - Capo contabile - Capo ufficio personale -	Stipendio.. Ind.p.carie Ind.di pre Ind.di gue
4	Cassiere Capo - Magazziniere	Stipendio.. Ind.p.carie Ind.di pre Ind.di gue
5	Contabile di 1^ classe - Capo ufficio controllo prodotti - Capo ufficio orario e turni di servizio - Capo ufficio sinistri - Disegnatori principali - Capo ufficio segreteria -	Stipendio.. Ind.p.carie Ind.di pre Ind.di gue
6	Disegnatore di 1^ classe - Applicati principali - Capi operai di 1^ classe - Capo controllori -	Stipendio.. Ind.p.carie Ind.di pre Ind.di gue
7	Impiegati di 1^ classe - Cassieri - Disegnatori di 2^ classe - Capi squadra operai - operai specializzati -	Stipendio.. Ind.p.carie Ind.di pre Ind.di gue

1073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Stipendio.....	3.958,-	4.041,33	4.124,66	4.
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	
	Totale	5.058,-	5.141,33	5.224,66	5.
- Capo contabile - Capo ufficio personale -	Stipendio.....	2.354,10	2.412,35	2.470,55	2.
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	
	Totale	3.580,75	3.639,-	3.697,20	3.
	Stipendio.....	1.319,20	1.362,90	1.406,55	1.
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	
	Totale	2.545,85	2.589,55	2.633,20	2.
ufficio controllo predetti - Capo ufficio Capo ufficio sinistri - Disegnatori princi= a -	Stipendio.....	1.392,-	1.435,70	1.479,35	1.
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	
	Totale	2.618,65	2.662,35	2.706,-	2.
plicati principali - Capi operai di 1^ classe -	Stipendio.....	1.319,20	1.362,90	1.406,55	1.
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	
	Totale	2.545,85	2.589,55	2.633,20	2.
tori - Disegnatori di 2^ classe - Capi squadra -	Stipendio.....	1.253,70	1.290,10	1.326,50	1.
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	
	Totale	2.480,35	2.516,75	2.553,15	2.

1674

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Stipendio.....	3.958,-	4.041,33	4.124,66	4.207,99	4.291,30	4.374,63
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-
	Totale	5.058,-	5.141,33	5.224,66	5.307,99	5.391,30	5.474,63
onale -	Stipendio.....	2.354,10	2.412,35	2.470,55	2.528,80	2.587,05	2.645,30
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-
	Totale	3.586,75	3.639,-	3.697,20	3.755,45	3.813,70	3.871,95
	Stipendio.....	1.319,20	1.362,90	1.406,55	1.450,25	1.493,95	1.537,60
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-
	Totale	2.545,85	2.589,55	2.633,20	2.676,90	2.720,60	2.764,25
rficie primal=	Stipendio.....	1.392,-	1.435,70	1.479,35	1.523,05	1.566,75	1.610,40
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-
	Totale	2.618,65	2.662,35	2.706,-	2.749,70	2.793,40	2.837,05
	Stipendio.....	1.319,20	1.362,90	1.406,55	1.450,25	1.493,95	1.537,60
1ª classe -	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-
	Totale	2.545,85	2.589,55	2.633,20	2.676,90	2.720,60	2.764,25
	Stipendio.....	1.253,70	1.290,10	1.326,50	1.362,90	1.399,30	1.435,70
pi squadra	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-
	Totale	2.480,35	2.516,75	2.553,15	2.589,55	2.625,95	2.662,35

..../....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	QUALIFICHE	
8	Impiegati di 2^ classe - Aiuto cassieri - Capo squadra cantonieri - Operai di 1^ classe - Controllori viaggianti -	Stipendio Ind.p.cari Ind.di pre Ind.di gio
9	Impiegati di 3^ classe - Guidatori - Distributori di magazzino - Operai di 2^ classe - Uscieri di 1^ classe -	Stipendio Ind.p.cari Ind.di pre Ind.di gio
10	Scritturali e dattilografi - Bigliettari - Uscieri - Operai di 3^ classe -	Stipendio Ind.p.cari Ind.di pre Ind.di gio
11	Cantonieri - Manovali - Puliteri di vetture - Addetti alle mense - Portieri - Guardiani -	Stipendio Ind.p.cari Ind.di pre Ind.di gio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUALIFICHE		ANNI III		
		1° a 2°	3° a 4°	5° a
- Aiuto cancellieri - Capo squadra cantonieri - Operai viaggianti -	Stipendio.....	1.176,51	1.214,34	1.252,
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,
	Totale	2.403,16	2.441,19	2.479,
- Guidatori - Distributori di magazzino - Operai di 1^a classe -	Stipendio.....	1.100,80	1.129,95	1.159,
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,
	Ind.di presenza....	475,-	475,-	475,
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,
	Totale	2.327,45	2.356,60	2.385,
ari - Bigliettari - Uscieri - Operai di	Stipendio.....	912,49	944,44	976,
	Ind.p.carico di fam.	127,74	127,74	127,
	Ind.di presenza....	450,-	450,-	450,
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,
	Totale	2.115,23	2.147,18	2.179,
- Pulitori di vetture - Addetti alla mensa - Por-	Stipendio.....	813,64	849,58	877,
	Ind.p.carico di fam.	127,74	127,74	127,
	Ind.di presenza....	450,-	450,-	450,
	Ind.di guerra.....	625,-	625,-	625,
	Totale	2.016,38	2.048,32	2.080,

Aziend

Per copia conforme
Azienda Tramvia Motorizzate - Bologna
Il Capo Servizio Amministrativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		ANNI DI SERVIZIO					
		1° a 2°	3° a 4°	5° a 6°	7° a 8°	9° a 10°	11° a 12°
Operai	Stipendio	1.176,51	1.214,54	1.252,56	1.290,57	1.328,60	1.366,62
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di presenza	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-
	Ind.di guerra	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-
	Totale	2.403,16	2.441,19	2.479,21	2.517,22	2.555,25	2.593,27
perai	Stipendio	1.100,80	1.129,95	1.159,05	1.188,15	1.217,50	1.246,40
	Ind.p.carico di fam.	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
	Ind.di presenza	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-	475,-
	Ind.di guerra	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-
	Totale	2.327,45	2.356,60	2.385,70	2.414,80	2.443,95	2.473,05
	Stipendio	912,49	944,44	976,37	1.008,31	1.040,25	1.072,19
	Ind.p.carico di fam.	127,74	127,74	127,74	127,74	127,74	127,74
	Ind.di presenza	450,-	450,-	450,-	450,-	450,-	450,-
	Ind.di guerra	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-
	Totale	2.115,23	2.147,18	2.179,11	2.211,05	2.242,99	2.274,93
Por-	Stipendio	813,64	845,98	877,52	909,46	941,40	973,33
	Ind.p.carico di fam.	127,74	127,74	127,74	127,74	127,74	127,74
	Ind.di presenza	450,-	450,-	450,-	450,-	450,-	450,-
	Ind.di guerra	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-
	Totale	2.016,38	2.048,32	2.080,26	2.112,20	2.144,14	2.176,07

Azienda Farmacia Municipale
Bologna

Per copia conforme
Azienda Farmacia Municipale - Bologna
Il Capo Servizio Amministrativo

Bologna
Prof. Storiche

TARIFFE STABILITE PER I LAVORI DI FACCHINAGGIO DI SCARICO E CARICO DEI GRANAI DEL POPOLO IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1945 NELLA PROV. DI BOLOGNA

1°) Scarico da veicolo sito ad una distanza non superiore ai 30 metri ed accastamento fino a m.1,80.....L. 6,== per Q.le
a) per ogni 10 metri in più in lunghezza,o frazione....." 2,== " "
b) da 1?80 a m.3 in altezza....." 3,== " "
c) oltre m.3 da convenirsi;
d) per le singole operazioni di entrata compiute presso il silos o magazzini mediante l'ausilio di impianti meccanici le tariffe relative verranno ridotte del 25%.
e) per le operazioni di vuotatura dei sacchi..... 0,50 " "

1767

2°) Carico su veicolo sito ad una distanza non superiore a " 30 metri....." 6,== " "
a) per ogni 10 metri in più in lunghezza o frazione....." 2,== " "
b) legatura e insaccatura senza silos (con la pala)....." 6,== " "
c) legatura e insaccatura coi silos (mezzi meccanici)..." 4,50 " "

3°) La pesatura sia per l'entrata che per l'uscita è stabilita con un compenso di....." 0,50 " "

4°) La vuotatura delle celle e la spalatura è stabilita con un compenso di....." 1,50 " "

5°) Quando le operazioni di carico e scarico vengono effettuate dai carri ferroviari ai mezzi di trasporto e viceversa il compenso fissato è di....." 5,== " "

6°) Quando il trasporto è effettuato da o per i piani superiori la tariffa deve essere aumentata per ogni gradino di.." 0,30 " "

7°) Qualora avvengano eseguite diverse operazioni si dovrà tener conto delle tariffe a cui si riferisce ogni lavoro ed il prezzo complessivo per Q.le sarà dato dalla somma di queste.

8°) Nelle tariffe esposte sono comprese le quote assicurative e gli assegni familiari, che rimangono a carico completo del lavoratore.

p. La Camera del Lavoro

ARY GOVERN

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) per ogni 10 metri in più in lunghezza,o frazione....." 2,== " "
b) da 1?80 a m.3 in altezza....." 3,== " "
c) oltre m.3 da convenirsi;
d) per le singole operazioni di entrata compiute presso il silos o magazzini mediante l'ausilio di impianti meccanici le tariffe relative verranno ridotte del 25%
e) per le operazioni di vuotatura dei sacchi..... 0,50 " "

1767

2°) Carico su veicolo sito ad una distanza non superiore a " 30 metri....." 6,== " "
a) per ogni 10 metri in più in lunghezza o frazione....." 2,== " "
b) legatura e insaccatura senza silos (con la pala)....." 6,== " "
c) legatura e insaccatura coi silos (mezzi meccanici)..." 4,50 " "

3°) La pesatura sia per l'entrata che per l'uscita è stabilita con un compenso di....." 0,50 " "

4°) La vuotatura delle celle e la spalatura è stabilita con un compenso di....." 1,50 " "

5°) Quando le operazioni di carico e scarico vengono effettuate dai carri ferroviari ai mezzi di trasporto e viceversa il compenso fissato è di....." 5,== " "

6°) Quando il trasporto è effettuato da o per i piani superiori la tariffa deve essere aumentata per ogni gradino di.." 0,30 " "

7°) Qualora avvengano eseguite diverse operazioni si dovrà tener conto delle tariffe a cui si riferisce ogni lavoro ed il prezzo complessivo per Q.le sarà dato dalla somma di queste.

8°) Nelle tariffe esposte sono comprese le quote assicurative e gli assegni familiari, che rimangono a carico completo del lavoratore.

p. la Camera del Lavoro

Visto L'UFFICIO PROV.LE LAVORO DI BOLOGNA

MILITARY GOVERNMENT
approvato
No M.I. School
Date Capt AUS
Labor Dir.
HQ REGION

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna
Chemical & Pharmacy products

V E R B A L E

PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE CHIMICHE FARMACEUTICHE E CHIMICHE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 13 giugno 1945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Chimica Farmaceutica e della Associazione Industriale della provincia di Bologna (Sezioni chimici) riunitisi allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie, in piena e reciproca comprensione e collaborazione si è convenuto quanto segue:

Ferme restando le paghe basi contemplate nel Decreto 19 febbraio 1945 per gli operai e nel Decreto 2 marzo 1945 per gli impiegati, salvo le modifiche contemplate nel presente verbale e sotto indicate, è stata accordata la concessione di una indennità carovita (comprensivo dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia, e di altre indennità aventuali accessorie) nella seguente misura:

UOMINI (operai e impiegati)		
OLTRE I 21 ANNI	L.	12.—
FRA I 18 E I 21 ANNI	"	10.—
SOTTO I 18 ANNI	"	8.—
DONNE (operaie e impiegate)		
OLTRE I 21 ANNI	L.	8.50
FRA I 18 E I 21 ANNI	"	7.50
SOTTO I 18 ANNI	"	6.50

1765

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai ed impiegati.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa, resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventuale già praticato dall'azienda.

MODIFICHE AL DECRETO 19 FEBBRAIO 1945:

OPERAIO SPECIALIZZATO	L.	9.50	ANZICHE'	L.	9.20
OPERAIO QUALIFICATO	"	8.50	"	"	8.20
OPERAIE DI 2ª CATEGORIA SOTTO I 16 ANNI	"	4.00	"	"	3.75

Quanto contenuto nel presente verbale avrà applicazione a partire dalla data del 28 maggio 1945.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

p. LA FEDERAZIONE CHIMICA FARMACEUTICA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI BOLOGNA E PROVINCIA=
=.=.=.

S.A. GALOTTI
S.A. S.A.L.C.A.
COOP. FORNACIARI
SOC. EMILIANA
DITTA TUGNOLI

Brick-furnaces

e per conoscenza ALL'UFFICIO DEL LAVORO

B O L O G N A

1765

Oggetto: Tariffe provvisorie.

Nella riunione tenuta oggi 18 corr.m. fra le ditte S.A. GALOTTI - S.A. S.A.L.C.A. - COOP. FORNACIATI SOC. EMILIANA - DITTA TUGNOLI e i rappresentanti degli operai con quelli della Camera Confederale del Lavoro, si sono stabilite le pagne giornaliere da retribuire agli operai e datare dal 1° Maggio 1945.

Le tariffe provvisorie in vigore dal 1° Maggio 1945 sono le seguenti:

	Paga base	caro vita	Totale e premio
FUOCHISTI	L. 19,==	+ L. 7,=	L. 26,==
MURATORI	" 18,==	+ " 7,=	" 25,==
MECCANICI	" 17,==	+ " 7,=	" 24,==
CARICATORI	" 16,==	+ " 7,=	" 23,==
OPERAI CANTIERE	" 16,==	+ " 7,=	" 23,==
MACCHINA ESTERNA.-			
UOMINI	" 18,==	+ " 7,=	" 25,==
DONNE	" 8,==	+ " 7,=	" 15,==
MACCHINA INTERNA.-			
UOMINI	" 17,==	+ " 7,=	" 24,==
DONNE	" 6,==	+ " 7,=	" 13,==

Le presenti tariffe sono comprensive della indennità di famiglia.

Rimangono in vigore e nella misura invariata gli as=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

segni familiari e l'indennità di mensa fino a quando queste non verranno ripristinate.

PER LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to Ottani Agostino

p. LA COMMISSIONE INTERNA
Firma illeggibile

p. S.A. GALOTTI
S.A. SALCA
COOP. FORNACIAI
SOC. EMILIANA
DITTA TUGNOLI

p.c.c.

1764

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

==========

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO

Sezione di Bologna

Bologna, 1 Giugno 1945

Aumenti di carovita concordati per la categoria dei lavoratori del libro fra i rappresentanti degli industriali e quelli della Sezione della Federazione Lavoratori del libro, con decorrenza dal giorno 21 Maggio 1945:

Qualifica	Paga base oraria	Aumento indennità carovita	Totale paga oraria
TIPOGRAFI			
Operai specializzati	10,20	10,==	20,20
" qualificati	9,85	10,==	19,85
" comuni	8,25	8,25	16,50
compositori a macchina e moto=pistici	11,05	10,==	21,05
Apprendisti di 1^assunzione.-			
fra i 16 e i 18 anni.	4,40	3,95	8,35
sotto i 16 anni.	3,70	3,25	6,95
LEGATRICI E LIBRAIE.-			
Operaia specializzata	5,25	4,70	9,95
" qualificata	4,85	4,35	9,20
" comune	4,50	4,05	8,55
Mettifogli	5,==	4,50	9,50
Legatrici e libraie			
Apprendiste I^assunzione.-			
fra i 16 e i 18 anni	3,80	3,40	7,20
sotto i 16 anni	3,40	3,05	6,45
Complementari	8,==	7,20	15,20

Bologna
Book-making
5

1763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sezione di Bologna

Bologna, 1 Giugno 1945

Aumenti di carovita concordati per la categoria dei lavoratori del libro fra i rappresentanti degli industriali e quelli della Sezione della Federazione Lavoratori del libro, con decorrenza dal giorno 21 Maggio 1945:

Qualifica	Paga base oraria	Aumento indennità carovita	Totale paga oraria
TIPOGRAFI			
Operai specializzati	10,20	10,==	20,20
" qualificati	9,85	10,==	19,85
" comuni	8,25	8,25	16,50
compositori a macchina e motopistici	11,05	10,==	21,05
Apprendisti di 1^assunzione.-			
fra i 16 e i 18 anni.	4,40	3,95	8,35
sotto i 16 anni.	3,70	3,25	6,95
LEGATRICI E LIBRAIE.-			
Operaia specializzata	5,25	4,70	9,95
" qualificata	4,85	4,35	9,20
" comune	4,50	4,05	8,55
Mettifogli	5,==	4,50	9,50
Legatrici e libraie			
Apprendiste I^assunzione.-			
fra i 16 e i 18 anni	3,80	3,40	7,20
sotto i 16 anni	3,40	3,05	6,45
Complementari			
Ausiliari e uomini di fatica .	8,==	7,20	15,20

LITOGRAFI,FOTOICISORI,LEGATORI E LIBRAI,ROTOCALCOGRAFI,FOTOTIPISTICI,FONDITORI DI CARATTERI,FOTOGRAFI ECC.- Aumento del 90% sulla paga base oraria fissata dal vigente contratto.

ADDETTI AI GIORNALI QUOTIDIANI.-

Aumento di L. 480 settimanali sulle paghe di fatto.

./.

1765

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IMPIEGATI	Paga base	Aumento indennità carovita	Paga mensile
I^cat. uomini e donne	4.500,==	1.000,==	5.500,==
2^ " " oltre 21 anni tecnici.....	3.300,==	1.400,==	4.700,==
" " amministrativi	3.300,==	1.200,==	4.500,==
" " donne oltre 21 anni.	2.700,==	1.000,==	3.700,==
" " " meno 21 anni..	2.000,==	1.000,==	3.000,==
" " uomini ~~meno~~ oltre 21 anni.	2.500,==	1.000,==	3.500,==
3^ " " ~~oltre~~ 21 anni tecnici	2.200,==	2.000,==	4.200,==
" " " amministrativi	2.200,==	1.800,==	4.000,==
" " uomini 20-21 anni ..	2.000,==	1.500,==	3.500,==
" " " 19-20 anni...	1.800,==	1.400,==	3.200,==
" " " 18-19 "	1.600,==	1.300,==	2.900,==
" " " 17-18 "	1.400,==	1.200,==	2.600,==
" " " 16-17 "	1.150,==	1.100,==	2.250,==
" " " meno dei 16 anni	900,==	1.000,==	1.900,==
3^cat. donne oltre 21 anni	1.800,==	1.200,==	3,000,==
" " " 20-21 anni....	1.650,==	1.100,==	2.750,==
" " " 19-20 anni....	1.500,==	1.000,==	2.500,==
" " " 18-19 anni....	1.350,==	900,==	2.250,==
" " " 17-18 anni....	1.200,==	800,==	2.000,==
" " " 16-17 anni....	1.050,==	700,==	1.750,==
" " " meno 16 anni..	850,==	600,==	1.450,==

I suesposti adeguamenti salariali sono comprensivi delle indennità di guerra e di mensa. Le differenze in più sui minimi contrattuali si intendono mantenuti.-

F.to p. S.T.E.B.A. Penazzati
" Alfredo Panzavolta
" A. Degli Esposti
" Bendini

p.c.c.

1763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO FRA LA CAMERA DEL LAVORO E LE AZIENDE METALMECCANICHE PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CARO VITA AI LAVORATORI E IMPIEGATI DI TALE CATEGORIA.

Bologna
Metal-meccanici

In piena e reciproca comprensione dei problemi che assillano le industrie metalmeccaniche fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Provinciale Metallurgica dell'Associazione Industriali delle Provincia di Bologna (Sezione Metalmeccanica) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico- salarrale delle maestranze impiegatizie ed operaie

SI E' CONVENUTO QUANTO SOPRA

ferme restando le paghe basi contemplate nel decreto 29 settembre 1944 per gli operai e del decreto 1° Gennaio 1945 per gli impiegati, è stata concordata la concessione di una indennità di caro vita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi di famiglia, e di altre eventuali indennità accessorie) nella misura seguente:

170 96

96

- Operai e impiegati (uomini) . . . . . L. 12,=l'ora
- " " " (donne) . . . . . " 10,= "
- " " " lavoranti ad orario doscontinuo portieri, guardiani,autisti, ecc. . . . . " 10,= "
- Donne e giovani operai e impiegati dai 18 anni ai 21 . . . . . " 10,= "
- Donne e ragazzi operai e impiegati al disotto dei 18 anni . . . . . " 8,= "

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e dagli impiegati.

Tale indennità caro-vita viene applicata con decorrenza 1° Maggio 1945.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

p.c.c.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Metal-mechanical

In piena e reciproca comprensione dei proble=
mi che assillano le industrie metalmeccaniche fra i rappresen=
tanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione
Provinciale Metallurgica dell'Associazione Industriali delle
Provincia di Bologna (Sezione Metalmeccanica) riuniti allo
scopo di esaminare la situazione economico- salariale delle
maestranze impiegatizie ed operaie

SI E' CONVENUTO QUANTO SOPRA

ferme restando le paghe basi contemplate nel decreto 29 settem=
bre 1944 per gli operai e del decreto 1° Gennaio 1945 per gli
impiegati, è stata concordata la concessione di una indennità
di caro vita (comprensiva dell'indennità giornaliera di guerra
già fruita dai capi di famiglia, e di altre eventuali indennità
accessorie) nella misura seguente:

96 — 96

- Operai e impiegati (uomini) . . . . . L. 12,=l'ora
- " " " (donne) . . . . . " 10,= "
- " " " lavoranti ad orario doscontinuo portieri, guardiani,autisti, ecc. . . . . " 10,= "
- Donne e giovani operai e impiegati dai 18 anni ai 21 . . . . . " 10,= "
- Donne e ragazzi operai e impiegati al disotto dei 18 anni . . . . . " 8,= "

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e de gli impiegati.

Tale indennità caro-vita viene applicata con de=
correnza 1° Maggio 1945.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi e=
sclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

p.c.c.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

della Provincia di Bologna

---oo---

Bologna
Metal-Mecchan
ind

V E R B A L E

PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CARO-VITA AI LAVORATORI DI= PENDENTI DA AZIENDE METALMECCANICHE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì 5 Giugno 1945 fra i rappresentanti della Camera Con= federale del Lavoro, della Federazione Provinciale Metallurgica e dell'Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezio= ne Metalmeccanici) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE: 1766

ferme restando le paghe basi contemplate nel decreto 29 settembre 1944 per gli operai e del decreto 2 Marzo 1945 per gli impiegati, è stata concordata la concessione di una indennità di caro-vita (comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia, e di altre eventuali indennità accesso= rie) nella seguente misura:

Operai e impiegati	(uomini)	L.12,==l'ora
" " "	(donne)	" 10,== "
" " "	lavoranti ad orario discon tinuo,(portieri, guardiani, autisti ecc)	" 10,== "
Donne e giovani	(operai e impiegati) dai 18 ai 21 anni	10,== "
Donne e ragazzi	(operai e impiegati) al di sotto dei 18 anni.	8,== "

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e dagli im= piegati.

Tale indennità caro-vita viene applicata con decorrenza 1° maggio 1945.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

[illegible] INDUSTRIALI P. LA CAMERA CONF.DEL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CARO-VITA AI LAVORATORI DI= PENDENTI DA AZIENDE METALMECCANICHE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì 5 Giugno 1945 fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro, della Federazione Provinciale Metallurgica e dell'Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Metalmeccanici) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE: 1760

ferme restando le paghe basi contemplate nel decreto 29 settembre 1944 per gli operai e del decreto 2 Marzo 1945 per gli impiegati, è stata concordata la concessione di una indennità di caro-vita (comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia, e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

Operai e impiegati	(uomini)	L. 12,== l'ora
" " "	(donne)	" 10,== "
" " "	lavoranti ad orario discontinuo, (portieri, guardiani, autisti ecc)	" 10,== "
Donne e giovani	(operai e impiegati) dai 18 ai 21 anni	10,== "
Donne e ragazzi	(operai e impiegati) al di sotto dei 18 anni.	8,== "

La suddetta indennità oraria verrà corrisposta in base alle effettive ore di lavoro compiute dagli operai e dagli impiegati.

Tale indennità caro-vita viene applicata con decorrenza 1° maggio 1945.

Dalla stessa indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
F.to: Ing. A. Maudente
" Ing. D. L'Abbante
" D.Neri

p. LA CAMERA CONF.DEL LAVORO
F.to O. Malaguti
" A. Bonazzi

p. LA FEDERAZIONE PROV.METALLURGICA
F.to: firma illeggibile

p.c.c.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= TARIFFE CONSEGNATE DALLA CAMERA DEL LAVORO DI BOLOGNA AGLI =
=.=

ARTIGIANI =
=.=.=.=.=

Bologna

= FUMISTI E FONTANIERI =
=========================

B Cleaning of chimney & fountains

OPERAIO	SPECIALIZZATO	. . . .	L. 25	all'ora
"	QUALIFICATO	. . . . .	" 23	"
"	AIUTANTE	. . . . .	" 22	"
"	APPRENDISTA	. . . . .	" 18	"
"	FATTORINO	. . . . .	" 10	"

Bologna, 18 Giugno 1945.-

1759

p.c.c.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bologna Building

V E R B A L E

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE E LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA . =

Addì 19 Giugno 1945.

Fra i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione Provinciale Lavoratori Edili e della Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Edilizia) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie,

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ART. 1°) = A decorrere dal 1° Maggio 1945 agli operai e agli impiegati dipendenti da Impresa Edili saranno corrisposti i salari e le indennità in appresso indicate.

O P E R A I

A)

LAVORI COSTRUZIONI EDILI

		Paga base	Indennità carovita
Muratori specializzati	all'ora	L. 9,20	L. 13,25
" comuni	"	" 8,50	" 13,25
Apprendisti muratori	"	" 7,80	" 13,25
Carpentieri e ferraioli	"	" 9,20	" 13,25
Apprendisti carpentieri e ferraioli	"	" 7,80	" 13,25
Manovali e ferraioli	"	" 7,20	" 13,25
Garzoni sotto 18 anni	"	" 6,50	" 11;25
Garzoni sotto 16 anni	"	" 5,==	" 11,25

B)

LAVORI DI TERRA ALL'APERTO

Spondini	all'ora	L. 8,50	L. 13,25
Terraioli	"	" 7,20	" 13,25
Garzoni che non eseguono manualmente lavori di terra sotto i 18 anni	"	" 6,50	" 11,25
sotto i 16 anni	"	" 5,==	" 11,25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C)

CEMENTISTI, MARMISTI, SCALPELLINI, SELCIATORI e POSATORI

Di I.a categoria	all'ora	L.	9,20	L.	13,25
" 2.a "	"	"	8,50	"	13,25
Apprendistiè: sopra i 18 anni	"	"	7,80	"	13,25
sotto i 18 anni	"	"	6,50	"	11,25
Manovali	"	"	7,20	"	13,25
Garzoni sotto i 16 anni	"	"	5,==	"	11,25
Donne oltre i 21 anni	"	"	5,==	"	11,25
Donne al di sotto di 21 anni	"	"	4,==	"	11,25

D)

ASFALTISTI, PAVIMENTATORI e RIVESTITORI

Asfaltisti applicatori, pavimentatori e rivestitori	all'ora	L.	9,20	L.	13,25
Calderai, asfaltisti	"	"	8,50	"	13,25
Apprendisti	"	"	7,80	"	13,25
Manovali	"	"	7,20	"	13,25
Garzoni sotto i 16 anni	"	"	5,==	"	11,25

E)

PRODUZIONE DI MATERIALI GHIAIOSI NEI CANTIERI DI PRODUZIONE

Operai specializzati	all'ora	L.	9,20	L.	13,25
" qualificati	"	"	8,50	"	13,25
Manovali	"	"	7,20	"	13,25
Garzoni sotto i 16 anni	"	"	5,==	"	11,25

F)

VERNICIATORI E IMBIANCHINI

Di I.a categoria	all'ora	L.	9,20	"	13,25
" 2.a "	"	"	8,50	"	13,25
Apprendisti sopra i 18 anni	"	"	7,80	"	13,25
" sotto i 18 anni	"	"	6,50	"	11,25
Garzoni sotto i 16 anni	"	"	5,==	"	11,25
Manovali	"	"	7,20	"	13,26

Ai capi=squadra sarà riconosciuta una maggiorazione apari al 20% sulla paga base.

ART. 2°)= La indennità di carovita è comprensiva della indennità di mensa della indennità giornaliera già fruita dai capi=famiglia e di altre eventuali indennità accessorie. Resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dalle aziende.

ART. 3°)= Oltre a quanto determinato nei precedenti art.1 e 2 dovranno continuarsi a corrispondere agli operai che ne abbiano diritto gli assegni familiari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Garzoni sotto i 16 anni					
Donne oltre i 21 anni	"	"	5,==	"	11,25
Donne al di sotto di 21 anni	"	"	4,==	"	11,25

D)

ASFALTISTI,PAVIMENTATORI e RIVESTITORI

Asfaltisti applicatori,pavimentatori e rivestitori	all'ora	L.	9,20	L.	13,25
Calderai,asfaltisti	"	"	8,50	"	13,25
Apprendisti	"	"	7,80	"	13,25
Manovali	"	"	7,20	"	13,25
Garzoni sotto i 16 anni	"	"	5,==	"	11,25

E)

PRODUZIONE DI MATERIALI GHIAIOSI NEI CANTIERI DI PRODUZIONE

Operai specializzati	all'ora	L.	9,20	L.	13,25
" qualificati	"	"	8,50	"	13,25
Manovali	"	"	7,20	"	13,25
Garzoni sotto i 16 anni	"	"	5,==	"	11,25

F)

VERNICIATORI E IMBIANCHINI

Di I.a categoria	all'ora	L.	9,20	"	13,25
" 2.a "	"	"	8,50	"	13,25
Apprendisti sopra i 18 anni	"	"	7,80	"	13,25
" sotto i 18 anni	"	"	6,50	"	11,25
Garzoni sotto i 16 anni	"	"	5,==	"	11,25
Manovali	"	"	7,20	"	13,26

Ai capi=squadra sarà riconosciuta una maggiorazione apari al 20% sulla paga base.

ART. 2°)= La indennità di carovita è comprensiva della indennità di mensa della indennità giornaliera già fruita dai capi=famiglia e di altre eventuali indennità accessorie. Resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dalle aziende.

ART. 3°)= Oltre a quanto determinato nei precedenti art.1 e 2 dovranno continuarsi a corrispondere agli operai che ne abbiano diritto gli assegni familiari.

ART. 4°)= Il contributo del 12% per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali dovrà essere conteggiato sulla paga base.

ART. 5°)= Le festività infrasettimanali riconosciute a tutti gli effetti civili, dovranno essere retribuite agli operai sulla paga base in conformità alle disposizioni vigenti e, per i lavori ad economia, i committenti, sia privati che enti pubblici, dovrannorimborsarsene il carico alla ditta datrice di lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 6°)- Resta determinato che, per ora, a tutti gli effetti, le festività del 21 Aprile e 9 Maggio sono state sostituite da quelle del 1° e 8 Maggio.

ART. 7°)- Resta ancora convenuto che, in attesa di una auspicata regolamentazione nazionale relativa dei contributi da versarsi dai datori di lavoro, detti contributi, nella misura fino ad oggi disposta, seguiteranno ad essere versati sulla paga base, ad eccezione del contributo per assicurazione infortuni che, per ora, sarà versato sulla intera somma corrisposta all'operaio (salario e carovita). Tutti i suddetti contributi dovranno essere rimborsati dai committenti (sia se trattasi di privati che di enti pubblici) alle aziende industriali per i lavoro ad economia.

ART. 8°)- Il giorno di domenica sarà sempre considerato festivo a tutti gli effetti.

IMPIEGATI

ART. 9°)- Agli impiegati, ferme restano le condizioni dei contratti in vigore, viene accordata una indennità di carovita (comprensiva della indennità giornaliera già fruita dai capi famiglia, della indennità di mensa e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

Uomini	L. 13,25	all'ora
Donne e giovani dai 18 ai 21 anni .	" 11,25	"
Ragazze e ragazzi al di sotto di 18 anni	" 9,25	"

ART. 10)- Restano ferme le condizioni stabilite dal contratto in vigore dal 1° Gennaio 1945, anche per quanto si riferisce agli aumenti periodici. Inoltre le eventuali maggiorazioni di fatto corrisposte dall'Azienda, sullo stipendio base seguiteranno ad essere riconosciute.

ART. 11)- Gli assegni familiari dovranno continuarsi a corrispondere agli impiegati aventi diritto.

p. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Geom. Bruno Ecchia

p. PER LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

F.to: Onorato Malaguti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Geom. Emilio Martinelli
Ing. Giuseppe Montecasignoli
Loris Rubini
Ing. Mario Santi
Ing. Carlo Veratti.

p. FEDERAZIONE PROV.LE LAVORATORI EDILI

F.to: Ferdinando Gamberini
" Giacomo melloni

Approvato dal Gov Mil All
V. Foglio 225/ufficio Fiduciale 175
del 21-VII-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2

Building trades
Bologna

V E R B A L E

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE E LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì 19 Giugno 1945

fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione Prov. Lavoratori Edili e della Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Edilizia) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economica salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ART. 1 - A decorrere dal 1° Maggio 1945 agli operai e agli impiegati dipendenti da Imprese edili saranno corrisposti i salari e le indennità in appresso indicate.

1754

O P E R A I

A)
LAVORI COSTRUZIONI EDILI

	Paga base		Indennità carovita
Muratori specializzati	all'ora £.	9,20	13,25
Muratori comuni	" "	8,50	13,25
Apprendisti muratori	" "	7,80	13,25
Carpentieri e ferraioli	" "	9,20	13,25
Apprendisti carpentieri e ferraioli	" "	7,80	13,25
Manovali e ferraioli	" "	7,20	13,25
Garzoni sotto i 18 anni	" "	6,50	11,25
" " " 16 "	" "	5,==	11,25

B)
LAVORI DI TERRA ALL'APERTO

Spondini	all'ora £.	8,50	13,25
Terraioli	" "	7,20	13,25
Garzoni che non eseguono manualmente lavori di terra :	" "		
sotto i 18 anni	" "	6,50	11,25
sotto i 16 anni	" "	5,==	11,25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C)

CEMENTISTI, MARMISTI, SCALPELLINI, SELCIATORI E POSATORI

di 1.a categoria	all'ora £.	9,20	13,25
" 2.a "	" "	8,50	13,25
Apprendisti : sopra i 18 anni	" "	7,80	13,25
sotto i 18 anni	" "	6,50	11,25
Manovali	" "	7,20	13,25
Garzoni sotto i 16 anni	" "	5,==	11,25
Donne oltre i 21 anni	" "	5,==	11,25
Donne al di sotto dei 21 anni	" "	4,==	11,25

D)

ASFALTISTI, PAVIMENTATORI E RIVESTITORI

Asfaltisti, applicatori, pavimentatori e rivestitori	all'ora £.	9,20	13,25
Caldarai asfaltisti	" "	8,50	13,25
Apprendisti	" "	7,80	13,25
Manovali	" "	7,20	13,25
Garzoni sotto i 16 anni	" "	5,==	11,25

E)

PRODUZIONE DI MATERIALI GHIAIOSI NEI CANTIERI DI PRODUZIONE

Operai specializzati	all'ora £.	9,20	13,25
Operai qualificati	" "	8,50	13,25
Manovali	" "	7,20	13,25
Garzoni sotto i 16 anni	" "	5,==	11,25

1733

F)

VERNICIATORI E IMBIANCHINI

di 1.a categoria	all'ora £.	9,20	13,25
" 2.a "	" "	8,50	13,25
Apprendisti sopra i 18 anni	" "	7,80	13,25
" sotto i 18 anni	" "	6,50	11,25
Garzoni sotto i 16 anni	" "	5,==	11,25
Manovali	" "	7,20	13,25

Ai capi squadra sarà riconosciuta una maggiorazione pari al 20% sulla paga base.

ART. 2 - La indennità di carovita è comprensiva della indennità di mensa, della indennità giornaliera già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie. Resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore eventualmente già praticato dalle aziende.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 3 - Oltre a quanto determinato nei precedenti art. 1 e 2 dovranno continuarsi a corrispondere agli operai che ne abbiano diritto gli assegni famigliari.

ART. 4 - Il contributo 12% per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali dovrà essere conteggiato sulla paga base.

ART. 5 - Le festività infrasettimanali, riconosciute a tutti gli effetti civili, dovranno essere retribuite agli operai sulla paga base in conformità alle disposizioni vigenti e, per i lavori ad economia, i committenti, sia privati che enti pubblici, dovranno rimborsarne il carico alla ditta datrice di lavoro.

ART. 6 - Resta determinato che, per ora, a tutti gli effetti, le festività del 21 Aprile e 9 Maggio sono state sostituite da quelle dell'1 e 8 Maggio.

ART. 7 - Resta ancora convenuto che, in attesa di una auspicata regolamentazione nazionale relativa ai contributi da versarsi dai datori di lavoro, detti contributi, nella misura fino ad oggi disposta, seguiteranno ad essere versati sulla paga base, ad eccezione del contributo per assicurazione infortuni che, per ora, sarà versato sulla intera somma corrisposta all'operai (salario e carovita). Tutti i suddetti contributi dovranno essere rimborsati dai committenti (sia se trattasi di privati che di enti pubblici) alle aziende industriali per i lavori ad economia.

ART. 8 - Il giorno di domenica sarà sempre considerato festivo a tutti gli effetti.

ART. 9 - IMPIEGATI

Agli impiegati, ferme restando le condizioni dei contratti in vigore, viene accordata una indennità di carovita (comprensiva della indennità giornaliera già fruita dai capi famiglia, della indennità di mensa e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura :

Uomini	£. 13,25 all'ora
Donne e giovani dai 18 ai 21 anni	" 11,25 "
Ragazze e ragazzi al di sotto di 18 anni	" 9,25 "

ART. 10 - Restano ferme le condizioni stabilite dal contratto in vigore dal 1º Gennaio 1945, anche per quanto si riferisce agli aumenti periodici. Inoltre, le eventuali maggiorazioni di fatto corrisposte dall'azienda, sullo stipendio base seguiteranno ad essere riconosciute.

ART. 11 - Gli assegni famigliari dovranno continuarsi a corrispondere agli impiegati aventi diritto.

p. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F.ti Geom. Bruno Ecchia

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to Onorato Malaguti

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Geom. Emilio Martinelli
Ing. Giuseppe Montecasignoli
Loris Rubini
Ing. Mario Santi
Ing. Ulisse Toschi
Ing. Carlo Veratti

P. FEDERAZIONE PROV. LAVORATORI EDILI
F.to Ferdinando Gamberini
" Giacomo Melloni

1751

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Laterraca

Wage adjustment and granting of a carovita indemnity to workers attached to building industry in the province of Bologna.

On the 19 June 1945 the representatives of the Confederal Labour Chamber Bologna and the Industrial Association Bologna in examining the wage situation have agreed upon the following :

Article 1 Effective 1 May 1945 manual and office workers attached to Building Industry will be granted the following wage rates and indemnities :

MANUAL WORKERS

A

BUILDING WORKS

		Base Pay	Carovita Indemnity
Skilled Mason	per hour	L. 9,20	13,25
Common Mason	" "	" 8,50	13,25
Apprentice Mason	" "	" 7,80	13,25
Carpenters	" "	" 9,20	13,25
Apprentice Carpenter	" "	" 7,80	13,25
Labourers	" "	" 7,20	13,25
Juveniles under 18	" "	" 6,50	11,25
" " 16	" "	" 5,==	11,25

B

OUTDOOR GROUND WORKS

1750

Hole diggers	" "	" 8,50	13,25
Ground "	" "	" 7,20	13,25
Juveniles under 18	" "	" 6,50	11,25
" " 16	" "	" 5,==	11,25

C

CEMENT MAKERS, MARBLE CUTTERS, STONE CUTTERS AND PAVERS.

1st category	" "	" 9,20	13,25
2nd "	" "	" 8,50	13,25
Apprentices : above 18	" "	" 7,80	13,25
" : under 18	" "	" 6,50	11,25
Labourers	" "	" 7,20	13,25
Juveniles under 16	" "	" 5,==	11,25
Women : above 21	" "	" 5,==	11,25
" : under 21	" "	" 4,==	11,25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D

ASPHALTERS, PAVERS

Asphalters-Pavers	per hour	L.	9,20	13,25
Coppersmith	"	"	8,50	13,25
Apprentices	"	"	7,80	13,25
Labourers	"	"	7,20	13,25
Juveniles	"	"	5,--	11,25

E

PRODUCTION OF GROVEL AND LIKE

Skilled workers	"	"	9,20	13,25
Qualified workers	"	"	8,50	13,25
Labourers	"	"	7,80	13,25
Juveniles under 16 years	"	"	5,--	11,25

F

PAINTERS

1745

1st category	"	"	9,20	13,25
2nd category	"	"	8,50	13,25
Apprentices: above 18	"	"	7,80	13,25
" under 18	"	"	6,50	11,25
Juveniles : " 16	"	"	5,--	11,25
Labourers	"	"	7,20	13,25

Foreman will receive an increase equal to 20% on basic pay.

Article 2. The carovita indemnity comprises the mess indemnity as well as the daily indemnity already enjoyed by heads of family. The right of enjoying eventual better economic treatment already granted to the worker by the firms remains in force.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Article 3 Besides that established in articles 1 and 2 family allowances will continue to be paid.

Article 4 The 12% contribution for leaves, Christmas bonus and national holidays must be deducted from the base pay.

Article 5 Weekly festivities, recognized to all civil effects, must be paid to workers according the base pay as per actual rules and regulations.

Article 6 It is established, for now, that the festivities of 21 April and 9 May are substituted by 1 and 8 May.

Article 7 It is still agreed upon that while awaiting a national regulation regarding contributions to be paid by employers, such contributions, will be paid according to the base pay in the actual amount except for accident insurance contributions that, for the time being, will be paid in proportion of the whole amount granted to the workers (wage & carovita).

All the above mentioned contributions will have to be reimbursed by the ordering private and public institutes.

Article 8 Sunday will always be considered a holiday.

1718

OFFICE WORKERS

Office workers have been granted a carovita indemnity which comprises daily indemnity already enjoyed by family-heads as well as mess indemnity and other indemnities . The aforementioned indemnity will be granted in the following amount:

Men	L. 13,25 per hour
Women & men from 18 to 21	" 11,25 " "
Boys & girls under 18	" 9,25 " "

Article 10 Conditions established by contract in force since 1 Jan. 1945 remain unaltered. Besides eventual raises granted by the firm will continue to be paid.

Article 11 Family allowances will continue to be paid to office workers entitled to them.

For Industrial Association
signed

For Labour Chamber
signed

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

V E R B A L E

PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE E LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' CAROVITA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

Addì 19 giugno 1945

fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro della Federazione Prov. Lavoratori Edili e della Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Edilizia) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ART. 1 - A decorrere dal 1° maggio 1945 agli operai e agli impiegati dipendenti da imprese edili saranno corrisposti i salari e le indennità in appresso indicate:

O P E R A I

A)

LAVORI COSTRUZIONI EDILI

	Paga base	Indennità carovita
Muratori specializzati	all'ora £. 9.20	13.25
Muratori comuni	" " 8.50	13.25
Apprendisti muratori	" " 7.80	13.25
Carpentieri e ferraioli	" " 9.20	13.25
Apprendisti carpentieri e ferraioli	" " 7.80	13.25
Manovali e ferraioli	" " 7.20	13.25
Garzoni sotto i 18 anni	" " 6.50	11.25
" " " 16 "	" " 5.==	11.25

B)

LAVORI DI TERRA ALL'APERTO

Spandini	all'ora £. 8.50	13.25
Terraioli	" " 7.20	13.25
Garzoni che non eseguono manualmente lavori di terra:		
sotto i 18 anni	" " 6.50	11.25
sotto i 16 anni	" " 5.==	11.25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fra i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro ossia Federazione Prov. Lavoratori Edili e della Associazione Industriali della Provincia di Bologna (Sezione Edilizia) riuniti allo scopo di esaminare la situazione economico salariale delle maestranze impiegatizie ed operaie

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ART. 1 - A decorrere dal 1° maggio 1945 agli operai e agli impiegati dipendenti da imprese edili saranno corrisposti i salari e le indennità in appresso indicate:

O P E R A I

A)

LAVORI COSTRUZIONI EDILI

		Paga base	Indennità carovita
Muratori specializzati	all'ora	£. 9.20	13.25
Muratori comuni	"	" 8.50	13.25
Apprendisti muratori	"	" 7.80	13.25
Carpentieri e ferraioli	"	" 9.20	13.25
Apprendisti carpentieri e ferraioli	"	" 7.80	13.25
Manovali e ferraioli	"	" 7.20	13.25
Garzoni sotto i 18 anni	"	" 6.50	11.25
" " " 16 "	"	" 5.==	11.25

B)

LAVORI DI TERRA ALL'APERTO

Spandini	all'ora	£. 8.50	13.25
Terraioli	"	" 7.20	13.25
Garzoni che non eseguono manualmente lavori di terra:			
sotto i 18 anni	"	" 6.50	11.25
sotto i 16 anni	"	" 5.==	11.25

1747

1047

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C)

CEMENTISTI, MARMISTI, SCALPELLINI, SELCIATORI E POSATORI

di 1.a categoria	all'ora £.	9.20	13.25
" 2.a "	" "	8.50	13.25
apprendisti: sopra i 18 anni	" "	7.80	13.25
sotto i 18 anni	" "	6.50	11.25
manovali	" "	7.20	13.25
garzoni sotto i 16 anni	" "	5.==	11.25
Donne oltre i 21 anni	" "	5.==	11.25
Donne al di sotto dei 21 anni	" "	4.==	11.25

D)

ASFALTISTI, PAVIMENTATORI E RIVESTITORI

Asfaltisti, applicatori, pavimentatori e rivestitori	all'ora £.	9.20	13.25
Caldera i asfaltisti	" "	8.50	13.25
Apprendisti	" "	7.80	13.25
Manovali	" "	7.20	13.25
Garzoni sotto i 16 ann	" "	5.==	11.25

E)

PRODUZIONE DI MATERIALI GHIAIOSI NEI CANTIERI DI PRODUZIONE

Operai specializzati	all'ora £.	9.20	13.25
Operai qualificati	" "	8.50	13.25
Manovali	" "	7.20	13.25
Garzoni sotto i 16 anni	" "	5.==	11.25

F)

VERNICIATORI E IMBIANCHINI

di 1.a categoria	all'ora £.	9.20	13.25
" 2.a "	" "	8.50	13.25
Apprendisti sopra i 18 anni	" "	7.80	13.25
" sotto i 18 anni	" "	6.50	11.25
Garzoni sotto i 16 anni	" "	5.==	11.25
Manovali	" "	7.20	13.25

Ai capi squadra sarà riconosciuta una maggiorazione pari al 20 % sulla paga base.

ART. 2 - La indennità di carovita è comprensiva della indennità di mensa, della indennità giornaliera già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie. Resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore attualmente già praticato dalle aziende.

1710

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Donne oltre i 21 anni	"	"	5.==	11.25
Donne al di sotto dei 21 anni	"	"	4.==	11.25

D)

ASFALTISTI, PAVIMENTATORI E RIVESTITORI

Asfaltisti, applicatori, pavimentatori e rivestitori	all'ora	£.	9.20	13.25
Calderai asfaltisti	"	"	8.50	13.25
Apprendisti	"	"	7.80	13.25
Manovali	"	"	7.20	13.25
Garzoni sotto i 16 anni	"	"	5.==	11.25

E)

PRODUZIONE DI MATERIALI GHIAIOSI NEI CANTIERI DI PRODUZIONE

Operai specializzati	all'ora	£.	9.20	13.25
Operai qualificati	"	"	8.50	13.25
Manovali	"	"	7.20	13.25
Garzoni sotto i 16 anni	"	"	5.==	11.25

F)

VERNICIATORI E IMBIANCHINI

di 1.a categoria	all'ora	£.	9.20	13.25
" 2.a "	"	"	8.50	13.25
Apprendisti sopra i 18 anni	"	"	7.80	13.25
" sotto i 18 anni	"	"	6.50	11.25
Garzoni sotto i 16 anni	"	"	5.==	11.25
Manovali	"	"	7.20	13.25

Ai capi squadra sarà riconosciuta una maggiorazione pari al 20 % sulla paga base.

ART. 2 - La indennità di carovita è comprensiva delle indennità di mensa, della indennità giornaliera già fruita dai capi famiglia e di altre eventuali indennità accessorie. Resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento di maggior favore attualmente già praticato dalle aziende.

ART. 3 - Oltre a quanto determinato nei precedenti art. 1 e 2 dovranno continuare a corrispondere agli operai che ne abbiano diritto gli assegni familiari.

1740

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 4 - Il contributo 12 % per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali dovrà essere conteggiato sulla paga base.

ART. 5 - Le festività infrasettimanali, riconosciute a tutti gli effetti civili, dovranno essere retribuite agli operai sulla paga base in conformità alle disposizioni vigenti e, per i lavori ad economia, i committenti, sia privati che enti pubblici, dovranno rimborsarne il carico alla ditta datrice di lavoro.

ART. 6 - Resta determinato che, per ora, a tutti gli effetti, le festività del 21 aprile e 9 maggio sono state sostituite da quelle dell'1 e 8 maggio.

ART. 7 - Resta ancora convenuto che, in attesa di una auspicata regolamentazione nazionale relativa ai contributi da versarsi dai datori di lavoro, detti contributi, nelle misure fino ad oggi disposte, seguiteranno ad essere versati sulla paga base, ad eccezione del contributo per assicurazione infortuni che, per ora, sarà versato sulla intera somma corrisposta all'operaio (salario e carovita). Tutti i suddetti contributi dovranno essere rimborsati dai committenti (sia se trattasi di privati che di enti pubblici) alle aziende industriali per i lavori ad economia.

ART. 8 - Il giorno di domenica sarà sempre considerato festivo a tutti gli effetti.

ART. 9 - I M P I E G A T I

Agli impiegati, ferme restando le condizioni dei contratti in vigore, viene accordata una indennità di carovita (comprensiva della indennità giornaliera già fruita dai capi famiglia, delle indennità di mensa e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

Uomini	£. 13.25 all'ora
Donne e giovani dai 18 ai 21 anni	" 11.25 "
Ragazze e ragazzi al di sotto di 18 anni	" 9.25 "

ART. 10 - Restano ferme le condizioni stabilite dal contratto in vigore dal 1° gennaio 1945, anche per quanto si riferisce agli aumenti periodici. Inoltre, le eventuali maggiorazioni di fatto corrisposte dall'azienda, sulle stipendio base seguiteranno ad essere riconosciute.

ART. 11 - Gli assegni familiari dovranno continuarsi a corrispondere agli impiegati aventi diritto.

p. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F.to: Geom. Bruno Ecchia
Geom. Emilio Martinelli

p. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to Onorato Malaguti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 6 - Resta determinato che per [illegible] vità del 21 aprile e 9 maggio sono state sostituite da quelle dell'1 e 8 maggio.

ART. 7 - Resta ancora convenuto che, in attesa di una auspicata regolamentazione nazionale relativa ai contributi da versarsi dai datori di lavoro, detti contributi, nelle misure fino ad oggi disposte, seguiteranno ad essere versati sulla paga base, ad eccezione del contributo per assicurazione infortuni che, per ora, sarà versato sulla intera somma corrisposta all'operaio (salario e carovita). Tutti i suddetti contributi dovranno essere rimborsati dai committenti (sia se trattasi di privati che di enti pubblici) alle aziende industriali per i lavori ad economia.

ART. 8 - Il giorno di domenica sarà sempre considerato festivo a tutti gli effetti.

ART. 9 - I M P I E G A T I

Agli impiegati, ferme restando le condizioni dei contratti in vigore, viene accordata una indennità di carovita (comprensiva della indennità giornaliera già fruita dai capi famiglia, delle indennità di mensa e di altre eventuali indennità accessorie) nella seguente misura:

Uomini	£. 13.25 all'ora
Donne e giovani dai 18 ai 21 anni	" 11.25 "
Ragazze e ragazzi al di sotto di 18 anni	" 9.25 "

ART. 10 - Restano ferme le condizioni stabilite dal contratto in vigore dal 1° gennaio 1945, anche per quanto si riferisce agli aumenti periodici. Inoltre, le eventuali maggiorazioni di fatto corrisposte dall'azienda, sulla stipendio base seguiteranno ad essere riconosciute.

ART. 11 - Gli assegni famigliari dovranno continuarsi a corrispondere agli impiegati aventi diritto.

p. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F.to: Geom. Bruno Ecchia
" Geom. Emilio Martinelli
" Ing. Giuseppe Montecasignoli
" Loris Rubini
" Ing. Mario Santi
" Ing. Ulisse Toschi
" [illegible] Veratti Carlo

p. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to Onorato Malaguti

p. FEDERAZIONE PROV. LAVORATORI EDILI
F.to Edmondo Gamberini
" Giacomo Meilani

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS EMILIA REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

15 A/803

21, June 1945

Subjet : "Premio di Liberation" and wage agreements, Bologna Province -

To : Labor Subcommission A.C. Hq.

Attached for information are copies of two agreements submitted through the Provincial Labor Office and Approved by AMG.

Robert M. Allright

ROBERT M. ALERIGHT
Major AUS.
REGIONAL LABOR OFFICER

1744

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL "PREMIO DI LIBERAZIONE" A TUTTI I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

All'industrie

Addì 21 Maggio 1945 fra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Bologna è stato stipulato un accordo economico collettivo per la concessione di un "premio di liberazione" a tutti i lavoratori dell'Industria con particolare riguardo ai combattenti della libertà.

ARTICOLO 1° - A tutti coloro che possono comprovare, con documenti autorizzati, di essere stati nelle formazioni patriottiche o comunque di aver lavorato per esse, anche se hanno abbandonato il lavoro dopo l'8 Settembre 1943, le ditte e le imprese industriali presso le quali erano in forza corrisponderanno un premio di £.3.000,-- (tremila).

ARTICOLO 2° - A tutti i lavoratori che nel periodo dal 1° al 15 Settembre 1944 erano presenti al lavoro nelle varie aziende industriali e che nello stesso periodo erano assenti per giustificati motivi, sarà corrisposto un premio nella seguente misura :

a) uomini sopra i 18 anni .....£. 2.500.--
b) uomini sotto i 18 anni ....
e donne ....." 1.500.

ARTICOLO 3° - Non avranno diritto al premio di liberazione tutti coloro che hanno prestato servizio nelle Brigate Nere, nell' SS italiane o nell'esercito Repubblicano Fascista, nonchè tutti coloro che sono stati iscritti nel Partito Fascista Repubblicano o sono stati spie e traditori alle dipendenze dei fascisti e dei tedeschi (riconosciuti tali dai Comitati di Agitazione in accordo con quelli di Liberazione Aziendali).

ARTICOLO 4° - Tutte le imprese industriali lavoranti ad economia per conto di Enti Pubblici italiani s'impegnano di definire, con l'appoggio delle Camere Confederali del Lavoro, le modalità di pagamento, nel senso che il premio di liberazione venga corrisposto o direttamente dai predetti Enti o dalle Imprese con diritto al rimborso.

ARTICOLO 5° - Le somme corrisposte dalle Aziende allo stesso titolo dopo la liberazione s'intendono assorbite per l'intero ammontare nel premio stabilito nel presente accordo, fermo restando il diritto del lavoratore al trattamento di maggiore favore eventualmente già praticato dall'Azienda.

ARTICOLO 6° - Tenute presenti le difficoltà contingenti relative alle disponibilità valutarie, le Aziende, qualora non fossero in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

grado di corrispondere immediatamente ai lavoratori l'importo totale del premio, potranno rateizzare il premio stesso che comunque dovrà essere liquidato entro e non oltre il 15 Agosto 1945.

ARTICOLO 7° - Il presente accordo economico collettivo provinciale entra in vigore nello stesso giorno della sua stipulazione.

per l'Associazione degli Industriali
della Provincia di Bologna

F.to Ing. MAUDENTE
" " TOSCHI
" " PARISINI
" Geom. MARTINELLI

La Segreteria della Camera
Confederale del Lavoro
della Provincia di Bologna

F.to Sig. MALAGUTI
" " BONAZZI

1746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Latorraca /jp

ECONOMIC COLLECTIVE AGREEMENT CONCERNING THE GRANTING OF LIBERATION BONUS TO ALL INDUSTRIAL WORKERS IN THE PROVINCE OF BOLOGNA.

On 21 May 1945 an economic collective agreement has been reached between the Labour Chamber of Bologna and the Industrial Association concerning the granting of a "Liberation Bonus" to all industrial workers and particularly to the fighters of liberty.

ART.1

All those who can prove, with legal documents, of having been patriots or of having helped the partisan movement as well as having left work after 8 Sept. 1943 will receive a 5.000 lire bonus from the firm they are attached to.

All workers who were at work in the various firms from 1 to 15 Sept. 1944 will receive a bonus in the following amount:

a) men above 18 £.2.500
" under 18 and women £.1.500

1741

ART.3

Those who have served in the Brigate Nere (Black Brigade), Italian SS, Republican Fascist Government, as well as those who were registered in the Fascist Republican Party are not entitled to the Liberation Bonus.

ART.4

All industrial firms working for Italian Public Institutes, with the support of the Confederal Labour Chambers, will establish how payments are to be effected that is if the Liberation Bonus is to paid directly by the abovementioned Institutes or by the firms with right to be reimbursed.

ART. 5

The amounts paid by the firms for the same reason after the liberation are to be considered absorbed by the bonus established by this agreement.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 6

Considering the actual emergency difficulties relative to the availability of currency, firms that cannot immediately pay the whole amount, may grant partpayments. However the bonus must be paid before 15 August 1945.

ART.7

This agreement enters in force the day on which it has been stipulated.

for THE INDUSTRIAL ASSOCIATION
(sgd)

for THE CONFEDERAL
LABOUR CHAMBER OF BOLOGNA

1746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

September, 10 - 1945

Bologna - Telephone Call 10 hrs
Regional Labour Office
Conversation with doctor Monti-Cocco.

Bologna

Wage agreement for the Emilia Region :

1. An agreement was reached on August 14th for all industrial workers belonging to the Bologna province, by virtue of which the "Patto di Milano" of 23.6.45 was implemented with retroactivity 6 August 1945.

2. In the Piacenza province, the workers made a request of a 150 % increase on the previous contingency indemnity rate of 96 lire per day. They went on strike and the Prefect, on 24 August 1945 was compelled to grant both the "Patto di Milano" implementation and an increase of 50 lire per day, with retroactivity from 1.5.45. The cost of living bonus is actually paid at a rate of 170 lire per day.

3. In the provinces of Modena and Forli', negotiations are still going on.

4. Doct. Monti-Cocco has given assurance that copies of the most important wage agreements stipulated for the Emilia region, will be forwarded as soon as possible to this Labour Sub-Commission.

1739

Miss Cao-Pinna.

1716